

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3426

“Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti per
la crescita del Paese”

EDIZIONE PROVVISORIA

Vol. II - Sintesi e schede di lettura
Tomo 1 (artt. 1-40)

luglio 2012
n. 381/II - Tomo 1



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3426

“Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti per
la crescita del Paese”

EDIZIONE PROVVISORIA

Vol. II - Sintesi e schede di lettura
Tomo 1 (artt. 1-40)

luglio 2012

n. 381/II - Tomo 1

AVVERTENZA

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (suppl. ord.), è stato presentato il 26 giugno 2012 alla Camera dei deputati (A.C. 5312) e assegnato alle commissioni riunite 6^a (Finanze) e 10^a (Attività produttive, commercio e turismo) nella stessa data.

L'esame in Commissione è iniziato il 4 luglio 2012 e si è concluso il 20 luglio con l'approvazione di emendamenti (A.C. 5312-A); la discussione in Assemblea è iniziata il 23 luglio. Il giorno successivo è stata posta la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, in un nuovo testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il giorno precedente (A.C. 5312-A/R).

Il presente *dossier* è così articolato:

- *dossier* n. 381/I: **novelle** apportate dal decreto-legge (nel testo approvato dalla Camera) alla legislazione vigente:
 - Tomo 1 (artt. 1-40);
 - Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1);

- *dossier* n. 381/II: **sintesi e schede di lettura** dagli articoli, così ripartite:
 - Tomo 1 (sintesi e schede artt. 1-40);
 - Tomo 2 (schede artt. 41-69).

Si segnala che, per esigenza di speditezza, i *dossier* sono stati realizzati sulla base di bozze provvisorie del testo approvato dalla Camera.

INDICE

| | |
|--|----|
| SINTESI DEL CONTENUTO..... | 13 |
| SCHEDE DI LETTURA | 65 |
| Articolo 1 <i>(Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 67 |
| Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 75 |
| Articolo 3 <i>(Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 79 |
| Articolo 4 <i>(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 83 |
| Articolo 4-bis <i>(Contratto di disponibilità)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 87 |
| Articolo 5 <i>(Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 89 |
| Articolo 6 <i>(Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 93 |
| Articolo 7 <i>(Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 95 |
| Articolo 8 <i>(Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 99 |

| | |
|--|-----|
| Articolo 9 <i>(Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 109 |
| Articolo 10 <i>(Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 113 |
| Articolo 11 <i>(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 125 |
| Articolo 12 <i>(Piano nazionale per le città)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 131 |
| Articolo 12-bis <i>(Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 143 |
| Articolo 13 <i>(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 147 |
| Articolo 13-bis <i>(Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 155 |
| Articolo 13-ter <i>(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 157 |
| Articolo 14 <i>(Autonomia finanziaria dei porti)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 159 |
| Articolo 15 <i>(Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 167 |
| Articolo 16 <i>(Disposizioni urgenti per la continuità di alcuni servizi di trasporto)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 171 |
| Articolo 17 <i>(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 179 |

| | |
|--|-----|
| Articolo 17-bis <i>(Finalità e definizioni)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 183 |
| Articolo 17-ter <i>(Legislazione regionale in materia di veicoli a bassa emissione)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 189 |
| Articolo 17-quater <i>(Normalizzazione)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 193 |
| Articolo 17-quinquies <i>(Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 195 |
| Articolo 17-sexies <i>(Disposizioni in materia urbanistica)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 197 |
| Articolo 17-septies <i>(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 199 |
| Articolo 17-octies <i>(Azioni di sostegno alla ricerca)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 203 |
| Articolo 17-novies <i>(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 205 |
| Articolo 17-decies <i>(Incentivi per l'acquisto di veicoli)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 207 |
| Articolo 17-undecies <i>(Fondo per l'erogazione degli incentivi)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 209 |
| Articolo 17-duodecies <i>(Copertura finanziaria)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 211 |
| Articolo 17-terdecies <i>(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 213 |

| | |
|--|-----|
| Articolo 18 <i>(Amministrazione aperta)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 215 |
| Articoli 19-22 <i>(Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale, soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per l’innovazione, successione nei rapporti)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 223 |
| Articolo 23 <i>(Fondo per la crescita sostenibile)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 235 |
| Articolo 24 <i>(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 241 |
| Articolo 24-bis <i>(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell’occupazione nelle attività svolte da call center)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 249 |
| Articolo 25 <i>(Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 251 |
| Articolo 26 <i>(Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 255 |
| Articolo 27 <i>(Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 259 |
| Articolo 28 <i>(Semplificazione dei procedimenti agevolativi di “industria 2015”)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 265 |
| Articolo 29 <i>(Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 267 |
| Articolo 29-bis <i>(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 273 |

| | |
|--|-----|
| Articolo 30 <i>(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 275 |
| Articolo 31 <i>(Ulteriori disposizioni finanziarie)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 279 |
| Articolo 32 <i>(Strumenti di finanziamento per le imprese)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 281 |
| Articolo 32-bis <i>(Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 289 |
| Articolo 33 <i>(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 293 |
| Articolo 34 <i>(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 309 |
| Articolo 35 <i>(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 317 |
| Articolo 36 <i>(Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 323 |
| Articolo 36-bis <i>(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 331 |
| Articolo 37 <i>(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 333 |
| Articolo 38 <i>(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 343 |

| | |
|--|-----|
| Articolo 38-bis <i>(Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 349 |
| Articolo 38-ter <i>(Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 351 |
| Articolo 39 <i>(Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 353 |
| Articolo 40 <i>(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 359 |

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond)

L'**articolo 1** disciplina il regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame) emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (*project bond*). Viene a tal fine introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dai predetti titoli, consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5%. Le disposizioni in esame precisano poi i limiti di deducibilità degli interessi passivi per i *project bond*; introducono un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*. L'emissione di detti titoli viene infine consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

L'**articolo 2** apporta modifiche alla normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge di stabilità 2012. Viene a tal fine rimodulato l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che viene reso applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al *project financing* in determinati settori e con precisi limiti temporali. Viene altresì reso flessibile, in coerenza con le predette modifiche, anche il novero dei destinatari delle misure agevolative, che vengono rese applicabili - oltre alle società di progetto - più in generale al soggetto interessato, a seconda delle diverse tipologie di contratto. Si interviene inoltre sulla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

Articolo 3

(Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto)

L'**articolo 3** introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto.

Nell'ambito della medesima procedura, viene previsto inoltre che *la redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara sia effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici* - eccetto i casi di carenza in organico di personale avente i necessari requisiti professionali per la predisposizione dello studio.

Gli oneri connessi all'affidamento a soggetti esterni - **ha aggiunto la Camera** - possono essere compresi nel quadro economico di progetto.

Articolo 4

(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni)

L'**articolo 4** eleva dal 50 al 60% la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi. **La Camera dei deputati** ha anticipato al 2014 l'entrata in vigore della predetta disposizione.

Articolo 4-bis

(Contratto di disponibilità)

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo articolo 4-bis che novella il comma 2 dell'articolo 160-ter (Contratto di disponibilità) del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) che già dispone che l'affidatario assuma il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. L'articolo 4-bis integra la predetta disposizione prevedendo che il contratto determini le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi che incidono sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Si specifica, inoltre, che, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e gestione tecnica dell'opera per mancato o ritardato rilascio di qualsivoglia autorizzazione o atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante.

Articolo 5

(Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)

L'**articolo 5** modifica l'art. 9 del D.L. 1/2012, abrogativo delle tariffe professionali, al fine di introdurre una disciplina per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, che consenta di

colmare il vuoto normativo venutosi a creare in seguito alla citata abrogazione e che ha creato numerose difficoltà alle stazioni appaltanti.

Articolo 6

(Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali)

L'**articolo 6**, inserendo un nuovo articolo 26-bis nel decreto-legge n. 1 del 2012, prevede che il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta non si applichi agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. Si dispone, inoltre, il vincolo di destinare tali compensazioni esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.

Articolo 7

(Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie)

L'**articolo 7, ai commi 1 e 2**, reca disposizioni relative alle verifiche antincendio nelle gallerie stradali e ferroviarie, mentre, al **comma 3**, estende le attività che possono essere svolte dai laboratori autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alle indagini geotecniche in sito.

La Camera dei deputati ha aggiunto un periodo al comma 1, precisando che resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del citato decreto-legge 1/2012. Il riferimento sembra riguardare il comma 4 dell'art. 53, ove viene disposto che non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

La Camera dei deputati ha eliminato, dal novero delle attività effettuabili dai laboratori citati al comma 3, le indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito. La modifica di fatto riporta la normativa a quella vigente prima dell'emanazione del decreto-legge.

Articolo 8

(Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera)

L'**articolo 8, modificato durante l'esame alla Camera**, ai commi da 1 a 2-ter, reca disposizioni in materia di Expo 2015 allo scopo di prevedere rispettivamente una reintegrazione degli stanziamenti previsti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse e la possibilità di nomina, da parte del sindaco di Milano quale Commissario straordinario del Governo, di uno o più delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni. I commi da 3 a 7 riguardano la

costituzione, nel 2013, di una fondazione di diritto privato denominata “Fondazione La Grande Brera”.

Articolo 9

(Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni)

L'articolo 9, modificato dalla Camera, è diretto ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

La normativa previgente, non considerando dette operazioni imponibili IVA, non consentiva di portare a compensazione l'IVA a credito relativa agli immobili, determinando una perdita per gli operatori del settore stimata dalla relazione illustrativa in circa 840 milioni di euro.

Articolo 10

(Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca ulteriori disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. Le misure sono specificamente volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici. Tali disposizioni integrano quanto già previsto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in corso di esame parlamentare, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici.

La Camera dei deputati ha introdotto i commi 15-bis e 15-ter.

Il comma 15-bis interviene sul D.L. 74/2012, prevedendo che i Presidenti delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 dovranno stabilire interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili pubblici. Si prevedono a tal fine apposite convenzioni con i soggetti proprietari per la celere ricostruzione, onde conseguire la regolare fruibilità degli edifici medesimi.

Il comma 15-ter concede ai medesimi Presidenti la facoltà di avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di apposite direttive.

Articolo 11

(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico)

L'**articolo 11, modificato dalla Camera**, dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013 (**comma 1**).

Viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici la detrazione del 55 per cento si applica alle spese sostenute sino al 30 giugno 2013 (**comma 2**); al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse stanziata per il sostegno all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica locale e nazionale (**comma 2-bis**).

È disposta, infine, una norma di coordinamento volta a ricomprendere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici da fonti rinnovabili nell'ambito della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie (**comma 3**).

Articolo 12

(Piano nazionale per le città)

L'**articolo 12** prevede disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un nuovo strumento operativo, il "Piano nazionale per le città", del quale vengono indicate le modalità operative (**commi 1-6**); reca, altresì, disposizioni volte a consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (**commi 7-9**).

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo periodo al comma 1 vietando che ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia venga corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

La Camera dei deputati ha inoltre inserito un nuovo comma 1-bis che prevede la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari, da parte del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione sull'attività svolta dalla Cabina di regia, che dovrà essere allegata al Documento di economia e finanza (DEF).

La Camera dei deputati ha infine integrato il comma 3, lett. e) prevedendo che, tra i criteri per la scelta delle proposte dei contratti di valorizzazione urbana dei Comuni da parte della Cabina di regia, rientri oltre al miglioramento della qualità urbana e del tessuto socio ambientale, anche il contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.

Articolo 12-bis

(Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane)

L'articolo 12-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, istituisce il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

Articolo 13

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone, riguardo ai procedimenti amministrativi, la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione, del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell'amministrazione e al quale l'interessato può rivolgersi e detta disposizioni in merito all'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari; modifica alcune norme del T.U. dell'edilizia relative alla disciplina dello sportello unico per l'edilizia ed ai procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (Dia), reca misure concernenti i procedimenti amministrativi relativi alla Scia e prevede che, nei casi ordinari, per iniziare i lavori sarà sufficiente accompagnare i due titoli abilitativi con autocertificazioni o certificazioni di tecnici abilitati, anziché con i pareri tecnici e gli altri atti preliminari.

Articolo 13-bis

(Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, reca alcune modifiche all'art. 6 del T.U. dell'edilizia relativo all'attività edilizia libera. In particolare si introduce un'ulteriore tipologia di interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, ossia le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa; si elimina l'obbligo di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori prevista per taluni interventi le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; si prevede il mantenimento, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la nuova categoria di interventi introdotti - ossia le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa - di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori i dati identificativi dell'impresa nonché una relazione tecnica con la quale si asseveri che i lavori sono conformi agli

strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Articolo 13-ter
(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)

L'**articolo 13-ter** introdotto dalla **Camera** sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, concernente i soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi, aggiungendo altresì i commi 28-*bis* e 28-*ter*. In particolare si stabilisce che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore; che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, l'IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno se questi verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore. Viene quindi subordinato il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi. Viene infine prevista l'applicazione delle predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.

Articolo 14
(Autonomia finanziaria dei porti)

L'**articolo 14** istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 1, 2 e 4, prevedendo che il fondo per gli interventi infrastrutturali nei porti sia alimentato non con una percentuale pari all'uno per cento dell'IVA complessiva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, bensì con una percentuale pari all'uno per cento dell'IVA relativa all'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto.

Articolo 15
(Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale)

L'**articolo 15** include tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in assenza di avvio delle procedure di gara, al fine della riassegnazione ad altri progetti infrastrutturali nel medesimo settore, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non

siano pubblicati alla data di pubblicazione del decreto-legge. La finalità della disposizione, in base alla relazione illustrativa, è quella di destinare ulteriori risorse agli interventi infrastrutturali nel settore portuale.

La Camera dei deputati ha previsto che le risorse revocate siano prioritariamente destinate anche agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici containerizzati.

Articolo 16

(Disposizioni urgenti per la continuità di alcuni servizi di trasporto)

L'**articolo 16** dispone finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione dei seguenti servizi pubblici di trasporto:

- trasporto marittimo pubblico sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria nel valico del Frejus;
- esercizio delle funivia Savona-San Giuseppe.

Viene inoltre previsto il trasferimento, rispettivamente alle regioni Calabria e Puglia, della proprietà sociale delle Ferrovie Calabria S.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l., nonché la riorganizzazione del trasporto ferroviario regionale nella Regione Campania.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 4, prorogando il termine per la sottoscrizione degli accordi di trasferimento della proprietà delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alle Regioni Calabria e Puglia.

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che il Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale (art. 1, co. 1031, legge n. 296/2006) possa essere utilizzato anche per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 5 (Campania) disponendo che la ricognizione dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario riguardi anche le relative società capogruppo.

La Camera dei deputati ha inserito, inoltre, tre nuovi commi, sempre con riferimento alla Campania:

- **il comma 6-bis** il quale esclude l'applicazione delle procedure di deposito presso il registro delle imprese delle decisioni di fusione (Art. 2502-bis C.C.) e di opposizione dei creditori in caso di fusione (Art. 2503 C.C.);
- **il comma 6-ter** il quale prevede la revoca di tutti gli atti da cui derivino incrementi di spesa adottati dalle società esercenti il trasporto ferroviario regionale successivamente all'adozione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione, se in contrasto con le prescrizioni del Piano o comunque non strettamente necessari al perseguimento dello stesso;
- **il comma 6-quater** il quale prevede che il commissario ad acta possa costituire una struttura di supporto.

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo comma 10-bis, specificando che l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 per il prolungamento a nord dell'autostrada A31 (Valdastico), deve essere raggiunta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

L'articolo 17 proroga fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 17-bis

(Finalità e definizioni)

L'articolo 17-bis apre il Capo IV-bis del decreto-legge, introdotto dalla Camera, recante disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. In particolare sono indicate le finalità e definizioni: le prime consistono nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Sono definiti veicoli a basse emissioni complessive quelli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km. Si specifica che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17-ter

(Legislazione regionale in materia di veicoli a bassa emissione)

L'articolo 17-ter, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede che - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame - il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le Regioni emanano le disposizioni legislative di competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del presente Capo e dei contenuti dell'intesa. Fino all'emanazione si applicano le norme statali. La norma coinvolge, con profili in parte propri, le Autonomie speciali.

Articolo 17-quater **(Normalizzazione)**

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo articolo **17-quater** prevedendo che le reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli a basse emissioni siano rispondenti agli *standard* fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (*International Electrotechnical Commission*) e CENELEC (*Comité Européen de Normalisation Electrotechnique*). Sono fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE¹. Gli organismi nazionali di normalizzazione prendono i provvedimenti di propria competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Articolo 17-quinquies **(Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)**

L'**articolo 17-quinquies**, inserito nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, stabilisce, al **comma 1**, che entro il 1° giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

Decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, le regioni debbono applicare, in relazione ai titoli abilitativi edilizi rilasciati anche se privi della previsione dell'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, i poteri inibitori e di annullamento.

Il **comma 2** prevede che le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio siano decise con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Il **comma 3** dispone che in caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica.

¹ Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Articolo 17-sexies
(Disposizioni in materia urbanistica)

L'**articolo 17-sexies**, inserito nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscano opere di urbanizzazione primaria.

Le leggi regionali dovranno stabilire che gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali prevedano uno standard minimo di impianti pubblici di ricarica (**comma 2**), anche a corredo delle nuove attività commerciali, terziarie e produttive (**comma3**).

Articolo 17-septies
(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo articolo 17-septies il quale prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi del Piano in funzione delle effettive esigenze. I comuni possono concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Il Piano è finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015. Viene soppressa la determinazione del finanziamento del piano per gli anni successivi ad opera della Tabella D della legge annuale di stabilità. Parte del Fondo (5 milioni di euro per l'anno 2013) è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.

Articolo 17-octies
(Azioni di sostegno alla ricerca)

L'**articolo**, introdotto in sede referente dalle **Commissioni riunite della Camera dei deputati**, prevede un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, per programmi di ricerca tecnologica volti alla realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.

Articolo 17-novies
(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

L'articolo, **introdotto in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**, al **comma 1** prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Il **comma 2** prevede che entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assuma i provvedimenti di sua competenza; essa altresì, ai sensi del **comma 3**, provvede annualmente - in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di competenza - a verificare la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti.

Articolo 17-decies
(Incentivi per l'acquisto di veicoli)

L'articolo, **introdotto in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**, al **comma 1** prevede un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni. Il contributo - che per il **comma 5** è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto - è riconosciuto in percentuale del 20% (nel 2013 e 2014) o del 15% (nel 2015) del prezzo d'acquisto, fino a determinati massimali. Il contributo per il **comma 2** spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, ed è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ai sensi del **comma 6**, rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta; il venditore però, ai sensi del **comma 3**, ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista: di conseguenza i relativi veicoli, per il **comma 4**, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati per la rottamazione. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, per il **comma 7**, le imprese costruttrici o importatrici conservano la documentazione.

Articolo 17-undecies
(Fondo per l'erogazione degli incentivi)

L'articolo, **introdotto in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**, al **comma 1** istituisce un Fondo di 50 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali. Al **comma 2** si provvede altresì alla ripartizione per l'anno 2013. Il **comma 3** prevede che l'erogazione in surplus, rispetto alla quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi, avvenga anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

Ai sensi del **comma 4**, per gli anni 2014 e 2015, le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione verranno stabilite con decreto del MiSE, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno. La clausola "di natura non regolamentare" è riferita all'emanando decreto, così come a quello che al **comma 6** stabilirà le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-*decies*. Lo stesso MiSE, di concerto col MEF, ai sensi del **comma 5** potrà stipulare apposite convenzioni con società od enti scelti tramite gara per la gestione della misura di agevolazione.

Articolo 17-*duodecies* **(Copertura finanziaria)**

L'**articolo 17-*duodecies*** introdotto dalla Camera reca la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 17-*septies*, comma 8, e 17-*undecies*, comma 1.

Articolo 17-*terdecies* **(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti)**

La Camera dei deputati ha inserito il nuovo articolo 17-*terdecies*, il quale prevede l'emanazione di un DM che stabilisca norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica. In seguito all'emanazione del DM non sarà più necessario ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo. La norma si applica ai veicoli a due e tre ruote; ai veicoli a quattro ruote per il trasporto di persone con non più di 8 posti a sedere, oltre quello del conducente, ed ai veicoli per il trasporto merci di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

Articolo 18 **(Amministrazione aperta)**

L'articolo pone alle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali nonché **alle aziende speciali ed alle società in house**, (così ha specificato la Camera, rispetto al testo originario del decreto-legge) un obbligo di pubblicità mediante la rete internet, circa i dati (puntualmente indicati) relativi all'erogazione di vantaggi economici.

Articolo 19-22

(Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale)

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge in esame incidono sulla innovazione tecnologica e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, creando a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale (e contestualmente sopprimendo DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione). **Alla nuova Agenzia sono anche trasferite - secondo modifica approvata dalla Camera - funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti.**

La Camera ha altresì ulteriormente specificato le funzioni dell'Agenzia e novellato il Codice dell'amministrazione digitale, imponendo alle pubbliche amministrazioni di preferire, per l'acquisto di *software*, quelli *open source*.

Articolo 23

(Fondo per la crescita sostenibile)

Il **comma 1** enuncia la finalità di crescita sostenibile e creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale. **Il comma 2 muta la denominazione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (FIT), ridenominando il fondo speciale rotativo ivi previsto in "Fondo per la crescita sostenibile"** (con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, si è previsto che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, non operi più in maniera particolare nel Mezzogiorno). **Al comma 3 si specifica che con decreto sono individuate le priorità e le forme di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo; con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, si è previsto che debba essere emanato entro 60 giorni e che i bandi che attuano tali misure individuino anche procedure in forma automatizzata ai fini della concessione delle agevolazioni; si è anche inserito un comma 3-bis, che prevede la possibilità di modificare periodicamente, con la medesima procedura, le priorità del Fondo, che al comma 4 si prevede operi anche attraverso le due distinte contabilità speciali già esistenti. Per il comma 5 il comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 46/82 continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla data del 31 dicembre 2015. Il comma 6 prevede la possibilità - per i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile - di essere assistiti da garanzie reali e personali. Al comma 7 è disposta l'abrogazione di un consistente numero di leggi che prevedono agevolazioni; la clausola di salvaguardia prevista nell'ultimo periodo, rinviando al comma 11, fa salva la definizione dei procedimenti attivati ai sensi delle citate leggi.**

Le condizioni per cui c'è il reimpiego delle economie rinvenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento o abrogati sono disciplinate ai sensi del **comma 8** e del **comma 9**. Il **comma 10** fa salvo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. Per il **comma 12**, il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.

Articolo 24

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)

L'**articolo 24** istituisce un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili "altamente qualificati". Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione; l'importo del credito non può superare i 200.000 euro annui (per impresa). Il **comma 13-bis - inserito dalla Camera - pone, nell'ambito delle relative risorse finanziarie, una quota di riserva in favore delle assunzioni in oggetto da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.**

Il credito d'imposta è concesso (**comma 6**) nel rispetto dei limiti di risorse di cui ai **commi 12, 13 e 13-bis**.

Il nuovo personale deve costituire un incremento rispetto al numero complessivo dei dipendenti del periodo di imposta precedente (**comma 4, lettera a**)).

La Camera - inserendo la lettera b-bis) nel comma 4 - ha ampliato le fattispecie di decadenza dal beneficio.

Articolo 24-bis

(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center)

L'**articolo 24-bis - inserito dalla Camera -** reca norme in materia di *call center*, con riferimento sia ai profili lavoristici sia alla protezione dei dati personali e della riservatezza.

Articolo 25

(Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)

Il **comma 1** prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa.

Per il **comma 2** si opera in regime di invarianza della spesa (precisato con apposito **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**), mentre - ai sensi del **comma 3** - l'esercizio delle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico (anche per il pregresso) è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 23 (come precisa un apposito **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**), entro il limite di 400.000 euro per anno.

Il **comma 4** si ricollega alla Relazione annuale sugli incentivi che il Governo è tenuto ogni anno a presentare alle competenti Commissioni parlamentari, funzionalizzandovi analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi. Il **comma 5** impone un onere di collaborazione a carico dei soggetti beneficiari, volto a consentire il monitoraggio degli interventi con modalità che saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico. Il **comma 6** prevede la pubblicazione dell'elenco dei progetti beneficiari delle agevolazioni che attingono dal fondo dell'articolo 23, mediante conferimento dell'elenco delle iniziative sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 26

(Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)

Subordinatamente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 2** (ulteriormente precisata con **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**), la disposizione del **comma 1** concede una moratoria di un anno alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sulle misure di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Fondo per l'innovazione tecnologica) ovvero a quelle beneficiarie di agevolazioni alla ricerca accordate dal Ministero dell'università con il FAR.

Articolo 27

(Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)

Il **comma 1** enuncia la definizione della "situazione di crisi industriale complessa", caso in cui la procedura che si attiva è il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, la cui finalità è di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché alla riconversione e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

Il **comma 2** prevede anche il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel progetto, alla cui attuazione concorreranno anche tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti.

Per il **comma 3**, il mezzo di attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono accordi di programma: nella stessa logica, il **comma 4** prevede, a supporto all'attuazione del progetto, la costituzione di apposite conferenze di servizi. Il **comma 5** permette l'applicazione del finanziamento agevolato su tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria stabilite per i singoli territori.

Con il **comma 6** si individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti e si prevede una convenzione per disciplinarne le attività. La disposizione del **comma 7** è poi volta a determinare le misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale, mediante l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In ragione di un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione; esse possono essere cofinanziate dalle regioni nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali, ma sempre in regime di invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 8** si assegna al Ministro dello sviluppo economico il compito di adottare un decreto di definizione **delle modalità di attuazione dei progetti, impartendo direttive all'Agenzia e prescrivendo la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero stesso.**

Per il **comma 9** opera una clausola di invarianza finanziaria. Il **comma 10**, poi, individua nell'articolo 7 della legge n. 181 del 1989 la fonte delle risorse destinate al finanziamento degli interventi, mentre per il **comma 11** il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28

(Semplificazione dei procedimenti agevolativi di "Industria 2015")

Il **comma 1** attiene alla definizione dei procedimenti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 842, della l. n. 296/06 ("Industria 2015"): se ne prevede la revoca delle agevolazioni qualora l'impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi dalla data della concessione (ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione).

La decadenza dalle agevolazioni opera, poi, ai sensi del **comma 2**, qualora l'impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento.

Il **comma 3** rinvia a successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle

procedure attribuendo allo stesso Ministero anche la possibilità di emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.

Articolo 29

(Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)

Il **comma 1** prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Il **comma 2** prevede modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti relativi alle leggi di cui al comma 1. Il **comma 3** incide sul "contratto di programma", cioè il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente e grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanti di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, relativi allo sviluppo delle attività produttive. Il **comma 3** fissa dei limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei Contratti di programma oggetto di delibera CIPE. Tale limite fissa il periodo di proroga massimo ad un anno per la rimodulazione dei programmi e ad un ulteriore anno per l'ultimazione degli investimenti.

I privilegiati poteri di controllo del MiSe sono ulteriormente esaltati al **comma 4** (che esclude ulteriori fattispecie sostanzialmente elusive), al **comma 5** (con la decadenza dalle agevolazioni previste nel caso di mancata presentazione, entro novanta giorni, del progetto esecutivo), al **comma 6** (con la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti) e con il **comma 8** (con la necessità di revocare le iniziative non ancora avviate e fissare un termine perentorio di 18 mesi per il completamento di quelle già in corso). Per converso, i nuovi poteri attribuiti al MiSe comportano la necessità di disciplinare anche i relativi poteri di attenuazione del rigore, in presenza di motivi espressamente tipizzati: essi sono contemplati al **comma 9** (che, in presenza di situazioni di particolare gravità, consente l'eccezionale sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati) ed al **comma 7** (ai sensi del quale, nonostante non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati in termini di occupazione aggiuntiva, si ammette una loro graduazione); tale ultima disposizione è stata novellata con **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, in virtù del quale si è ulteriormente escluso che si possa procedere alla revoca delle agevolazioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti (con applicazione ai contratti di programma, ma anche alle iniziative agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area).

Articolo 29-bis

(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

L'articolo, recante il solo **comma 1** – che aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 55-*bis* del D.L. n. 1/2012 – è stato introdotto con **emendamento in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** per dare facoltà alle amministrazioni interessate di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), limitatamente ai progetti finanziati con fondi europei". L'Agenzia opererà in qualità di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.

Articolo 30

(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)

Il **comma 1** prevede che - a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente *pro tempore* - contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome possono rientrare nell'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI). Secondo la relazione governativa, circa 2 miliardi delle risorse del FRI "risultano attualmente non utilizzate": pertanto il **comma 2** ne prevede l'utilizzo, per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23. Il **comma 3** detta criteri per la ricognizione delle suddette risorse (che un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** precisa trattarsi delle risorse di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eliminando il riferimento a quelle non utilizzate) e la ripartizione delle stesse a favore degli interventi attuativi del riordino: ciò secondo una procedura dettata dal **comma 4**. La precedente disciplina della destinazione delle risorse inutilizzate è abrogata col **comma 5**, mentre un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** ha ritenuto di estendere anche ai maggiori oneri la clausola di invarianza finanziaria del **comma 6**.

Articolo 31

(Ulteriori disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** destina le residue disponibilità del fondo per l'efficienza energetica, al fine di dare copertura alla quota delle risorse destinate alle imprese

innovative. Il **comma 2** stabilisce l'acquisizione al bilancio dello Stato delle disponibilità del fondo previsto dall'art. 1 della legge n. 49/1985 (fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato Foncooper), al netto delle risorse occorrenti al finanziamento delle domande già presentate, al fine di destinarle al fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, previsto dall'articolo 17 comma 1 (come precisato **con emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**).

Il **comma 3** prevede la riassegnazione annuale delle agevolazioni industriali, la cui gestione doveva essere assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quando esse siano state inadempienti.

Per il **comma 4** il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione delle predette norme.

Il **comma 5**, infine, elimina il requisito della previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa - tra l'università e la regione interessata, comprensivo della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi - per rendere operativa l'erogazione di fondi prevista dalla legge di stabilità 2012, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali.

Articolo 32

(Strumenti di finanziamento per le imprese)

L'**articolo 32 modificato dalla Camera** consente alle società di capitali, nonché alle società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese di emettere cambiali finanziarie. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie a condizione che l'emissione sia assistita da uno *sponsor* che mantenga in portafoglio una quota dei titoli fino alla naturale scadenza, l'ultimo bilancio dell'emittente sia certificato da un revisione contabile o una società di revisione, i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, neanche indirettamente, soci della società emittente.

L'articolo, soprattutto alla luce delle modifiche apportate dalla Camera, riprende sostanzialmente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge A.C. 4790 e A.C. 4795, attualmente all'esame della Commissione Finanze della Camera. Sullo stesso argomento inoltre sono in corso di esame presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato i disegni di legge A.S. 1670 e A.S. 2747 recanti modifiche alla normativa vigente in materia di cambiali finanziarie.

Articolo 32-bis
(Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa)

L'**articolo 32-bis** introdotto dalla Camera modifica la disciplina dell'IVA "per cassa", ossia dei casi in cui l'IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all'erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell'operazione. La norma si applica alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro; essa prevede altresì che il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Articolo 33
(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)

L'**articolo 33**, modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, interviene sulla legge fallimentare ed è diretto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi. A tal fine, in particolare:

- sono ampliati i casi di non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare;
- nel concordato preventivo è anticipata l'applicabilità delle misure a tutela del debitore ed è introdotta la possibilità di sciogliersi in alcuni casi da contratti in corso di esecuzione;
- negli accordi di ristrutturazione del debito è introdotta una moratoria legale dei pagamenti;
- sono individuate misure di finanza interinale, volte a consentire finanziamenti o pagamenti del debitore nelle more della definizione dei procedimenti di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo;
- sono introdotte deroghe per le società in crisi alla disciplina sulla perdita di capitale;
- è introdotto il concordato con continuità aziendale, con prosecuzione dell'attività d'impresa;
- è adeguata la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive e la deducibilità delle perdite.

Il testo licenziato dalla Camera prevede, tra l'altro, ulteriori interventi modificativi agli articoli 69-bis, 72, 178, 179, 180, 182-*quater*, 217-bis della legge fallimentare.

Articolo 34

(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)

Al **comma 1** si permette ai produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe), e per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre 2014, in correlazione alla prevista revisione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Al **comma 2** - in tema di premialità doppia, di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti - si chiarisce meglio la definizione di “rifiuti e sottoprodotti” che possono essere utilizzati a tal fine.

Al **comma 3**, nei capoversi, si prevede un'entrata in vigore dilazionata al 31 ottobre 2012, si rende esclusivo l'elenco dei sottoprodotti utilizzabili a partire dal 1 novembre 2012 (elenco modificabile con un decreto interministeriale) e si fissa un tetto del 20% alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti. Si attribuiscono poi, a partire dal 1° gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Anche il regime dei controlli è razionalizzato e si prevede il coordinamento tra il Gestore dei servizi energetici S.p.A. con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

In capo al Ministero dello sviluppo economico - in virtù del **comma 4** - passa la competenza a rilasciare l'autorizzazione a tutti i soggetti che intendono importare biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita l'Agenzia delle Dogane. Il controllo e la tracciabilità delle importazioni (come previsto dal **comma 5**) consentiranno di ripristinare condizioni di mercato concorrenziale in linea con i principi nazionali, comunitari ed internazionali di libero mercato. La procedura autorizzativa sarà svolta dai due dicasteri nell'ambito delle ordinarie risorse di personale e finanziarie, come indicato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 6**; integra il comma un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, con cui si precisa che l'istanza possa essere redatta anche in lingua inglese, oltre che in lingua italiana.

Grazie al **comma 7** la base di calcolo in termini di potere calorifico inferiore - di biocarburanti non presenti nel decreto 110/2008 e che il mercato e l'innovazione tecnologica ha reso disponibile negli ultimi anni - potrà essere variata mediante decreti del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con altri quattro Ministeri). Un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** aggiunge poi il **comma 7-bis**, disponendo che entro 90 giorni l'AEEG definisca le modalità per la selezione, previa analisi

dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.

Articolo 35

(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

L'articolo 35, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al comma 1, reca modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e volte prevalentemente a fissare un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare e, al comma 2, dispone in ordine all'individuazione delle soglie di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al Demanio militare e alle aree ad uso esclusivo delle Forze armate. In particolare, tale comma prevede che con decreto interministeriale siano determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.

Articolo 36

(Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero)

Il comma 1 consente di continuare ad utilizzare i sistemi di sicurezza operativa già in atto senza necessità di procedere alla contestuale bonifica del sito, purché l'autorizzazione al riutilizzo delle aree interessate previamente acquisita attesti che non vengono compromessi eventuali successivi interventi di bonifica che dovessero risultare necessari ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Rispetto al testo iniziale del Governo, però, un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera ha nuovamente esteso anche alle attività di reindustrializzazione (e non solo dei siti di interesse nazionale) la semplificazione procedimentale in questione, pur precisando che essa vale anche per il caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito.

Il comma 2 chiarisce la competenza nel procedimento autorizzativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente ai soli impianti industriali strategici e relative infrastrutture sottoposti alla disciplina del Codice della navigazione.

Al comma 3, fatta salva la VIA, la proposta introduce un coordinamento delle "autorizzazioni ambientali" prevedendo tempi ridotti di rilascio (da 180 a 90 giorni). Al comma 4 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

Al **comma 5** si prevede una modifica dell'attuale disciplina della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione (ma la rubrica è novellata con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, per contemplarvi anche impianti di produzione a ciclo continuo o impianti per la fornitura di servizi essenziali), dettata dal DM 329/04, in materia di verifiche periodiche di riqualificazione dell'integrità e del funzionamento delle attrezzature (rispettivamente con cadenza decennale e biennale). Il **comma 6** - alla stessa stregua di quanto previsto per i biocarburanti - dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall'Unione europea sia subordinata all'accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei; la clausola di salvaguardia finanziaria, **con emendamento approvato dalle Commissioni riunite della Camera in sede referente**, è stata ulteriormente dettagliata.

Al **comma 7** si attribuisce un valore all'avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui all'allegato VII al testo unico ambientale, per le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno di depositi petroliferi.

Articolo 36-bis

(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale)

L'**articolo 36-bis**, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera, reca una serie di disposizioni in materia di criteri di individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN).

Il **comma 1** novella il comma 2 dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) al fine di aggiungere, ai principi e criteri direttivi da seguire per l'individuazione dei SIN, un nuovo criterio che tiene conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie. Aggiunge, inoltre un comma *2-bis* all'art. 252 prevedendo che siano in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

Il **comma 2** prevede l'emanazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, finalizzato alla ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del Codice, come integrati dal comma 1 del presente articolo.

Il **comma 3** dispone che, su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

Il **comma 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 37

(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

Con il **comma 1**, lettera a) si interviene sulle norme che disciplinano le gare per la distribuzione gas, contenute nel D.Lgs. n. 164/2000, prevedendo che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; si specifica altresì che tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato ed alle società a partecipazione mista, pubblica e privata.

Con il **comma 2** si chiarisce che la generale disciplina degli ambiti, individuati a livello provinciale dall'art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applica agli ambiti già determinati per le gare per la distribuzione del gas.

Il **comma 3** prescrive che per le gare per la distribuzione del gas resta fermo l'obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente, in deroga alla nuova normativa recata dall'art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.

Al **comma 4** si modificano la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche: piuttosto che ridurre la durata a 20 anni (dagli attuali 30), con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** si è preferito contemplare la possibilità che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni previsti dal testo originario a 30 anni, a seconda dell'entità degli investimenti ritenuti necessari.

I **commi 5 e 6** disciplinano il trasferimento del ramo d'azienda dal concessionario uscente al nuovo aggiudicatario per garantire la continuità gestionale della concessione: con **emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** si è precisato, da un lato, che i rapporti giuridici contemplati sono decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica; dall'altro, che il rientro degli investimenti effettuati avviene con riferimento al valore di mercato, per i beni materiali diversi da quelli pubblici identificati dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico e non ammortizzati alla scadenza della concessione. In relazione a tale nuova disciplina il **comma 8** abroga i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 266/2005 (finanziaria 2006).

Il **comma 7** prevede un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente, per stabilire i criteri generali per la determinazione e l'aggiornamento da parte delle regioni di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico, secondo criteri di economicità e ragionevolezza:

con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** si è in proposito espunta la previsione del concerto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e si è previsto che, con lo stesso decreto, sono fissate le modalità mediante le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali.

Articolo 38

(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

Il **comma 1** è volto a proceduralizzare il caso in cui l'intesa regionale, necessaria per la realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche di competenza concorrente, non intervenga, in presenza di un procedimento amministrativo già concluso con il parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte, dopo una Valutazione di Impatto Ambientale espressa in senso favorevole. In ragione di un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati** si rende applicabile anche ad ulteriori casi la procedura di intervento statale di sblocco dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche qualora manchino gli atti di competenza delle amministrazioni regionali.

Con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati, poi, è stato inserito il comma 1-bis**, ove si dispone che il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e alla gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa costituisce titolo per il rilascio della relativa concessione.

Con le disposizioni di cui al **comma 2** - in ordine alle modalità per la allocazione dei servizi di stoccaggio destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione per i clienti civili, al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici - si passa da un sistema pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. **Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati, poi, è stato precisato che con D.M. del MiSE sarà determinata, oltre alla parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti civili e ai clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, anche la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti. In quel ramo del Parlamento è stato anche precisato che l'offerta, mediante procedure di asta competitiva, dello spazio di stoccaggio in questione va fatta ai soli produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale, e - mercé un comma 2-bis - che l'AEEG adeguerà il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo.**

Al **comma 3** viene introdotta poi la possibilità di determinare limiti per l'acquisizione da parte di un singolo operatore o gruppo societario delle capacità di stoccaggio, al fine di consentire un più concorrenziale accesso alle stesse, evitando il possibile rafforzamento di posizioni dominanti. Ciò avverrà con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 38-bis

(Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento)

Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, è stato inserito l'**articolo 38-bis**. Il **comma 1** attribuisce al MiSE, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, la funzione di individuare annualmente le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità. Per il **comma 2** i gestori renderanno disponibili tali impianti per il periodo 1° gennaio - 31 marzo di ciascun anno. Ai sensi dei **commi 3 e 4** per tali impianti sono previste normative meno restrittive in termini di valori limite di emissione, mentre per il **comma 5** l'AEEG definisce le modalità per il dispacciamento e per il riconoscimento dei costi sostenuti, quali oneri generali di sistema.

Articolo 38-ter

(Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche)

Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, è stato inserito l'**articolo**, il cui **unico comma** è volto ad inserire gli impianti per l'estrazione di energia geotermica tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici.

Articolo 39

(Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica)

L'**articolo 39 modificato marginalmente dalla Camera** riguarda le imprese a forte consumo di energia. I commi 1-3 prevedono una nuova definizione delle imprese *energy intensive* basata sulla normativa europea e finalizzata alla revisione delle accise sull'energia e sugli oneri generali di sistema gravanti su tali imprese; il comma 4, invece, riguarda l'applicazione dei regimi tariffari speciali

di cui sono beneficiarie alcune grandi società (in particolare l'Alcoa e la Thyssen).

Articolo 40

(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)

L'articolo 40, oggetto di limitate modifiche formali presso la Camera, intende trasferire le miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario, modificando il d. l.vo n. 85/2010, che le aveva trasferite al patrimonio disponibile delle Province.

Articolo 41

(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)

Il **comma 1** modifica la composizione della "cabina di regia", cioè di quell'organo cui viene demandata la formulazione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di commercio estero, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Vengono modificati anche alcuni profili delle disposizioni che disciplinano l'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello Sviluppo economico: il numero complessivo del contingente massimo di personale da trasferire dall'ex-ICE all'Agenzia è ora elevato da 300 a 450 unità. Si autorizza anche il Ministro dell'economia ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti alla rideterminazione della pianta organica del MiSE; come per l'attuazione dell'intero articolo, anche tale previsione, secondo il **comma 5**, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, facendosi fronte ai conseguenti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come ribadito anche da un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, la quale ha poi introdotto un comma 4-bis**, secondo cui un decreto del MiSE individuerà le modalità applicative e la struttura responsabile all'interno dell'ICE, a cui le imprese italiane ed estere potranno rivolgersi.

Il **comma 2** reintroduce il titolo giuridico (contenuto nel decreto-legge n. 98) in virtù del quale un dirigente del Ministero dello Sviluppo economico opera per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE. Il **comma 3** traspone il modello - offerto dalla funzionalizzazione del personale ex ICE alla nuova struttura delle rappresentanze economiche all'estero - anche all'organizzazione

del personale e contenere le risorse finanziarie e strumentali all'estero di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo. La conseguenza, in termini di concorso alla direzione dell'Agenzia, è tratta dal **comma 4**, recante la previsione della partecipazione, nel consiglio di amministrazione dell'ENIT, a decorrere dal primo rinnovo, anche di un rappresentante del Ministero per gli affari esteri.

Articolo 41-bis

(Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale)

L'**articolo 41-bis** introdotto dalla Camera prevede l'incremento della tariffa dei diritti consolari in ragione del 10 per cento; le maggiori entrate così conseguite vengono destinate a interventi strutturali e informatici a beneficio degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri (MAE), e a potenziare i contingenti di impiegati temporanei degli uffici all'estero del MAE. È disposto altresì un incremento di 40 unità del contingente di personale destinato al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani nella Repubblica popolare cinese.

Articolo 42

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

Il **comma 1** interviene sul Fondo istituito dall'articolo 2 della legge n. 394/1981 con carattere rotativo: oltre a determinare - in favore delle piccole e medie imprese - una riserva di destinazione di tali risorse pari al 70% annuo, si prevede ora che la disciplina regolatoria di attuazione secondaria sia definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico; al fine di non interrompere l'operativa del Fondo è disposta la permanenza in vigore dei criteri e delle procedure vigenti fino all'emanazione della nuova disciplina.

Il **comma 2**, poi, prevede che le risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello sviluppo economico vengano destinate per contribuire, con modalità più efficaci, ai progetti di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e a quelli di Camere di Commercio italiane all'estero. Si tratta di contributi che risalgono alla legge n. 518 del 1970, per attività promozionali di rilevanza nazionale, ma che per il **comma 6** andranno a locupletare anche il nuovo sistema dei consorzi per l'internazionalizzazione istituito dai **commi 3, 4 e 5**.

Con il **comma 7** vengono infine riconfermate le precedenti disposizioni fiscali in materia, anche per le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione, nonché per i servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate. Con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** è stato poi introdotto un **comma 7-bis**, al fine di permettere

l'immissione sul mercato extra-UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria che non rispettano il limite di contenuto di composti organici volatili.

Articolo 43

(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)

Il **comma 1** conferisce alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il potere sanzionatorio in caso di fallace indicazione dell'uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali (stampigliatura "Made in Italy") da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Dopo il comma 1 hanno aggiunto altri commi alcuni **emendamenti, introdotti in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**. Il **comma 1-bis** è volto ad assicurare una maggior tutela alla categoria degli oli d'oliva extra vergini d'origine italiana, che diventano automaticamente conformi alla categoria dichiarata se rivelano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg; in caso di superamento del valore i controlli diventano automatici. Il **comma 1-ter** ha lo scopo di rafforzare i controlli sugli oli di oliva vergini, per i quali diventa obbligatoria, per finalità probatorie nei procedimenti giurisdizionali, la verifica – da parte di un apposito comitato d'assaggio – della corrispondenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto alla categoria degli oli dichiarata.

Il **comma 1-quater** definisce le condizioni alle quali l'uso di un marchio costituisce fallace indicazione circa l'origine italiana di un prodotto di origine o provenienza estera. Il **comma 1-quinquies** opera al fine di includere, tra le funzioni e i compiti che svolgono le camere di commercio, anche la tutela del *made in Italy*.

Articolo 44

(Società a responsabilità limitata a capitale ridotto)

L'**articolo 44** riduce i costi per l'avvio di un'impresa consentendo anche a coloro che hanno già compiuto 35 anni di costituire società a responsabilità limitata partendo da un capitale sociale limitato (anche un solo euro). Tale nuovo modello societario viene denominato "società a responsabilità limitata a capitale ridotto", un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, che affianca la tradizionale s.r.l. - disciplinata dall'art. 2463 del codice civile - e la recente società semplificata a responsabilità limitata - disciplinata dall'art. 2463-bis (introdotta nel codice civile dal recente decreto-legge "liberalizzazioni", n. 1 del 2012). Il **nuovo comma 4-bis, approvato in Commissione durante l'esame alla Camera dei deputati**, al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese giovanili, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuova un Accordo con l'Associazione bancaria italiana - ABI - per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che

intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Articolo 45 *(Contratto di rete)*

L'**articolo 45** intende favorire il contratto di rete. Infatti, con i commi 1 e 2 effettua una semplificazione burocratica sulla forma contrattuale (prevedendo che possa essere redatto anche come atto firmato digitalmente) e sulle modalità di iscrizione presso il Registro delle imprese delle eventuali modifiche intervenute. Con il comma 3, si prevede che ai contratti in esame non si applicano le norme sui contratti agrari. **Con le ampie modifiche apportate durante l'esame alla Camera dei deputati**, sono state introdotte specifiche disposizioni riguardanti i casi in cui la rete di imprese costituisce un fondo patrimoniale ed un organo comune destinato a svolgere attività, anche di carattere commerciale, con i terzi.

Articolo 46 *(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)*

L'articolo 46, aggiungendo il comma *5-ter* all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi"), interviene sulla disciplina della vigilanza sulle società cooperative, prevedendo una sanzione amministrativa applicabile agli enti cooperativi che si sottraggano all'attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche.

Articolo 46-bis *(Modifiche normative in materia di mercato del lavoro)*

L'**articolo 46-bis - inserito dalla Camera** - reca talune modifiche (**comma 1**) alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (L. 28 giugno 2012, n. 92) nonché (**comma 2**) alla disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda o di parte di essa. Il **comma 3** - ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla novella di cui al **comma 1, lettera g**) - riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

Le novelle di cui al **comma 1** riguardano:

- le norme sui termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato;
- il contratto di somministrazione di lavoro tra agenzia di somministrazione e soggetto utilizzatore, in relazione a lavoratori assunti come apprendisti dall'agenzia medesima;

- le norme che disciplinano, per le prestazioni lavorative rese dai soggetti titolari di partita IVA, la presunzione di inquadramento come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio;
- la durata dell'indennità di mobilità;
- la misura dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche;
- la disciplina sull'intervento di integrazione salariale straordinaria nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della normativa contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca;
- il deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei contratti e degli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che contemplino il ricorso agli ammortizzatori sociali;
- i criteri di determinazione della base di computo per l'applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette.

Articolo 47

(Semplificazione della governance di Unioncamere)

Il **comma 1** salvaguarda l'allargamento dell'organo politico-amministrativo dell'Unioncamere ai rappresentanti di Stato e enti locali, reintroducendone la presenza alle riunioni (a cui partecipano quali invitati permanenti e, quindi, è da ritenersi, senza diritto di voto).

Il **comma 2** precisa che ciò non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche se **con emendamento le Commissioni riunite della Camera dei deputati hanno modificato** si è prescelta una formulazione più vasta e percepita come maggiormente cogente.

Articolo 48

(Lodo arbitrale)

L'**articolo 48** interviene in tema di impugnabilità del lodo arbitrale su controversie inerenti a lavori pubblici, forniture e servizi. Esso dispone che quando la risoluzione di controversie «inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi» sia affidata ad un giudizio arbitrale, il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. È inoltre disposta l'applicazione del suddetto principio anche ai giudizi arbitrali per i quali alla data del 26 giugno 2012 non fosse scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello.

Articolo 49

(Commissario ad acta)

Il **comma 1** dispone la cessazione - entro la data del 31 dicembre 2013 - del commissario “*ad acta*” di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avente ad oggetto interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. Per il **comma 2** entro la stessa data deve avvenire la ricognizione di tutte le pendenze e si deve provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni, rapporti. Il commissario - che redigerà la relazione conclusiva - è remunerato con un compenso a saldo, e per il funzionamento della struttura di supporto, entro il limite di spesa determinato ai sensi del **comma 3**.

Articolo 50

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

Con il **comma 1** si interviene sul decreto legislativo 270/99, con modifiche finalizzate al contenimento dei costi della procedura sui compensi dei commissari giudiziali e straordinari delle amministrazioni controllate di grandi imprese in crisi. Si prevede che il decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di scelta degli esperti della procedura, contempra anche gli obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi; l’onere del compenso del delegato è a carico del compenso del commissario, mentre l’attribuzione di altri incarichi di collaborazione e consulenza viene assoggettata alla autorizzazione del Comitato di sorveglianza e limitata ai casi di effettiva necessità e alla previa verifica circa l’inesistenza di idonee professionalità interne all’impresa; c’è la previsione della emanazione di un decreto MiSE (di concerto con il Ministro dell’economia), con l’indicazione di criteri ulteriori, rispetto a quelli del regolamento dei compensi dei curatori fallimentari. In esso vi sarà:

- la determinazione in misura fissa del compenso del commissario giudiziale tra minimi e massimi da modulare in rapporto a parametri dimensionali delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura;
- l’indicazione di un tetto massimo fissato nell’80% delle misure previste per i compensi dei curatori;
- la determinazione del compenso del comitato di sorveglianza, in rapporto ad occupati, fatturato e numero delle imprese del gruppo.
-

Articolo 51

(Cedibilità tax credit digitale)

L’**articolo 51** introduce la possibilità di cessione del credito di imposta, previsto per le imprese di esercizio cinematografico per l’acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (*tax credit digitale*), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l’impianto di

digitalizzazione, che a loro volta lo potranno utilizzare in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.

Articolo 51-bis

(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo)

Le Commissioni riunite della Camera in sede referente hanno approvato un emendamento volto ad introdurre l'articolo 51-bis, recante misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo. In particolare il **comma 1** riconosce la qualifica di micro, piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo costituiti in forma di impresa operanti nei diversi settori di attività. Tali imprese per il **comma 2** usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le PMI. Infine dal **comma 3** viene novellato l'articolo 17 del D.Lgs. n. 507 del 1993, disponendo l'esenzione dall'imposta per la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli di ingresso.

Articolo 52

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)

L'articolo 52, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, al comma 1, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013 il termine di entrata in operatività del SISTRI e gli adempimenti informatico relativi al SISTRI da parte dei soggetti dei soggetti tenuti ad aderirvi.

Il **comma 2** prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI .

Nel corso dell' esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto il comma 2-bis, finalizzato ad attribuire la qualifica di sottoprodotto (ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante la definizione di sottoprodotto) al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici.

Il **comma 2-ter, anch'esso aggiunto nel corso dell'esame da parte della Camera** prevede, relativamente alle disposizioni dettate in materia di deposito temporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi dagli articoli 183, comma 1, lettera bb), e 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice

dell'ambiente), l'applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari.

Articolo 53

(Modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

L'**articolo 53** reca norme concernenti la disciplina dei servizi pubblici locali attraverso alcune puntuali novelle aventi ad oggetto gli artt. 3 *bis* e 4 del D.L. 138/2011, allo scopo di chiarirne la portata normativa e l'ambito applicativo alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 1/2012. **La Camera ha approvato una modifica** volta a prevedere che le compensazioni, previste a fronte degli obblighi di servizio pubblico per lo svolgimento del trasporto pubblico locale e regionale su gomma, tengano conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati.

Si segnala che, con sentenza depositata il 19 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011, emanato a seguito dell'abrogazione della previgente normativa in materia di disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica conseguente al referendum popolare del 12-13 giugno 2011, tanto nel testo originario quanto nel testo successivamente più volte modificato.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 4 citato ripristinasse la normativa abrogata dal referendum.

Articolo 54

(Appello)

L'**articolo 54** interviene sulla disciplina delle impugnazioni, sia di merito che di legittimità. **Con modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera**, si interviene sulla vigente previsione relativa alla forma dell'appello, ulteriormente specificando i requisiti relativi alla motivazione dell'atto di appello. **Con ulteriore modifica approvata dalla Camera**, si novella la disciplina circa l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti nel giudizio di appello: essa risulterà limitata ai soli casi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. L'articolo 54, inoltre, introduce nel codice di procedura civile gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* che prevedono, rispettivamente, un filtro di inammissibilità dell'appello e nuove disposizioni sulla pronuncia d'inammissibilità dell'appello. Sono inoltre previste ulteriori modifiche agli articoli 360 e 383 del codice civile: esse incidono sulla disciplina dei motivi di ricorso e sulle ipotesi di cassazione con rinvio. **La Camera dei deputati ha infine introdotto una disposizione** che modifica la disciplina dell'atto

introduttivo del giudizio di appello nel rito del lavoro in modo conforme a quanto previsto da alcune modifiche qui sopra sunteggiate.

Articolo 55

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

L'**articolo 55** modifica la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale, specificando inoltre, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole. La norma interviene, quindi, sul contenuto della cd. legge Pinto (legge 24 marzo 2001, n. 89) sia con finalità di razionalizzazione del relativo procedimento presso le corti d'appello che di contenimento della spesa pubblica. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 2-bis**, che interpreta l'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che l'obbligo in capo al Ministero dell'economia e delle finanze di procedere comunque ai pagamenti degli indennizzi per la violazione del termine di ragionevole durata del processo sussiste nel caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio.

Articolo 56

(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)

L'**articolo 56** interviene sulla Scuola della Magistratura per stabilire che questa possa avere da una a tre sedi: il numero effettivo delle sedi, unitamente alla loro localizzazione, resta rimesso ad un decreto ministeriale. La disposizione consente inoltre ai magistrati che facciano parte del consiglio direttivo della Scuola di scegliere tra la prosecuzione, seppur limitata, delle attività giurisdizionali e la collocazione fuori ruolo organico.

Articolo 57

(Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy)

L'**articolo 57, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, per un verso, modificando il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi e, per l'altro, prevedendo che i finanziamenti siano destinati a progetti che devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di persone con età non superiore a trentacinque anni.

Articolo 58

(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

Il **comma 1** istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

Per il **comma 2**, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie. Ad esse si applica una disciplina speciale, per le erogazioni liberali, richiamata anche dal **comma 3**, secondo cui gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale derrate alimentari secondo modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Il **comma 4** definisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura come il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. Ai sensi del **comma 5**, l'Agea opera secondo criteri di economicità - per conseguire gli scopi dell'articolo - dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.

Articolo 59

(Disposizioni urgenti per il settore agricolo)

Il **comma 1** ed il **comma 2** modificano il decreto legislativo n. 61 del 2011, sanzionando, nel settore vitivinicolo, il mancato assolvimento degli obblighi nei confronti dei consorzi di tutela, anche con la sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta.

Il **comma 3** rende disponibili le risorse residue per il settore bieticolo-saccarifero, già iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell'AGEA riferiti agli anni 2005-2010, per una riprogrammazione da attuare - secondo il **comma 4** - sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento (emanato di concerto col Ministero dell'economia, il quale, ai sensi del **comma 5**, è autorizzato ai conseguenti decreti).

Il **comma 6** stabilisce gli importi da trasferire alle Regioni, a partire dal 2012, per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali. Il **comma 7** consente di ricomprendere tra le "opere complementari e/o accessorie" finanziabili con le economie maturate, a seguito di procedure di evidenza pubblica, anche gli interventi di produzione di energia idroelettrica (strettamente connesso agli impianti irrigui esistenti).

Con un emendamento soppressivo approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, sono stati espunti dalla legge di conversione del decreto in commento i commi 8, 9 e 10, che intervenivano sul rapporto tra biomasse ad uso agro-energetico e agricoltura.

Il **comma 11** accentra le competenze autorizzatorie - nei settori dell'acquacoltura e della pesca ad oltre un chilometro dalla costa, e, mercé **un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, anche per il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio - in capo al Ministero politiche agricole alimentari forestali, in ragione delle capacità tecniche possedute, fermo restando - grazie ad apposita clausola di cedevolezza di cui al **comma 12** - il rispetto dell'art. 117 Cost. e quindi del ruolo delle Regioni.

Con il **comma 13** si consente alle Associazioni nazionali di settore – che svolgono azioni volte a favorire la cooperazione tra i pescatori e lo sviluppo delle imprese con l'apposita stipula di contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi – la fruizione di strumenti di garanzia per l'accesso al credito. Il **comma 14** prevede - per l'esercente attività di somministrazione di alimenti al consumatore finale che intenda adoperare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore - la possibilità di apporre la dicitura “prodotto italiano”; mercé **un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, si sarebbe anche consentito l'utilizzo per tale finalità delle maggiori risorse attribuite al Corpo delle capitaneria di porto per il suo funzionamento. Ai sensi del **comma 15**, la nuova disciplina dell'etichettatura deve avvenire solo in caso di provenienza diretta del prodotto da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni di produttori o imprese di acquacoltura, che siano in grado di dimostrare – e che in concreto dimostrino mediante specifica attestazione, da conservare per un anno ai sensi del **comma 17** – l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Reg. 1224/09/CE. Anche stavolta al Ministero, in virtù del **comma 16**, è conferito mandato ad emanare disposizioni di dettaglio. La violazione di tali condizioni comporta, per i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti, ai sensi del **comma 18** la sanzione amministrativa da 3500 a 18mila euro e per le imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura, ai sensi del **comma 19**, la sanzione amministrativa da 1000 euro a 6000 euro.

Articolo 59-bis

(Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari)

Le Commissioni riunite della Camera in sede referente hanno approvato un emendamento volto ad introdurre l'articolo in commento, allo scopo di addivenire ad un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le

pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole OCM). Il **comma 1** prevede anche che il MIPAAF avrà sei mesi per emanare un regolamento che consenta l'integrazione delle etichette con sistemi di sicurezza elettronici realizzati dall'Istituto poligrafico statale.

Il **comma 2** prevede che i costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura.

Articolo 59-ter *(Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi)*

Le Commissioni riunite della Camera in sede referente hanno approvato un emendamento volto ad introdurre l'articolo in commento, che al **comma 1** è volto a conseguire lo scopo di informatizzare il registro dei pescatori; esso è attualmente tenuto in formato cartaceo.

In esso, ai sensi del **comma 2**, continuano ad essere tenuti ad essere iscritti coloro che esercitano la pesca professionale. Per il **comma 3** il nuovo "registro elettronico dei pescatori marittimi" - anch'esso tenuto dalle Capitanerie di porto - si pone in rapporto di successione col vecchio registro, previsto dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni: le sole modalità del passaggio sono dettate con decreto del MiPAAF.

Articolo 59-quater *(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)*

Le Commissioni riunite della Camera in sede referente hanno approvato un emendamento volto ad introdurre l'articolo in commento, che al **comma 1** novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012 sulla pesca e acquacoltura. L'articolo definisce le attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall'imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate connesse alle prime: a seguito della norma recata dal **capoverso 2**, le attività precedentemente qualificate connesse - di imbarco per la "pesca turismo", e di ospitalità per l'esercizio dell'ittiturismo - vanno ora considerate attività rientranti interamente nella pesca professionale. Conseguentemente, con la norma recata dal **capoverso 2-bis** si definiscono le attività connesse all'attività di pesca professionale.

Articolo 60 *(Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento)*

L'articolo 60 ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento e i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. Il **comma 1** indica

gli obiettivi di questo e dei successivi articoli. Il **comma 2** definisce “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” facendo rinvio alla normativa comunitaria. Il **comma 3** specifica i soggetti legittimati ad accedere agli interventi. Il **comma 4** elenca le tipologie di intervento. Il **comma 5** definisce infine gli strumenti a sostegno degli interventi, ai quali **la Camera dei deputati ha aggiunto i voucher individuali** che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale.

Articolo 61

(Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST))

L'**articolo 61** dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall'art. 60, comma 4, sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati.

Si conferma, in tal modo la scelta, già operata dall'art. 1, co. 870, della L. n. 296/2006, di far confluire in un unico fondo vari strumenti finanziari a sostegno della ricerca, ferme restando – come evidenzia la relazione tecnica allegata all'A.C. n. 5312 - le disposizioni relative al credito agevolato del FAR.

Articolo 62

(Modalità di attuazione e procedure di valutazione)

L'**articolo 62, modificato dalla Camera**, ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca.

In primo luogo il **comma 1, modificato dalla Camera**, prevede che il Ministro, sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR) adottati, per ogni triennio di riferimento del PNR, indirizzi sugli obiettivi, sulle priorità di intervento e sulle attività di ricerca.

Il **comma 2** stabilisce che con uno o più decreti di natura non regolamentare del medesimo Ministro sono definite le spese ammissibili.

Il **comma 3** dispone che per gli interventi di ricerca industriale è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco del Ministero e individuati “di volta in volta”, dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNRG).

Secondo quanto dispone il **comma 4**, per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (*cluster*) e quelli inseriti in accordi comunitari ed internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all'investimento proposto.

Per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attività di monitoraggio, il MIUR può avvalersi di banche, società finanziarie e di altri soggetti qualificati dotati di competenza e risorse umane e tecniche adeguate (**comma 5**).

Il **comma 6** specifica che per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici.

Secondo il **comma 7**, il decreto di cui al comma 2 definisce i casi in cui il Ministero può ammettere al finanziamento anche i progetti di ricerca industriale di cui al comma 4 per i quali la valutazione ha avuto esito negativo; a tal fine, lo stesso decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative o altre tipologie di garanzia rilasciate da uno dei soggetti proponenti.

Il **comma 8** definisce alcune regole per facilitare la gestione dei rapporti istruttori dei programmi di ricerca industriale di cui al comma 4. A tal fine si richiede che per ciascun progetto i partecipanti individuino il soggetto capofila. Sempre il decreto di cui al comma 2 deve definire i casi di variazioni soggettive e delle attività progettuali (**comma 9**).

Le variazioni del progetto che non comportano un aumento di spesa sono automaticamente recepite in ambito nazionale (**comma 10**).

Il Ministero dell'istruzione provvede ad iscrivere i progetti approvati ed i soggetti fruitori nell'Anagrafe nazionale della ricerca (**comma 11, modificato formalmente dalla Camera**).

Articolo 63

(Disposizioni finali)

L'**articolo 63, modificato solo formalmente dalla Camera**, reca talune modifiche ed abrogazioni alla normativa vigente, prevedendo, altresì, la notifica dei decreti attuativi della riforma sulla ricerca scientifica e tecnologica alla Commissione europea e la clausola di invarianza economica delle disposizioni contenute nel Capo in esame.

Tra le modifiche alla legislazione vigente, è inclusa la sostituzione dell'art. 20 della L. 240/2010, in materia di tecniche di valutazione dei progetti di ricerca.

Articolo 64

(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva)

L'**articolo 64, modificato dalla Camera con l'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter**, istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti.

Il **comma 3-bis, aggiunto durante l'esame alla Camera**, destina una parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva (di cui al comma 1), pari a 5 milioni di euro, al Fondo di garanzia per i

mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come sostituiti dal comma 3-ter dell'articolo in commento.

Il comma 3-ter, aggiunto dalla Camera, sostituisce i commi 12 e 13 dell'art. 90.

La modifica introdotta, al comma 12, amplia il novero dei soggetti che potranno usufruire della garanzia fornita dal fondo: essa potrà rilasciarsi anche in favore di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive - oltre che in favore di società o associazioni sportive - sui mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree. La garanzia fornita dal fondo si estende dalle sole società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica a società o associazioni sportive nonché a ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

Con la modifica del comma 13, il Fondo sarà gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo potranno essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.

Articolo 65

(Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive)

L'**articolo 65**, novellando l'art. 2 della L. 189/2003 - che reca norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili - dispone che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Si sancisce così a livello legislativo ciò che è già previsto negli articoli 19 e 23 dello Statuto del Comitato italiano paraolimpico, rispettivamente per le federazioni e per le discipline sportive paraolimpiche.

Si dispone, inoltre, che agli organismi citati nel novellato art. 2 della L. 189/2003 continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche.

Il riferimento, pertanto, è al CIP, alle federazioni sportive paraolimpiche e alle discipline sportive paraolimpiche.

Articolo 66 *(Reti di impresa)*

Il **comma 1** intende incentivare il rafforzamento di circuiti virtuosi tra le imprese turistico-alberghiere e tra queste e l'indotto economico-produttivo ad esse collegato, attraverso la costituzione di reti di impresa e di filiera. Ciò avverrà mediante l'attribuzione di contributi - finanziati nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del **comma 2** - per la realizzazione di progetti pilota, con modalità determinate con decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente. Gli interventi oggetto dei contributi sono finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo.

Le Commissioni riunite della Camera, con un emendamento approvato in sede referente, hanno inserito il comma 1-bis, introducendo il termine del 31 dicembre 2012 per effettuare la delimitazione dei distretti turistici (previsti dal D.L. 70/2011, articolo 3) da parte delle Regioni.

Articolo 66-bis *(Interventi in favore della sicurezza del turismo montano)*

Le Commissioni riunite della Camera in sede referente hanno approvato un emendamento volto ad introdurre l'articolo in commento, allo scopo di intervenire in favore della sicurezza del turismo montano. In particolare al **comma 1** viene istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna con una dotazione per il 2013 di 1 milione di euro; al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Per il **comma 2** la competenza all'individuazione dei progetti da finanziare è del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e con apposita sede consultiva parlamentare. I progetti per il **comma 3** debbono rientrare tra le tipologie ivi previste. I finanziamenti possono essere destinati anche al Club alpino italiano per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi (**comma 4**). Infine il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci (**comma 5**).

Articolo 67, commi 1-5-ter

(Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, CONI, celebrazione della nascita di Boccaccio)

L'**articolo 67, modificato dalla Camera**, dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, volta - in base alla relazione illustrativa - a contribuire al superamento di specifiche criticità dell'impianto formativo di settore.

In particolare, il **comma 1** dispone che la regione in cui la Fondazione è istituita (tra Calabria, Puglia, Sicilia e Campania) è individuata dallo Statuto che, in base al **comma 4**, è adottato, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Gli ambiti di operatività della Fondazione sono individuati nei **commi 2 e 3**.

Il **comma 5** stabilisce, infine, che le attività indicate sono realizzate nel limite di spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e, comunque, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate al settore del turismo. Da tali attività non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Durante l'esame alla Camera sono stati aggiunti i commi 5-bis e 5-ter.

Il **comma 5-bis** destina al Coni, per l'esercizio finanziario 2012, una quota di 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La finalità della destinazione della predetta quota è la sua riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento sul territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.

Il **comma 5-ter** assegna al Comune di Certaldo (FI) un contributo di 100.000 euro per l'anno 2013, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita.

Articolo 67, comma 5-quater

(Modifica alle disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili)

Il **comma 5-quater** dell'**articolo 67, introdotto dalla Camera**, modifica la disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri in *aerotaxi*, che viene estesa anche al servizio *taxi* effettuato tramite elicottero. Viene altresì innalzata la misura dell'imposta erariale sugli aeromobili privati per gli aerei di peso superiore a 10.000 chilogrammi.

Articolo 67-bis
(Chiusura dello stato di emergenza)

La Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura ha introdotto il Capo X-bis, recante numerosi articoli aggiuntivi recanti misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatesi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (vedi articoli che seguono).

L'articolo 67-bis disciplina la fase della cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009 che viene anticipata al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2012 come previsto da ultimo dal D.P.C.M. 4 dicembre 2011 (**comma 1**).

Fino al 15 settembre 2012 continua ad operare il Commissario delegato ovvero la Struttura di missione per le attività espropriative, ai fini del trasferimento, da tale data, delle funzioni alle amministrazioni competenti in via ordinaria: regione, province e comuni del cratere (**comma 2**).

Fino al 31 dicembre 2012 continua ad operare il personale assunto con contratti a tempo con le ordinanze adottate durante la fase emergenziale. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione e presso il Commissario delegato, nonché presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative è provvisoriamente assegnato agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione (**comma 3**).

Entro il 15 settembre 2012 il Commissario delegato fornisce una relazione al Presidente del Consiglio sullo stato della ricostruzione per poter procedere alla definizione dei rapporti contrattuali ancora pendenti nonché delle modalità per il superamento dell'emergenza e per il completamento di interventi di ricostruzione (**comma 4**).

Entro il 30 settembre 2012 dovranno essere trasferiti a comuni, province ed enti attuatori le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Si prevede inoltre che le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno (**comma 5**).

Articolo 67-ter
(Gestione ordinaria della ricostruzione)

L'articolo 67-ter, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera, reca le disposizioni per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile

2009 che, a decorrere dal 16 settembre 2012, saranno gestiti sulla base del riparto costituzionale di competenze tra gli enti territoriali e lo Stato (**comma 1**).

Per il controllo degli interventi di ricostruzione vengono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i 56 comuni del cratere. (**comma 2**).

Il **comma 3** reca la composizione dei due Uffici speciali e definisce la dotazione di risorse strumentali ed umane.

Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (Diset) della Presidenza del Consiglio svolge un ruolo di coordinamento delle amministrazioni centrali nei processi di ricostruzione e, al fine di dare impulso all'attività dei due Uffici speciali (**comma 4**).

Sono previste misure volte al reclutamento di risorse umane al fine di potenziare le strutture degli enti locali impegnati nelle opere di ricostruzione, attraverso l'assunzione (**comma 5**).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è, inoltre, autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino a 100 unità di personale da assegnare temporaneamente fino a 50 unità ai due sopracitati Uffici speciali, fino a 40 unità alle Province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione del processo di ricostruzione tale personale rientrerà presso il MIT per finalità connesse alle calamità naturali e ai conseguenti interventi di ricostruzione (**comma 6**).

I **commi 7, 8 e 9** disciplinano le relative procedure concorsuali.

Articolo 67-quater *(Criteri e modalità della ricostruzione)*

L'art. 67-quater, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, elenca, in attesa dell'emanazione di una organica legge regionale, gli obiettivi e le modalità della ricostruzione. Tra gli obiettivi rilevano: la priorità del rientro della popolazione nelle abitazioni, ove possibile, mediante il recupero con adeguamento sismico degli edifici.; la promozione e la riqualificazione dell'abitato; la ripresa socio-economica del territorio (**commi 1 e 3**).

Per l'attuazione degli obiettivi indicati al comma 1, il **comma 2** prevede:

a) interventi singoli o in forma associata per i quali viene inserito un termine inderogabile di avvio degli stessi;

b) programmi integrati nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi viene prevista la possibilità dell'individuazione, da parte del comune, di un unico soggetto attuatore per la progettazione e realizzazione degli interventi. Nei casi di mancato consenso tra il comune e i proprietari degli edifici interessati dai programmi integrati e di particolare compromissione dell'aggregato urbano il comune può procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi di progettazione, esecuzione e gestione lavori, anche attraverso premialità urbanistiche nei confronti dei proprietari privati interessati.

Il **comma 4** disciplina l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata o mista prevedendo la costituzione dei proprietari in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune, pena la perdita dei contributi e la sostituzione del comune ai privati nell'affidamento della progettazione/esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese.

Per favorire la ricostruzione del centro storico de L'Aquila, si prevede un contributo per la riparazione ed il miglioramento sismico anche per le unità immobiliari private diverse dall'abitazione principale, esteso anche agli edifici con un unico proprietario. Viene anche stabilita l'entità del contributo dal quale sono escluse le unità immobiliari costruite in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie senza che sia intervenuta sanatoria. Infine, la corresponsione del contributo è subordinata al conferimento della delega volontaria prevista dal comma 2 e, in caso di mancato consenso, il comune può procedere all'occupazione temporanea degli immobili (**comma 5**).

Si precisa che le risorse stanziare dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 39/2009 sono finalizzate anche al sostegno delle attività produttive e della ricerca e, a decorrere dal 2012, una quota di esse pari al 5% viene destinata alle finalità dell'articolo in esame (**comma 6**).

Il **comma 7** disciplina le situazioni soggettive relative alla concessione dei contributi per gli eredi che succedono nella proprietà degli immobili danneggiati.

Il **comma 8** prevede, per la redazione dei contratti relativi alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, la forma scritta pena la loro nullità e ne indica il relativo contenuto minimo. Tra gli elementi da indicare viene inserita anche la certificazione antimafia e di regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Viene istituita una cd. *white list*, ossia un elenco al quale gli operatori economici interessati alla ricostruzione per garantire trasparenza negli interventi stessi possono iscriversi (**comma 9**).

Il **comma 10** dispone che il sisma del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli artt. 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

Il **comma 11** introduce un regime di incompatibilità tra le cariche elettive e politiche nei comuni, province e regione ove sono ubicate le opere destinatarie di finanziamenti pubblici con l'esercizio di attività professionali connesse con tali opere. L'incompatibilità riguarda anche i dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici che, a qualsiasi titolo, intervengono sui procedimenti relativi alla ricostruzione.

Il **comma 12** fa salva l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 39/2009.

Il **comma 13** dispone che, ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le p.a.. Tali assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Articolo 67-quinquies **(Disposizioni transitorie e finali)**

L'**articolo 67-quinquies, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, in primo luogo, interviene sui piani di ricostruzione dei centri storici dei comuni del cratere prevedendo che debbano essere predisposti dagli stessi comuni, ove non abbiano ancora provveduto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Decorso tale termine si applica comunque la disciplina introdotta con l'articolo *67-quater* con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria e regionale. I piani di ricostruzione hanno carattere strategico e, ove asseverati dalla provincia competente, anche urbanistico. (**comma 1**).

Viene specificato che resta ferma l'efficacia delle ordinanze di protezione civile adottate in attuazione del decreto legge n. 39 del 2009 fino all'adozione di un Testo Unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009 (**comma 2**).

Si conferma l'ambito di applicazione di tutte le misure già adottate a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 e delle disposizioni introdotte con gli articoli del provvedimento in esame relativi alla chiusura della gestione dell'emergenza nella regione Abruzzo e alla ricostruzione nei territori interessati che riguarda i comuni del cratere come individuati con i decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. (**comma 3**).

Articolo 67-sexies **(Copertura finanziaria)**

L'**articolo 67-sexies, introdotto dalla Camera**, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo *67-ter*, commi 3, 5, 6 e 7, del testo in esame, per la ricostruzione delle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009; vengono altresì finanziati interventi per il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria con complessivi 35 milioni di euro.

Articolo 67-septies
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

L'**articolo 67-septies**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei **deputati**, estende l'applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'art. 10 del decreto-legge in esame, al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l'esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici - dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (**comma1**).

Il **comma 2** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, ponendoli a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al citato decreto-legge n. 74 del 2012.

Articolo 67-octies
(Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)

L'**articolo 67-octies**, introdotto dalla Camera, attribuisce a imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa distrutti o resi inagibili dal sisma.

Articolo 68
(Assicurazioni estere)

L'**articolo 68**, modificato dalla Camera prevede che qualora l'imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sia applicata direttamente dalle imprese estere operanti nel territorio dello Stato, essa debba essere applicata dall'intermediario assicurativo intervenuto nel contratto in qualità di sostituto d'imposta (ad es. società fiduciarie italiane che sottoscrivono i contratti per conto dei fiducianti e delle banche che canalizzano i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività).

Articolo 69
(Copertura finanziaria)

L'**articolo 69** modificato dalla Camera reca il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012

e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel provvedimento. Viene altresì stabilito che le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond)

L'**articolo 1** disciplina il regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame) emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (*project bond*).

Viene a tal fine introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dai predetti titoli, consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5%. Le disposizioni in esame precisano poi i limiti di deducibilità degli interessi passivi per i *project bond*; introducono un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*.

L'emissione di detti titoli viene infine consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

La relazione illustrativa specifica che tale norma è volta ad agevolare l'emissione e il collocamento di obbligazioni da parte di società di progetto, rendendole appetibili per gli investitori; tale proposta deve essere inquadrata nel più generale contesto europeo che prevede lo sviluppo di forme analoghe di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato.

Viene a tal proposito rammentata l'iniziativa "*Project bond 2020*"² promossa dalla Commissione europea con lo scopo di orientare gli investitori istituzionali verso il finanziamento a lungo termine di progetti infrastrutturali rilevanti nei settori del trasporto, dell'energia e della banda larga; lo strumento prevede un meccanismo di condivisione da parte della Banca Europea degli investimenti - BEI del rischio a garanzia (entro la percentuale massima del 20%) delle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare i relativi progetti infrastrutturali.

Si rammenta in proposito che il 22 maggio è stato raggiunto un accordo in sede di trilogo (Parlamento europeo - Commissione europea - Consiglio dell'UE) su un progetto pilota di 18 mesi, che destina 230 milioni di garanzie e prestiti (a carico del bilancio dell'UE e della Banca europea per gli investimenti) per l'emissione di *project bond*, in grado di mobilitare 4,6 miliardi di euro di investimenti privati per progetti per infrastrutture in trasporti, energia e tecnologie digitali. L'accordo è stato approvato dalla Commissione bilancio del PE il 31 maggio, prima di andare all'approvazione della plenaria nella sessione di luglio 2012.

² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0659:FIN:IT:PDF>

La disciplina di tali strumenti è stata oggetto di modifica con l'articolo 41 del D.L. n. 1 del 2012 (cd. "liberalizzazioni"), che, novellando tra l'altro l'articolo 157 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), ha consentito alle società di progetto (di cui all'art. 156³ del medesimo Codice) e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato⁴ di emettere, oltre alle obbligazioni, anche titoli di debito, con lo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile.

Gli strumenti sono sottoscritti solo da investitori qualificati (ai sensi del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; gli investitori qualificati sono elencati all'art. 34-ter, comma 1: tra di essi figurano banche, società di gestione del risparmio, Sicav, fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie). Il D.L. "liberalizzazioni" ha eliminato l'obbligo che tali strumenti siano garantiti pro-quota mediante ipoteca.

Le obbligazioni e i titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati.

In rapporto ai *project bond* non trovano applicazione specifiche norme del codice civile in materia di emissioni obbligazionarie (tra cui quelle in materia di riduzione di capitale, garanzie, assemblea degli obbligazionisti).

I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

Tali obbligazioni e titoli di debito possono essere garantiti, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)⁵.

Tali norme si applicano anche:

³ Ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del Codice il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di S.p.A. o S.r.l. anche consortile.

⁴ L'articolo 3, comma 15-ter, del Codice definisce i «contratti di partenariato pubblico privato» come i contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste.

⁵ La relazione illustrativa all'A.S. 3110 (disegno di legge di conversione del D.L. "liberalizzazioni") sottolinea come tale forma di garanzia è volta ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie sul mercato da parte della società di progetto anche prima dell'erogazione dei flussi di cassa conseguenti alla gestione dell'opera. In tal modo si mira a far sì che la società di progetto possa contare su tali risorse già nella fase iniziale di realizzazione dell'opera. La relazione tecnica all'emendamento del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia al Senato precisa che, in sede di adozione del decreto ministeriale, si dovranno prevedere specifiche modalità per la prestazione di garanzia da parte di fondazioni a partecipazione pubblica volte a tutelare l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

- alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs. n. 164/2000⁶; l'articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000 reca la definizione di rete nazionale di gasdotti e di rete di trasporto regionale. L'articolo 11 riguarda l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, che è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. Il maggiore operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale è Stogit, società di Snam con 8 giacimenti attivi;
- alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale⁷ dell'energia elettrica;
- a quelle titolari delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 159/2007⁸.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che gli interessi delle richiamate obbligazioni di progetto (*project bond*) emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità, siano soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico, ovvero ad una tassazione con aliquota al 12,5 per cento.

In merito si ricorda che il D.L. 138 del 2011 (in particolare l'articolo 2 ai commi da 6 a 34) ha previsto, con decorrenza al 1° gennaio 2012, una complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, volto a unificare le attuali aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento.

L'articolo 2, comma 7 del citato provvedimento sottrae alla predetta unificazione delle aliquote talune tipologie di proventi, con lo scopo di salvaguardare alcuni interessi generali di natura pubblica oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

In particolare, le fattispecie cui non si applica l'aliquota del 20 per cento sono le seguenti:

- a) obbligazioni e titoli pubblici italiani ed equiparati, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- b) obbligazioni emesse dagli Stati *white listed*, ovvero quelli inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR (coi quali dunque esiste un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali);
- c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

⁶ Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

⁷ Il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale è lo strumento di pianificazione predisposto annualmente da Terna sulla base dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda di energia elettrica da soddisfare, della necessità di potenziamento della rete, delle richieste di connessione di nuovi impianti di generazione alla rete. Nel documento sono riportati tutti gli interventi da avviare o in fase di ultimazione, nonché quelli già inseriti nel precedente Programma ma non ancora realizzati. L'ultimo Piano è disponibile al link

<http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=dBsoVKFo2KM%3d&tabid=5069&mid=24684>.

⁸ *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.*

luglio 2011, n. 106 (di cui al successivo paragrafo “Titoli di risparmio per l’economia meridionale”);

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

Per quanto riguarda i titoli pubblici italiani ed equiparati il richiamato articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 fa riferimento alle remunerazioni “dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli simili emesse da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”.

Continuano, pertanto, ad essere soggetti ad imposta sostitutiva con la previgente minore aliquota del 12,50 per cento, indipendentemente dalla loro durata, gli interessi e gli altri proventi derivanti da titoli emessi dallo Stato e da amministrazioni statali, ma - come precisa in merito l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 - anche da regioni, province e comuni. Conseguentemente, tale misura di tassazione rimane ferma anche con riferimento agli interessi ed altri proventi derivanti da titoli pubblici e da quelli equiparati emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Il **comma 2**, novellando l’articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 specifica che i limiti, ivi previsti, di deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni non si applicano alle società che emettono *project bond*.

Come precisa in merito la relazione illustrativa, tale disposizione è volta a ricondurre il trattamento fiscale degli interessi pagati dal concessionario sui *project bond* a quello degli interessi pagati sui finanziamenti bancari, escludendo pertanto l’applicazione dei limiti di deducibilità assoluta di cui all’articolo 3, comma 115, della legge n. 549/1995.

Il comma 115 – che è stato oggetto di novella da parte del D.L. 138 del 2011 - reca la disciplina fiscale degli interessi da obbligazioni emesse da società ed enti non quotati. Si tratta, più precisamente, di titoli emessi da società il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list*.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, gli interessi passivi derivanti dai predetti titoli sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella *white list*, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli simili diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all’emissione superi i predetti limiti, gli interessi passivi eccedenti l’importo derivante dall’applicazione dei tassi “soglia” ivi indicati sono ineducibili dal reddito di impresa. In sostanza, una volta verificato che alla data di emissione dei titoli il tasso di rendimento effettivo non risulti superiore al limite vigente al momento, gli interessi passivi saranno completamente deducibili per tutto l’arco di durata del prestito; in tal modo i prestiti caratterizzati da un tasso elevato non penalizzano il sottoscrittore (che sconta la tassazione del 20%, come il sottoscrittore di

titoli a basso rendimento), ma continuano a determinare interessi parzialmente ineducibili in capo alla società emittente.

Tale limite, che nel testo previgente non si applicava alle banche, per effetto delle norme in commento si estende alle società emittenti i *project bond*.

Il **comma 3** introduce un regime fiscale agevolato per le garanzie rilasciate in rapporto ai “*project bond*”, nonché sulle relative operazioni.

Più in dettaglio, si prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (pari a euro 168) alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto (di cui al richiamato articolo 157 del Codice dei contratti pubblici).

Tale regime si applica anche alle relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della Tariffa allegata D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), sono assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale (0,50%) le cessioni di crediti, le compensazioni e remissioni di debiti, le quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata, nonché le garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge.

Il **comma 4** fissa i limiti temporali all’applicazione della disciplina agevolata così introdotta: essa si applicherà alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

Infine, il **comma 5 - cui la Camera ha apportato una correzione formale** - interviene sull’ambito applicativo della disciplina su tali titoli, estendendo la possibilità di emetterlo anche con finalità di rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui sia titolare la società di progetto interessata dall’emissione.

In sostanza l’emissione dei titoli potrà essere fatta sia dalle società di progetto che si candidano a realizzare e gestire un’opera infrastrutturale, sia dai concessionari già operativi, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

L’emissione di *project bond* si inserisce in una più ampia strategia dell’UE volta a promuovere il ricorso agli strumenti finanziari innovativi per reperire sul mercato, a fronte della ridotta disponibilità di capitale di rischio, consistenti finanziamenti per investimenti strategici nei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie digitali, considerati essenziali per la ripresa dell’economia europea e, più in generale, per il

perseguimento degli obiettivi di crescita e occupazione previsti dalla Strategia Europa 2020.

Secondo le proposte della Commissione, i *project bond* consisterebbero in titoli obbligazionari emessi direttamente da parte delle imprese che realizzano progetti infrastrutturali e garantiti dalla Commissione (sulla base del bilancio dell'UE) e dalla BEI per migliorarne l'affidabilità creditizia delle obbligazioni, al fine di attrarre gli investitori del mercato dei capitali di debito, quali fondi pensione e compagnie di assicurazione.

Il ricorso ai *project bond* dovrebbe avere secondo la Commissione un rilievo centrale nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il 2014-2020, che destinerebbe all'emissione di tale tipologia di strumenti il 2% degli stanziamenti complessivi, rispetto all'1% del periodo di programmazione 2007-2013.

In vista della entrata in vigore del QFP 2014-2020 la Commissione ha proposto l'avvio, già per il 2012 e il 2013, di un progetto pilota volto all'emissione di *project bond* nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, presentando al riguardo una apposita proposta di regolamento (COM(2011)659).

L'approvazione della proposta che il PE dovrebbe approvare in prima lettura il 5 luglio 2012 consentirà l'avvio di progetto pilota di 18 mesi che destina 230 milioni di garanzie e prestiti (a carico del bilancio dell'UE e della Banca europea per gli investimenti) per l'emissione di *project bonds*, in grado di mobilitare 4,5 miliardi di euro di investimenti privati per progetti per infrastrutture in trasporti, energia e tecnologie digitali.

Il progetto pilota sarà attuato in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI); a partire dal 2014, la Commissione si riserva la facoltà di coinvolgere altre istituzioni finanziarie pubbliche.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che il Consiglio europeo del 28-29 giugno ha dato il proprio assenso all'aumento del capitale di 10 miliardi di euro, che dovrà ora essere deliberato formalmente dal Consiglio dei Governatori della BEI⁹ entro il 31 dicembre 2012. Secondo le indicazioni del Consiglio europeo, tale aumento di capitale dovrebbe mobilitare ulteriori 180 miliardi di investimenti supplementari.

Il ricorso ai *project bond* è strettamente connesso all'istituzione, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale dell'UE per il 2014-2020, del nuovo meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility* - CEF) con il quale l'UE intende

⁹ Il Consiglio dei Governatori, che riunisce i ministri designati da ciascuno degli Stati membri (generalmente quelli incaricati dell'economia e delle finanze), è il principale organo decisionale della BEI. Esso stabilisce gli orientamenti principali della banca e assume le decisioni più importanti, tra cui gli aumenti di capitale. Attualmente, il capitale della BEI ammonta a 232,3 miliardi di euro. Tutti gli Stati membri sottoscrivono congiuntamente il capitale della banca. Il loro contributo è calcolato in funzione del loro peso economico nell'Unione (espresso dal PIL) al momento della loro adesione. L'Italia contribuisce con una quota pari a 37,5 miliardi di euro.

promuovere il finanziamento di determinate infrastrutture prioritarie che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020 (COM(2011)665).

Il CEF si avvarrebbe sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari che comprenderebbero, oltre a strumenti di capitale proprio, anche strumenti con ripartizione del rischio tra cui *project bond*.

Pertanto, il richiamato progetto pilota – che sarà oggetto, entro la seconda metà del 2013 di una revisione - si configura come una fase sperimentale in vista della emissione a regime, a partire dal 2014, di *project bonds* nell'ambito del CEF. A partire da tale data, inoltre, lo strumento potrebbe essere aperto a finanziamenti in altri settori come, per esempio, le infrastrutture sociali, le energie rinnovabili e determinati progetti spaziali.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

L'articolo 2 - oggetto di una mera correzione formale alla Camera - apporta modifiche alla normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011).

Viene a tal fine rimodulato l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che viene reso applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato¹⁰, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al *project financing* in determinati settori e con precisi limiti temporali.

Viene altresì reso flessibile, in coerenza con le predette modifiche, anche il novero dei destinatari delle misure agevolative, che vengono rese applicabili – oltre alle società di progetto – più in generale al soggetto interessato, a seconda delle diverse tipologie di contratto.

Si interviene inoltre sulla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

Nella sua formulazione antecedente, la norma (già oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo ad opera, in particolare, del D.L. n. 201 del 2011, del D.L. n. 1 del 2012 e del D.L. n. 16 del 2012) contemplava la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore delle società di progetto, finalizzate a:

- realizzare nuove infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale, con il sistema del *project financing*, purché le relative procedure fossero state avviate ai sensi della normativa vigente, e non fossero state ancora definite al 1° gennaio 2012 (di entrata in vigore della medesima legge di stabilità 2012);
- realizzare nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i

¹⁰ L'art. 3, comma 15-ter del D.Lgs. n. 163/2006 definisce i «contratti di partenariato pubblico privato» quei contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano tra i contratti di partenariato pubblico privato (PPP) la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste, nonché l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, co. 1-bis, del decreto-legge 248/2007, alle operazioni di PPP si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK).

L'agevolazione consiste nella possibilità di compensare l'ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest'ultimo.

In particolare:

- si consente di compensare parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l'IRAP generati durante il periodo di concessione con la riduzione o l'azzeramento del contributo a fondo perduto;
- si consente di assolvere agli obblighi di versamento IVA mediante compensazione parziale o integrale con il predetto contributo (nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti IVA recati dalla direttiva 2006/112/CE e di risorse proprie del bilancio UE);
- limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, la suddetta compensazione è consentita anche con il 25% dell'incremento del gettito IVA relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento.

Tra le misure previste è compresa la possibilità di riconoscere come contributo in conto esercizio l'ammontare del canone annuo di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) nonché l'integrazione della misura del canone annuo prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2009. Il riconoscimento del contributo in conto esercizio si traduce di fatto in un beneficio per le imprese a fronte delle spese di gestione/funzionamento dalle stesse sostenute.

Si prevede quindi che il contributo a fondo perduto, nonché le modalità e i termini delle misure fiscali precedentemente descritte, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario e sono riportate nel contratto di concessione che deve essere approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura del contributo pubblico, comprese le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, non può, comunque, eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria.

Il maggior gettito IVA è così determinato:

- per i progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno;
- per i progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

Ai sensi del successivo comma 2-ter, soppresso dall'articolo in commento, gli incrementi di gettito IVA in oggetto, registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalità definite dal successivo comma 2-quater.

Infine il comma 2-quater prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - siano stabilite:

- le modalità per l'accertamento, il calcolo e la determinazione dell'incremento di gettito sopra evidenziato;
- le modalità di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto;
- ogni altra disposizione attuativa delle precedenti disposizioni.

Il comma 3 subordina l'efficacia delle misure fiscali e di quanto previsto dal comma 2 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986, che determina le quote di ammortamento finanziario ammesse in deduzione per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

Infine, il comma 4 dell'articolo 18 prescrive che, in occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure di agevolazione sopra illustrate sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.

Le disposizioni in commento in primo luogo riformulano l'alinea dell'articolo 18, estendendo l'ambito di applicazione della defiscalizzazione alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato¹¹ (comma 1, lettera a)), in luogo della limitazione di tali agevolazioni al *project financing* in determinati settori, con i suddetti limiti temporali.

La medesima disposizione precisa che tali interventi agevolativi sono volti ad assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Viene altresì reso flessibile, in coerenza con le predette modifiche, anche il novero dei destinatari delle misure agevolative, che vengono rese applicabili – oltre alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156¹² del codice dei

¹¹ L'art. 3, comma 15-ter del D.lgs. n. 163/2006 definisce i «contratti di partenariato pubblico privato» quei contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano tra i contratti di partenariato pubblico privato (PPP) la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste, nonché l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, co. 1-bis del decreto-legge 248/2007, alle operazioni di PPP si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

¹² Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La ragione che sta alla base dell'introduzione della società di progetto è l'esigenza della separazione del rischio correlato al progetto con l'isolamento (c.d. *ring fence*) dei relativi flussi di cassa, che costituiscono la principale o esclusiva garanzia di rimborso per i finanziatori. In sostanza, si tutela da una parte il concessionario, consentendogli di circoscrivere il rischio del progetto ad una società con una propria autonomia patrimoniale e, dall'altra, l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera mediante uno strumento snello che permette la valorizzazione delle risorse di tutti i soggetti coinvolti. La società

contratti (D.Lgs. n. 163/2006) – più in generale al soggetto interessato a seconda delle diverse tipologie di contratto.

La lettera *b*) del comma 1 sopprime il comma *2-ter* dell'articolo 18, intervenendo sulla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali.

Sulla situazione delle infrastrutture portuali si rinvia alle schede di lettura relative agli articoli 14 e 15.

Viene a tal fine soppressa la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

La relazione illustrativa in merito precisa che tale norma non rendeva appetibile per il privato l'impiego del proprio capitale in quanto, non legando la defiscalizzazione allo specifico intervento da realizzare, comportava un rischio sostanzialmente indefinito.

La lettera *c*) reca gli opportuni coordinamenti formali all'articolo 18, conseguenti alla soppressione del comma *2-ter*.

Infine, si prevede (comma 1, lettera *d*)), una norma di salvaguardia delle contribuzioni pubbliche già previste e destinate ad infrastrutture portuali dall'art. 1, commi 990 e 991, della legge n. 296/2006 e, dunque, volta a tutelare i relativi procedimenti attualmente in corso di definizione.

L'articolo 1, comma 990 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) prevede che con decreto del Ministro dei trasporti si proceda al riparto tra le autorità portuali della quota dei tributi diversi dai diritti portuali, riscossi nelle stesse e da destinare ad interventi infrastrutturali. Il successivo comma 991 autorizza un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge-obiettivo (legge n. 443/2001), per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione di salvaguardia è volta ad eliminare il rischio di compromettere la realizzazione delle iniziative già avviate in attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge n. 296/2006, evitando che, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 18 vigente, non sia consentito accedere alla defiscalizzazione per i soggetti che hanno già beneficiato ai sensi delle suddette disposizioni di contributi superiori al 50% del valore dell'opera (infatti il comma 2 dell'articolo 18 precisa che la misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento).

così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Articolo 3

(Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto)

L'**articolo 3** introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto.

Nell'ambito della medesima procedura, viene previsto inoltre che la redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara sia effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici - eccetto i casi di carenza in organico di personale avente i necessari requisiti professionali per la predisposizione dello studio.

Più in particolare, il **comma 1** novella l'articolo 14-bis (relativo alla conferenza di servizi preliminare) della L. 241/1990¹³, introducendovi un comma 1-bis prescrivente l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nell'ambito della procedura di finanza di progetto.

Viene altresì disposto che la citata conferenza si esprima sulla base del documento progettuale posto a base di gara, cioè sulla base dello studio di fattibilità ovvero sulla base del progetto preliminare.

Lo stesso comma consente la modifica o l'integrazione delle indicazioni fornite in sede di conferenza di servizi, solo se motivate e solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

Tale ultima disposizione invero reca contenuto analogo a quello del comma 4 dell'articolo 14-bis della L. 241/1990 quale già vigente.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione sottolinea che la norma circa la motivata significatività delle ragioni di richiesta di modifica è volta a superare "i problemi connessi alle frequenti richieste di modifica al progetto dell'opera da parte delle amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie, che possono mettere a rischio l'equilibrio economico finanziario e la bancabilità stessa dell'opera". In tal modo "le successive fasi progettuali dovrebbero risultare più celeri e snelle ed, in particolare, il progetto definitivo dovrebbe superare in modo più agevole la conferenza di servizi decisoria".

Con riferimento alla conferenza di servizi preliminare - disciplinata, si è ricordato, dall'articolo 14-bis della L. 241/1990 - si ricorda in particolare che, di esso, il comma 2

¹³ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

prevede che nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprima sul *progetto preliminare* al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Lo stesso comma disciplina il ruolo, nell'ambito della conferenza, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, mentre il successivo comma 3 disciplina il caso in cui sia richiesta la valutazione d'impatto ambientale (VIA).

Rispetto alla procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 14-bis antecedente il decreto-legge, il nuovo comma 1-bis prevede la possibilità che la conferenza si esprima (oltre che sul progetto preliminare) sullo studio di fattibilità, qualora sia posto a base di gara.

Dell'articolo 3 del decreto-legge in commento, il **comma 2** inserisce un comma *2-bis* all'art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Si prevede in tal modo che la redazione dello *studio di fattibilità* da porre a base di gara, debba essere da parte del *personale delle amministrazioni aggiudicatrici*.

Tale personale deve - ancora prevede questo comma - essere in possesso dei *requisiti soggettivi* necessari per la predisposizione dello studio di fattibilità, "in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità".

Il riferimento ai requisiti soggettivi è da intendersi pertanto ai requisiti di professionalità necessari per la predisposizione dello studio di fattibilità. Secondo la relazione illustrativa, la norma in commento "risponde all'esigenza di definire in modo esauriente, in conseguenza al ruolo chiave che viene ad assumere lo studio di fattibilità nella finanza di progetto, i requisiti di qualificazione dei soggetti incaricati di predisporre lo studio di fattibilità laddove lo stesso sia posto a base di gara, prevedendo l'espressa menzione dei requisiti di professionalità sui temi economico-finanziari necessari per redigere un documento che sia in grado di fornire indicazioni adeguate sulla gestione economica e funzionale della infrastruttura".

In caso di *carenza in organico* di personale idoneamente qualificato, la nuova disposizione norma consente alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare la redazione dello studio di fattibilità a *soggetti esterni*, individuati con le procedure previste dal Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006) ossia, secondo quanto esplicitato dalla relazione illustrativa, *mediante apposita gara*.

Gli oneri connessi all'affidamento a soggetti esterni - aggiunge la disposizione, secondo **previsione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - *possono* essere compresi nel quadro economico di progetto.

Si ricorda che la procedura 'tradizionale' di *project financing*, disciplinata dal comma 1 dell'art. 153 (che disciplina anche altre forme alternative di finanza di progetto), prevede, per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti

nella programmazione triennale e finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, che le amministrazioni aggiudicatrici possano, in alternativa all'affidamento mediante concessione di lavori pubblici di cui all'art. 143 del Codice, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

Il contenuto dello studio di fattibilità è disciplinato dall'articolo 14, comma 2, del d.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti) nei casi in cui esso sia posto a base di gara (ai sensi degli articoli 58 e 153 del Codice).

In tali casi viene previsto che, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, lo studio di fattibilità si componga di una relazione illustrativa generale (contenente, tra l'altro, la verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici; l'analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti; l'analisi delle alternative progettuali; lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative), di una relazione tecnica (contenente le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare; la descrizione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali e paesaggistici; un'analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare; il cronoprogramma e una stima sommaria dell'intervento); di elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento (tra quelli previsti dall'articolo 21 del d.P.R.); di un elaborato tecnico-economico contenente, tra l'altro, l'analisi della fattibilità finanziaria (costi-ricavi) e della fattibilità economica e sociale (costi-benefici), oltre allo schema di sistema tariffario, nel caso di concessione, e agli elementi essenziali dello schema di contratto.

L'articolo 16 del d.P.R. disciplina i *quadri economici*. Tra le articolazioni di costo complessivo che questi espongono, esso prevede figurino "spese tecniche relative alla progettazione" nonché "alle necessarie attività preliminari".

In materia di redazione e affidamento degli studi di fattibilità, le linee guida emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con la determinazione n. 1/2009¹⁴, già scandivano (a pag. 41) che «lo studio di fattibilità deve essere, di norma, redatto dagli Uffici Tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici; il ricorso a professionisti esterni è possibile solo in caso di carenze dell'organico ai sensi dell'articolo 90, comma 6 e dell'articolo 10, comma 7, per i servizi, del D.Lgs. n. 163/2006. Al concetto di "carezza dell'organico" va dato un significato stringente e sostanziale, in quanto lo studio di fattibilità rappresenta per l'amministrazione un elaborato a valenza strategica e non meramente professionale, come si intende per la progettazione. Qualora si tratti di uno studio particolarmente complesso, potrà farsi ricorso all'attività di supporto, in particolare per gli aspetti economici, finanziari, delle indagini sui flussi, ecc.».

¹⁴ www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/determinazioni/Linee_guida_project_financing.pdf

Articolo 4

(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni)

L'**articolo 4** eleva dal 50 al 60% la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi. **La Camera dei deputati** ha anticipato al 2014 l'entrata in vigore della predetta disposizione.

La disposizione viene introdotta quale novella al comma 1 dell'art. 51 del decreto legge n. 1/2012 che aveva recentemente elevato tale percentuale dal 40 al 50%. La relazione illustrativa sottolinea che l'innalzamento della soglia al 60% di affidamento a terzi ha un "carattere pro-concorrenziale", in quanto inciderebbe soprattutto sulle vigenti concessioni del settore autostradale, per lo più affidate senza confronto concorrenziale, e favorirebbe una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, con effetto anticongiunturale nel settore.

Si fa presente che il decreto-legge n. 1/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cd. decreto liberalizzazioni), all'art. 51, comma 1, con una modifica all'art. 253, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), ha elevato dal 40¹⁵ al 50% la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi. Il citato comma 25 dispone altresì che i concessionari agiscono a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi. Il comma 2 dell'art. 51 del citato decreto-legge n. 1/2012 dispone quindi che la norma si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2015. La relazione illustrativa al decreto-legge n. 1/2012 precisa che il periodo transitorio fino al 1° gennaio 2015 è necessario al fine di evitare il blocco degli investimenti già avviati dai concessionari autostradali.

Si ricorda, inoltre, che il comma 25 dell'art. 253 del Codice dei contratti reca una disposizione derogatoria rispetto alle previsioni dell'articolo 146 del medesimo Codice che (sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 60 della direttiva 2004/18/CE), fatto salvo quanto dispone l'articolo 147 per l'affidamento di lavori complementari, prevede che la stazione appaltante possa imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione.

¹⁵ La percentuale del 40% è stata fissata dal comma 1-*sexies* dell'art. 29 del decreto legge n. 207/2008.

Si segnala, infine, che nel corso delle audizioni informali svolte al Senato nell'ambito dell'esame del decreto legge n. 1/2012, si sono registrate divergenti posizioni circa la noma di cui all'articolo 51¹⁶.

Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di riferire la novella al comma 25 dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006 anziché all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 al fine di evitare dubbi interpretativi. Si segnala, in proposito, che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che "se un atto ha subito modifiche, eventuali «novelle» sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti".

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)897) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, con l'obiettivo di fornire – sulla base della giurisprudenza elaborata in materia dalla Corte di giustizia dell'UE - un quadro giuridico certo nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni

La proposta ha per oggetto le concessioni, sia di lavori sia di servizi, il cui valore sia pari o superiore ai 5.000.000 di euro; alle concessioni il cui valore sia compreso tra i 2.500.000 e i 5.000.000 di euro si applicano solo alcune disposizioni recanti l'obbligo di pubblicare l'avviso di aggiudicazione della concessione.

La Commissione ha inteso fissare in via normativa i criteri per il calcolo del valore stimato delle concessioni, tra cui l'introduzione del concetto di appalto unico, alla stregua del quale il valore stimato della concessione deve calcolarsi facendo riferimento al valore della globalità dei lavori e dei servizi, anche se acquistati tramite appalti differenti, qualora tali appalti facciano parte di un progetto unico. Si precisa che la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può avvenire con l'intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione, e che un progetto di lavori o una globalità di servizi non possono essere frazionati allo scopo di escluderli, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive.

Inoltre, ai fini del giudizio di sussistenza delle condizioni di partecipazione è consentito ad un operatore economico candidato di affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro, purché dimostri all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di poter disporre delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione; in tal

¹⁶ Si veda, ad esempio, la documentazione depositata dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) nella seduta n. 53 dell'8 febbraio 2012 e disponibile al seguente link: http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_08%20-%20ANCE.pdf e la documentazione depositata dall'AISCAT nella seduta n. 51 del 7 febbraio 2012 al link :

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/2012_02_07%20-%20Aiscat.pdf.

caso, ai fini del riscontro della capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire il requisito della responsabilità solidale per l'esecuzione della concessione in capo all'operatore economico e ai soggetti cui quest'ultimo intende affidarsi.

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata dalla plenaria del Parlamento europeo in prima lettura presumibilmente il 27 febbraio 2013.

La Camera dei deputati ha riformulato il comma 1 distinguendo due diverse disposizioni.

Il comma 1, lettera a) riproduce il contenuto del vigente primo comma.

Il comma 1, lettera b) introduce una nuova disposizione che novellando l'articolo 51, comma 2, del citato decreto-legge 1/2012, anticipa di un anno l'entrata in vigore del comma 1, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2015.

Articolo 4-bis
(Contratto di disponibilità)

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo articolo 4-*bis* che novella il comma 2 dell'articolo 160-*ter* (Contratto di disponibilità) del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006¹⁷) che già dispone che l'affidatario assuma il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. L'articolo 4-*bis* integra la predetta disposizione prevedendo che il contratto determini le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi che incidono sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Si specifica, inoltre, che, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e gestione tecnica dell'opera per mancato o ritardato rilascio di qualsivoglia autorizzazione o atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante.

Il comma 1, lettera a) aggiunge due nuovi periodi all'articolo 160-*ter*, comma 2, in base al quale l'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il primo nuovo periodo specifica che il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Il secondo nuovo periodo pone a carico del soggetto aggiudicatore, salvo diversa determinazione contrattuale (e fermo restando quanto previsto dal comma 5, del medesimo articolo 160-*ter* che consente all'affidatario di introdurre varianti progettuali) i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa.

Il comma 1, lettera b) aggiunge un nuovo periodo all'articolo 160-*ter*, comma 5, il quale dispone che il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore

¹⁷ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

A tale previsione è aggiunto che l'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001¹⁸.

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

¹⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)”.

Articolo 5

(Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)

L'**articolo 5** modifica l'art. 9 del D.L. 1/2012, abrogativo delle tariffe professionali, al fine di introdurre una disciplina per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, che consenta di colmare il vuoto normativo venutosi a creare in seguito alla citata abrogazione e che ha creato numerose difficoltà alle stazioni appaltanti.

In particolare, il **comma 1** integra il disposto del comma 2 dell'art. 9 del D.L. 1/2012 aggiungendovi, in fine, un periodo volto a disciplinare la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Si ricorda che l'art. 9 del D.L. 1/2012 (come convertito dalla L. 27/2012) ha previsto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Inoltre il primo periodo del comma 2 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (vale a dire entro il 23 luglio 2012¹⁹).

La relazione illustrativa sottolinea le motivazioni sottese alla norma in esame. In essa viene infatti ricordato che "l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 ha abrogato tutte le tariffe professionali demandando alla contrattazione diretta tra professionista e cliente la determinazione del compenso; ciò nello spirito di pervenire ad una totale liberalizzazione del settore delle professioni ordinistiche che possa stimolare una maggiore concorrenza di mercato. Ferma restando l'abrogazione delle tariffe, è necessario superare la situazione di assoluta indeterminatezza in cui si sono venute a trovare le stazioni appaltanti che, in tema di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, non dispongono più di riferimenti da utilizzare per stabilire l'importo da porre a base di gara. Tale indeterminatezza si sta rilevando infatti foriera di conseguenze negative sia in termini di qualità delle prestazioni che di limitazione della concorrenza sul mercato. Inoltre, sempre nell'ambito degli appalti pubblici relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, ci si trova nell'impossibilità di procedere alla individuazione delle prestazioni, anche ai fini della richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara da dimostrare da parte dei professionisti, tenuto conto che la classificazione sulla base della quale venivano individuate le prestazioni professionali era contenuta nell'art. 14 della

¹⁹ La legge di conversione n. 27/2012 è stata infatti pubblicata nella *G.U.* 24 marzo 2012, n. 71, S.O. ed è entrata in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

legge 143/49, oggi abrogato. La situazione di incertezza sopra descritta ha già richiesto l'intervento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente istituito, ha fornito delle prime indicazioni con la deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012²⁰. La delibera considera tre aspetti: l'importo a base di gara, le modalità di definizione dei requisiti di partecipazione e la verifica di congruità; alla luce delle considerazioni in essa esposte, in conclusione, si rileva che la determinazione dell'importo a base di gara per i servizi di architettura ed ingegneria debba discendere da una corretta analisi della prestazione richiesta, al fine di garantire la qualità del servizio, di individuare le corrette modalità di affidamento e la relativa pubblicità, nonché di fornire elementi per la valutazione della congruità delle offerte.

Per superare le difficoltà segnalate dalla relazione illustrativa, la norma prevede, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'applicazione dei parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, cioè il decreto del Ministro vigilante.

Viene altresì stabilito che tale decreto:

- dovrà essere emanato, per gli aspetti relativi alle disposizioni recate dalla norma in commento, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- provvederà alla definizione delle classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi di architettura e ingegneria.

Viene inoltre disposto che i parametri individuati devono condurre alla determinazione di un importo a base di gara che non può essere superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012.

Tale limite massimo si giustifica, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, per finalità di contenimento della spesa pubblica.

Il **comma 2** reca una disposizione volta a dettare un regime transitorio da applicare nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale.

In tale regime viene consentita l'utilizzazione delle tariffe professionali e delle classificazioni delle prestazioni vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

La relazione illustrativa sottolinea che il comma 2, che è finalizzato ad "assicurare la continuità dell'azione amministrativa", prevede che si continuino ad utilizzare "le tariffe professionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge e, per la

20

qualificazione dei progettisti, la classificazione contenuta nell'art. 14 della legge 143/49”.

Articolo 6

(Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali)

L'**articolo 6**, inserendo un nuovo articolo 26-*bis* nel D.L. n. 1 del 2012, prevede che il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta non si applichi agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. Si dispone, inoltre, il vincolo di destinare tali compensazioni esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.

Il nuovo articolo 26-*bis* nel D.L. n. 1 del 2012, inserito dall'articolo 6 in commento, al comma 1, esclude dal limite massimo per la compensazione dei crediti d'imposta (determinato in 516.456,90 euro dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000) i crediti d'imposta maturati dagli enti locali in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del D.P.R. 917/1986, TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2003 e abrogato con effetto dal 1° gennaio 2004 dal D.Lgs. n. 344 del 2003 che ha introdotto l'Ires in sostituzione dell'Irpeg), prevedeva per i Comuni (non soggetti all'allora Irpeg) la possibilità di usufruire del credito d'imposta sui dividendi ad essi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestivano servizi pubblici locali, utilizzandolo in compensazione.

Il limite massimo previsto dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articoli 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è pari a 516.456,90 euro per ciascuna annualità.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il comma 2 del nuovo articolo 26-*bis* nel D.L. n. 1 del 2012 dispone che i rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 311 del 2004 e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.

L'articolo 1, comma 52, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005) ha istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, con una dotazione di 10 milioni di euro. Inoltre con il D.P.R. del 18 settembre 2006, n. 287 è stato approvato il regolamento concernente la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, per l'anno 2004, sui dividendi percepiti dalle società di gestione dei servizi pubblici locali. Per gli anni successivi al 2004 non è stato disposto alcun rimborso.

La relazione illustrativa afferma che i Comuni, per effetto del limite alle compensazioni, hanno ancora consistenti crediti d'imposta in ragione soprattutto di dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. Per essi viene a ridursi al minimo, se non ad azzerarsi, la possibilità di utilizzare dette risorse per investimenti in infrastrutture.

Pertanto, la finalità della norma proposta è di consentire ai Comuni di utilizzare i sopra richiamati crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, compensando crediti e debiti all'interno del comparto della pubblica amministrazione.

Articolo 7

(Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie)

L'**articolo 7, ai commi 1 e 2**, reca disposizioni relative alle verifiche antincendio nelle gallerie stradali e ferroviarie, mentre, al comma 3, estende le attività che possono essere svolte dai laboratori autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alle indagini geotecniche in sito.

In particolare, il comma 1 prevede che per le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al n. 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, ossia per le "gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m. e ferroviarie superiori a 2.000 m.", gli adempimenti previsti dal citato D.P.R. consistenti nella presentazione dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi mediante Scia, vengano espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini di cui all'art. 55, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 1/2012.

L'art. 55, comma 1-*bis*, del decreto n. 1/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha previsto che per le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al n. 80 della Tabella di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, ovvero per le "Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m. e ferroviarie superiori a 2.000 m.", i termini degli adempimenti restino quelli previsti rispettivamente dal D.Lgs. n. 264/2006 per la sicurezza delle gallerie stradali e dal D.M. del 28 ottobre 2005²¹ per la sicurezza delle gallerie ferroviarie:

- nel caso delle gallerie stradali, gli interventi di adeguamento delle gallerie esistenti dovranno essere effettuati entro il 30 aprile 2019 (art. 10 del D.Lgs. n. 264/2006);
- per le gallerie ferroviarie il termine per l'adeguamento è distinto tra quello previsto per le gallerie con progetto, stabilito al 7 aprile 2016, e quello per le gallerie in esercizio, fissato al 7 aprile 2021 (artt. 10 ed 11 del D.M. 28 ottobre 2005).

Si ricorda, inoltre, che con citato il D.P.R. n. 151/2011 è stato approvato il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, in attuazione del disposto dell'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 78/2010²², che è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Sono stati, pertanto, introdotti nuovi criteri e nuovi modelli procedurali per la verifica antincendio degli edifici e delle attività produttive, inserendo le gallerie stradali e ferroviarie rispettivamente sopra i 500 metri e i 2000 metri (allegato 1, rigo 80), finora escluse dalle procedure di diretta competenza dei Vigili del Fuoco, nel campo di applicazione delle attività soggette alla

²¹ Pubblicato sulla *G.U.* 8 aprile 2006, n. 83. S.O.

²² Il citato comma 4-*quater*, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle PMI (piccole e medie imprese).

SCIA. L'art. 4 del citato D.P.R. n. 151 dispone, infatti, che per le attività di cui all'Allegato I – tra cui, come anzidetto, rientrano le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m. e ferroviarie superiori a 2.000 m. - l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006, ossia il certificato di prevenzione incendi, sia presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7, dello stesso D.P.R. (che prevede, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, che le modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione siano disciplinate con apposito decreto del Ministro dell'interno che non è stato ancora emanato).

La disposizione in commento, prevedendo un termine pari a sei mesi decorrenti dal completamento degli adeguamenti da eseguirsi entro i termini fissati dal citato art. 55, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 1/2012, consentirebbe, come sottolinea la relazione illustrativa, ai gestori delle gallerie stradali e ferroviarie di presentare l'istanza di prevenzione incendi mediante Scia, prevista dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 151/2011.

In merito alla Scia, si ricorda, in estrema sintesi, che la relativa disciplina è contenuta nell'art. 19 della legge n. 241/1990. L'art. 5 del decreto legge n. 70/2011 ne ha espressamente sancito l'applicabilità a tutte le tipologie di intervento edilizio soggette precedentemente al regime della Dia, eccetto per la Dia alternativa al permesso di costruire (cd. superDia), consentendo di avviare i lavori il giorno stesso della sua presentazione (mentre con la Dia occorre attendere 30 giorni). Ulteriori semplificazioni in relazione alla Scia sono contenute anche nell'art. 13 del decreto legge in esame.

La Camera dei deputati ha aggiunto un periodo al comma 1, precisando che resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del citato decreto-legge 1/2012. Il riferimento sembra riguardare il comma 4 dell'art. 53, ove viene disposto che non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

Il **comma 2** dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006²³ relativo alle attività di vigilanza affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi, per ciascuna galleria stradale o ferroviaria indicate nel comma 1, i gestori presentino al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, una scheda asseverata da un tecnico qualificato recante le caratteristiche e le dotazioni antincendio esistenti, accompagnata da una relazione che riporti,

²³ *Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229*

sempre in relazione agli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti dallo stesso comma 1.

L'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006, prevede che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. L'articolo disciplina quindi le modalità delle ispezioni e verifiche e i provvedimenti da adottare qualora, dall'esito dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio o l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi.

La Camera dei deputati ha aggiunto un comma 2-bis che proroga di un anno, vale a dire fino al 7 ottobre 2013, il termine (previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011) entro il quale gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I (cioè quelle attività che non erano soggette alla normativa di prevenzione incendi, ma che lo saranno in quanto incluse nell'allegato citato), devono espletare gli adempimenti prescritti in materia antincendio dal nuovo regolamento recato dal D.P.R. n. 151.

Il **comma 3** riscrive il comma 2 dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 (TU edilizia) incidendo sulle attività che possono essere effettuate da altri laboratori (diversi da quelli ufficiali indicati al comma 1 del medesimo art. 59) autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Il fine della precisazione apportata – evidenziato nella relazione illustrativa – è quello di estendere le indagini geognostiche “al terreno ed alle rocce nel significato più vasto di territorio, area, sito”:

La previgente formulazione dell'art. 59, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevedeva infatti che i laboratori autorizzati dal MIT potessero effettuare “prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce”. Tale espressione, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, “deve però intendersi riferita non solo alle terre ed alle rocce intese come materiale o campioni, bensì al terreno ed alle rocce nel significato più vasto di territorio, area, sito”.

La relazione illustrativa sottolinea altresì che la norma in esame è “finalizzata a ricondurre nell'ambito di attività dei laboratori autorizzati le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito, quando questi riguardino indagini geotecniche, in quanto, per tali tipologie di indagini, l'autorizzazione soddisfa esigenze di pubblica utilità, avendo dette prove implicazione sulla sicurezza delle costruzioni. L'autorizzazione è tesa infatti a costituire indispensabile supporto sia alla corretta progettazione delle opere - atteso che accerta l'affidabilità dei risultati delle prove eseguite sulla base dei quali viene caratterizzato il comportamento meccanico dei terreni sui cui dovrà sorgere l'opera e quindi l'affidabilità della progettazione stessa - che al

controllo della buona esecuzione dei lavori da parte dell'impresa. In tale modo sono soggette ad autorizzazione due fasi distinte del processo con il quale viene caratterizzato il comportamento meccanico dei terreni sui cui dovrà sorgere l'opera, la cui conoscenza, come già accennato, è alla base dell'affidabilità della progettazione stessa: da un lato le indagini preliminari che si effettuano sul sito dove sorgerà l'opera, il prelievo dei campioni e le prove in sito, che rappresentano nel loro insieme le cosiddette indagini geotecniche, finalizzate alla redazione della relazione geotecnica, (distinte dalle eventuali indagini geognostiche finalizzate unicamente alla redazione della relazione geologica e per le quali non è richiesta l'autorizzazione), dall'altra le prove di laboratorio sui campioni di terra o roccia che sono stati prelevati nella prima fase e vengono successivamente consegnati in laboratorio per le prove”.

La Camera dei deputati ha eliminato, dal novero delle attività effettuabili dai laboratori citati, le indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito (era la lettera b) del capoverso 2). La modifica di fatto riporta la disposizione recata dal comma 2 dell'art. 59 a una formulazione analoga a quella vigente prima dell'emanazione del decreto-legge.

Articolo 8

(Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera)

L'**articolo 8, modificato durante l'esame alla Camera**, ai commi da 1 a 2-ter, reca disposizioni in materia di Expo 2015, allo scopo di prevedere rispettivamente una reintegrazione degli stanziamenti previsti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse e la possibilità di nomina, da parte del sindaco di Milano quale Commissario straordinario del Governo, di uno o più delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni. I commi da 3 a 7 riguardano la costituzione, nel 2013, di una fondazione di diritto privato denominata "Fondazione La Grande Brera".

Il **comma 1, modificato dalla Camera**, è volto a reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 del D.L. 112/2008²⁴ (convertito dalla L. 133/2008) nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento "EXPO Milano 2015", e il **comma 1-bis, aggiunto dalla Camera**, specifica che una quota di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 è destinata a interventi straordinari per il Duomo di Milano. Conseguentemente si è provveduto a modificare il comma 2 dell'articolo 69, recante la clausola di copertura finanziaria, provvedendo a reperire le risorse precedentemente indicate nell'ambito degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di 28.421.967 euro nel periodo 2012-2015 secondo la seguente ripartizione temporale:

| Anno | Spesa autorizzata (in euro) |
|-------------|------------------------------------|
| 2012 | 4.092.408 + 5.000.000 |
| 2013 | 4.680.489 + 5.000.000 |
| 2014 | 3.661.620 + 5.000.000 |
| 2015 | 987.450 |

²⁴ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

La relazione illustrativa allegata all'A.C. n. 5312 sottolinea che il reintegro dei finanziamenti operato dal comma 1 neutralizza “gli effetti dei tagli previsti dal decreto sulle semplificazioni fiscali, decreto-legge n. 16/2012²⁵”.

Si ricorda che l'art. 14, comma 1, del D.L. 112/2008 ha autorizzato, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, un finanziamento complessivo nel periodo 2009-2015 di 1.486 milioni di euro, stanziando: 30 milioni per il 2009, 45 milioni per il 2010, 59 milioni per il 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

Il capitolo 7695 iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, nel Programma “Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità” reca le spese per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano. La dotazione iniziale di competenza di tale capitolo, a legge di bilancio 2012, era pari a 223 milioni nel 2012, a 564 milioni nel 2013 e a 445 milioni nel 2014.

L'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 16/2012 ha disposto una riduzione lineare delle spese rimodulabili del bilancio iscritte nelle missioni di spesa del bilancio a legislazione vigente in misura complessivamente pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013²⁶. Il Ministero dell'economia e finanze è stato autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme e le amministrazioni sono state autorizzate a proporre su tali accantonamenti variazioni compensative, anche tra missioni diverse, nel rispetto dell'invarianza sui saldi finanziari.

Il capitolo 7695/Infrastrutture, in quanto capitolo rimodulabile, è stato interessato dagli accantonamenti disposti ai sensi del D.L. n. 16, in misura pari all'integrazione di spesa prevista dall'articolo in esame.

Da informazioni ricevute dalla Ragioneria generale, infatti, gli accantonamenti operati sui capitoli interessati non si sono attualmente ancora tradotti in riduzioni lineari.

Si ricorda peraltro che il D.L. n. 74/2012²⁷, all'art. 2, co. 5, lettera c), dispone, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, una riduzione per un miliardo di euro per le voci di spesa indicate nell'elenco indicato alla legge n. 225/1992, demandando ad un D.P.C.M., da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e finanze l'individuazione delle riduzioni delle dotazioni finanziarie e le voci di spesa interessate. Nelle voci di spesa indicate nel predetto elenco, sulle quali dunque è possibile effettuare la riduzione, è incluso anche il capitolo 7596/infrastrutture.

²⁵ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012.

²⁶ Da tali riduzioni sono state escluse le risorse destinate al cinque per mille, le spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione.

²⁷ *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.*

La relazione evidenzia altresì che “con la medesima finalità i finanziamenti destinati all'EXPO 2015 sono esclusi dal taglio lineare previsto per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente decreto-legge”. Si veda al riguardo quanto disposto dall'articolo 69, comma 2, lettera b), alla cui scheda di commento si rinvia.

In merito alla realizzazione e al finanziamento delle opere connesse alla manifestazione “Expo Milano 2015”, nella sua audizione presso l'8^a Commissione del Senato del 4 aprile 2012²⁸, il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti ha ricordato, con riferimento alla suddivisione del citato finanziamento complessivo, che “il quadro delle competenze finanziarie statali per gli anni 2009-2015, al lordo delle competenze per il funzionamento delle segreterie tecniche del Commissario straordinario e del Commissario generale, prevede la seguente ripartizione tra i principali enti territoriali direttamente interessati: per il Comune di Milano, 536 milioni di euro; per la Regione Lombardia, 117,4 milioni di euro; per Expo 2015 SpA, 832,6 milioni di euro”. Con riferimento alle somme impegnate e trasferite nella disponibilità di cassa di ciascuno dei soggetti attuatori, nella medesima audizione, è stato precisato che tali risorse ammontano “per il Comune di Milano, dal 2009 ad oggi, a 10,748 milioni di euro; per la Regione Lombardia a 5.182.480 euro; per Expo 2015 SpA a 67.278.692,97 euro...Si tratta di risorse destinate alla predisposizione delle opere e delle attività connesse all'Expo, soprattutto con riferimento alle infrastrutture necessarie a favorire l'accessibilità dei visitatori alle sedi dell'evento e agli spazi espositivi. Si tenga sempre presente che tali opere sono state ripartite in tre gruppi: pertanto abbiamo 13 opere essenziali, 17 connesse e 36 necessarie. Le prime riguardano la mobilità e l'accessibilità diretta al sito; le seconde sono ritenute indispensabili affinché l'area sia collegata alla rete infrastrutturale esistente o le vie di accesso già presenti siano potenziate per adeguarsi ai volumi di affluenza previsti; le ultime, infine, richiedono interventi finalizzati a garantire la mobilità nell'area del sito espositivo e del territorio contiguo”²⁹.

Il comma 2, modificato dalla Camera, novella il comma 2 dell'art. 14 del D.L. 112/2008 al fine di consentire al Sindaco di Milano, nella sua veste di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente, di nominare, con proprio provvedimento, uno o più delegati per specifiche funzioni.

Si ricorda che il testo previgente del primo periodo del citato comma 2 prevedeva semplicemente, ai fini della realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, la nomina del Sindaco di Milano pro tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. A seguito delle dimissioni di Letizia Moratti, con D.P.C.M. 5 agosto 2011 (pubblicato sulla GU n.

²⁸ www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/281771.pdf

²⁹ Per un approfondimento della normativa emanata per l'EXPO 2015 e della documentazione disponibile si rinvia al tema dell'attività parlamentare “Expo 2015”, al link www.camera.it/465?area=23&tema=51&Expo+2015.

233 del 6-10-2011), che ha sostituito l'articolo 2 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008³⁰, il nuovo sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, è stato nominato fino al 31 dicembre 2016, quale Commissario straordinario del Governo per la realizzazione dell'Expo 2015. Il decreto ha, quindi, provveduto a definirne le attribuzioni.

Durante l'esame alla Camera, sono stati inseriti anche i commi 2-bis e 2-ter.

Il **comma 2-bis** riduce il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti relativi a opere necessarie per l'EXPO 2015 da 45 giorni a 30 giorni non prorogabili.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 127 del Codice dei contratti pubblici dispone che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

Il termine per l'espressione del parere è ridotto a 30 giorni non prorogabili anche nel caso esso debba essere espresso dai succitati comitati tecnici amministrativi.

Il **comma 2-ter** novella l'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98³¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilendo che, con riferimento alle opere essenziali di preparazione e di realizzazione del Sito di EXPO 2015 (di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008³², e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008), le distanze di cui all'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita l'ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare (il testo previgente richiedeva solo un provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.).

³⁰ *Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015*, pubblicato nella G.U. 26 novembre 2008, n. 277.

³¹ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*.

³² *Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015*.

I **commi da 3 a 7** riguardano la costituzione, nel 2013, di una fondazione di diritto privato denominata “Fondazione La Grande Brera”, finalizzata ad una migliore valorizzazione della collezione della Pinacoteca di Brera³³ e a consentire la gestione secondo criteri di efficienza economica³⁴. La Fondazione è vigilata dal Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) e sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Si ricorda che la Pinacoteca di Brera nasce a fianco dell'Accademia di Belle Arti, voluta da Maria Teresa d'Austria nel 1776, con finalità didattiche. Doveva infatti costituire una collezione di opere esemplari, destinate alla formazione degli studenti. Quando Milano divenne capitale del Regno Italico la raccolta, per volontà di Napoleone, si trasformò in un museo che intendeva esporre i dipinti più significativi provenienti da tutti i territori conquistati dalle armate francesi. Brera quindi, a differenza di altri grandi musei italiani, come gli Uffizi ad esempio, non nasce dal collezionismo privato dei principi e dell'aristocrazia, ma da quello politico e di stato. Nel 1882 la Pinacoteca viene resa autonoma dall'Accademia di Belle Arti. Dal 1989 è stato avviato un complesso intervento di ristrutturazione e razionalizzazione degli spazi, dotati di nuovi impianti tecnologici.

In particolare, il **comma 3** affida la costituzione della Fondazione, per le finalità indicate, al Ministro per i beni e le attività culturali, e ricollega tale previsione all'ampliamento e alla risistemazione degli spazi espositivi della Pinacoteca di Brera e al riallestimento della relativa collezione.

Al riguardo si ricorda che il 19 luglio 2010 è stato firmato, presso il Comune di Milano, il protocollo d'intesa “Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Milano”, che prevede l'espansione della Pinacoteca con l'avvio del progetto de “La Grande Brera” e l'ampliamento dell'Accademia di belle arti di Brera con la creazione di un secondo polo presso l'ex caserma di Via Mascheroni.

L'accordo prevede l'espansione dell'Accademia delle Belle Arti negli spazi messi a disposizione del Ministero della difesa, cioè la caserma “Magenta” e la caserma “Carroccio”. Ciò - come si leggeva nel comunicato stampa presente sul sito del Mibac - comporterà anche il conseguente ampliamento della Pinacoteca nell'area lasciata libera dall'Accademia³⁵.

Il **comma 4** disciplina la costituzione della Fondazione, richiamando l'apposito decreto ministeriale a suo tempo emanato per la costituzione e la

³³ http://www.brera.beniculturali.it/Page/t02/view_html?idp=280.

³⁴ Sull'argomento, si può consultare il seguente link
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_giugno_26/fondazione-grande-brera-via-libera-governo-201760919118.shtml.

³⁵ http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html?id=77719&pagename=129.

partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (DM 491/2001) e il codice civile.

Nell'ordinamento giuridico italiano, la disciplina normativa delle fondazioni è recata dal codice civile (artt. 14-35). L'istituto viene classicamente definito come "stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità"³⁶.

Il codice civile stabilisce, innanzitutto, i requisiti dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, con i quali il fondatore enuncia un determinato scopo, predispone la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua realizzazione e la fornisce dei mezzi patrimoniali necessari, nonché regola i profili relativi alle responsabilità degli amministratori, all'estinzione e alla trasformazione della fondazione. La disciplina recata dal codice è completata dalle norme del D.P.R. 361/2000³⁷, con il quale è stato riformato il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica ed il sistema dei controlli sulle persone giuridiche private³⁸.

Accanto al modello codicistico, occorre, peraltro, sottolineare che, negli ultimi anni, il legislatore ha fatto più volte ricorso alla forma organizzativa della fondazione, dettando singole discipline settoriali per specifiche categorie di enti. Si ricordano, ad esempio, le disposizioni relative alle fondazioni bancarie³⁹, alle fondazioni lirico-sinfoniche⁴⁰, alle fondazioni universitarie⁴¹, alla costituzione della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo⁴².

Con riferimento specifico all'ambito dei servizi museali e culturali, si ricorda che la forma gestionale della fondazione, per la sua caratteristica non lucrativa, è stata ritenuta particolarmente idonea, portando, in particolare, nel tempo, a far emergere lo schema della c.d. fondazione di partecipazione. Questa è divenuta strumento tipico di gestione dei beni culturali statali a far data dal D.Lgs. n. 368 del 1998, che ha previsto la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società (articolo 10, comma 1, lett. b).

In attuazione di quanto disposto dalla norma richiamata, è stato adottato il D.M. 491/2001⁴³, ai sensi del quale il Ministero può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, ovvero parteciparvi allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali.

³⁶ F. Galgano, *Fondazione 1) Diritto civile*, voce *Enciclopedia giuridica*, 1989.

³⁷ *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*.

³⁸ L'acquisto della personalità giuridica consegue all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

³⁹ D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e D.M. 18 maggio 2004, n. 150.

⁴⁰ D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

⁴¹ Art. 59, c. 3, della L. n. 388/2000).

⁴² Art. 25 L. 69/2009.

⁴³ Il decreto precisa l'ambito di attività delle fondazioni, stabilendo che esse si occupano, in particolare, della gestione e della valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali, e definisce i criteri relativi agli organi, all'organizzazione ed al funzionamento delle fondazioni.

La materia è stata, da ultimo, modificata dal D.Lgs. 156/2006, che ha disposto l'abrogazione esplicita dell'art. 10 del D.Lgs. 368/1998⁴⁴, parallelamente alla 'riscrittura' degli artt. 112 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti la valorizzazione e la gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica interni agli istituti e luoghi della cultura.

In particolare, l'art. 112 (commi 4, 5, 8) prevede che Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale. Per l'elaborazione e lo sviluppo di tali piani, possono essere costituiti appositi soggetti giuridici, ai quali possono partecipare privati proprietari di beni culturali, nonché persone giuridiche private senza scopo di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

Inoltre, il comma 4 stabilisce che l'atto costitutivo prevede il conferimento in uso alla Fondazione, attraverso l'assegnazione al fondo di dotazione:

- della collezione della Pinacoteca di Brera;
- dell'immobile in cui la Pinacoteca è ospitata;
- degli eventuali, ulteriori, beni mobili e immobili indicati con un apposito decreto ministeriale.

Infine, dispone che lo statuto della Fondazione prevede la vigilanza del Mibac sul conseguimento di adeguati livelli di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione⁴⁵.

Il **comma 5** reca la disciplina delle partecipazioni alla Fondazione. Oltre al Ministero, che è il fondatore, possono partecipare, quali soci promotori, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede: condizione per la partecipazione è che gli stessi enti assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero (dunque, in misura non inferiore ai 2 milioni di euro annui di cui al comma 6).

Previo consenso del Ministero e dei soci promotori, possono partecipare altri soggetti pubblici e privati che contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Il **comma 6** individua le risorse per il funzionamento della Fondazione, disponendo che ogni anno il fondo di gestione a ciò finalizzato è alimentato dal Mibac con 2 milioni di euro. Alla copertura di tale onere si provvede, dal 2013, mediante riduzione - con riferimento alle risorse di parte corrente -

⁴⁴ *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

⁴⁵ La vigilanza sulle fondazioni costituite dal MIBAC è disciplinata nell'art. 13 del D.M. 491/2001.

dell'autorizzazione di spesa con la quale, dal 2011, sono state incrementate le risorse per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.

Si tratta, in particolare, dell'autorizzazione di spesa di 80 milioni di euro annui disposta dall'art. 1, co. 1, lett. *b*), del D.L. 34/2011 (L. 75/2011)⁴⁶.

Al riguardo, la relazione illustrativa all'A.C. 5312 precisa che la parte dell'autorizzazione di spesa relativa alle risorse di parte corrente è quantificata, complessivamente, in 12,7 milioni di euro (dei quali 2 milioni già finalizzati, dal 2012, alle attività e al funzionamento dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca⁴⁷) e sottolinea che i 2 milioni di euro previsti dal D.L. consentono di coprire integralmente sia le spese iniziali di costituzione della Fondazione, sia quelle inerenti al suo funzionamento, anche in considerazione dell'assenza di ogni onere inerente la sede.

Evidenzia, infine, che la Fondazione dovrà attrarre capitali privati e che è già noto l'interesse manifestato da soggetti privati che intendono partecipare.

Per completezza, si ricorda che con deliberazione n. 38 del 23 marzo 2012⁴⁸, il CIPE ha assegnato al Mibac 70 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per la realizzazione di 9 interventi prioritari di competenza del medesimo Ministero su sedi museali di rilievo nazionale: in particolare, 23 milioni di euro sono stati destinati alla Grande Brera.

Il **comma 7** dispone, anzitutto, in ordine al personale della Fondazione. Essa può avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Mibac e degli enti territoriali che diventino soci promotori, sulla base di protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'art. 23, commi 7 e seguenti, del D.Lgs. 165/2001. Dispone, inoltre, che la gestione finanziaria della Fondazione è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

L'art. 23, co. 7, del D.Lgs. 165/2001 dispone - per quanto qui interessa - che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le pubbliche amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico, da porre a carico dei soggetti destinatari.

⁴⁶ Il provvedimento non reca indicazioni circa le modalità attuative di tale spesa (né le stesse sono state evidenziate nella relazione illustrativa di cui era corredato l'A.S. 2665).

Al riguardo, si ricorda che, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 19 aprile 2011, il Governo, accogliendo l'ordine del giorno G1.101 (testo 2), si era impegnato, tra l'altro: ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*), a prevedere l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei soggetti beneficiari in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; nella fase dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*), ad acquisire il parere degli enti locali interessati.

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=531328>.

⁴⁷ Art. 30, co. 6 e 7, D.L. 201/2011 (L. 214/2011).

⁴⁸ Pubblicata nella *G.U.* n. 138, S.O. n. 120, del 15 giugno 2012.

Sotto questo profilo, si precisa che l'articolo in esame, nel disporre che i protocolli d'intesa prevedono l'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle amministrazioni di appartenenza, appare parzialmente derogatorio rispetto alla previsione dell'articolo 23-*bis*, co. 7, sopra riportata.

Articolo 9

(Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni)

L'**articolo 9, modificato dalla Camera**, è diretto ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

La normativa previgente, non considerando dette operazioni imponibili IVA, non consentiva di portare a compensazione l'IVA a credito relativa agli immobili, determinando una perdita per gli operatori del settore stimata dalla relazione illustrativa in circa 840 milioni di euro.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, infatti, la norma è volta a rendere disponibili risorse economiche, che attualmente le imprese di costruzione non utilizzano a causa della vigente normativa che prevede che le cessioni di immobili destinati ad uso abitativo effettuate da dette imprese costruttrici, oltre i cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall'imposizione di IVA; inoltre sono esenti anche la maggior parte delle locazioni di abitazioni effettuate da parte dei medesimi soggetti; tali fattispecie rendono, pertanto, l'IVA non neutrale nei confronti degli imprenditori edili.

Si ricorda preliminarmente che la disciplina era stata recentemente modificata dall'articolo 57 del decreto-legge n. 1 del 2012 (liberalizzazioni), che aveva assoggettato all'imposizione IVA le operazioni relative agli interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali ed aveva consentito alle imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione IVA. Tale ampliamento dell'opzione per la separazione (già applicata per la gestione relativa alle locazioni in esenzione) era volto a facilitare la gestione delle operazioni di cessione in esenzione.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del **comma 1** dell'articolo in esame (novella i numeri 8), *8-bis*) e *8-ter*) dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, il quale elenca le operazioni esenti da IVA.

Per effetto delle modifiche apportate al numero 8), non sono esenti da IVA le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione:

- di fabbricati abitativi, effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o ristrutturazione urbanistica (di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *f*), del testo unico dell'edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
- di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali;
- di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Si ricorda che il D.M. 22 aprile 2008, emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, definisce all'articolo 1 come «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Per effetto delle modifiche apportate al numero 8-*bis*), non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato:

- effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi edilizi, anche oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione - o dell'intervento di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o ristrutturazione urbanistica - nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Inoltre, a **seguito di una modifica introdotta dalla Camera**, non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati di civile abitazione:

- destinati ad alloggi sociali, ove il cedente abbia manifestato espressamente l'opzione per l'imposizione nel relativo atto.

Per effetto delle modifiche apportate al numero 8-*ter*), non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni:

- effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi edilizi, anche oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione - o dell'intervento di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o ristrutturazione urbanistica - per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo in esame novella quindi la lettera a-*bis* dell'articolo 17, sesto comma, del medesimo D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali.

Si ricorda che l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente. Ciò, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti dell'Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Per effetto delle modifiche introdotte, il meccanismo dell'inversione contabile viene quindi esteso a tutte le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato – anche non strumentali - di cui ai numeri 8-*bis*) e 8-*ter*) sopra citati per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

La lettera c) - cui la Camera ha approvato una modifica formale - infine novella il n. 127-*duodevicies*) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10 per cento.

Il precedente n. 127-*duodevicies*) assoggettava all'aliquota del 10 per cento le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Ferma restando la disciplina delle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per effetto delle modifiche apportate l'aliquota del 10 per cento viene quindi estesa alle locazioni di:

- tutti i fabbricati abitativi (e non solo di quelli in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata), effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi edilizi sopra richiamati;
- fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Resta invece confermata la normativa vigente in tema di aliquote IVA sulle cessioni, in sostanza:

- 4 per cento per cessioni a favore di soggetti in possesso dei requisiti per le agevolazioni prima casa destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alla coltivazione dello stesso o all'allevamento del bestiame ed attività connesse;
- 10 per cento per cessioni a favore di soggetti non in possesso dei predetti requisiti, per cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, con l'esclusione invece di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero di linee di trasporto metropolitane tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; per cessioni di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali ed ai relativi collettori di adduzione; infine, per cessione di impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
- 21 per cento per cessioni di fabbricati aventi caratteristiche di lusso e cessioni di fabbricati ad uso non abitativo.

Articolo 10

(Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca ulteriori disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. Le misure sono specificamente volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici. Tali disposizioni integrano quanto già previsto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in corso di esame parlamentare⁴⁹, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici.

In particolare, il **comma 1** prevede che i Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, ossia i presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, provvedano con la massima urgenza alla progettazione e realizzazione - nei comuni per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212/2000 - di moduli temporanei abitativi, ovvero destinati ad attività scolastica ed edifici pubblici, nonché alle relative opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la sistemazione delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, qualora non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.

Si ricorda che con il citato D.M. del MEF del 1° giugno 2012 è stata disposta la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Nell'allegato 1 al DM sono quindi individuati i 104 comuni danneggiati dagli eventi sismici⁵⁰. Il

⁴⁹ Il relativo ddl di conversione, già approvato, con modificazioni, dalla Camera (A.C. 5263 è attualmente all'esame del Senato (A.S. 3402).

⁵⁰ I comuni danneggiati riportati nell'Allegato 1 al DM citato sono i seguenti: provincia di Bologna (16 comuni): Argelato; Baricella; Bentivoglio; Castello d'Argile; Castelmaggiore; Crevalcore; Galliera; Malalbergo; Minerbio; Molinella; Pieve di Cento; Sala Bolognese; San Giorgio di Piano; San Giovanni in

richiamato articolo 9, comma 2, della legge n. 212/2000 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone che, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

La norma specifica che i moduli temporanei abitativi sono destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 5 maggio 2011⁵¹ è stato approvato il modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione, la cd. scheda AeDES, dei quali dovranno dotarsi le amministrazioni dello Stato e gli enti locali in occasione di eventi sismici per il rilevamento rapido dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari.. Nella scheda di rilevazione, il giudizio di agibilità di un edificio viene espresso in base ad una scala che va dalla lettera A (Edificio agibile) alle lettere E (Edificio inagibile) ed F (Edificio inagibile per rischio esterno).

Procedura per la localizzazione dei moduli abitativi (commi 2 e 3)

La procedura per la localizzazione dei moduli abitativi ripercorre l'iter procedimentale adottato di norma nelle situazioni di emergenza (individuazione dei siti per la localizzazione in variante automatica degli strumenti urbanistici vigenti, dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, valore di decreto di occupazione d'urgenza dello stesso provvedimento di localizzazione).

L'articolo in commento reca, in alcuni punti, un contenuto analogo all'articolo 2 del decreto-legge n. 39 del 2009 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Persiceto; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese; provincia di Ferrara (6 comuni): Bondeno; Cento; Mirabello; Poggio Renatico; Sant'Agostino; Vigarano Mainarda; provincia di Modena (18 comuni): Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Finale Emilia; Medolla; Mirandola; Nonantola; Novi; Ravarino; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Soliera; provincia di Reggio Emilia (13 comuni): Boretto; Brescello; Correggio; Fabbrico; Gualtieri; Guastalla; Luzzara; Novellara; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; San Martino in Rio; Campagnola Emilia; provincia di Mantova (34 comuni): Bagnolo San Vito; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Carbonara di Po; Castelbelforte; Castellucchio; Curtatone; Felonica; Gonzaga; Magnacavallo; Marcaria; Moglia; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Poggio Rusco; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Revere; Rodigo; Roncoferraro; Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giovanni del Dosso; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Sustinente; Suzzara; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio; provincia di Rovigo (17 comuni): Bagnolo di Po; Calto; Canaro; Canda; Castलगuglielmo; Castelmassa; Ceneselli; Ficarolo; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Melara; Occhiobello; Pincara; Salara; Stienta; Trecenta.

⁵¹ Pubblicato nella G.U. 17 maggio 2011, n. 113, S.O.

Il **comma 2** dispone, infatti, che la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, dovrà essere indicata con provvedimento dei Commissari delegati, sentiti i sindaci dei comuni interessati, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti.

Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento e sulla possibilità per i soggetti di intervenire nel procedimento stesso.

Si ricorda che l'art. 7 della legge n. 241 del 1990 prevede, riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo, che l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e anche ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio al procedimento stesso. Si prevede espressamente che ciò possa non avvenire quando vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento. L'art. 8 attiene a modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

Lo stesso comma dispone che il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

Si ricorda, per quanto concerne il decreto di occupazione di urgenza, che esso è volto a trasferire temporaneamente il possesso di un bene immobile per soddisfare urgenti necessità pubbliche, spesso preordinate all'esproprio per pubblica utilità. La relativa procedura di occupazione, recata dall'art. 22-*bis* del D.P.R. n. 327 del 2001 (TU in materia di espropriazione per pubblica utilità), può essere così riassunta:

- dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera;
- decreto di occupazione emesso dal sindaco previa deliberazione consiliare;
- inizio dell'occupazione entro e non oltre 3 mesi dal decreto e contestuale redazione dello stato di consistenza dell'immobile, in contraddittorio con il proprietario in presenza di almeno due testimoni;
- termine dell'occupazione non oltre 5 anni dalla immissione in possesso.

Il **comma 3** prevede che la localizzazione, qualora avvenga in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto di imporre il vincolo preordinato alla espropriazione.

Per quanto riguarda il vincolo preordinato all'esproprio, si rammenta che esso è previsto nella prima fase del procedimento espropriativo. Infatti, secondo le disposizioni del citato D.P.R. n. 327 del 2001, l'emanazione del decreto di esproprio potrà avvenire (ai sensi dell'art. 8) soltanto qualora siano state percorse le seguenti tre fasi:

- l'opera da realizzare sia stata prevista nello strumento urbanistico generale o una sua variante e sul bene sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- sia stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di espropriazione dovuta al soggetto espropriato.

Lo stesso comma 3 prevede forme di comunicazione agli interessati diverse da quelle recate dalla vigente normativa di cui al citato TU n. 327 del 2001.

Viene previsto che, in deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto, il Commissario delegato informi dell'avvenuta localizzazione e della conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale.

Viene, infine, esclusa l'applicabilità dell'art. 11 del citato D.P.R. n. 327 del 2001 relativo all'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

L'art. 11 del citato D.P.R. n. 327 del 2001 disciplina la partecipazione degli interessati nella fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio dovrà essere inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

- a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
- b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1 (ovvero per un'opera pubblica o di pubblica utilità non prevista dal piano urbanistico generale) almeno 20 giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

Procedure semplificate in materia di espropriazioni (commi 4-6)

I **commi 4-6** disciplinano uno speciale procedimento amministrativo semplificato in materia di espropriazioni per le finalità previste dal decreto in esame, derogando alla normativa recata dal citato D.P.R. n. 327 del 2001.

Il **comma 4** dispone che i Commissari delegati provvedono alle occupazioni d'urgenza e alle eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 redigendo lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso dei suoli.

Il verbale di immissione in possesso costituisce, altresì provvedimento di:

- provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato;

- espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.

I Commissari delegati determinano, altresì, l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012.

Il **comma 5** stabilisce che avverso il provvedimento di approvazione (da parte dei Commissario delegati) della localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi di cui al comma 1 ed il conseguente verbale di immissione in possesso dei suoli sono ammessi esclusivamente il ricorso al giudice amministrativo (TAR) o il ricorso straordinario al Capo dello Stato. La disposizione esclude gli ulteriori ordinari rimedi esperibili per via amministrativa.

Per quanto concerne il ricorso giurisdizionale, le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e soggetti equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni in materia di espropriazione sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010). In particolare, per i giudizi relativi a provvedimenti sulle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità si prevede l'applicazione del rito abbreviato di cui all'art. 119 del Codice, che prevede, in particolare, il dimezzamento dei termini processuali.

Sono, invece, di competenza del giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità di esproprio.

Il **comma 6** consente ai Commissari delegati, in via di "somma urgenza", di utilizzare beni immobili in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso o, comunque di un titolo ablatorio valido, motivando espressamente, con proprio provvedimento, la contingibilità e l'urgenza dell'utilizzazione.

L'atto di acquisizione, ai sensi dell'art. 42-*bis*, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, sarà adottato con successiva ordinanza, qualora ritenuto necessario dai Commissari delegati, a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

Si ricorda che l'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 327 del 2001 relativo all'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico prevede che l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, possa disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo

patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.

Il **comma 7** reca speciali deroghe alle procedure di affidamento degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, al fine di assicurare un'adeguata e tempestiva sistemazione della popolazione colpita dal sisma.

Tale affidamento, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale delle associazioni di categoria di settore e anche degli Ordini professionali, dovrà avvenire secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei contratti pubblici). **Il testo originario del decreto-legge prevede che tale procedura potrà essere applicata anche nel caso di affidamento al contraente generale ai sensi dell'art. 176 del medesimo decreto legislativo. A seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera è stata soppressa questa parte della disposizione.** Il richiamato art. 176 riguarda la disciplina relativa al contraente generale, ovvero un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria cui viene affidata la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

Si ricorda che l'art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006 riguarda la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara che è consentita solo nelle tassative ipotesi previste dallo stesso art. 57, comma 2, tra le quali c'è anche quella derivante dall'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti (lettera c) del comma 2).

Nel richiamato comma 6 viene indicata la procedura seguita per tale fattispecie. La stazione appaltante dovrà:

- individuare gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
- selezionare almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
- invitare gli operatori economici selezionati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta;
- scegliere l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti

per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

Il comma 7 prevede, inoltre, anche una deroga alla percentuale di lavori prevalenti che possono essere subappaltati, fissandola fino al 50%, in luogo del 30% previsto dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Ai sensi dell'art. 118, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, i soggetti affidatari dei contratti sono tenuti ad eseguire in proprio le opere comprese nel contratto. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto, inoltre, ad una serie di condizioni indicate nello stesso comma 2.

Ai sensi del **comma 8**, alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici o all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 9** autorizza i Commissari delegati a reperire degli alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

L'assegnazione dei moduli temporanei (commi 1 e 8) dovrà essere disposta - secondo i criteri indicati con le ordinanze dei Commissari delegati - dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono chiamati a definire le modalità di uso provvisorio, anche gratuito da parte dei beneficiari (**comma 10**).

Il **comma 11** prevede la ripianificazione del territorio comunale da parte dei comuni stessi, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza.

Riguardo ai contenuti della ripianificazione, viene previsto che con essa:

- si definiscano le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato;

- si garantisca un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo;
- si tenga conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.

I comuni oggetto della disposizione sono quelli per i quali è stato adottato il D.M. economia e finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari (pubblicato nella *G.U.* n. 130 del 6 giugno 2012), nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 212/2000.

Il **comma 12** disciplina la copertura finanziaria dei precedenti commi, disponendo che agli oneri da essi derivanti si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 istituito, dall'art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il citato comma 1 prevede che tale fondo venga assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal decreto-legge 74/2012.

In proposito la relazione illustrativa al disegno di legge originario sottolinea che la modalità di copertura adottata si giustifica alla luce del fatto che “il computo relativo alla valutazione dei fabbisogni e degli scopi da perseguire da commisurare con le risorse disponibili è un compito che dovrà essere espletato dai Commissari delegati, nel corso dell'attuazione degli interventi individuati dal decreto-legge sopra citato”.

Il **comma 13** reca disposizioni finalizzate a consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine viene disposto il trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni (istituite dall'art. 2, comma 6, del D.L. 74/2012) colpite dal sisma del 35% delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro (bando ISI 2012) ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.

Si ricorda il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 74/2012 ha previsto l'intestazione ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con apposito DPCM, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, destinate al finanziamento degli interventi previsti dal decreto-legge n. 74. Sulle citate contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.

Relativamente ai bandi ISI dell'INAIL, si ricorda che essi hanno sostanzialmente la finalità di erogare incentivi a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, solitamente nei richiamati bandi sono previsti incentivi per investimenti sulla

sicurezza (quali ad esempio specifici interventi finalizzati alla riduzione o all'eliminazione del rischio, la ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro) nonché l'adozione di determinati modelli organizzativi e di responsabilità sociale (quali ad esempio l'SGSL o il SA8000).

La relazione illustrativa sottolinea che “per l'anno 2012, l'INAIL avrebbe una disponibilità di bilancio di circa 225 milioni di euro per il finanziamento di progetti di investimento e formazione, di cui alla proposta, e il bando per l'anno 2012 non è ancora pubblicato. Si tratta di risorse derivanti dai premi INAIL, che vengono distribuite fra le imprese a scopi di incentivazione; pertanto, la finalità originaria non verrebbe meno”.

Il 35% dell'importo indicato equivale quindi a circa 79 milioni di euro.

Tale trasferimento è destinato a finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto.

In merito si segnala che l'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 22 giugno, ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto di “Linee guida per la valutazione della vulnerabilità e interventi per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica”, che intendono costituire un agile strumento di riferimento per tecnici ed operatori impegnati nella fase emergenziale nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici.

La ripartizione fra le regioni interessate delle somme citate, nonché i criteri generali per il loro utilizzo sono definite con apposito DPCM, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, e di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

Viene altresì prevista l'applicazione, in quanto compatibile, del disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. 74/2012.

Si ricorda che il citato comma 2 prevede che al riparto tra le regioni del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 istituito dal precedente comma 1, per le finalità previste dal D.L. 74/2012, si provveda con apposito DPCM, su proposta dei Presidenti delle Regioni colpite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso comma dispone che il citato D.P.C.M. provvede anche a determinare i “criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate” e che “la proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni”.

Ai sensi del **comma 14**, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, Fintecna (o società da questa interamente controllata) assicura alla regione Emilia-Romagna, **nonchè alle regioni Lombardia e Veneto - secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera** - il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche

dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012⁵².

Agli oneri derivanti da tale disposizione, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione istituito dall'art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012.

Si segnala che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, attribuisce alla Cassa Depositi e Prestiti il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A ed in altre società, disponendo, al comma 5, che Fintecna S.p.A. continua a svolgere le attività già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il **comma 15** novella il comma 5 dell'art. 1 del D.L. 74/2012 - che contemplava unicamente la possibilità per i presidenti delle regioni di avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi - aggiungendovi, alla fine, un periodo volto a consentire ai medesimi presidenti di regione, di costituire apposita struttura commissariale.

Lo stesso periodo aggiuntivo disciplina la composizione di tale struttura, prevedendo che sia composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco⁵³, nel limite di quindici unità.

Relativamente agli oneri, essi sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione, con esclusione dei

⁵² Tale comma rinvia al D.M. 1° giugno 2012 e ad eventuali ulteriori decreti attuativi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

⁵³ Nel pubblico impiego l'istituto del comando è disciplinato dall'articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 *T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio. L'ordinamento vigente non reca invece la definizione del distacco; in mancanza di una specifica disciplina, parte della dottrina considera il distacco come una semplice situazione di fatto, mentre altro orientamento ritiene che si configura un distacco quando l'impiegato statale è destinato a prestare servizio non presso altra amministrazione statale (come nel comando), bensì presso altro ente pubblico. Inoltre per il distacco si fa in genere riferimento alla disciplina che riguarda i dirigenti collocati in aspettativa retribuita, per cui si verifica più propriamente una sospensione del rapporto di lavoro. Il D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) non ha disciplinato l'istituto del comando né quello del distacco, che vanno pertanto ricostruiti all'interno di un quadro più generale. Si può interpretare il silenzio del legislatore come un rinvio in via immediata alle regole privatistiche ed alla contrattazione collettiva, che sono destinate ormai a disciplinare il rapporto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001).

trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La Camera dei deputati ha introdotto i commi 15-bis e 15-ter.

Il **comma 15-bis** aggiunge una lettera *b-bis*) al comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 74 del 2012, in base alla quale i Presidenti delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, dovranno stabilire, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili pubblici (del cui ripristino si occupa la lettera a) del medesimo comma 1).

La lettera *b-bis*) prevede altresì, per la realizzazione degli interventi in essa contemplati, la stipula, da parte dei Presidenti delle regioni - Commissari delegati, di apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.

Il **comma 15-ter**, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, concede ai Presidenti delle regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 la facoltà di avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Si ricorda che l'articolo 4, ai commi 1 e 2, del D.L. 74/2012 dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e sentite le province ed i comuni interessati, con propri provvedimenti, le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e le modalità organizzative per consentire la ripresa dell'attività degli uffici.

In particolare, il comma 1 prevede che i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, d'intesa tra loro e, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura, sentiti le province ed i comuni interessati per i profili di competenza, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti dal D.P.C.M. previsto dall'art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse - secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera- allo scopo finalizzate a valere sulle contabilità speciali ivi individuate, stabiliscano:

a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, che comprendono i seguenti immobili pubblici:

- gli immobili adibiti all'uso scolastico cui si sono aggiunti, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura, gli immobili adibiti all'uso educativo per la prima infanzia, e le strutture edilizie universitarie per i quali si specifica una priorità, a seguito di una modifica approvata sempre nel corso dell'esame presso la Camera;

- le caserme in uso all'amministrazione della difesa;

- gli edifici municipali (tipologia inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura);

- gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cd. Codice dei beni culturali);

Il comma 2 detta disposizioni in merito alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici prevedendo che vi provvedano i presidenti delle regioni interessate, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nell'ambito del piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e delle risorse individuate dal D.P.C.M. previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge secondo modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il presidente della regione interessata, si provvede alle esigenze connesse con:

- gli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati;

- gli interventi di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili;

- la rimozione controllata e il ricovero delle macerie del patrimonio culturale danneggiato;

- l'avvio degli interventi di ricostruzione, ripristino, conservazione, restauro e miglioramento strutturale del patrimonio culturale danneggiato.

Si fa notare che il fatto che i Presidenti delle regioni si avvalgano anche dei provveditorati alle oo.pp. è stato precisato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati (nel testo vigente del decreto-legge infatti si fa riferimento all'obbligo di avvalersi esclusivamente dei provveditorati).

Sempre nel corso dell'esame presso la Camera è stato precisato, riguardo alla regolamentazione delle modalità con cui provvedere alle esigenze connesse agli interventi succitati, che tale regolamentazione deve avvenire sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico ed educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti.

Articolo 11

(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico)

L'**articolo 11, modificato dalla Camera**, dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50% e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013 (**comma 1**).

Viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici la detrazione del 55% si applica alle spese sostenute sino al 30 giugno 2013 (**comma 2**); al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse stanziare per il sostegno all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica locale e nazionale (**comma 2-bis**).

È disposta, infine, una norma di coordinamento volta a ricomprendere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici da fonti rinnovabili nell'ambito della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie (**comma 3**).

Il **comma 1** aumenta dal 36% al 50% la detrazione Irpef delle spese, tramite bonifico tracciabile, effettuate dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame) fino al 30 giugno 2013 per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni. Il limite di spesa massima agevolabile sale a 96 mila euro (attualmente è fissato a quota 48 mila euro) per unità immobiliare. Non occorre inviare prima dell'inizio lavori la comunicazione al Centro operativo di Pescara né la manodopera in fattura.

La norma fa riferimento alle spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame) fino al 30 giugno, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del D.P.R. n. 917 del 1986.

L'articolo 4 del D.L. n. 201 del 2011 (c.d. "salva Italia"), inserendo un nuovo articolo 16-*bis* nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), ha introdotto a regime la detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.

Con la norma in esame, nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013 la detrazione sale al 50% e il limite massimo di spesa a 96.000 euro.

Detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è

stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile con il nuovo articolo 16-*bis* nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

La detrazione è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-*bis*) per i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (secondo le modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare);
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione - anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere *a*) e *b*);
- realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
- realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
- conseguimento di risparmi energetici;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Il comma 2 del nuovo articolo 16-*bis* (TUIR) ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Il comma 3 del nuovo articolo 16-*bis* (TUIR) riconduce a regime la detrazione d'imposta del 36 per cento sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Tra le più recenti novità si segnalano:

- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 2, lett. *q*), del D.L. n. 70 del 2011; si veda inoltre la circolare 19/E del 1° giugno 2012 dell'Agenzia delle entrate). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l'obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011;
- la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare (articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 23, comma 8, del decreto legge 98 del 2011);
- con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione deve utilizzare un bonifico dal

quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r) del D.L. n. 70 del 2011; si veda inoltre la circolare 19/E del 1° giugno 2012 dell'Agenzia delle entrate); tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (*cf.* circolare n. 36/E del 31 maggio 2007).
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile (commi 12-*bis* e 12-*ter* dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);
- l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (articolo 4, comma 7 del D.L. n. 201 del 2011);
- l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 16-*bis*, comma 1, lett. c), del TUIR).

Il comma 2 modificato dalla Camera proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione del 55% per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. I valori massimi detraibili per ciascun tipo di intervento rimangono inalterati⁵⁴.

Si ricorda che l'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55% delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-*bis* del TUIR.

Il comma 2-*bis* introdotto dalla Camera reca la copertura finanziaria dell'onere recato dal comma 2.

Tale onere - quantificato in 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023 - viene coperto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001⁵⁵ (risorse a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale).

Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici

⁵⁴ Si ricorda che il testo originario del decreto-legge prorogava fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando però la percentuale dall'attuale 55% (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50%.

⁵⁵ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).*

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- l'installazione di pannelli solari: detrazione massima 60.000 euro;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.

La norma che ha introdotto l'agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). Successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.

L'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso alla predetta data.

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

- la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55% delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo);
- è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari;
- al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;
- per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).

Il **comma 3** sopprime la norma di coordinamento contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011.

Tale disposizione, da un lato, come detto, ha prorogato per l'anno 2012 la detrazione per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici e, dall'altro, ha disposto che la detrazione per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi), si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Si tratta, nella sostanza, di interventi che pur avendo la medesima finalità di quelli agevolati con la detrazione del 55%, non rispondono alle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere la predetta agevolazione. Pertanto, per effetto di quanto attualmente disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 4 del D.L. n. 201 del 2011, gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici che non possiedono i requisiti tecnici per rientrare tra quelli che danno diritto alla detrazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 (55%), sarebbero ingiustificatamente esclusi, per l'anno 2012, anche dalla detrazione spettante ai sensi dell' art. 16-*bis* del TUIR (36%).

Per effetto del comma 3 in esame gli interventi volti a realizzare opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici da fonti rinnovabili rientrano nell'ambito della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie (36%) a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Peraltro tali interventi, ai sensi del comma 1, beneficiano, fino al 30 giugno 2013, dell'innalzamento della soglia della detrazione al 50% e dell'ammontare complessivo a 96.000 euro.

Articolo 12 *(Piano nazionale per le città)*

L'**articolo 12** prevede disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un nuovo strumento operativo, il "Piano nazionale per le città" del quale vengono indicate le modalità operative (commi 1 – 6); reca, altresì, disposizioni volte a consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (commi 7-9).

Procedure per il finanziamento degli interventi di recupero (commi 1 e 2)

Ai sensi dei **commi 1 e 2**, i Comuni propongono ad uno specifico organismo, la Cabina di regia, ai fini della predisposizione del "Piano nazionale per le città" da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), proposte di contratti di valorizzazione urbana (*vedi infra*) costituite da un insieme coordinato di interventi per la valorizzazione di aree urbane degradate indicando una serie di elementi indicati nel comma 2 e, in particolare:

- la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione;
- gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente;
- i soggetti interessati;
- le eventuali premialità;
- il programma temporale degli interventi da attivare;
- la fattibilità tecnico-amministrativa.

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo periodo al comma 1 vietando che ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia venga corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Si ricorda che il "Piano nazionale per le città" fa seguito al "Tavolo sul Piano per le città" avviato il 4 maggio 2012 dal Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state definite le modalità e la tempistica di attuazione degli interventi per il rilancio e la valorizzazione delle aree urbane del Paese. All'iniziativa hanno partecipato i vertici della Conferenza delle Regioni, dell'Ance (Associazione nazionale comuni italiani) e dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili).

Si segnala che l'art. 5 del decreto-legge n. 70/2011 ha introdotto una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate (per l'avvio di un cd. Piano per le città), che prevedeva, a regime, leggi regionali finalizzate ad un concreto processo di riqualificazione urbana accompagnato da incentivi (tra i quali i

bonus volumetrici) e la semplificazione di alcune procedure. Le regioni avrebbero dovuto, infatti, approvare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (entro l'11 settembre 2011), proprie leggi al fine riqualificare le aree urbane degradate, tenendo conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. In caso di inerzia delle regioni sarebbero state, invece, immediatamente applicabili le volumetrie aggiuntive premiali indicate nello stesso art. 5 del decreto legge n. 70. Si ricorda, da ultimo che, accanto a tale normativa nazionale quadro introdotta dal citato decreto legge n. 70, alcune regioni hanno già approvato, nell'ambito della legislazione regionale attuativa del cd. Piano casa 2, specifiche disposizioni che incentivano la riqualificazione urbana.⁵⁶

La relazione illustrativa sottolinea come con il nuovo Piano per le città consentirà la realizzazione, in modo coordinato e razionale, di interventi soprattutto nelle aree urbane degradate relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole. Attraverso uno specifico organismo, la Cabina di regia, sarà quindi possibile accorpate interventi diffusi e isolati (incentivi, fondi europei, fondi per l'edilizia scolastica, per l'*housing* sociale o per programmi non più attivi), snellire le procedure e coinvolgere gli investitori interessati, con particolare riferimento agli investitori privati, con un ruolo centrale attribuito al partenariato pubblico-privato.

Il comma 1 indica quindi la composizione della Cabina di regia che dovrà essere costituita con decreto del MIT senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con lo stesso decreto dovranno essere indicate anche le relative modalità di funzionamento.

A far parte della Cabina di regia saranno chiamati, oltre che due rappresentanti del MIT e della Conferenza delle Regioni ed un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione territoriale, anche un rappresentante dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Anci, e, in veste di osservatori, un rappresentante del Fondo Investimenti per l'Abitare gestito da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR⁵⁷ (CDPI) e un rappresentante dei fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del

⁵⁶ Per approfondimenti si veda la scheda sul "Il Piano città", predisposta dal servizio Studi al seguente indirizzo internet:

<http://www.camera.it/561?appro=354&Il+Piano+citt%C3%A0#approList>

⁵⁷ Si ricorda che il principale soggetto impegnato nello sviluppo del social housing italiano è la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr (CDPI) che gestisce il Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA). Per ulteriori approfondimenti si veda l'apposito sito internet http://www.cdpisgr.it/caratteristiche_fondo/index.html

risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) costituita ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge n. 98/2011⁵⁸.

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo comma 1-bis che prevede la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari, da parte del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione sull'attività svolta dalla Cabina di regia, che dovrà essere allegata al Documento di economia e finanza (DEF).

I **commi 3 e 4** definiscono quindi i compiti della Cabina di regia cui viene sostanzialmente assegnato un ruolo di coordinamento e selezione dei programmi di riqualificazione proposti dai Comuni, in base a valutazioni sugli effetti economici e sociali degli interventi stessi.

Pertanto i criteri per la scelta delle proposte dei contratti di valorizzazione urbana inviate dai Comuni, indicati dal **comma 3**, sono:

- l'immediata cantierabilità dell'intervento;
- la capacità di coinvolgere finanziamenti pubblici e privati e di attivare un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti di quelli privati;
- la riduzione della tensione abitativa e del degrado sociale;
- il miglioramento delle infrastrutture e in particolare del trasporto urbano;
- il miglioramento della qualità urbana e del tessuto socio ambientale.

La Camera dei deputati ha integrato il comma 3, lett. e) prevedendo che, tra i criteri per la scelta delle proposte dei contratti di valorizzazione urbana dei Comuni da parte della Cabina di regia, rientri oltre al miglioramento della qualità urbana e del tessuto socio ambientale, anche il contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.

Il comma 4 definisce i compiti della Cabina di regia che consistono nella:

- definizione, in base agli apporti e alle risorse messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, degli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato;
- proposta al MIT della destinazione delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 5 alle finalità del Contratto di valorizzazione urbana;
- promozione, di intesa con il comune interessato, della sottoscrizione del contratto di valorizzazione urbana.

⁵⁸ L'art. 33 del decreto-legge n. 98/2011 ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

Viene quindi introdotto un nuovo strumento attuativo - il contratto di valorizzazione urbana - la cui sottoscrizione viene promossa dalla Cabina di regia, d'intesa con il comune interessato. Il Contratto è volto a regolamentare gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati interessati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti.

Viene infine precisato che l'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il "Piano nazionale per le città".

Le prime città che hanno accolto favorevolmente le proposte di riqualificazione urbana sono quelle di Bari, Firenze, Napoli, Pavia, Piacenza, Roma, Torino, Verona, che hanno fatto pervenire il loro interesse all'Anci, che aveva messo a disposizione un'apposita casella di posta elettronica per le prime spontanee candidature⁵⁹.

Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città e risorse disponibili (commi 5 e 6)

Per l'attuazione degli interventi del Piano viene istituito, ai sensi del **comma 5**, nello stato di previsione del MIT, un apposito "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città" nel quale confluiranno le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ad alcuni programmi in materia di edilizia residenziale di competenza del MIT e che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, ammontano a circa 224 milioni di euro giacenti presso la Cassa depositi e prestiti.

In particolare, si tratta delle risorse non utilizzate o provenienti da revoche relative a:

a) interventi del programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata introdotto dall'art. 18 del decreto-legge n. 152/1991, per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 273/2005 (vedi nota 8) e già destinate all'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa istituito dall'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 112/2008. La relazione tecnica quantifica le risorse derivanti da tali interventi in 219,5 milioni di euro;

L'art. 18 del decreto-legge n. 152/1991⁶⁰ ha dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La realizzazione degli interventi (tanto di recupero che di nuova costruzione) veniva affidata ai comuni, agli IACP, ad imprese di costruzione e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi (per ulteriori approfondimenti della disciplina si rinvia al successivo comma 7 dell'articolo in esame). Si ricorda, inoltre, che le risorse disponibili al 31 dicembre 2007 e non ancora impegnate per tale programma

⁵⁹ L'Anci ha messo a disposizione una casella di posta elettronica per le prime candidature - pianoperlecitta@anci.it - che ha raccolto le prime domande da parte dei comuni. Dal Sole 24 Ore del 18 giugno 2012, pag. 4.

⁶⁰ *Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.*

straordinario sono state dapprima destinate al rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano, cd. "Contratti di quartiere II" dall'art. 21-*bis* del decreto legge n. 159/2007 e che successivamente le risorse dei Contratti di quartiere II sono state a loro volta destinate all'attuazione del Piano casa, ai sensi dell'art. 11, comma 12 del decreto legge n. 112/2008, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e, quindi, già impegnate.

b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'art. 2, comma 63, lett. b), della legge n. 662/1996, dell'art. 1, comma 8, della legge n. 449/1997 e dell'art. 61, comma 1, della legge n. 448/1998 (legge finanziaria 1999). La relazione tecnica quantifica le risorse derivanti da tali interventi in 4,5 milioni di euro;

L'art. 2, comma 63, lett. b), della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha destinato 200 mld di lire (derivanti delle maggiori entrate provenienti dai fondi ex Gescal per gli anni 1993 e 1994) ad interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere", previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 457/1978 "Norme per l'edilizia residenziale".

L'art. 1, comma 8, della legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha poi destinato ai Contratti di quartiere altri 100 mld di lire e l'art. 61 della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha ulteriormente incrementato le disponibilità finanziarie per la realizzazione di tali progetti.

Da ultimo si ricorda, in estrema sintesi, che con il D.M. 22 ottobre 1997⁶¹ sono state indicate le modalità attuative dei "Contratti di quartiere". Si trattava di programmi complessi per il recupero delle periferie urbane costituiti da interventi edilizi su edifici residenziali, urbanizzazione primaria, piazze e verde, centri anziani, centri sanitari, spazi sportivi, servizi pubblici e spazi per i giovani. Successivamente con una serie di D.M. emanati a partire dal 2001⁶² si è dato avvio ad un nuovo programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" con l'intento di intervenire in situazioni caratterizzate da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, da carenza di servizi e da un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo. A differenza della prima edizione dei Contratti di quartiere, i nuovi interventi sono gestiti dalle singole regioni che, attraverso propri bandi, invitano le amministrazioni comunali a proporre progetti e a competere per la destinazione dei fondi.

c) programmi innovativi in ambito urbano finanziati dall'art. 145, comma 33, della legge n. 388/2000 e dall'art. 4, comma 3, della legge n. 21/2001. La relazione tecnica non indica le risorse derivanti da tali ultimi programmi;

L'art. 145, comma 33, della n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) autorizzava la spesa di lire 80 mld. per l'anno 2001 per il finanziamento delle iniziative relative a studi,

⁶¹ Pubblicato nella *G.U.* 30 gennaio 1998, n. 24.

⁶² D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003.

ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale di cui al citato art. 2, comma 63, lett. *b*), della legge n. 662/1996, nonché per interventi a favore di categorie sociali svantaggiate di cui allo stesso art. 2, comma 63. Per l'attuazione di tali programmi veniva altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 mld. per l'anno 2002.

L'art. 4 della legge n. 21/2001 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazioni) avviava un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo, per il quale veniva autorizzata una spesa di 30 mld. per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Con D.M. del 27 dicembre 2001⁶³ ne sono state definite le modalità attuative.

Il **comma 6** dispone in merito alla copertura finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, nel limite di complessivi di 224 milioni di euro, così ripartiti:

- 10 milioni di euro per l'anno 2012;
- 24 milioni di euro per l'anno 2013;
- 40 milioni di euro per l'anno 2014;
- 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017;

si provveda mediante utilizzo delle risorse previste per i Contratti di quartiere e per programmi innovativi in ambito urbano - lett. *a*) e *b*) del precedente comma 5 - che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'istituendo "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città".

Il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (commi da 7 a 9)

I restanti **commi 7, 8 e 9** recano disposizioni volte a consentire la rilocalizzazione degli interventi del citato programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

In particolare, il comma 7 dispone che i programmi di edilizia sovvenzionata⁶⁴ ed agevolata⁶⁵ del citato Programma straordinario previsti dall'art. 18 del decreto-

⁶³ Pubblicato nella *G.U.* del 17 luglio 2002 n. 162, S.O. n. 142.

⁶⁴ Per edilizia sovvenzionata si intende l'insieme degli interventi diretti alla costruzione di nuovi alloggi da parte di soggetti pubblici nonché al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici (art. 1 della legge n. 457/1978). Gli alloggi realizzati o recuperati sono generalmente assegnati in locazione ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti. L'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata è affidata in massima parte ai comuni e agli IACP.

⁶⁵ Per edilizia agevolata si intende l'intervento indiretto dello Stato attraverso la concessione di agevolazioni ai cittadini che non possiedono i requisiti per usufruire dei benefici dell'edilizia sovvenzionata (art. 1 della legge n. 457/1978). L'intervento pubblico a sostegno dei programmi di edilizia agevolata consiste principalmente nella concessione di mutui agevolati, assistiti dal contributo statale, di

legge n. 152/1991, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273 del 2005, possono essere rilocalizzati nell'ambito della stessa regione oppure anche in regioni confinanti, ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia.

Viene poi esclusa la possibilità di frazionare uno stesso programma costruttivo in più comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli accordi di programma viene fissato al 31 dicembre 2013.

In relazione alla formulazione del comma 7 occorrerebbe integrare il riferimento dell'art. 13, comma 2, della legge di conversione n. 51 del 2006, con il relativo decreto-legge n. 273 del 2005.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni relative alla rilocalizzazione, occorrerebbe chiarire se essa dovrà essere disposta secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (di seguito illustrato).

La relazione illustrativa sottolinea come la rilocalizzazione degli interventi in ambiti regionali confinanti potrà accelerare, in una congiuntura economica caratterizzata da una forte scarsità di risorse disponibili, la sottoscrizione di nuove convenzioni in relazione a programmi non ancora avviati ma per i quali sia già stato ratificato l'accordo di programma nel termine previsto del 31 dicembre 2007 e di favorire, al contempo, la spesa degli investimenti statali destinati al settore. Essa aggiunge anche che gli interventi “sono finalizzati, in prevalenza, alla realizzazione di nuova costruzione di edilizia residenziale nonché alla realizzazione di edifici commerciali e terziari ed alle relative opere di urbanizzazione”. *Conseguentemente non è chiaro se tali disposizioni sono volte unicamente agli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, oppure se riguardano anche altri interventi come quelli riportati nella relazione illustrativa.*

Come già accennato nel commento al comma 5, l'art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 ha dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale (sovvenzionata ed agevolata) da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La realizzazione degli interventi (tanto di recupero che di nuova costruzione) veniva affidata ai comuni, agli IACP, ad imprese di costruzione e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi. Sotto il profilo finanziario, l'art. 18 prevedeva un finanziamento attraverso un limite di impegno di 50 miliardi di lire per l'edilizia agevolata, e un finanziamento di 900 miliardi di lire per l'edilizia sovvenzionata. Con la delibera CIPE n. 98/1991⁶⁶ si fissavano, quindi, i limiti di costo per l'attuazione del programma straordinario⁶⁷, mentre con D.M. del 17 gennaio 1992 si disciplinava il confronto pubblico concorrenziale per la realizzazione del programma stesso.

agevolazioni fiscali e/o di contributi in conto capitale. Le tipologie di interventi ammessi a finanziamento sono tradizionalmente la costruzione ed il recupero degli immobili.

⁶⁶ Pubblicata sulla G.U. 20 gennaio 1992, n. 15.

⁶⁷ In particolare, si precisava che “al finanziamento di 900 mld per l'edilizia sovvenzionata corrisponde una previsione di realizzazione di 9.000 alloggi ed al limite annuo di d'impegno di 50 mld una previsione di realizzazione di 8.400 alloggi”.

Successivamente l'art. 11 della legge 136/1999 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale) ha stabilito ulteriori modalità attuative del programma straordinario. Spetta al Ministro dei lavori pubblici - in qualità di Segretario generale del CER - comunicare ai Presidenti delle Giunte regionali interessate, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 136:

- l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale per la mobilità dei dipendenti pubblici, cui si riferiscono i procedimenti ancora pendenti;
- i soggetti attuatori o proponenti di tali proposte.

Compete, invece, al presidente della giunta regionale proporre al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma, nell'ambito delle disponibilità delle somme accantonate. La ratifica di tale accordo da parte del consiglio comunale determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento. Lo stesso articolo 11 dispone però l'esclusione dal finanziamento per gli accordi di programma non ratificati entro il 31 dicembre 2007⁶⁸. Il successivo art. 12 ha, tra l'altro, previsto la possibilità di introdurre varianti ai programmi sulla mobilità dei dipendenti pubblici, impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, qualora questi siano già stati ammessi al finanziamento, siano stati approvati dal consiglio comunale e qualora dalla variante non derivino variazioni nel finanziamento pubblico o nel numero degli alloggi e l'esclusione dal finanziamento qualora la convenzione urbanistica con il comune per la realizzazione dei programmi non sia conclusa entro il 31 dicembre 2007⁶⁹.

L'art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all'attuazione degli accordi di programma, prevedendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, nel caso in cui la regione interessata non provveda all'attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente. La rilocalizzazione avviene su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha luogo attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione. L'accordo di programma deve essere ratificato dal consiglio comunale entro diciotto mesi dalla sottoscrizione: termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273/2005.

Si ricorda, infine, anche la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 453, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) che, allo scopo di garantire maggiore elasticità nell'attuazione degli interventi previsti, ha abolito l'obbligo della contiguità delle aree di localizzazione degli interventi all'interno della stessa Regione che, tra l'altro, era stato già previsto dalla citata delibera CIPE n. 98/1991.

⁶⁸ Il termine del 31 dicembre 2007 è stato introdotto, dopo una lunga serie di successive proroghe, dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273/2005.

⁶⁹ Si veda la nota precedente.

Il **comma 8**, con la sostituzione del comma 5 dell'art. 2 della legge n. 166/2002, consente di applicare agli interventi di edilizia residenziale pubblica compresi nel citato programma straordinario, i massimali di costo per tale tipologia di intervento previsti dal D.M. 5 agosto 1994⁷⁰, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M., fermo restando il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.

La relazione illustrativa precisa come la finalità della disposizione sia quella "di allinearsi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici evitando, contemporaneamente, il rischio di attivare procedure di gara per l'affidamento dei lavori sulla base di costi non congrui e di rendere più efficaci gli investimenti statali".

Per un confronto con il precedente comma 5, che ora viene sostituito, si veda il testo a fronte nell'apposito fascicolo del presente *dossier*.

Si ricorda che sulla disciplina del programma straordinario era intervenuto anche l'art. 2 della legge n. 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) che ha disciplinato i limiti di costo applicabili alle gare di appalto (comma 5 che ora viene sostituito) e il prezzo al quale gli alloggi realizzati con il finanziamento privato possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti assimilati (comma 6). I commi 7 ed 8 hanno stabilito, tra l'altro, che i finanziamenti sono attivati comunque subordinatamente alle disponibilità esistenti - alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma - sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma stesso.

In relazione al richiamato D.M. 5 agosto 1994 esso reca la "Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata"⁷¹. L'art. 7 autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a deroghe motivate al limite massimo di costo totale dell'intervento per maggiori costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione o di acquisizione degli immobili con possibilità di accantonamento delle risorse in fase di programmazione degli interventi, nonché ad individuare costi totali di intervento inferiori o superiori a quelli massimi stabiliti dallo stesso D.M. sulla base delle specifiche situazioni territoriali, ferme restando le quantità fisiche da realizzare. Infine l'art. 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano aggiornare, annualmente, il limite di costo di realizzazione tecnica da loro definito sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo.

Il **comma 9** prevede, in caso di rilocalizzazione dell'intervento originario, che il soggetto attuatore contribuisca utilizzando fondi propri ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo di edilizia sovvenzionata, fermo restando in ogni caso, il finanziamento pubblico originariamente previsto.

⁷⁰ Pubblicato nella G. U. n. 194 del 20 agosto 1994.

⁷¹ Il citato D.M. ha provveduto ad aggiornare quelli che erano i limiti di costo ammessi alla data di emanazione del bando, fissati da due precedenti DD.MM. del 26 aprile 1991 (relativi, rispettivamente, all'edilizia sovvenzionata e all'edilizia agevolata).

In merito a tale disposizione si ricorda che era stata già prevista (al comma 5 modificato dal comma 8 dell'articolo in commento) una procedura alternativa per il completamento degli interventi, basata sul contributo di capitali privati (il concessionario del programma poteva infatti contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale).

Da ultimo, viene previsto che i commi 8 e 9 in commento, vengano applicati anche ai programmi già finanziati ai sensi del citato art. 18 del decreto legge n. 152/1991 per i quali risulta già sottoscritta la convenzione attuativa con il MIT e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 18 giugno 2012 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica, che si concluderà il 6 luglio prossimo, sull'attuazione del piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490) che prospetta una serie di azioni volte a migliorare la mobilità urbana nell'UE nel periodo 2009-2012. Sulla base dei risultati della consultazione, la Commissione europea si riserva di valutare l'opportunità di proporre ulteriori misure. Si ricorda che la Commissione trasporti ha esaminato il piano d'azione, approvando un documento finale il 21 luglio 2010.

Nell'ambito della proposte legislative relative alla politica di coesione per il periodo 2014-2020, presentate dalla Commissione europea nell'ottobre 2011⁷², tra la proposta regolamento relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR (COM(2011)614) prevede che sia data particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile.

⁷² Si tratta, in dettaglio, delle seguenti proposte, che saranno esaminate da Parlamento europeo e Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione):

- una proposta di regolamento concernente regole comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, e del Fondo europeo per la pesca (COM(2011)685);
- una proposta di regolamento relativa al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 (COM(2011)612);
- una proposta di regolamento relativa al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (COM(2011)607);
- una proposta di regolamento relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)614);
- una proposta di regolamento relativa al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2011)608);
- una proposta di regolamento recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale agli obiettivi della cooperazione territoriale (COM(2011)611);
- una proposta di regolamento sul programma dell'UE per il cambiamento sociale e l'innovazione (COM(2011)609);
- una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM(2011)610).

In particolare, la Commissione propone di destinare a questo scopo almeno il 5% delle risorse del FESR (complessivamente pari a circa 183 milioni di euro), attraverso azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali che si pongono nelle zone urbane.

Ciascuno Stato membro stabilirebbe nel proprio contratto di partenariato (principale strumento di programmazione per il 2014-2020) un elenco di città in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

Alla Commissione europea sarebbe attribuito il compito di definire una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze.

Tale piattaforma comprenderebbe un elenco di massimo 300 città, con un massimo di 20 città per ciascuno Stato membro, selezionate in base ai seguenti criteri:

- la popolazione, tenendo conto delle specificità dei sistemi urbani nazionali;
- l'esistenza di una strategia per le azioni integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane.

Il QFP dovrebbe essere adottato entro la fine del 2012 (sotto Presidenza cipriota), così da agevolare la transizione dal QFP attuale a quello futuro, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2014.

Articolo 12-bis
(Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane)

L'articolo 12-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, istituisce il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

Il **comma 1** istituisce, come detto, il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Finalità esplicita è quella del coordinamento delle politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e del relativo concerto con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale.

Il CIPU è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (o dal Ministro delegato) ed è composto da:

- il Ministro per la coesione territoriale,
- il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport,
- il Ministro dell'interno,
- il Ministro dell'economia e delle finanze,
- il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
- il Ministro dello sviluppo economico,
- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
- il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre:

- i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno,
- un rappresentante delle regioni (ex **comma 2**),
- un rappresentante delle province autonome di Trento e di Bolzano (ex comma 2),
- un rappresentante delle province (ex comma 2),
- un rappresentante dei comuni (ex comma 2),

I rappresentanti delle autonomie territoriali - ancora ai sensi del comma 2 - sono nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata⁷³.

⁷³ Ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

L'art. 12 (cfr.) istituisce la Cabina di regia - composta da rappresentanti di Ministeri e delle Autonomie territoriali - del piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate.

Il **comma 3** impone al CIPU, nello svolgimento dei propri compiti, il rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il **comma 4** incarica una segreteria tecnica - istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri⁷⁴ - della preparazione delle riunioni del CIPU. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati, ai sensi del **comma 5**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria non è corrisposto alcun compenso o rimborso. Gli oneri sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio. Correlativamente, il **comma 6** prescrive che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

I comitati interministeriali

I comitati interministeriali sono organi collegiali di governo concorrenti all'attuazione dell'indirizzo politico (se anche alla sua determinazione, è profilo più controverso in dottrina) in specifici settori.

Volti ad una 'saldatura' tra decisione politica ed attuazione amministrativa, essi sono espressione di un potere di auto-organizzazione, proprio degli organi costituzionali.

Qualora tra le loro attribuzioni figurì l'adozione di atti amministrativi (o di atti che possano valere da presupposti sostanziali di atti amministrativi), essi sono istituiti per legge, in una sorta di 'intersezione' delle riserve di legge poste dall'articolo 95 e dall'articolo 97 della Costituzione.

I comitati interministeriali (che hanno origine pre-repubblicana: ad esempio il Comitato per il credito e il risparmio, ancor oggi operante, risale al 1936-38) aumentarono di numero (e di attribuzioni, nel caso del Comitato per la programmazione economica, la cui legge istitutiva fu la n. 48 del 1967) nel nome della programmazione affermatasi negli anni Sessanta, e declinata come programmazione di settore dai secondi anni Settanta.

⁷⁴ Inquadrata come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri); *l'articolo non prevede una specifica disciplina delle "strutture generali", salvo il riferimento alle "strutture in cui si articola il Segretariato generale" (comma 1).*

Una drastica loro riduzione fu imposta dalla legge n. 593 del 1993 (articolo 1, commi 21 e 25), che molti ne sopprime, in modo 'nominato' - il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI); il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES); il Comitato interministeriale per la cinematografia; il Comitato interministeriale per la protezione civile; il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM); il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento; il Comitato interministeriale prezzi (CIP); il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET); il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS; il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD); il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria) - o non ("sono altresì soppressi...gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati").

Furono lasciati in vita dalla legge del 1993 solo i seguenti comitati, tuttora operanti:

- Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), poi oggetto del decreto legislativo n. 430 del 1997, che ne ha riordinato le competenze;
- Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), le cui competenze deliberative sono state da ultimo definite dal Testo unico bancario del 1993;
- Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza - che ha poi assunto la denominazione di Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), con la legge n. 124 del 2007 ("Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto");
- Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo (istituito dalla legge n. 183 del 1989; cfr. ora il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", articolo 57);
- Comitato interministeriale per la salvaguardia di Venezia (istituito dalla legge n. 798 del 1984).

In tempo successivo, si è avuta l'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari (CIACE) (legge n. 11 del 2005, articolo 2).

A quelli or ricordati, che costituiscono l'insieme di comitati per così dire ordinamentale in quanto ormai stabile nel tempo, alcuni altri si sono andati aggiungendo. Non sono mancate infatti leggi istitutive di ulteriori comitati per specifiche materie, come: il Comitato la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico (articolo 6 della legge n. 36 del 2001); il Comitato per fronteggiare la crisi del settore bieticolo-saccarifero (articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2006, come convertito dalla legge n. 81; cfr. anche il decreto-legge n. 5 del 2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", articolo 29, convertito dalla legge n. 35); il Comitato per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione (articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006, come convertito dalla legge n. 80).

Articolo 13

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone, riguardo ai procedimenti amministrativi, la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione, del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell'amministrazione e al quale l'interessato può rivolgersi e detta disposizioni in merito all'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari; modifica alcune norme del T.U. dell'edilizia relative alla disciplina dello sportello unico per l'edilizia, reca misure concernenti i procedimenti amministrativi relativi alla Scia e prevede che, nei casi ordinari, per iniziare i lavori sarà sufficiente accompagnare i due titoli abilitativi con autocertificazioni o certificazioni di tecnici abilitati, anziché con i pareri tecnici e gli altri atti preliminari.

La relazione illustrativa al disegno di legge originario sottolinea come talune delle modifiche suddette proseguano il processo di semplificazione procedimentale avviato con l'introduzione di disposizioni in materia di attività edilizia libera, di Scia e di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire.

Si ricorda, infatti, che a partire dal 2010, sono state apportate numerose modifiche ai titoli abilitativi all'attività edilizia⁷⁵, tutte volte sostanzialmente ad estendere i sistemi alternativi all'assenso preventivo della pubblica amministrazione. Sono state ampliate le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, ovvero realizzabili senza alcun titolo abilitativo prevedendo, comunque, per alcuni di essi, anche una comunicazione di inizio lavori e la relazione di un tecnico abilitato (art. 5 del decreto legge 40/2010, che ha interamente sostituito l'art. 6 del T.U.). Con l'art. 5 del decreto legge 70/2011 è stata espressamente sancita l'applicabilità della Scia a tutte le tipologie di intervento edilizio soggette in precedenza al regime della Dia, la quale è rimasta solo per alcune determinate ipotesi (*vedi infra*). E' stato, infine, completamente ridisegnato l'iter procedimentale per il rilascio del permesso di costruire prevedendo, tra le maggiori novità, l'introduzione del silenzio-assenso in luogo del precedente regime basato sul silenzio-rifiuto (art. 5 del decreto legge 70/2011).

In particolare, a seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati è stato premesso un comma 01 che, con una novella all'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990, dispone che, per ciascun procedimento amministrativo, venga pubblicato, sul sito istituzionale dell'amministrazione, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di

⁷⁵ Per ulteriori approfondimenti si veda il numero speciale di Edilizia e territorio del 31 maggio 2012 su "Edilizia privata: i permessi. Guida pratica ai titoli abilitativi".

inerzia e al quale l'interessato può rivolgersi ai sensi del successivo comma 9-ter per la conclusione del procedimento. In caso di ritardo, tale soggetto comunica senza indugio il nominativo del responsabile per valutare l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume, oltre alla propria responsabilità, anche quella del responsabile.

Si ricorda che i commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 2 della Legge n. 241 del 1990, sono stati introdotti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2012.

Il comma 9-bis prevede una misura di pianificazione organizzativa, in base alla quale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'organo di governo deve individuare, tra le figure apicali, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. La medesima disposizione stabilisce in proposito alcuni criteri suppletivi, ove l'organo di governo non provveda all'individuazione. In tal caso, il potere sostitutivo si intende attribuito al dirigente generale; in mancanza di questi, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Il comma 9-ter garantisce al privato in attesa del provvedimento dell'amministrazione, ove il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, la possibilità di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo (individuato ai sensi del comma precedente) affinché concluda il procedimento medesimo, o attraverso le strutture competenti o ricorrendo alla nomina di un commissario. In ogni caso, il provvedimento finale dovrà essere adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

La modifica della legge n. 241 del 1990 introdotta dal **comma 1** è volta a semplificare ulteriormente le modalità di presentazione della Scia nei casi in cui qualsivoglia normativa, non solo di rango legislativo, ma anche regolamentare, preveda che i pareri degli enti o organi preposti o le verifiche preventive siano comunque sostituiti dalle autocertificazioni dei privati o attestazioni e asseverazioni di tecnici, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni competenti.

La modifica viene apportata con una novella al terzo periodo del comma 1 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, ove viene sostituito il termine "legge" con "normativa vigente".

La relazione illustrativa al disegno di legge originario motiva tale novella con il fatto che, a livello regionale e locale, continuano ad essere in vigore "molti farraginosi passaggi procedurali" previsti da atti regolamentari.

In considerazione del fatto che l'art. 19 della legge n. 241 regola anche la Scia relativa all'attività di impresa, oltre a quella edilizia, la modifica introdotta riguarderà non solo il settore edilizio, ma anche l'attività imprenditoriale, commerciale e artigianale, per le quali era stata originariamente introdotta la Scia.

Si ricorda che non possono essere sostituiti dalla Scia, per espressa previsione del primo periodo del comma 1 dell'art. 19 e, rimangono, pertanto, soggetti a pareri e verifiche preventive, cioè anteriori all'inizio delle attività, tutti gli interventi che interferiscono con vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, di pubblica sicurezza, difesa nazionale, costruzioni in zone sismiche, normativa comunitaria e gli altri elencati nello stesso primo periodo del comma 1 dell'art. 19.

In relazione alla disciplina della Scia si rammenta che essa è stata introdotta dal comma 4-*bis* dell'art. 49 del decreto legge n. 78/2010 sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente art. 19 della legge n. 241/1990. Tale riforma ha risposto all'esigenza di liberalizzare l'attività d'impresa, consentendo di iniziare immediatamente l'attività stessa. La Scia, infatti, consente di iniziare l'attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, ciò traducendosi in una sostanziale accelerazione e semplificazione rispetto alla precedente disciplina contenuta nel citato art. 19, che prevedeva il decorso del termine di 30 giorni prima di poter avviare l'attività oggetto della Dia e legittimava l'esercizio di poteri inibitori da parte dell'amministrazione entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio della medesima attività. Quanto all'ambito di applicazione, con la circolare del 16 settembre 2010 il Ministero per la semplificazione normativa ha chiarito che la Scia non si applica solo all'avvio dell'attività di impresa ma sostituisce anche la DIA in edilizia, eccetto la Dia alternativa al permesso di costruire (c.d. superDia) e nei casi in cui le leggi regionali abbiano previsto l'utilizzo della Dia per ulteriori tipologie di intervento rispetto a quelle previste dal T.U. dell'edilizia (art. 22, comma 4), consentendo di avviare i lavori il giorno stesso della sua presentazione, mentre con la Dia occorre attendere 30 giorni. Successivamente tale interpretazione è stata confermata con l'art. 5 del decreto legge n. 70/2011, ove è stato anche precisato che essa deve corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, nonché dei relativi elaborati tecnici a cura del professionista abilitato il quale se dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti è punito con la reclusione da uno a tre anni. Per il settore edilizio, si ricorda, infine, che sono stati esclusi dalla Scia i casi relativi alla normativa antisismica e quelli in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Da ultimo l'art. 6 del decreto legge n. 138/2011 ha introdotto alcune disposizioni di coordinamento con le norme del decreto legge 70/2011 e l'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 5/2012, ha ulteriormente semplificato la procedura amministrativa prevedendo che la Scia venga corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati non più in via generale, ma solo ove previsto dalle norme di settore.

Il comma 2, ampiamente modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, modificando alcune norme del T.U. dell'edilizia - DPR n. 380/2001 - relative alla disciplina dello sportello unico per l'edilizia ed ai procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (Dia).

In particolare:

- a) reca una serie di modifiche all'art. 5 sullo sportello unico per l'edilizia:
 - introduce il comma 1-*bis* che prevede che lo sportello unico sia l'unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le p.a. coinvolte. Lo

sportello è tenuto ad acquisire altresì, anche mediante conferenza dei servizi, tutti gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive (Suap) come definita dal D.P.R. n. 160/2010;

- introduce il comma 1-ter che dispone che tutte le comunicazioni al richiedente debbano essere trasmesse esclusivamente dallo sportello unico e, analogamente, tutti gli altri uffici comunali e le p.a. diverse dal comune interessati al procedimento devono trasmettere immediatamente allo sportello unico tutte le denunce, domande, segnalazioni o atti ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Con tali disposizioni lo sportello unico sembra assumere la funzione di unico punto di riferimento sia per il privato che per le p.a. in relazione a tutti i procedimenti connessi con l'attività edilizia ;
- sostituisce il comma 3 accorpando, sostanzialmente, in un unico comma le disposizioni del vigente comma 3 con quelle del comma 4 relative all'acquisizione, da parte dello sportello unico, direttamente o tramite la conferenza di servizi, di tutte le tipologie di atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio;
- abroga, conseguentemente, il comma 4;

b) aggiunge l'art. 9-bis che, ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal T.U. edilizia, impone alle amministrazioni l'acquisizione d'ufficio di documenti, informazioni e dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e il divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e l'autenticità di tali documenti, informazioni e dati;

c) novella l'art. 13, sulla competenza al rilascio del permesso di costruire, prevedendo che venga rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico, in luogo del competente ufficio comunale previsto dal testo vigente;

d) reca una serie di modifiche all'art. 20 sul procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire di seguito elencate:

- il comma 1 viene novellato nella parte in cui prevede che la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, sopprimendo il richiamo al regolamento edilizio e quindi facendo riferimento a tutti gli elaborati progettuali comunque richiesti;
- al comma 3 viene espunto il riferimento al comma 4 dell'art. 5 del T.U., che risulta abrogato dall'articolo in esame (cfr. lett. a), nonché la parte della disposizione che contempla l'eventualità in cui i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari siano stati allegati alla domanda dal richiedente. Tale soppressione appare collegata alle

nuove disposizioni recate dall'art. 9-*bis* relative all'acquisizione d'ufficio dei documenti in possesso delle P.A.

- viene inserito un comma 5-*bis*, ai sensi del quale il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi, qualora, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire:
 - non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi comunque denominati delle altre P.A.;
 - oppure è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sulla assoluta incompatibilità dell'intervento.

Lo stesso comma 5-*bis* consente alle amministrazioni che esprimono parere positivo di non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

- il comma 6 viene interamente riscritto, ma in realtà l'unica modifica riguarda la parte della disposizione che nel testo vigente fa riferimento alla conferenza di servizi prevista dal comma 4 dell'art. 5 (che risulta abrogato dall'articolo in esame). Tale parte della disposizione viene sostituita con una norma in base alla quale, qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-*bis* suddetto, la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento.
- il comma 10 viene sostituito al fine di coordinare le disposizioni in esso contenute con la prevista abrogazione del comma 4 dell'art. 5 e con la nuova disciplina della conferenza di servizi prevista dal comma 5-*bis*.

e) le modifiche all'art. 23 sulla Dia riproducono il contenuto del comma 2, lett. a), b) e c) dell'art. 13 come introdotto dal testo iniziale del decreto-legge in esame che estende alla Dia le semplificazioni procedurali prevista per la Scia in relazione alla possibilità di sostituire atti o pareri di enti o organi con autocertificazioni o certificazioni di tecnici abilitati.

In particolare la lettera e) dispone l'inserimento di due commi aggiuntivi all'art. 23 del T.U. dell'edilizia, D.P.R. n. 380/2001.

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 23 prevede che anche per la Dia, analogamente alla Scia, le autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati sostituiscano gli atti o pareri di organi o enti appositi o le verifiche preventive, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Conseguentemente i pareri preliminari di stampo tecnico saranno sostituiti da attestazioni e asseverazioni di professionisti abilitati, andandosi ad ampliare il sistema delle autocertificazioni sostitutive del controllo pubblico preventivo che

rimane, invece, obbligatorio nel caso di vincoli ambientali, paesaggistici, pubblica sicurezza e negli altri casi previsti nello stesso comma 1-*bis*.

Le certificazioni devono essere prodotte da tecnici abilitati ed attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi. Esse devono essere prodotte a corredo della documentazione richiesta nel momento della presentazione della Dia prevista dal comma 1 dello stesso art. 23.

Si ricorda che il citato comma 1 dell'art. 23 dispone che il proprietario dell'immobile, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenti allo sportello unico la Dia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Analogamente alla Scia, vengono mantenuti gli stessi casi di esclusione per interventi per i quali sussistano: vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge originario l'introduzione di regole di semplificazione analoghe per la Dia e per la Scia consentirà di rimettere "ordine quantomeno procedimentale" in una materia nella quale alcune le leggi regionali hanno previsto il ricorso alla Dia o alla Scia in termini confusi ed alternativi.

Si ricorda, in proposito che, a seguito dell'introduzione della Scia in edilizia, si è avuto un ridimensionamento della Dia che è rimasta quale istituto di carattere speciale. La Scia si applica, infatti, a tutte le tipologie di intervento edilizio che erano soggette in precedenza al regime della Dia ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del T.U. dell'edilizia, ad eccezione delle ipotesi in cui la Dia è alternativa al permesso di costruire, cd. SuperDia (art. 22, comma 3) e nei casi in cui le leggi regionali abbiano previsto l'utilizzo della Dia o della SuperDia per ulteriori tipologie di intervento rispetto a quelle previste dal T.U. dell'edilizia (art. 22, comma 4).

Da ultimo si elencano alcune delle differenze sostanziali tra i due titoli abilitativi: la Scia permette di avviare i lavori contestualmente alla sua presentazione, mentre con la Dia occorre attendere 30 giorni, entro i quali l'amministrazione può effettuare le eventuali verifiche. Con la Scia, invece, tali verifiche possono essere effettuate, sempre entro 30 giorni, ma a lavori già avviati. La Scia non reca un termine di validità, mentre la Dia è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni, conseguentemente i lavori devono essere ultimati entro tale termine e la realizzazione della parte non ultimata è subordinata a nuova denuncia. Solo per la Dia l'interessato è tenuto a comunicare allo sportello unico: la data di ultimazione dei lavori, il certificato di

collaudo finale che attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività e la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Il nuovo comma 1-*ter* estende alla Dia le stesse modalità di presentazione previste per la Scia (art. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 241/1990).

Rispetto alla Scia, è prevista l'emanazione di un regolamento per l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici per la presentazione della Dia.

Il regolamento dovrà essere adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e d'intesa con la Conferenza unificata.

Tale previsione si discosta, pertanto, dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988, in quanto non si indicano né le norme generali regolatrici della materia né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Fino all'emanazione del regolamento, la Dia, corredata dalle dichiarazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica ed, in tal caso, essa si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

Le ultime modifiche all'art. 23 estendono i casi di esclusione introdotti dal nuovo comma 1-*bis* ai commi 3 e 4 dello stesso art. 23 relativi ai casi in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all'amministrazione comunale o a un soggetto diverso.

L'art. 23, comma 3, dispone che nel caso l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di 30 giorni per l'effettivo inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. Qualora l'immobile sia, invece, sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, l'ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge 241/1990. Il termine di 30 giorni decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti (comma 4).

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dispone in merito all'applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal comma 2, prevedendo che le amministrazioni comunali le applichino entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Articolo 13-bis

(Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, reca alcune modifiche all'art. 6 del T.U. dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001⁷⁶, relativo all'attività edilizia libera.

In particolare, con la lettera **a)**: al comma 2 del citato articolo 6 del T.U. dell'edilizia dopo la lettera e) è aggiunta la lettera *e-bis*), mediante la quale si introduce un'ulteriore tipologia di interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, ossia le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa;

Con la lettera **b)**: mediante l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 6 del T.U. si elimina l'obbligo di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori prevista per gli interventi elencati al comma 2 le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;

La lettera **c)** sostituisce il comma 4 dell'art. 6 del T.U. prevedendo il mantenimento, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la nuova categoria di interventi introdotti con la lettera *e-bis*), di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, nonché una relazione tecnica con la quale un tecnico abilitato asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente. Viene introdotta una disposizione per i nuovi interventi di cui alla lett. *e-bis*) per i quali si prevede la trasmissione delle dichiarazioni di conformità, che attestino la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, da parte delle Agenzie per le imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008⁷⁷.

Si ricorda che l'art. 6 del cd. T.U. dell'edilizia stabilisce le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera che include la manutenzione ordinaria,

⁷⁶ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*.

⁷⁷ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

l'eliminazione di barriere architettoniche e le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari, fotovoltaici e termici, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici che sono interventi diventano quindi realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Si prevede che le regioni a statuto ordinario possono estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica (comma 6).

La norma differenzia le tipologie di intervento in due categorie, a seconda che occorra una previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori - anche per via telematica - da parte dell'interessato, insieme con le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (comma 2).

Esclusivamente per i lavori di manutenzione straordinaria - che includono, l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne - la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per tali lavori, inoltre, si prevede la trasmissione all'amministrazione di una relazione tecnica, con la quale un tecnico abilitato assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede alcun titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente (comma 4).

Ai sensi del comma 5, per tutti gli interventi l'interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro trenta giorni dal momento della variazione.

Viene, inoltre, specificato che la mancata segnalazione di inizio attività o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (comma 7).

Riguardo alle Agenzie per le imprese si ricorda che esse sono previste dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi del quale possono essere accreditate agenzie deputate all'istruttoria e alla definizione delle pratiche di apertura, localizzazione, ampliamento, trasferimento e cessazione delle imprese di produzione e di servizi. Esse sono disciplinate nel dettaglio dal DPR n. 159 del 9 luglio 2010, e cioè dal regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010 n. 229. L'Agenzia riveste un ruolo di ausilio del privato, quando cura la documentazione da portare allo sportello unico delle attività produttive. Tecnicamente l'agenzia svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa.

Articolo 13-ter
(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)

L'**articolo 13-ter** introdotto dalla Camera sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, concernente i soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi, aggiungendo altresì i commi 28-*bis* e 28-*ter*.

In particolare si stabilisce che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore; che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, l'IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno se questi verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore. Viene quindi subordinato il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi. Viene infine prevista l'applicazione delle predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.

Più in dettaglio, l'**articolo 13-ter** in esame sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006⁷⁸ e vi aggiunge i commi 28-*bis* e 28-*ter* in tema di soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi.

Si ricorda che il comma 28 dell'articolo 35 citato, come modificato dal comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012⁷⁹:

- ha esteso la responsabilità in solido anche al committente imprenditore o datore di lavoro e a ciascuno degli eventuali subappaltatori;
- ha stabilito il limite della responsabilità in due anni dalla cessazione dell'appalto;
- ha limitato l'oggetto dalla responsabilità solidale al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relative alle fatture inerenti le prestazioni in questione;
- ha fatto salva la possibilità di dimostrare di aver messo in atto tutte le cautele per evitare l'inadempimento.

⁷⁸ *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*

⁷⁹ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

Specificamente il comma 28 dell'articolo 35 come novellato dal testo in esame - in luogo della previsione di una responsabilità solidale di committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e per l'IVA dovuta in rapporto alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto - stabilisce:

- che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore (e non più, pertanto, il committente imprenditore);
- che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
- che non operi la limitazione temporale della responsabilità (fissata in due anni dalla cessazione dell'appalto dal testo originario).

Affinché venga meno la responsabilità solidale dell'appaltatore, questi deve effettuare un'apposita verifica del corretto adempimento degli obblighi da parte del subappaltatore; a tal fine, viene data all'appaltatore la possibilità di sospendere i pagamenti nei confronti del subappaltatore fino all'esibizione della documentazione che attesti i corretti adempimenti fiscali.

Si prevede altresì che gli atti da notificare al subappaltatore entro un termine di decadenza debbano essere notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

Il comma 28-bis dell'articolo 35 introdotto dal testo in esame subordina il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi; si prevede altresì la possibilità di sospensione dei pagamenti fino all'esibizione dei predetti documenti.

Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento a carico del committente discendono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 euro fino a 200.000 euro); in tal caso, ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

Il comma 28-ter infine individua l'ambito di applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti: esse operano pertanto per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici. Sono invece escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo n. 163 del 2006⁸⁰ (ovvero amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e di lavori pubblici, società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere).

⁸⁰ *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

Articolo 14 *(Autonomia finanziaria dei porti)*

L'**articolo 14** istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

Al riguardo, la relazione illustrativa indica quale finalità della norma il completamento dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, in modo da dare impulso al processo di infrastrutturazione portuale.

In proposito, si ricorda preliminarmente che il rapporto *Elementi per una revisione della spesa pubblica* presentato, nell'ambito della c.d. *Spending Review*, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento lo scorso 30 aprile prospetta la necessità della riduzione del numero e della riqualificazione delle Autorità portuali, prospettando anche l'opportunità di una riflessione "sull'incremento degli spazi di autonomia ed iniziativa imprenditoriale delle più importanti autorità portuali nella prospettiva di consentire l'autofinanziamento degli investimenti".

Si segnala peraltro che la medesima materia (promozione dell'autonomia finanziaria e degli interventi infrastrutturali delle autorità portuali) è stata da ultimo affrontata anche con l'articolo 1, commi 247-250 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che ora la disposizione in commento abroga, nonché dall'articolo 1, comma 990 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) (cfr. *infra*).

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in commento introduce un nuovo articolo 18-*bis* nella legge n. 84/1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale. Il nuovo articolo 18-*bis*, al comma 1, al fine di potenziare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e il finanziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo alimentato su base annua con la destinazione dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 1, 2 e 4, prevedendo che il fondo per gli interventi infrastrutturali nei porti sia alimentato non con una percentuale pari all'uno per cento dell'IVA complessiva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, bensì con una percentuale pari all'uno per cento dell'IVA relativa all'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto.

La legge n. 84/1994 ha riordinato la legislazione portuale in precedenza disciplinata dal Codice della navigazione, in particolare sopprimendo il regime monopolistico di cui beneficiavano le compagnie portuali (per le imprese di carico-scarico le imprese armatoriali erano obbligate ad avvalersi delle maestranze facenti capo a tali compagnie). Si è previsto inoltre l'obbligo di trasformazione delle compagnie portuali in società o in cooperative ed è stata affermata la separazione tra funzioni di programmazione e controllo, affidate ad un soggetto pubblico, le Autorità portuali, e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali affidate alle società e cooperative sopra richiamate. Le imprese che esercitano attività portuali devono essere autorizzate da parte delle Autorità portuali. Le aree portuali possono essere utilizzate da più imprese autorizzate oppure essere assegnate in concessione ad una specifica impresa. In base all'articolo 6, della legge n. 84/1994 le Autorità portuali sono soggetti di diritto pubblico e sono istituite nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Augusta, Gioia Tauro, Olbia, Piombino, Salerno. Il successivo articolo 7 definisce come organi delle Autorità il presidente; il comitato portuale; il segretario generale ed il collegio dei revisori dei conti. L'articolo 8 prevede che il Presidente dell'Autorità portuale sia nominato con una procedura che coinvolge il Ministro competente e gli enti territoriali, nonché le Camere di commercio, interessati⁸¹.

Un progetto di legge di riforma complessiva della legislazione portuale italiana è attualmente all'esame in sede referente della 8^a Commissione del Senato (Testo unificato AA. SS. 143-263-754-2403).

Per interporti si intendono le strutture finalizzate allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, nonché aree coperte e scoperte utilizzate a fini di logistica, sosta e servizi. Il 12 aprile 2012 la Camera ha approvato in prima lettura una proposta di legge-quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, ora all'esame del Senato (S. 3257). L'articolo 1 della proposta di legge definisce gli "interporti" come "il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici".

In base al comma 1 dell'articolo 18-bis le risorse del fondo devono essere in particolare destinate alla realizzazione:

⁸¹ Il Presidente dell'Autorità portuale è nominato previa intesa con la Regione interessata, con decreto ministeriale, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio competenti territorialmente. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, una seconda terna di candidati, nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente previa intesa con la Regione interessata comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

- dei piani regolatori portuali
- dei piani operativi triennali

Il “piano regolatore portuale”, in base all’articolo 5 della legge n. 84/1994, è chiamato a definire “l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie”; il piano è adottato dal Comitato portuale⁸² dell’Autorità, previa intesa con il Comune o i comuni interessati”. Invece il “piano operativo triennale”, in base all’articolo 9 della legge n. 84/1994, concerne “le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati” ed è approvato dal Comitato portuale.

I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 18-bis intervengono in materia di ripartizione del Fondo istituito dal comma 1.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze quantifichi entro il 30 aprile di ciascun anno il gettito derivante da IVA ed accise riscosso nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, nonché l’importo corrispondente all’uno per cento di tale gettito da destinare alle Autorità portuali medesime, fermo restando il rispetto del limite di spesa di 70 milioni di euro annui.

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che, proiettando gli ultimi dati forniti dall’Agenzia delle dogane relativi al gettito IVA ed accise per operazioni nei porti e negli interporti sulle stime di crescita del PIL per gli anni 2012 e seguenti contenuti nell’ultima relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica, si può stimare che l’importo della compartecipazione dell’1 per cento dell’IVA riscossa si aggiri intorno ai 69,5 milioni di euro, mentre la compartecipazione dell’1 per cento delle accise riscosse si aggiri intorno ai 0,5 milioni di euro per un totale corrispondente appunto a circa 70 milioni di euro.

Il precedente comma 3 prevede invece l’invio da parte delle Autorità portuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della documentazione relativa agli interventi infrastrutturali realizzati in attuazione dell’articolo 18-bis introdotto dalla disposizione in commento.

⁸² Il Comitato portuale è composto dal presidente dell’autorità portuale, che lo presiede; dal comandante del porto sede dell’Autorità portuale, con funzione di vice presidente; da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze; da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato; dal presidente della provincia o da un suo delegato; dal sindaco del comune in cui e’ ubicato il porto, dal presidente della camera di commercio; da sei rappresentanti delle categorie produttive (armatori; industriali; imprenditori; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell’ambito portuale); da sei rappresentanti dei lavoratori (cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell’Autorità portuale); da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell’Autorità portuale.

Occorrerebbe precisare se l'invio della documentazione debba avvenire su base annuale ed entro quale termine.

Il comma 4 prevede che il fondo sia ripartito tra le singole Autorità portuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, seguendo questi criteri:

- a ciascuna Autorità portuale dovrà essere attribuito un importo pari all'ottanta per cento della quota corrispondente all'uno per cento del gettito da IVA e accise riscosso in quel porto
- il restante venti per cento del fondo complessivo dovrà essere ripartito tra le autorità portuali con finalità perequative, tenendo anche conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali (e quindi, sembra intendersi, dei programmi di investimento prospettati in tali documenti).

Al riguardo, dovendosi intendere che la ripartizione del fondo avvenga annualmente, potrebbe risultare opportuno precisare il termine temporale entro il quale provvedere, in ciascun anno, all'emanazione del decreto di ripartizione, in maniera analoga a quanto previsto al comma 2 per la quantificazione del gettito da IVA ed accise (il termine dovrebbe essere successivo al 30 aprile individuato dal comma 2).

Il comma 5 consente alle Autorità portuali di fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, utilizzando la tecnica della finanza di progetto di cui all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006

Per *Finanza di progetto* l'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici intende la procedura con la quale si procede al contratto di concessione di un'opera finanziabile in tutto o in parte con capitali privati la cui aggiudicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice è fatta ponendo a base di gara uno studio di fattibilità. In tal senso, la finanza di progetto si colloca all'interno delle più ampie operazioni di "partenariato pubblico privato" definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del Codice come contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico dei privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti". Più in generale con il termine *project financing* si intende la tecnica finanziaria volta a rendere possibile il finanziamento di iniziative economiche sulla base della valenza tecnico-economica del progetto stesso piuttosto che sulla capacità autonoma di indebitamento dei soggetti promotori dell'iniziativa. In pratica garanzia primaria per il rimborso del debito ai finanziatori e per la remunerazione del loro capitale di rischio diviene la capacità dell'opera di

generare flussi di cassa, da destinare appunto ai finanziatori attraverso l'affidamento in varia misura agli stessi della gestione dell'opera medesima.

In questo quadro, il comma 5 fa anche riferimento alla possibilità di contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il comma 6 dispone l'abrogazione delle disposizioni che sulla medesima materia erano contenute nei commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). In particolare:

- il comma 247 prevedeva l'attribuzione alla regioni e alle province autonome dell'incremento delle riscossioni derivanti da IVA ed accise riscosse nei porti e negli interporti per il finanziamento del potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti;
- il comma 248 precisava che l'incremento doveva verificarsi rispetto all'ammontare del gettito da IVA ed accise riscosse nei porti e negli interporti e risultante dal consuntivo dell'anno precedente; si sarebbe inoltre provveduto al riparto dell'incremento a condizione che il gettito complessivo derivante da IVA ed accise nell'anno di riferimento risultasse almeno pari a quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica presentata contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio previsionale riferiti al medesimo anno.
- il comma 249 istituiva un fondo alimentato con gli incrementi del gettito da IVA ed accise riscosse nei porti e negli interporti, al netto delle somme da destinare, ai sensi dell'articolo 1, comma 990, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), al riparto tra le autorità portuali della quota dei tributi diversi dai diritti portuali, anch'esse finalizzate ad interventi infrastrutturali. Il medesimo comma prevedeva che al riparto si provvedesse con decreto del Ministro dei trasporti, in modo che a ciascuna regione spettasse comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.
- Il comma 250 prevedeva che con decreto del Ministro dei trasporti si provvedesse anche le modalità attuative della partecipazione alla riscossione dei tributi in questione, i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

Il **comma 2** dell'articolo 14 prevede che all'onere derivante dal nuovo articolo 18-*bis* della legge n. 84/1994, introdotto dal comma 1, onere che si deve intendere pari a 70 milioni di euro annui, considerato il limite di spesa di cui al comma 1 di tale articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa finalizzata, ai sensi dell'articolo 13, comma 12 della legge n. 67/1988, all'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre per la realizzazione di investimenti infrastrutturali.

L'articolo 13, comma 12, della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988) stanziava 200 miliardi per l'anno 1988, 500 miliardi di lire per l'anno 1989 e 700 miliardi di lire per l'anno 1990, disponendo che per gli anni successivi si provvedesse, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887/1984 (legge finanziaria 1985), con "aggiornamento annuale per scorrimento". Le relative risorse risultano allocate nel capitolo n. 7141 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per l'anno 2012 ed ammontano a 336.250.459 euro sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 19 giugno 2012 la Commissione europea ha lanciato una consultazione *online* per acquisire il parere delle parti interessate sulla necessità di potenziare il ruolo dei porti e di sfruttarne le potenzialità ai fini del miglioramento della crescita, dell'occupazione e della concorrenza nell'UE. I risultati della consultazione saranno discussi nel corso di una conferenza ad alto livello che si svolgerà a Bruxelles il 25 e 26 settembre prossimi.

Tale esercizio si inserisce nell'ambito della riflessione in corso sulla revisione della politica dell'UE in materia portuale, che dovrebbe portare alla presentazione da parte della Commissione europea, nel 2013, di una specifica proposta legislativa volta alla creazione di un quadro per la politica futura dell'UE in materia di porti.

Ad avviso della Commissione europea, tale revisione si rende ancora più necessaria per il ruolo centrale che viene riconosciuto ai porti dai futuri orientamenti per le reti transeuropee di trasporto (COM(2011)650) – all'esame della IX Commissione trasporti ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera - e dal Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe facility*) (COM(2011)665) che definisce la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione di infrastrutture prioritarie nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

In base al nuovo impianto, la rete TEN-T dovrebbe essere articolata in due livelli:

una rete globale, da realizzare entro il 2050, essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri che dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

una rete centrale a livello UE o *core network*, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo.

La rete centrale interesserà, tra l'altro, 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali; inoltre, ogni corridoio della rete centrale dovrà includere porti marittimi e loro accessi. Nel promuovere i progetti di interesse comune gli Stati membri, al fine di favorire l'intermodalità, gli operatori dei porti e i gestori delle infrastrutture dovranno garantire che i porti interni siano collegati

con l'infrastruttura stradale o ferroviaria della rete globale e offrano almeno un terminale merci.

Il 7 giugno 2012 il Consiglio trasporti ha avvito l'esame in prima lettura delle due proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria; anche il Parlamento europeo dovrebbe avviarne prossimamente l'esame in prima lettura.

Articolo 15

(Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale)

L'**articolo 15** include tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in assenza di avvio delle procedure di gara, al fine della riassegnazione ad altri progetti infrastrutturali nel medesimo settore, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di pubblicazione del decreto-legge. La finalità della disposizione, in base alla relazione illustrativa, è quella di destinare ulteriori risorse agli interventi infrastrutturali nel settore portuale.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1, prevedendo che le risorse revocate dallo stesso comma siano prioritariamente destinate anche agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici containerizzati. Si specifica che eventuali risorse disponibili, una volta soddisfatte le priorità di cui alla lettera a) del comma 2-*novies* dell'articolo 2 del D.L. n. 225/2010 (vedi *infra*) dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque di perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione.

La disposizione interviene sulla revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte della mancata pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione, e sulla loro destinazione ad interventi infrastrutturali nel settore portuale, misure entrambe disposte dall'articolo 2, comma 2-*novies* del D.L. 225/2010 e da attuarsi, in base a tale disposizione, entro il 15 marzo 2011.

Alla disposizione sopra richiamata è stata data attuazione con il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 357 del 13 ottobre 2011. Tale decreto ha individuato in 131.359.740,72 euro le risorse complessive revocate. Oggetto di revoca sono state somme (i relativi importi sono indicati tra parentesi) destinate alle Autorità portuali di:

- Bari (21.182.049,70 euro revocati e riversati al bilancio dello Stato; 51.500.000 euro quote di finanziamento di mutuo ancora disponibili presso il soggetto finanziatore e cedute ai nuovi soggetti finanziati);
- Genova (8.699.808 euro revocati e riversati al bilancio dello Stato; 43.681.075 euro quote di finanziamento di mutuo ancora disponibili presso il soggetto finanziatore e cedute ai nuovi soggetti finanziati);
- Gioia Tauro (50.060,29 euro revocati e riversati al bilancio dello Stato);
- Salerno (3.157,04 euro revocati e riversati al bilancio dello Stato);
- Savona (117.226,68 euro revocati e riversati al bilancio dello Stato);

- Catania (1.300.407,46 euro quote di finanziamento di mutuo ancora disponibili presso il soggetto finanziatore e cedute ai nuovi soggetti finanziati);
- Piombino (4.825.956,55 euro quote di finanziamento di mutuo ancora disponibili presso il soggetto finanziatore e cedute ai nuovi soggetti finanziati).
Le somme rese così disponibili (sia quelle riversate nel bilancio dello Stato sia quelle derivanti da quote di mutuo cedute) sono state assegnate:
- all'Autorità portuale di Savona (68.909.740,72 euro) per il cofinanziamento del progetto di realizzazione del terminal contenitori di Vado Ligure;
- all'Autorità portuale di Cagliari (1.250.000 euro) per il sostegno alle attività di *transshipment*;
- all'Autorità portuale di Gioia Tauro (5.200.000 euro) per il sostegno alle attività di *transshipment*;
- all'Autorità portuale di Taranto (6.000.000 euro) per il sostegno alle attività di *transshipment*;
- all'Autorità portuale di Genova (50.000.000 euro) per il progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo a levante del pontile Delta del porto petroli di Multedo.

L'articolo 2, comma 2-*undecies* del D.L. n. 225/2010 escludeva dalla revoca i fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 426/1998.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 circoscrivono ora l'esclusione, disponendo che la stessa operi unicamente per le opere i cui bandi di gara risultino pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto. Le somme non rientranti in tali fattispecie sono destinate alle medesime finalità individuate, nel rispetto di un limite complessivo fissato per l'anno 2011 a 250 milioni di euro, per le altre somme oggetto di revoca e descritte dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del richiamato articolo 2, comma 2-*novies* della D.L. 225/2010 e vale a dire:

- a)* realizzazione di grandi infrastrutture portuali rientranti nella legge-obiettivo (legge n. 443/1988; nel limite di 150 milioni di euro nel 2011);
- b)* finanziamento delle Autorità portuali i cui porti siano prevalentemente interessati da attività di *transshipment* (nel limite di 20 milioni di euro nel 2011)⁸³;
- c)* il finanziamento delle Autorità portuali che presentino progetti cantierabili (nel limite, per il 2011, della quota residua e cioè di 70 milioni di euro).

⁸³ Per attività di *transshipment* o di "trasbordo" si intende un sistema logistico in base al quale porti dotati di spazi operativi e di fondali adeguati accolgono le maggiori navi dedicate ai trasporti transoceanici (*mother*) e ne frazionano il carico in blocchi di dimensioni inferiori, destinati ai porti di sbarco finale (di *hinterland*), i cui volumi non giustificerebbero economicamente una deviazione e una sosta delle navi *mother* rispetto alla rotta ideale. Il collegamento tra gli scali di *transshipment* e quelli di *hinterland* avviene mediante navi più piccole (*feeder*), che necessitano di spazi, fondali e infrastrutture minori. In Italia i porti dedicati prevalentemente ad attività di *transshipment* sono quelli di Gioia Tauro, Cagliari, Taranto.

Una particolare priorità deve essere attribuita alla realizzazione delle grandi infrastrutture portuali rientranti nella legge-obiettivo (legge n. 443/2001).

Si ricorda che la legge n. 426/1998 ha stanziato per interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari limiti di impegno venticinquennali di 27.000 milioni di lire a decorrere dall'anno 1998, di 5.600 milioni di lire a decorrere dall'anno 1999 e di 16.200 milioni di lire a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità e' stata inoltre autorizzata la spesa di 130.000 milioni di lire per l'anno 2000, mentre per gli anni successivi veniva previsto che si provvedesse mediante rifinanziamento nella tabella C della legge finanziaria (ora legge di stabilità). La definizione degli interventi era rinviata ad un programma nazionale di interventi la cui predisposizione era affidata al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Come primi interventi di interesse nazionale, la legge individua i seguenti:

- Venezia (Porto Marghera);
- Napoli orientale;
- Gela e Priolo;
- Manfredonia;
- Brindisi;
- Taranto;
- Cengio e Saliceto;
- Piombino;
- Massa e Carrara;
- Casal Monferrato;
- Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
- Pitelli (La Spezia);
- Balangero;
- Pieve Vergonte.
- Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
- Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
- Pioltello e Rodano.
- Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);
- Broni;
- Falconara Marittima;
- Serravalle Scrivia;
- laghi di Mantova e polo chimico;
- Orbetello area ex Sitoco;
- aree del litorale vesuviano;
- aree industriali di Porto Torres;
- area industriale della Val Basento;
- il territorio del bacino del fiume Sacco, con riferimento ai comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, ed ai comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone;
- l'area industriale del Comune di Milazzo;

- bacino idrografico del fiume Sarno.

Come si vede in questi territori risultano presenti le Autorità portuali di Brindisi, La Spezia, Manfredonia, Marina di Carrara, Napoli, Piombino, Taranto e Venezia, che potrebbero risultare pertanto interessate dalla disposizione.

Articolo 16

(Disposizioni urgenti per la continuità di alcuni servizi di trasporto)

L'**articolo 16** dispone finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione dei seguenti servizi pubblici di trasporto:

- trasporto marittimo pubblico sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria nel valico del Frejus;
- esercizio delle funivia Savona-San Giuseppe.

Viene inoltre previsto il trasferimento, rispettivamente alle regioni Calabria e Puglia, della proprietà sociale delle Ferrovie Calabria S.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l., nonché la riorganizzazione del trasporto ferroviario regionale nella Regione Campania.

Il **comma 1** dell'articolo 16 intende garantire, anche per l'anno 2012, la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, attribuendo alla Gestione governativa navigazione laghi risorse per 6 milioni di euro, che dovranno essere destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei predetti servizi pubblici.

Viene fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 614 del 1957 (*Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como*), secondo la quale gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.

L'articolo 1 della legge n. 614/1957, ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore. L'articolo 2 della stessa legge prevede che l'eventuale disavanzo di gestione debba essere coperto con i fondi stanziati annualmente nello stato di previsione del Ministero, cui spetta la vigilanza sull'amministrazione affidata al gestore.

La relazione tecnica al decreto ricorda infatti che la *Gestione Governativa Navigazione Laghi* deve garantire, per nome e per conto dello Stato, le linee di navigazione in servizio pubblico sui suddetti laghi: La Gestione garantisce ogni anno il trasporto di circa 9 milioni di passeggeri e di 700.000 veicoli e si avvale complessivamente di 96 navi sui tre laghi. Le entrate del traffico e le altre entrate, nonché i finanziamenti del MIT, per un totale nel 2012 di 59,59 milioni di euro, non coprono le spese del servizio, pari a 71,09 milioni di Euro (di cui circa la metà per il personale), generando un disavanzo di gestione 2012 di 11,5 milioni di euro, che vengono solo in parte coperti con l'avanzo 2011 pari a 5,5 mln. Rimane pertanto da coprire il restante disavanzo di 6 milioni con il finanziamento disposto dal comma 1 dell'art. 16 in esame.

La relazione illustrativa ricorda anche che esiste una Convenzione italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano in base alla quale deve essere garantito il trasporto pubblico nel bacino svizzero del Lago Maggiore.

Si ricorda che già l'art. 7-*sexies*, comma 4 del D.L. n. 5 del 2009 aveva consentito alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, al fine di scongiurare la possibilità che fosse compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. Successivamente, l'art. 2, comma 12-*ter* del D.L. 225/2010 ha prorogato tale facoltà anche per il biennio 2011-2012, con riferimento agli avanzi dei bilanci 2009-2010 ed il comma 12-*bis* dello stesso articolo ha attribuito per il 2011 alla Gestione governativa navigazione laghi 2 milioni di euro, al fine di assicurare la continuità del servizio, sempre precisando che le maggiori entrate avrebbero dovuto essere destinate al finanziamento delle spese di esercizio per i servizi della navigazione lacuale. Più recentemente altre norme sono intervenute su aspetti diversi della navigazione lacuale; tra queste, l'art. 30 del D.L. n. 201 del 2011 ha previsto (comma 3-*quater*), che la normativa tecnica per la progettazione e la costruzione delle unità navali adibite al trasporto pubblico locale lagunare sia emanata con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.

Il **comma 2** dell'articolo 16 dispone la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus mediante un finanziamento, per l'anno 2012, di 4,5 milioni di euro. Si tratta di un contributo statale da erogarsi alla società Trenitalia S.p.A. che assicura attualmente il servizio in base ad un Accordo di Programma con i Ministeri delle infrastrutture e dell'Ambiente stipulato negli anni 2004-2006 e successivamente prorogato fino al 2011.

Come ricorda la relazione tecnica, la promozione e la sperimentazione di modalità più sicure di trasporto combinato strada-rotaia tra Italia e Francia, risale al vertice Governativo italo-francese di Torino del 19 gennaio 2001, successivo all'incidente nel tunnel del Monte Bianco del 1999. Nacque pertanto il progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina sulla tratta Orbassano-Aiton ed a fine 2003 fu avviata da due imprese ferroviarie (Trenitalia e la francese SNCF) la gestione del servizio sperimentale, tutt'ora in corso e a carico in maniera paritaria dei due Stati, che offre alcuni collegamenti giornalieri tra le due località ad un prezzo competitivo con quello dell'attraversamento stradale del Frejus. L'Accordo di Programma triennale con Trenitalia, autorizzato dalla Commissione UE, per il progetto Autostrada Ferroviaria Alpina è stato rinnovato fino al 2009 e poi prorogato fino al 2011⁸⁴. Per il 2012 è stata inoltrata richiesta alla Commissione europea di autorizzazione dell'aiuto di Stato e si è in attesa della relativa decisione. In particolare è stata richiesta la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune

⁸⁴ L'Accordo di programma con Trenitalia originario è relativo agli anni 2004-2006. La società francese ha invece una concessione rinnovata annualmente con il proprio Ministero.

regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi (art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE). Nelle more, ed in attesa del reperimento dei fondi, il servizio viene comunque erogato da Trenitalia.

La relazione tecnica riporta un prospetto di rendicontazione della gestione da cui si evince un risultato netto negativo della gestione (dal 2005 al 2011) variabile tra i 9,8 ed i 13,7 milioni di euro annui, che divisi al 50% tra i due Stati portano ad un corrispondente contributo pubblico che ha oscillato, tra il 2005 ed il 2010, tra circa 5,3 e 6,1 milioni di euro; in particolare negli ultimi due anni (2010 e 2011) il contributo pubblico italiano è stato di circa 5,5 milioni di euro annui.

Per l'anno 2012, presentando l'Amministrazione una disponibilità di solo 1 milione di euro, si rende pertanto necessario il finanziamento, disposto con il comma 2, dei mancanti 4,5 milioni di euro.

Il comma 3, al fine di garantire l'esercizio delle funivia Savona-San Giuseppe autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 5 milioni di euro per il contributo dovuto per la concessione alla società Funivie S.p.A..

La relazione governativa ricorda che si tratta di un contributo dovuto in base ad una convenzione di concessione stipulata il 15 novembre 2007 con il Ministero dei trasporti. La società è concessionaria della Funivia fino al 20 dicembre 2032. L'impegno annuo delle risorse è stato definito con D.M. n. 4452 del 16 novembre 2009 e per il 2012 tale decreto prevede un contributo di 8,664 milioni di euro, di cui risultano iscritti in bilancio solo 3,664 milioni, necessitandosi così di un ulteriore finanziamento, disposto dal comma in esame, pari a 5 milioni di euro.

Il comma 4 interviene per facilitare il trasferimento, rispettivamente alle regioni Calabria e Puglia, della proprietà sociale delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., attualmente del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In particolare, sia per attivare le procedure per il trasferimento, che per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, viene autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro, a condizione che siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro sessanta giorni.

Si segnala che la norma appare formulata in modo non chiaro relativamente al termine entro il quale dovranno essere sottoscritti gli accordi con le regioni citate, prevedendosi, nello stesso comma 4, sia il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che il termine del 31 dicembre 2012 (da intendersi forse come termine per il trasferimento della proprietà alle Regioni).

La Camera dei deputati ha modificato il comma 4, prorogando il termine per la sottoscrizione degli accordi di trasferimento della proprietà delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alle Regioni Calabria e Puglia. Il termine, attualmente fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, viene ora spostato a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

decreto stesso. Si autorizzano le predette regioni, a seguito del trasferimento della proprietà sociale, a copertura degli oneri per la regolazione delle partite debitorie delle società menzionate, ad utilizzare, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuna regione, le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Si che per la Calabria, le risorse autorizzate per tale trasferimento sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi previsto dalla delibera CIPE n. 62 del 2011.

Secondo la relazione governativa l'aumento di capitale sarà di 20 milioni di euro per ciascuna delle due società e si rende necessario per far fronte alla crisi di liquidità delle due società. Le società infatti effettuano dal 2001 servizi automobilistici e ferroviari di competenza regionale in base a contratti di servizio stipulati con le due regioni. Tali contratti hanno generato crediti verso le rispettive regioni pari a circa 90 milioni di euro per Ferrovie della Calabria S.r.l. ed a circa 120 milioni di euro per Ferrovie del Sud-Est S.r.l., la cui mancata riscossione ha generato una crisi di liquidità e contenzioso, che ha prodotto, per la società Ferrovie della Calabria (di cui lo Stato è socio unico), anche una situazione di insolvenza.

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che il Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale (art. 1, co. 1031, legge n. 296/2006) possa essere utilizzato anche per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale.

I **commi da 5 a 10** intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania.

In particolare, il **comma 5** prevede che il Commissario *ad acta* effettui, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e che nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, elabori un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 9. Il piano avrà una durata massima di 60 mesi, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 5, disponendo che la ricognizione dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario riguardi anche le relative società capogruppo.

La Camera dei deputati ha inserito, inoltre, tre nuovi commi:

- **il comma 6-bis** il quale esclude l'applicazione delle procedure di deposito presso il registro delle imprese delle decisioni di fusione (Art. 2502-bis C.C.) e di opposizione dei creditori in caso di fusione (Art. 2503 C.C.);
- **il comma 6-ter** il quale prevede la revoca di tutti gli atti da cui derivino incrementi di spesa adottati dalle società esercenti il trasporto ferroviario regionale successivamente all'adozione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione, se in contrasto con le prescrizioni del Piano o comunque non strettamente necessari al perseguimento dello stesso;
- **il comma 6-quater** il quale prevede che il commissario ad acta possa costituire una struttura di supporto.

Si ricorda che si tratta del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁸⁵, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138⁸⁶, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione.

Il **comma 10** provvede altresì a differire al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei piani di rientro, i termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle citate società esercenti il trasporto regionale ferroviario.

Il **comma 6**, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario *ad acta*, nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di

⁸⁵ Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che contiene una serie di disposizioni speciali per la regione Campania per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, tra cui in particolare il comma 22 dell'art. 14 che prevede che il Presidente della Regione, nella qualità di commissario *ad acta*, predisponga un piano di stabilizzazione finanziaria sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomini uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.

⁸⁶ Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Si tratta della norma che per adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, sulla modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e sulla determinazione della tariffa idrica, e alla normativa dell'Unione europea, ha disegnato la procedura attraverso la quale gli enti locali distinguono – all'interno dei servizi pubblici locali di rilevanza economica- quelli da liberalizzare e quelli da concedere in esclusiva.

separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Il **comma 7** dispone che per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Si prevede anche che i relativi debiti insoluti producano, sempre nel periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. La finalità del comma 7 è quella di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 e l'efficienza e continuità del servizio di trasporto secondo le modalità di cui al comma 6.

Ai fini della stipula e della successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di rientro, accordo che in base alla norma dovrà essere sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, il **comma 8** istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 8 specificando che l'istituzione del predetto tavolo tecnico avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 9** reca il meccanismo per la copertura finanziaria dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro. In particolare si prevede che la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009⁸⁷, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. La disposizione è applicabile nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e subordinatamente all'approvazione dei piani di rientro di cui al comma 5.

A decorrere dall'anno 2013 si prevede invece un meccanismo di copertura che, sia pure con una formulazione non priva di dubbi interpretativi, consente di destinare al finanziamento del sistema di trasporto regionale su ferro la possibilità di aumento dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF introdotta per porre rimedio alla situazione di disavanzo sanitario della regione Campania.

⁸⁷ Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2009.

Infatti si prevede, a decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l'aumento automatico dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro del disavanzo sanitario regionale campano, di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che il predetto aumento automatico sia comunque disposto e destinato alla ulteriore copertura del piano di rientro dal disavanzo dei servizi di trasporto ferroviario regionale.

Si ricorda che l'art. 2, comma 86 della legge finanziaria 2010 ha disposto che il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta per le Regioni anche l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come modificato dal comma 76 dell'articolo in esame.

Nel caso invece in cui vengano mancati gli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale campano e quindi si proceda all'aumento automatico delle aliquote IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, tale aumento viene raddoppiato, al fine di destinare risorse anche al piano di rientro dal disavanzo dei servizi di trasporto ferroviario regionale.

Il Ministero delle infrastrutture è tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle condizioni per l'applicazione dell'incremento automatico.

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo comma 10-bis, specificando che l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 per il prolungamento a nord dell'autostrada A31 (Valdastico), deve essere raggiunta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

L'articolo 17 proroga fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Infatti, l'articolo 17 provvede a novellare l'art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010, che prevedeva l'emanazione entro il 30 giugno 2012 delle disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, che dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, viene differito al 31 dicembre 2012.

Nella relazione governativa si evidenzia che la proroga si rende necessaria per evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, attesa anche la pendenza di una causa pregiudiziale a seguito di un rinvio da parte di un giudice italiano avente ad oggetto l'interpretazione della disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici non di linea.

Le disposizioni introdotte con **l'art. 29, comma 1-quater**, del D.L. n. 207/2008, riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente⁸⁸, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni, prevedendo:

- una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni;
- nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- l'obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa;

⁸⁸ Va ricordato che la legge n. 21/1992 reca la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, che, secondo la definizione di cui all'articolo 1 della legge, sono quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In particolare, costituiscono servizi non di linea: il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale; il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

- l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio";
- il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

Si ricorda che l'applicazione della nuova disciplina è stata più volte differita nel tempo. L'art. 5, comma 3, del decreto legge n. 194/2009⁸⁹, ha stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali⁹⁰, l'efficacia del citato articolo 29 comma 1-*quater* fosse sospesa fino al 31 marzo 2010. Le successive proroghe del termine sono state disposte dall'art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010⁹¹ (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010⁹² (al 31 marzo 2011), dall'art. 3, comma 11-*bis* del D.L. n. 138 del 2011⁹³, dal DPCM 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011) e dall'art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011⁹⁴, al 30 giugno 2012.

Si ricorda peraltro che in materia di liberalizzazione del servizio taxi è intervenuto di recente l'art. 36, del D.L. n. 1 del 2012 (c.d. liberalizzazioni)⁹⁵ che ha istituito l'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture, prevedendo, al comma 1, lett. *m*), per quanto riguarda il servizio taxi, che l'Autorità provveda tra l'altro a monitorare e verificare la corrispondenza del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

La norma prevede inoltre che i comuni e le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dovranno provvedere, previo parere dell'Autorità, ad adeguare il servizio sulla base dei seguenti principi:

- a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dall'Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica; qualora la suddetta programmazione numerica manchi o sia ritenuta inidonea, rilasciando a titolo gratuito o oneroso, nuove licenze da assegnare ai soggetti iscritti nei ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; in caso di rilascio a titolo oneroso fissando il relativo importo; individuando criteri di selettivi di valutazione automatica o immediata che assicurino la conclusione in tempi celeri della procedura; destinando i proventi del rilascio di licenze a titolo oneroso all'erogazione di adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza;

⁸⁹ Decreto convertito dalla legge n. 25/2010.

⁹⁰ La materia del trasporto pubblico locale rientra fra quelle rimesse alla potestà legislativa delle Regioni. Alla legislazione statale resta tuttavia attribuita la competenza di disciplinare i profili connessi alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *e*) della Costituzione.

⁹¹ Convertito dalla legge n. 122 del 2010.

⁹² Convertito dalla legge n. 10 del 2011.

⁹³ Convertito dalla legge n. 148 del 2011.

⁹⁴ Convertito dalla legge n. 14 del 2012.

⁹⁵ Convertito dalla legge n. 27 del 2012.

- b)* consentire, d'intesa con i Comuni, ai titolari di licenza una maggiore libertà di organizzazione del servizio, per fronteggiare particolari eventi o periodi di prevedibile aumento della domanda, e, in numero proporzionato alle esigenze, per sviluppare nuovi servizi integrativi come, il taxi ad uso collettivo o altre forme;
- c)* consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe; la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti;
- d)* migliorare la qualità del servizio attraverso:
 - l'ampliamento della formazione professionale degli operatori con riferimento alla sicurezza stradale ed alle lingue straniere;
 - la conoscenza della normativa fiscale, amministrativa e civilistica del settore;
 - la promozione dell'investimento in nuove tecnologie per l'efficientamento del servizio;
 - l'adozione a livello regionale della Carta dei servizi.
- e)* con riferimento alla disciplina relativa al servizio taxi, si prevede che l'Autorità possa ricorrere al Tribunale amministrativo del Lazio.

Articolo 17-bis
(Finalità e definizioni)

L'articolo 17-bis apre il Capo IV-bis del decreto-legge, introdotto dalla Camera, recante disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. In particolare sono indicate le finalità e definizioni: le prime consistono nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Sono definiti veicoli a basse emissioni complessive quelli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km. Si specifica che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 dispone che il Capo IV-bis è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

Il comma 2, lettera a) reca la definizione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica: i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti.

Il comma 2, lettera b) definisce i veicoli a basse emissioni complessive: quelli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Il comma 2, lettera c) individua i "veicoli" ai fini della normativa in commento, mediante rinvio all'articolo 47, comma 1, lettere e) (ciclomotori), f)

(motoveicoli), g) (autoveicoli) e n) (veicoli con caratteristiche atipiche) del codice della strada (decreto legislativo 285/1992⁹⁶).

I predetti veicoli sono, altresì, classificati, in base alle categorie internazionali, nel modo seguente (articolo 47, comma 2, del codice della strada):

- categoria L1 veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- veicoli appartenenti alle categorie L6e (quadricicli leggeri) e L7e (quadricicli pesanti) di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE⁹⁷

Il comma 2, lettera d) definisce i veicoli a trazione elettrica: quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

Il comma 2, lettera e) individua i veicoli a trazione ibrida:

- 1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto

⁹⁶ Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

⁹⁷ Direttiva 18 marzo 2002 n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.

- alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
- 2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
 - 3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Il comma 3 dichiara che al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione nel territorio nazionale delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:

- a. interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;
- b. interventi per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
- c. interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;
- d. interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;
- e. interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

Il comma 4 demanda allo Stato, alle regioni ed agli enti locali di perseguire l'obiettivo di cui al comma 2, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.

Il comma 5 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il 28 aprile 2010 la Commissione della UE ha presentato una strategia per promuovere i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (COM(2010)186) intesa a garantire la sostenibilità della mobilità nel lungo termine, stanti le previsioni di un consistente incremento del parco auto (1,6 miliardi di veicoli nel 2030) e della crescente carenza di risorse energetiche. Le azioni adottate a livello europeo completeranno quelle nazionali e regionali nel rispetto del principio di sussidiarietà. La strategia contribuirà a raggiungere gli obiettivi definiti dalla strategia UE 2020 per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione riguardanti la promozione di un'economia più verde, competitiva ed efficace nell'utilizzo delle risorse, nonché alla "decarbonizzazione" del settore dei trasporti (riduzione delle emissioni tra l'80 e il 95% entro il 2050).

In tale contesto, la strategia considera quello dei veicoli alimentati da un motore ricaricato con energia elettrica - immagazzinata in batterie o altri dispositivi di stoccaggio a bordo - uno dei settori per il quale è necessario definire un quadro politico adeguato e neutro dal punto di vista tecnologico. La Commissione, infatti, prevede che la quota di mercato per i veicoli elettrici a batteria dovrebbe crescere dall'1-2% nel 2020 ad una quota compresa tra l'11 e il 30% nel 2030, mentre per i veicoli ibridi ricaricabili, invece, si prevede una quota pari al 2% nel 2020 e tra il 5 e il 20% nel 2030.

Considerato che allo stato attuale non esiste un quadro europeo per la mobilità elettrica, la strategia individua una serie di azioni specifiche per favorirne lo sviluppo, con interventi riguardanti in particolare:

l'omologazione dei veicoli stradali disciplinata dalla direttiva 2007/46/CE è stata estesa al fine di coprire tutti i sistemi di propulsione, eliminando eventuali ostacoli normativi e garantendo che i veicoli a propulsione alternativa siano sicuri quanto i veicoli tradizionali. La Commissione intende adoperarsi anche a livello internazionale, in sede UNECE, al fine di proporre norme da applicare nella generalità degli Stati in materia di sicurezza elettrica per l'omologazione dei veicoli (2010);

- la standardizzazione di ricarica che assicuri l'interoperabilità e la connettività tra la colonnina di ricarica e il caricatore a bordo, esaminando gli aspetti relativi alla sicurezza, alla compatibilità elettromagnetica e alla ricarica intelligente;
- le infrastrutture: al fine di creare un'adeguata rete di ricarica per le batterie, la Commissione intende assumere un ruolo guida nella cooperazione con gli Stati membri, esaminando con la BEI le possibili forme di finanziamento;
- la produzione e la distribuzione di energia elettrica: l'elettrificazione del trasporto dovrebbe comportare un aumento graduale della domanda di elettricità. In caso di ricarica nei momenti di punta, potrebbe essere necessaria una capacità aggiuntiva di produzione di elettricità

potenzialmente generatrice di emissioni di CO₂. Si può ovviare a tale rischio, prevedendo, tra l'altro, le "reti intelligenti" e protocolli di comunicazione tra rete e veicolo per programmare automaticamente la ricarica nei momenti non di punta o quando l'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili è in eccedenza;

- il riciclaggio e il trasporto delle batterie che hanno esaurito la propria capacità di stoccaggio.

Il Consiglio "Competitività" del 25 maggio 2010 nelle sue conclusioni ha accolto favorevolmente la strategia della Commissione.

Facendo seguito agli orientamenti della strategia per la diffusione di veicoli puliti la commissione europea:

- il 15 giugno 2010 ha presentato una proposta di decisione (COM(2010)280) volta a recepire nel diritto UE il regolamento n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) al fine di garantire che le auto elettriche ed ibride presentino gli stessi *standard* di sicurezza delle auto convenzionali, proteggendo gli utenti da qualsiasi contatto con le parti ad alta tensione dei veicoli. L'adozione di tale proposta consentirà alle auto prodotte in base a *standard* comuni di essere vendute anche al di fuori dell'UE;
- il 29 giugno 2010 ha dato mandato agli organismi europei di standardizzazione di mettere a punto, entro la prima metà del 2011, un sistema interoperabile che, secondo modalità uniformi, consenta la ricarica dei veicoli elettrici in tutti gli Stati membri dell'UE. Al fine di ridurre i costi e gestire meglio i picchi di domanda di energia, il sistema dovrà essere utilizzabile anche in ore non di punta.

Articolo 17-ter
(Legislazione regionale in materia di veicoli a bassa emissione)

L'articolo 17-ter, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati prevede che - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame - il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le Regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del presente Capo e dei contenuti dell'intesa.

La norma riproduce sostanzialmente l'art. 3 del nuovo testo unificato dell'A.C. 2844 e abbinati, all'esame in sede referente presso la Camera, recante disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni (allegato alla seduta del 23 maggio 2012 - Commissioni IX (Trasporti) e X (Attività produttive)).

La norma contiene profili che potrebbero essere ritenuti da approfondire sotto l'aspetto della compatibilità costituzionale, subordinatamente all'inquadramento delle materie - e dei relativi titoli competenziali - che concorrono nel tema.

Il **comma 1** impone alle Regioni di emanare le disposizioni legislative di loro competenza nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.

Il termine per l'adeguamento è di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il termine è strutturato in modo identico (sei mesi, sempre decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) a quello, evidentemente preliminare, per l'adozione dell'intesa (comma 4).

In altre parole, il tempo per l'adozione dell'intesa - che dipende dalla volontà di tutte le parti - scorre a danno delle sole regioni che avranno a disposizione un tempo correlativamente minore per l'adeguamento. Inoltre, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali le disposizioni statali del capo in esame si applicano nell'intero territorio nazionale (comma 5).

Si ricorda, inoltre, a proposito della qualificazione delle norme del capo in esame come "principi fondamentali", che l'autoqualificazione offerta dal legislatore non è mai di per sé risolutiva (ex multis, Corte cost., sentenze n. 200 del 2012, n. 164 del 2012, n. 182 del 2011 e n. 247 del 2010).

Il **comma 2** impone alle Autonomie speciali di provvedere a quanto disposto dal comma 1 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Non è fissato un termine, e può apparire dubbio se sia applicabile quello del comma 1.

Il **comma 3** impone alle disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardare comunque l'unità economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4 (vale a dire dell'intesa).

Il **comma 4** affida al Governo la promozione di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6⁹⁸, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

La previsione di un'"intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131" non chiarisce se l'intesa debba essere stipulata in seno alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza unificata (richiamata esplicitamente dall'articolo 17-septies per l'intesa pure ivi prevista), poiché tale disposizione della legge 131/2003 fa riferimento ad entrambe le tipologie di intesa.

Come già osservato sub comma 1, il termine per l'adozione dell'intesa è formulato nei medesimi termini di avvio e decorrenza del termine, logicamente successivo, per l'adeguamento della legislazione regionale ai contenuti dell'intesa medesima: entrambi risultano fissati in sei mesi, sempre decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il **comma 5** prescrive che, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali (sia delle regioni a statuto ordinario che delle Autonomie speciali) le disposizioni del capo in esame si applichino nell'intero territorio nazionale.

La norma, che sembra adottare un modello di legislazione statale sostitutiva e cedevole⁹⁹, potrebbe essere ritenuta incompatibile con la posizione di autonomia costituzionale riconosciuta alle Autonomie a Statuto speciale.

⁹⁸ 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di *Conferenza Stato-Regioni* o di *Conferenza unificata*, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

⁹⁹ Analogo a quanto previsto dall'art.11, comma 8 della legge n. 11 del 2005 che verte, tuttavia, in un ambito caratterizzato dagli obblighi comunitari dello Stato: "8. *In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata*

Può essere utile richiamare al riguardo, sia pure con riferimento all'esercizio di un potere sostitutivo unilaterale dello Stato in caso di mancata intesa con una singola regione interessata, la recente sentenza 179 del 2012, dove la Corte costituzionale ha ribadito l'illegittimità costituzionale di una norma statale che preveda un potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, affermando - in particolare - che «la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale» (sentenza n. 165 del 2011), come nel caso relativo alla disciplina del procedimento di certificazione dei siti idonei all'insediamento degli impianti nucleari (sentenza n. 33 del 2011).

Nella sentenza 82 del 2007, sotto diverso profilo, la Corte costituzionale ha ribadito la necessità di temperare il metodo dell'accordo con le Regioni a statuto speciale con il rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto “patto di stabilità” (sentenza n. 353 del 2004).

Proprio a seguito delle pronunce della Corte il legislatore ha sostituito la previsione del potere unilaterale del Ministro di determinare i flussi di spesa con la statuizione che debbano ritenersi direttamente operanti, senza l'intermediazione di alcun provvedimento amministrativo, i limiti di spesa previsti dalla stessa legge finanziaria per le Regioni ordinarie. Si aggiunge, però, «in caso di mancato accordo». La Corte ha ritenuto tuttavia di escludere che, con questa ultima formulazione, il legislatore abbia inteso trasformare il termine previsto da ordinario in perentorio. La mancata conclusione dell'accordo entro il termine previsto non comporta pertanto, a giudizio della Corte, la definitiva applicazione del regime di spesa delle Regioni a statuto ordinario.

in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 17-quater **(Normalizzazione)**

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo articolo **17-quater** prevedendo (**comma 1**) che le reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli a basse emissioni siano rispondenti agli *standard* fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (*International Electrotechnical Commission*) e CENELEC (*Comité Européen de Normalisation Electrotechnique*). Sono fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE¹⁰⁰. Gli organismi nazionali di normalizzazione prendono i provvedimenti di propria competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 2 demanda agli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), della legge 317/1986¹⁰¹, di provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente assunte.

Il citato articolo 1, comma 1, lettera *l*) della legge 317/1986 individua “l'organismo nazionale di normalizzazione” per rinvio all'allegato II della citata direttiva 98/34/CE:

- UNI Ente nazionale italiano di unificazione
- CEI Comitato elettrotecnico italiano

I predetti organismi, in collaborazione con l'Istituto superiore delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero dell'Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell'ambito dell'ETSI al CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione).

Il comma 3 prevede l'applicabilità delle disposizioni dei seguenti articoli, della citata legge 317/1986:

- 5. Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche.
- 6. Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 9. Differimento della messa in vigore di regole tecniche.
- 9-bis. Adempimenti procedurali.

¹⁰⁰ Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

¹⁰¹ Legge 21 giugno 1986, n. 317 “Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998”.

- 9-ter. Esclusione di adempimenti.

Articolo 17-quinquies
(Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

L'**articolo 17-quinquies**, inserito nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, stabilisce, al **comma 1**, mediante l'inserimento di commi aggiuntivi prima del comma 2 dell'articolo 4 del DPR n. 380 del 2001¹⁰², che entro il 1° giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio (comma 1-ter).

Il nuovo comma 1-quinquies stabilisce che, decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applichino, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, e cioè rilasciati anche se privi della previsione dell'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono all'annullamento del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 380 del 2001.

Il nuovo comma 1-quater specifica che tali disposizioni non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che l'articolo 4 DPR n. 380 del 2001 riguarda i regolamenti edilizi comunali e prevede che essi debbano contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

L'articolo 39 del medesimo DPR prevede l'annullamento del permesso di costruire da parte della regione, disponendo che entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione, con un provvedimento che è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

¹⁰² D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*.

Il **comma 2** prevede che la decisione circa le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio sia approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Viene a tal proposito fatto salvo il regime previsto dall'articolo 1102 del codice civile e cioè la possibilità da parte dei condomini di servirsi delle parti comuni purché non se ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L'articolo del codice civile richiamato prevede, inoltre che il condomino possa apportare a proprie spese le modificazioni necessarie.

Il **comma 3** dispone che in caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica. Si stabilisce che rimanga fermo quanto previsto dagli articoli 1120 e 1121, terzo comma del codice civile, riguardanti rispettivamente le innovazioni per il miglioramento delle cose comuni del condominio e la possibilità per i condomini di partecipare in ogni momento ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Si ricorda che l'articolo 1120 del codice civile consente ai condomini con la maggioranza la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio, indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino

L'articolo 1121, terzo comma fa salva, tuttavia, la possibilità per i condomini che inizialmente non avevano inteso trarre vantaggio dall'innovazione ne' contribuire nella relativa spesa di partecipare in ogni momento ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Articolo 17-sexies
(Disposizioni in materia urbanistica)

L'articolo 17-sexies, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscano opere di urbanizzazione primaria.

Sono considerate opere di urbanizzazione primaria, ai sensi del comma 7 dell'art. 16 del TU dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), quelle relative ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Sostanzialmente le opere relative alla viabilità e servizi sono caratterizzate da un rapporto di stretta interconnessione funzionale rispetto all'intervento edilizio primario, essendo essenziali per rendere fruibile lo stesso. Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione. Il comma 2-bis all'art. 16 del TU dell'edilizia, nell'ambito degli strumenti attuativi dei piani urbanistici e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo da parte del titolare del permesso di costruire qualora esse siano di determinati valori.

Le leggi regionali dovranno stabilire, con la fissazione di modalità e termini tassativi, che gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali prevedano uno *standard* minimo di impianti pubblici di ricarica, in coerenza con il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica previsto nel successivo articolo 17-septies (**comma 2**), anche a corredo delle nuove attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento (**comma 3**).

Articolo 17-septies
(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo articolo 17-septies il quale prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi del Piano in funzione delle effettive esigenze. I comuni possono concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Il Piano è finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015. Viene soppressa la determinazione del finanziamento del piano per gli anni successivi ad opera della Tabella D della legge annuale di stabilità. Parte del Fondo (5 milioni di euro per l'anno 2013) è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.

Il comma 1, disciplina il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato «Piano nazionale», con la finalità di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica:

- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
- d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997¹⁰³ 28 agosto 1997, n. 281;

¹⁰³ Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2 dispone che il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

Il comma 3 individua l'oggetto del Piano nazionale: la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.

Il comma 4 specifica il contenuto del Piano nazionale:

- definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale;
- sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- valutato sulla base dei concorrenti profili:
- della congestione di traffico veicolare privato;
- della criticità dell'inquinamento atmosferico;
- dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale.

In particolare, il Piano nazionale prevede:

- a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilità in ambito internazionale;
- b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici con particolare attenzione:
 - a. all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che l'effettua, identificandolo univocamente;
 - b. alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
 - c. alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;
- c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;

- e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il comma 5 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di promuovere la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la predetta Conferenza unificata, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

Il comma 6 prevede che, per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera *d*), i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267/2000). I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede ai sensi della normativa vigente.

Il comma 7 consente ai comuni di accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 449/1997¹⁰⁴ in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

L'articolo 1, comma 4, citato, consente ai comuni di esonerare dal pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nei casi degli interventi indicati dai commi 1-3, del medesimo articolo 1.

Il comma 8 istituisce, ai fini del finanziamento del Piano nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il comma 9 disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 8, consentendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di partecipare al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.

¹⁰⁴ Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

Il comma 10 dispone che, ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 17-octies
(Azioni di sostegno alla ricerca)

L'articolo rientra tra le disposizioni alla cui inclusione, nel disegno di legge, tendeva l'emendamento 17.025 NF, **introdotto in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati** allo scopo di favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.

Il **comma 1** prevede un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, per programmi di ricerca tecnologica volti alla realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Se ne dovrebbero giovare: le reti locali delle stazioni collegate alle reti di distribuzione dell'energia elettrica; l'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica; la valutazione e gli sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali; la realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica; le piattaforme di infomobilità, per la gestione del traffico in ambito urbano; la ricerca sulle batterie ricaricabili.

Articolo 17-novies
(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

L'articolo rientra tra le disposizioni alla cui inclusione, nel disegno di legge, tendeva l'emendamento 17.025 NF, **introdotto in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati** allo scopo di favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.

Il **comma 1** prevede che, entro un mese dall'approvazione del Piano nazionale di cui all'art. 17-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Si tratterebbe di indicazioni in ordine alle tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che incentivano l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di *start up* del mercato e almeno per il primo quinquennio.

Tale previsione opera nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481: esso, nel dettare norme per l'istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità - competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni - stabilisce che ciascuna Autorità svolga fra l'altro la funzione di stabilire ed aggiornare, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di ciascun settore, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio. La stessa Autorità è altresì tenuta a verificare la conformità a tali criteri delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate, pronunciandosi al riguardo, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.

Ulteriori indicazioni sono dirette alla fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo. Inoltre, esse riguardano i costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo nel territorio nazionale (proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse). È anche statuita l'opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo, correlando i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo (nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi). Infine, i provvedimenti di

determinazione tariffaria andrebbero correlati alle ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

Riproducendo il testo di alcuni emendamenti proposti alle competenti Commissioni riunite della Camera in sede di esame delle *Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica* (Testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera), il **comma 2** prevede che entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assuma i provvedimenti di sua competenza; essa altresì, ai sensi del **comma 3**, provvede annualmente - in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di competenza - a verificare la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti. Ciò consentirebbe di garantire la continuità della prestazione dei servizi, di verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni (all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti), di garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, di offrire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, di ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, di assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari.

Articolo 17-decies
(Incentivi per l'acquisto di veicoli)

L'articolo rientra tra le disposizioni alla cui inclusione, nel disegno di legge, tendeva l'emendamento 17.025 NF, **introdotto in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati** allo scopo di favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Il **comma 1** prevede un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo da rottamare da parte del proprietario o dell'utilizzatore, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi. Il contributo - che per il **comma 5** è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto - è riconosciuto in percentuale del 20% (nel 2013 e 2014) o del 15% (nel 2015) del prezzo d'acquisto, fino a determinati massimali. Sono previsti diversi casi a seconda delle emissioni complessive del veicolo.

Il contributo per il **comma 2** spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, ed è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore. Occorre comunque che il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza, che il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato (e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo) e sia intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario (o ad uno dei familiari conviventi o, in caso di locazione finanziaria, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari).

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ai sensi del **comma 6**, rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta; il venditore però, ai sensi del **comma 3**, ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista: di conseguenza i relativi veicoli, per il **comma 4**, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati per la rottamazione. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, per il **comma 7**, le imprese costruttrici o importatrici conservano la documentazione relativa all'evento, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

Articolo 17-undecies
(Fondo per l'erogazione degli incentivi)

L'articolo rientra tra le disposizioni alla cui inclusione, nel disegno di legge, tendeva l'emendamento 17.025 NF, **introdotto in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati** allo scopo di favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.

Il **comma 1** istituisce un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali.

Al **comma 2** si provvede altresì alla ripartizione per l'anno 2013. Il **comma 3** prevede che l'erogazione in surplus, rispetto alla quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi (o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa) operi in deroga a quanto previsto dall'articolo 17-*decies*, cioè anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

Ai sensi del **comma 4**, per gli anni 2014 e 2015, le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione verranno stabilite con decreto di natura non regolamentare del MiSE, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno.

*La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto, così come a quello che al **comma 6** stabilirà le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-*decies* - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica". Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare».*

Lo stesso MiSE, di concerto col MEF, ai sensi del **comma 5** potrà stipulare apposite convenzioni con società od enti scelti tramite gara per la gestione della

misura di agevolazione, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del predetto fondo.

Articolo 17-duodecies
(Copertura finanziaria)

L'**articolo 17-duodecies** **introdotto dalla Camera** reca la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 17-*septies*, comma 8, e 17-*undecies*, comma 1.

Ai sensi del **comma 1**, tali oneri - quantificati in 70 milioni di euro per l'anno 2013 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 - vengono coperti mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il **comma 2** autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessari variazioni di bilancio con propri decreti.

Articolo 17-terdecies

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti)

La Camera dei deputati ha inserito il nuovo articolo 17-terdecies, il quale prevede l'emanazione di un DM che stabilisca norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica. In seguito all'emanazione del DM non sarà più necessario ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo. La norma si applica ai veicoli a due e tre ruote; ai veicoli a quattro ruote per il trasporto di persone con non più di 8 posti a sedere, oltre quello del conducente, ed ai veicoli per il trasporto merci di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

Più in dettaglio, **il comma 1** dispone l'applicabilità dell'articolo 75 (*Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione*), comma 3-bis, del codice della strada (decreto legislativo 285/1992¹⁰⁵) per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L (veicoli a 2 e 3 ruote e quadricicli), M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica.

Il citato comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

¹⁰⁵ Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

Articolo 18 *(Amministrazione aperta)*

L'articolo pone alle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali nonché alle aziende speciali ed alle società *in house*, un obbligo di pubblicità mediante la rete internet, circa i dati (puntualmente indicati) relativi all'erogazione di vantaggi economici.

Le disposizioni in esame introducono così obblighi ulteriori e più stringenti rispetto a quelli già stabiliti dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede un obbligo di pubblicità dei criteri e delle modalità seguiti per l'emanazione di atti attributivi di vantaggi economici.

I soggetti indicati - le Regioni ad autonomia speciale secondo le previsioni dei rispettivi statuti - devono conformarsi a tale prescrizione entro il 31 dicembre 2012.

Dal 1° gennaio 2013, l'efficacia dei titoli che attribuiscono vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nell'anno solare è subordinata alla pubblicazione dei relativi dati sulla rete internet.

Mancanza, incompletezza o ritardo nella pubblicazione dei dati sono azionabile ai fini del risarcimento del danno.

Più in dettaglio. L'articolo (rubricato "amministrazione aperta") dispone in tema di pubblicità via internet degli atti posti in essere da soggetti pubblici, diretti a concedere o attribuire vantaggi economici ad altri soggetti pubblici o privati (ad esclusione di quelli che costituiscono pagamenti obbligatori per rapporti di lavoro dipendente e connessi trattamenti previdenziali e contributivi).

All'obbligo di predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità seguiti per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici (già stabilito dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui i soggetti eroganti provvedevano nelle forme deliberate), si aggiunge un ulteriore, articolato obbligo di pubblicità (**comma 1**).

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, già prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. La stessa disposizione prevede che l'effettiva osservanza di tali regole procedurali risulti dai singoli provvedimenti relativi all'attribuzione dei vantaggi economici.

Il citato art. 12 della legge 241/1990 è espressione di un principio di ordine generale "che esige, in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e

privati, la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui le Amministrazioni devono attenersi per un'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa" (così Corte dei conti, Sez. Contr., det. n. 76 del 10 maggio 1993).

Oltre alle fonti espressamente richiamate dall'articolo 18, comma 6 del decreto-legge in esame (v. *infra*), tra cui il citato articolo 12 della legge 241/1990, vigono ulteriori disposizioni in tema di pubblicità su siti istituzionali. Possono qui ricordarsi, quale indicativa di ricognizione:

- l'art. 3, comma 54 della L. 244/2007 (che ha novellato il comma 127 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662) prevede che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- l'art. 3, comma 44 della l. 244/2007, prevede che nessun atto comportante spesa per emolumenti a carico delle pubbliche finanze anche nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, o per collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate - possa ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007 e alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti tale previsione di pubblicità si applica solo a partire da determinati importi.
- l'art. 4, comma 2, lett. h), n. 3) della L. 15/2009¹⁰⁶ che prescrive un principio di delega relativo all'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti *web* delle pubbliche amministrazioni. La disposizione delegata contenuta nell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, espressamente richiamato dal comma 1 dell'articolo in esame, definisce la trasparenza (amministrativa) in termini di accessibilità totale, da attuare anche

¹⁰⁶ L. 4 marzo 2009, *Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.*

attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, di informazioni concernenti anche gli indicatori relativi all'utilizzo di risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In base all'art. 11 l'accessibilità dei dati favorisce forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione. Ai sensi di tale disposizione ogni amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito in apposita sezione denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»; sul medesimo sito la stessa disposizione prescrive che siano pubblicati gli incarichi conferiti anche a privati. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Dal punto di vista dell'oggetto dell'obbligo di pubblicità sul *web*, la disposizione in esame sembra avere un contenuto più ampio di quelle sopra illustrate.

La pubblicità concerne infatti, ai sensi del **comma 2**: *a*) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; *b*) l'importo; *c*) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; *d*) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; *e*) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; *f*) il *link* al progetto selezionato, al *curriculum* del soggetto incaricato nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

E' compreso ogni tipo di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, compensi e corrispettivi (sono però esclusi i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in merito ai quali si può notare che, per quelli da lavoro dipendente, sia l'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sia l'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009 prevedono la pubblicazione sul *web* di retribuzioni).

I *soggetti obbligati* ai sensi del **comma 4** sono tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società *in house*.

Il *testo originario del decreto-legge* includeva, tra i soggetti obbligati, "i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico".

Con **modificazione approvata dalla Camera dei deputati**, tale previsione è stata sostituita con quella delle "aziende speciali e società *in house*".

Si è voluto così ricondurre, pare di intendere, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni ad un novero di soggetti il più da presso assimilabile a 'pubblica amministrazione', per la strumentalità (propria dell'azienda speciale rispetto all'ente locale) o per la delegazione interorganica (propria della società *in house* rispetto all'amministrazione pubblica).

Circa le *società in house*, si ricorda che specifiche disposizioni sono contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cfr. *dossier* n. 374/II).

Circa l'affidamento diretto di servizi pubblici locali, la concatenazione data da: articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 / deliberazione referendaria del 12-13 giugno 2011/ articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2012 - è incorsa nella sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012, che ha suggellato la illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative del 2012, in quanto sostanzialmente riproduttive della disciplina oggetto di abrogazione referendaria.

Circa gli organismi partecipati dalle amministrazioni locali, dati quantitativi (sulla base di un campione pari al 90 per cento degli enti locali) sono resi dalla Corte dei conti nel *rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2012* (approvato dall'adunanza delle Sezioni riunite in sede di controllo del 28 maggio 2012). Vi si legge di un numero complessivo di 4.942 organismi partecipati, secondo la seguente ripartizione: le Province partecipano a 1.045 organismi, di cui 664 società; i Comuni a 4.495 organismi, di cui 2.888 società. Delle 3.153 società partecipate da Province e Comuni, 2.444 (pari al 78 per cento) hanno avuto l'affidamento diretto.

Può valere ricordare come i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicità già previsti dal quadro normativo già vigente (innanzi tratteggiato) siano:

- ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 - cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI;
- ai sensi dell'art. 3, comma 44, della legge n. 244/2007, le pubbliche amministrazioni statali (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) nonché: agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate.

Sotto il profilo degli effetti delle disposizioni sulla competenza regionale, il **comma 4** afferma che il regime previsto costituisce attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, ed è espressione di competenza esclusiva dello Stato sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l) m), r) della Costituzione.

A tale regime tutti i soggetti che ne sono destinatari debbono conformarsi entro il 31 dicembre 2012.

Le materie di competenza esclusiva dello Stato cui il richiamo è riferito sono l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g)), l'ordine pubblico e sicurezza (lett. h)), giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa (lett. l)); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m), nonché quella del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nell'ambito della lett. r)).

A decorrere dal 1° gennaio 2013, in base al **comma 5, primo periodo**, l'adeguamento al medesimo regime - quindi la pubblicazione sul *web* attraverso il sito istituzionale degli atti attributivi di vantaggi economici - costituisce condizione per l'efficacia dell'atto stesso, se di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

La seconda proposizione di tale periodo dispone che l'omissione della pubblicazione o la pubblicazione incompleta è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

La disposizione richiama le forme di responsabilità indicate con riferimento agli organi dirigenziali e di controllo (non anche ai soggetti cui spetta provvedere alla pubblicità) e riguardo il rilievo d'ufficio dell'incompletezza, della mancanza o del ritardo di pubblicazione (senza stabilire essa stessa il termine entro il quale l'atto attributivo di vantaggi economici, una volta adottato, debba essere pubblicato)

Le disposizioni che compongono il vigente quadro normativo in materia di obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali collegano all'omissione di pubblicazione l'illecito disciplinare e la responsabilità erariale (art. 1, comma 127, L. 23 dicembre 1996, n. 662) o il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti (art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009).

Sulla materia, le norme costituzionali di riferimento sono l'art. 28 Cost., in base al quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti, nonché l'art. 103 Cost. che stabilisce la competenza della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

L'art. 28 Cost. collega la responsabilità, fondata su un principio di legalità, alla disposizione costituzionale alla sussistenza di un rapporto di servizio.

Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale rientra nella discrezionalità del legislatore conformare tale responsabilità e, "ancorché non sia possibile desumere l'esistenza di un principio di inderogabilità delle comuni regole in tema di elemento soggettivo della responsabilità", la discrezionalità del legislatore, "per essere correttamente esercitata, deve determinare e graduare i tipi e i limiti della responsabilità, caso per caso, in riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici

ovvero alle particolari situazioni, stabilendo, per ciascuna di esse, le forme più idonee a garantire i principi del buon andamento e del controllo contabile” (sentenze n. 1032 del 1988, n. 164 del 1982 e n. 54 del 1975 e n. 371 del 1978). Infatti, il legislatore è “arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà”. Quindi, “è indubbio che la responsabilità amministrativa, in generale, presenti una peculiare connotazione, rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento, che deriva dalla accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori. In questa prospettiva, il legislatore ha, tra l’altro, il potere di delimitare l’ambito di rilevanza delle condotte perseguibili, stabilendo, nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo (sentenze n. 453 e n. 371 del 1998 e 355 del 2010).

Quanto alla giurisdizione della Corte dei conti di cui all’art. 103 Cost., ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 20/1994¹⁰⁷¹ a responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo. Pertanto, risulta necessario, ai fini dell’eventuale condanna, l’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta del dipendente, del danno causato alla pubblica amministrazione e del rapporto causale tra la condotta e il danno stesso.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 24 del 1993) “costituisce *'ius receptum'* che la responsabilità amministrativa patrimoniale, devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, ha natura contrattuale, in quanto presuppone l’esistenza di un rapporto di servizio tra l’autore del danno e l’ente danneggiato (oltreché la violazione di doveri inerenti a detto rapporto), e che, invece, per i danni cagionati ad enti pubblici diversi da quello di appartenenza (ovvero a privati), i pubblici dipendenti rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, soggetta a giurisdizione del giudice ordinario. carattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale, dell’attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell’art. 103 Cost., della giurisdizione in materia di contabilità pubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli sulla responsabilità amministrativa patrimoniale dei pubblici dipendenti ed amministratori”. Tuttavia, “la concreta attribuzione della giurisdizione, in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa è (..) rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario e non opera automaticamente in base all’art. 103 Cost., richiedendo *'interpositio legislatoris'*, al quale sono rimesse valutazioni che non toccano solo gli aspetti procedurali del giudizio, investendo la stessa disciplina sostanziale della

¹⁰⁷ L. 14 gennaio 1994, n. 20, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.*

responsabilità (sentenze nn. 189 e 241 del 1984; n. 641 del 1987; nn. 411, 421 e 773 del 1988, n. 24 del 1993).

Il **secondo periodo** ancora del comma 5 prevede che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione sia altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

Questo, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Tale articolo riguarda l'*azione di condanna* nei confronti della pubblica amministrazione, esperibile quindi, in tal caso, per danno ingiusto derivante da mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria.

Il citato articolo 30 integra sul piano processuale quanto previsto dall'art. 2-*bis* della legge 241/1990 (aggiunto dalla legge n. 69/2009) che ha previsto la risarcibilità del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La previsione dell'obbligo del risarcimento è ora garantita dal citato art. 30 del codice del processo amministrativo, che prevede, in tali ipotesi, una specifica azione in favore del ricorrente. Il termine per proporre l'azione di risarcimento del danno da ritardo è di un anno e 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine entro il quale si sarebbe dovuto provvedere alla pubblicazione del provvedimento attributivo del beneficio economico (art. 30, comma 4).

Il **comma 6** espressamente tiene ferme le disposizioni contenute nelle seguenti fonti:

- articolo 12, già citato, della L. n. 241/1990;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici";
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia" che prevede l'istituzione di una Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell'Interno;
- articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, in corso di conversione, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".

A tale espressa indicazione il comma 6 aggiunge, come clausola residuale di chiusura, il riferimento alle ulteriori disposizioni in materia di pubblicità.

La relazione illustrativa richiama, inoltre, l'ulteriore fonte, non menzionata nel testo del comma, costituita l'art. 6 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. "decreto semplificazioni") che istituisce presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici", per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi e assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa.

Il medesimo comma 6 rinvia a regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, l'individuazione delle modalità di attuazione della normativa introdotta dall'articolo in esame, nonché le disposizioni di coordinamento tra di essa e quella già vigente.

Il **comma 7** prevede che dall'attuazione delle disposizioni illustrate comunque non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alle attività previste si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articoli 19-22

(Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale, soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per l’innovazione, successione nei rapporti)

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge in esame incidono sulla innovazione tecnologica e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, creando a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l’Italia digitale (e contestualmente sopprimendo DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione).

L’articolo 19 istituisce *l’Agenzia per l’Italia digitale*.

Ai sensi del **comma 1**, l’Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei seguenti ministri: economia e finanze; pubblica amministrazione e semplificazione; sviluppo economico; istruzione, università e ricerca.

Il **comma 2, primo periodo**, indica espressamente taluni principi cui l’Agenzia debba attenersi: l’autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale; la trasparenza; l’economicità.

Ed indica - **a seguito di integrazione disposta dalla Camera** - alcuni obiettivi cui essa debba improntare il suo operato: efficacia; efficienza; imparzialità; semplificazione; partecipazione dei cittadini e delle imprese.

Il **secondo periodo** rinvia, per altri aspetti dell’attività, alle disposizioni di carattere generale recate per tutte le agenzie governative dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300¹⁰⁸.

Per questo riguardo, si ricorda che la norma di carattere generale stabilisce che le agenzie sono strutture le quali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, esercitate da ministeri ed enti pubblici, e operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

In base all’articolo 8 del decreto legislativo 300/1999, le agenzie sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro. Il medesimo articolo 8 del decreto legislativo elenca altresì i principi e criteri direttivi cui gli statuti delle agenzie devono conformarsi.

L’articolo 9 del decreto legislativo 300/1999, a sua volta, verte sul personale e sulla dotazione finanziaria delle agenzie. Alla copertura dell’organico delle agenzie si provvede, nell’ordine, mediante l’inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, mediante procedure di mobilità e, quando l’agenzia è ormai a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. Sempre secondo l’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli oneri di funzionamento delle agenzie sono

¹⁰⁸ *Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

coperti mediante risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, mediante introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, e mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente.

L'**articolo 20** delinea le *funzioni* dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Insieme pone un obiettivo - posto dal **comma 5, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - in termini di risparmio di spesa, all'operato dell'Agenzia.

Esso deve condurre ad un *risparmio di almeno dodici milioni di euro annui dal 2013*, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per il settore informatico nel 2012.

Ai sensi del **comma 1**, l'Agenzia cura la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana (ed altra previsione, recata dal comma 3, lettera *i*) fa dell'Agenzia l'autorità di riferimento nazionale, in ambito comunitario e internazionale).

Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)245).

L'Agenda, che rappresenta una delle sette "iniziative faro" della Strategia per la crescita "Europa 2020", mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'UE si è prefissata per il 2020.

Essa propone di incrementare fino al 50% l'uso dei servizi *e-government* da parte dei cittadini dell'UE e fino all'80% da parte delle imprese dell'UE entro il 2015.

Il pacchetto dell'agenda digitale è composto da una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), una raccomandazione sull'accesso regolato alla rete *Next Generation Access* (NGA) (C(2010)6223, pubblicato in G.U.U.E. L, n. 251 del 25.9.2010) e una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471).

Il 15 dicembre 2010, la Commissione ha presentato il "piano d'azione europeo per l'*e-Government* 2011-2015. Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa" (COM(2010)743).

Obiettivo generale del piano d'azione è quello di facilitare la transizione dall'attuale *e-Government* verso una nuova generazione di servizi di amministrazione digitale a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

Nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda digitale europea, l'articolo 47 del decreto-legge n. 5/2012 (D.L. "semplificazioni") ha istituito per l'Italia la Cabina di regia per l'Agenda digitale italiana, entrata in funzione il 1° marzo 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico.

Essa ha il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana, coordinando gli interventi dei diversi soggetti pubblici diretti a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, potenziare l'offerta di connettività a larga banda, incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e

promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

La Cabina di Regia è articolata in sei gruppi di lavoro che curano i principali obiettivi dell'Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; *e-Commerce*; alfabetizzazione digitale e competenze digitali; *e-Government*; ricerca e innovazione e *smart cities e communities*.

Inoltre, il Documento di economia e finanza 2012 (doc. LVII, n. 5) individua l'agenda digitale come una delle quattro priorità a cui andranno destinati i fondi strutturali recentemente riprogrammati, unitamente allo sblocco della quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sviluppo e coesione. Le azioni previste prevedono il completamento del piano nazionale banda larga nel Mezzogiorno; la diffusione della banda larga ultraveloce; la realizzazione di data center per la creazione di un sistema di *cloud computing* propriamente rivolto a scuole, biblioteche digitali, educazione televisiva.

Il **comma 2** attribuisce all'Agenzia le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione (strutture che vengono soppresse dall'articolo 22: v. *infra*) nonché le funzioni in capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (destinato ad essere riorganizzato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 22, comma 7: v. *infra*).

Sono invece fatte salve le funzioni dell'INDIRE relative all'innovazione nel campo delle istituzioni scolastiche (*peraltro tale ente è stato soppresso, sostituito dall'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica*).

DigitPA, uno dei due enti soppressi dall'articolo 22, comma 1, è un ente pubblico non economico, con sede in Roma, che si occupa di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale.

DigitPA - nuovo nome assunto dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) in occasione della riorganizzazione di quest'ultimo disposta dal decreto legislativo n. 177/2009 - opera secondo le direttive e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

Gli organi direttivi di DigitPA sono il Presidente, il Comitato Direttivo (formato da quattro membri, tra cui il Presidente) e il Comitato dei Revisori.

L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, con sede a Milano, è stato istituito dall'articolo 1, comma 368, lettera *d*), della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), allo scopo di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali. La legge istitutiva ha posto l'ente sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il suo Statuto definisce l'Agenzia ente di ricerca che promuove l'innovazione nel Paese, contribuisce alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e coordina la propria azione con le istituzioni e gli organismi europei,

nazionali e regionali aventi analoghe finalità. Organi dell'Agenzia sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale.

Per quanto riguarda dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), si tratta di un ente di ricerca autonomo, vigilato dal ministero dell'istruzione.

E' stato istituito dal D.Lgs. 298/1999, poi soppresso e sostituito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, per effetto dell'articolo 1, comma 611, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), poi ripristinato dal D.L. 98/2011 (art. 19).

Il Dipartimento per la digitalizzazione è la struttura di supporto, incardinata nella Presidenza del Consiglio, di cui si avvale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ai fini del coordinamento e dell'attuazione delle politiche di promozione dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese.

Tra i compiti principali del Dipartimento, indicati nel decreto ministeriale del 13 luglio 2011 recante la riorganizzazione del Dipartimento si segnalano i seguenti:

- fornire al Ministro per la pubblica amministrazione il supporto per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurando il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera *r*) della Costituzione;
- concorrere alla definizione degli indirizzi strategici del Governo per la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel Paese
- promuovere e realizzare iniziative di digitalizzazione delle attività degli uffici;
- ridurre il *digital-divide*.

All'Agenzia sono altresì attribuite le funzioni - e il personale - dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie. E' **previsione introdotta dalla Camera dei deputati** (con la specificazione che un decreto del Ministero dello sviluppo economico operi la riduzione delle dotazioni organiche dell'Istituto, in misura corrispondente al personale e alle funzioni effettivamente trasferiti).

L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie può dirsi risalire all'età giolittiana, al 1907 (allora con la denominazione Istituto superiore postale e telegrafico) allorché fu realizzata la statalizzazione dei servizi postali.

Attraverso una serie di trasformazioni organizzative, onde adeguarsi all'evoluzione tecnica del settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie, si è andato configurando quale istituto la cui attività, rivolta verso le aziende operanti nel settore ICT, le Amministrazioni pubbliche e l'utenza, riguarda fundamentalmente i servizi alle imprese, la normazione, la sperimentazione e la ricerca di base e applicata, la formazione e l'istruzione specializzata nel campo delle telecomunicazioni.

Per effetto delle disposizioni del DM 7 maggio 2009, l'Istituto si articola in quattro Divisioni: Attività tecnica, amministrativa, contabile, formazione; Tecnologie dell'informazione e sviluppo delle reti; Internet, sicurezza delle informazioni e delle reti e qualità dei servizi ICT; Comunicazioni elettroniche, sistemi e servizi.

Il personale è formato da quasi 200 unità

All'Agenzia, inoltre, il comma in esame affida il compito di assicurare il coordinamento informativo dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Tale disposizione costituzionale attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, tra l'altro, in materia coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.

Siffatto compito spettava al Dipartimento per la digitalizzazione.

Il **comma 3** elenca in maniera particolareggiata le funzioni spettanti all'Agenzia per l'Italia digitale.

Si tratta di funzioni di carattere generale che hanno solo in parte analogia con quelle svolte finora dagli organismi soppressi.

Secondo **previsione introdotta dalla Camera dei deputati**, l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni ad un duplice scopo: diffusione delle tecnologie digitali; razionalizzazione della spesa pubblica.

In primo luogo, la nuova agenzia ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN).

Si tratta di funzioni in parte assimilabili a quelle dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, istituita al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, onde promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo, attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

Altre funzioni della nuova Agenzia, che riguardano prevalentemente l'informatizzazione della pubblica amministrazione, sono state fin qui svolte dalla DigitPA.

Tra le funzioni attribuite all'Agenzia figurano:

- la disciplina in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la interoperabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;
- la disciplina in materia di sicurezza informativa, ha aggiunto **previsione introdotta dalla Camera dei deputati**;
- l'omogeneità, mediante coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese;
- la diffusione di iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni;

- la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa - nonché con Sogei Spa, **ha inserito la Camera dei deputati** (anche tenuto conto, può rilevarsi, dell'attribuzione a quest'ultima di alcune funzioni prima della Consip, per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87);
- la promozione dell'alfabetizzazione informatica dei cittadini e dei pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez (nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili e senza maggiori oneri, **ha aggiunto la Camera dei deputati**);
- il monitoraggio dell'attuazione dei piani di *Information and Communication Technology* (ICT) delle pubbliche amministrazioni - segnalando misure correttive nonché alla Corte dei conti casi di possibile danno erariale, **ha aggiunto la Camera dei deputati**.

A tali funzioni altre se ne aggiungono, tutte **introdotte dalla Camera dei deputati**:

- la progettazione (e il coordinamento) delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione;
- la formulazione di indirizzi e (facoltativi) pareri alle amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi telematici;
- promozione di accordi volti a creare strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche.

L'insieme di funzioni sopra ricordate ricalca parzialmente quelle indicate nell'articolo 3, comma 2, della D.Lgs. 177/2009, di disciplina della DigitPA.

Infatti funzione di carattere operativo esercitata da DigitPA è di contro trasferita alla Consip dal **comma 4 (riscritto dalla Camera dei deputati)**.

Si tratta dello svolgimento delle "attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPa, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia".

Consip spa è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne è l'azionista unico. Consip S.p.A. opera secondo gli indirizzi strategici del Ministero, lavorando al servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni.

Essenzialmente, Consip S.p.A. gestisce il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A e fornisce servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica per l'innovazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei conti.

Si è sopra ricordato l'obiettivo di risparmio di spesa - pari ad almeno 12 milioni di euro annui, dal 2013 - che il comma 5 infine pone all'operato dell'Agenzia.

Tale comma è stato così formulato dalla Camera dei deputati, mutando ampiamente l'originario dettato della disposizione quale recata dal decreto-legge.

Questa prevedeva che, a seguito del trasferimento di funzioni da DigitPA a Consip spa, andassero a Consip spa i relativi futuri contributi che la normativa prevedesse in favore di DigitPA. Si tratta dei contributi forfetari che DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti (art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009). I contributi sono calcolati, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto che vanno dal 4 all'8 per mille a seconda del tipo di contratto (DPCM 23 giugno 2010).

L'**articolo 21** disciplina *organi e statuto dell'Agenzia*.

Esso individua (al **comma 1**) i seguenti organi:

- il direttore generale;
- il comitato di indirizzo;
- il collegio dei revisori dei conti.

Il *direttore generale*, legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, è scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.

Esso è nominato entro sessanta giorni (il testo originario del decreto-legge, **modificato dalla Camera dei deputati**, prevedeva trenta giorni) dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso pubblico.

Il direttore dura in carica 3 anni e non è prevista (né esclusa la possibilità, peraltro) di conferma (la durata in carica del presidente di DigitPA è fissata in 4 anni ed è rinnovabile una sola volta).

Non è specificato l'atto formale di nomina (il presidente di DigitPA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica).

Il *comitato di indirizzo* è composto da:

- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante di ciascuno dei Ministeri vigilanti (sviluppo economico, istruzione, università e ricerca, pubblica amministrazione e semplificazione, economia e finanze);
- due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

I rappresentanti partecipano al comitato di indirizzo senza oneri (né emolumento né indennità né rimborso spese, ha specificato **modifica approvata dalla Camera dei deputati**) a carico della finanza pubblica.

Anche i componenti del comitato (non solo il direttore generale, dunque) debbono essere persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Così ha previsto **modifica approvata dalla Camera dei deputati**.

Entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale, è adottato lo *statuto* dell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo statuto dovrà anche disciplinare le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di nomina del collegio dei revisori - il quale è composto di tre membri, ha aggiunto **modifica approvata dalla Camera dei deputati**.

Inoltre, lo statuto deve conformarsi ai principi e criteri direttivi previsti in generale per le agenzie istituite ai sensi del D.Lgs. 300/1999, in quanto compatibili con il decreto in commento.

L'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede come contenuto necessario degli statuti delle agenzie, tra l'altro:

- la definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia e dei dirigenti, tra cui i poteri e la responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro;
- la previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
- la definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, tra cui l'approvazione dei bilanci e rendiconti, pur secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
- la definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge;
- l'attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento;
- la previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità e la previsione di un membro supplente.

L'**articolo 22** dispone *la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione*. Insieme reca alcune disposizioni relative al personale nonché volte a disciplinare la transizione.

La soppressione, invero, non è corredata dalla abrogazione delle disposizioni normative istitutive e disciplinatrici di quelle strutture.

Il **comma 1** dispone che la soppressione abbia decorrenza immediata, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

I commi seguenti disciplinano la fase transitoria fino alla costituzione della nuova agenzia - *rectius* fino alla nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il quale esercita in via transitoria le funzioni svolte dalle strutture soppresse (nonché del Dipartimento della Presidenza del Consiglio, per le digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica), in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.

Così prevede il **comma 2**, secondo il quale fino alla nomina del direttore generale, gli organi in carica delle strutture soppresse continuano a svolgere le loro funzioni - e deliberano i bilanci di chiusura alla data di cessazione delle strutture, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il citato Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, pur di fatto privato delle funzioni, trasferite alla nuova Agenzia, non viene soppresso direttamente dall'articolo in esame, che, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta alla Presidenza del Consiglio (con il D.Lgs. 303/1999), ne demanda la riorganizzazione ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio (**comma 7**)

Il personale di ruolo delle amministrazioni soppresse è trasferito all'Agenzia digitale, così come le risorse finanziarie e strumentali, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale.

Così dispone il **comma 3**, il quale insieme prevede che per il solo personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, sia salvo il diritto di opzione.

Per i restanti rapporti di lavoro, l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso gli organismi soppressi, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia.

Il passaggio non è però automatico ma è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio e dei titoli di studio.

Il personale comandato che non passa all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza

Così prevede il **comma 4**.

Al personale della nuova Agenzia, ai sensi del **comma 5**, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, nelle more della eventuale definizione di un diverso comparto di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la definizione dei comparti contrattuali del pubblico impiego e all'interno di esse sezioni contrattuali specifiche per determinate professionalità. Ma in proposito si veda anche il comma 6, ultimi due periodi.

Attualmente il rapporto di lavoro del personale di DigitPA (come per altri enti quali CNEL, ENEA, ENAC ecc.) è regolato da un contratto collettivo separato da quello dei ministeri, in virtù della deroga operata dall'articolo 70 del D.Lgs. 165/2001.

L'Agenzia dell'innovazione non risulta compresa tra gli enti in deroga, e pertanto il suo personale è sottoposto al CCNL comparto ministeri.

Il personale del Dipartimento per la digitalizzazione ha il CCNL della Presidenza del Consiglio.

Il **comma 6** fissa in 150 unità il limite massimo della dotazione organica della nuova Agenzia.

Attualmente la pianta organica di DigitPA prevede 120 posti complessivi, di cui 20 dirigenti (D.Lgs. 177/2009, Tabella A).

La dotazione organica dell'Agenzia per l'innovazione consta di 40 posti di cui 2 dirigenti (Regolamento di organizzazione e gestione del personale dell'Agenzia approvato dal Ministro per la pubblica amministrazione con il decreto del 3 agosto 2009). Si ricorda che il D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 237, recante il riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione ha imposto la riduzione di almeno il 10% della dotazione organica, che pertanto non può superare 36 unità.

Attualmente, al Dipartimento per la digitalizzazione sono assegnati circa 40 dipendenti.

L'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, è stabilita, sempre nel limite sopra indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con gli altri ministri vigilanti da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia.

Lo stesso decreto determina:

- la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di "ottimizzazione delle risorse" e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne;
- la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello del personale appartenente al comparto Ministeri.

I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

Si ricorda che il comma 5 di questo articolo, sopra sunteggiato, prevede l'applicazione ai dipendenti dell'Agenzia del contratto del comparto ministeri.

Il **comma 8** reca la clausola di neutralità finanziaria, disponendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e prevedendo che alle attività previste si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Infine, il **comma 9** prevede che la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia sia assicurata dall'Avvocatura dello Stato (ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611).

Infine il **comma 10 - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - detta disposizioni circa *l'acquisizione di programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni*.

Esso incide sulla disposizione del codice dell'amministrazione digitale (recata dall'articolo 68 di questo) la quale prevede che l'acquisizione di programmi informatici *mediante ricorso a licenza d'uso* sia una delle opzioni cui ricorrere, nell'analisi comparativa, di tipo tecnico ed economico, delle soluzioni.

Tale disposizione è ora novellata, in senso restrittivo avverso l'acquisizione (onerosa) mediante ricorso a licenza d'uso. Essa diviene possibile solo quando l'analisi comparativa porti ad escludere alternative, in particolare verificando l'impossibilità di accedere a formati di tipo aperto (*open source*), dunque già reso pubblico e disponibile, ovvero a soluzioni già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione e ad un prezzo inferiore.

L'analisi comparativa è tenuta ad uniformarsi a criteri e modalità, da definirsi ad opera dell'Agenzia per l'Italia digitale (la quale può indi dare parere circa la conforme effettuazione dell'analisi, dietro richiesta dei soggetti interessati).

Articolo 23

(Fondo per la crescita sostenibile)

Il **comma 1** enuncia la finalità delle disposizioni seguenti, cioè la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

Il Trattato sull'Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992), tra gli strumenti pattizi europei, fu il primo a porre come obiettivo prioritario anche la promozione e la crescita sostenibile e rispettosa dell'ambiente (art. 2); vi si specificavano **gli obiettivi ed i principi guida di detta politica, nonché i fattori che devono essere presi in considerazione nel predisporla. Fu conseguentemente inserita tra le attività dell'Unione anche una politica nel settore dell'ambiente (art. 3K). Il trattato di Amsterdam, nel luglio 1997, avrebbe dato seguito ed esplicazione a questi principi prevedendo che la Comunità ha il compito di promuovere "uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche", "un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo"; e ancora: "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile". Il perseguimento di questi indirizzi rappresenta dunque un obbligo per l'Unione e per gli Stati membri, ora consacrato dal Trattato di funzionamento dell'Unione europea e menzionato nelle comunicazioni della Commissione, del 12 maggio 2010, dal titolo «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» (COM(2010)0250), e del 30 giugno 2010, dal titolo «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione – Gli strumenti per rafforzare la *governance* economica dell'UE» (COM(2010)0367).**

Il comma 2 muta la denominazione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (FIT), ridenominando il fondo speciale rotativo ivi previsto in "Fondo per la crescita sostenibile".

Il FIT era stato istituito dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli interventi del Fondo avevano ad oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Nel corso degli anni sulla disciplina del Fondo hanno inciso le disposizioni di alcuni provvedimenti che hanno determinato l'ampliamento del relativo campo d'intervento destinando gli interventi del Fondo anche ai programmi di

investimenti delle imprese commerciali, turistiche e di servizi a sostegno dei relativi processi di innovazione. Le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo furono definite con Dir. Min. 16 gennaio 2001. Si segnala che con la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, n. 76, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra gli interventi agevolativi alle imprese cui è destinato il "fondo rotativo per il sostegno alle imprese" - istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. dalla legge 311/04 (comma 354 dell'art. 1) - erano stati individuati gli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, mentre in sede di prima applicazione è stata disposta la ripartizione delle risorse assegnate ai predetti interventi fra le aree sottoutilizzate e le restanti aree. Con la stessa delibera si è, inoltre, provveduto a fissare la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, ed è stata, altresì, approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario, nella quale sono definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore. Con il DM 1° febbraio 2006 del Ministero delle attività produttive sono stati fissati i requisiti e le condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo e a connesse attività di ricerca industriale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il nuovo Fondo si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche: la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; il rafforzamento della struttura produttiva il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero. Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, si è previsto che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno.

Al comma 3 si specifica che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le priorità e le forme di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo; ciò avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (secondo cui i benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato) ad eccezione del credito d'imposta. Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite

della Camera, si è previsto che i decreti che individuano le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile debbano essere emanati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che i bandi che attuano tali misure individuino anche procedure in forma automatizzata ai fini della concessione delle agevolazioni; si è anche inserito un comma 3-bis, che prevede la possibilità di modificare periodicamente, con la medesima procedura, le priorità del Fondo per la crescita sostenibile, basandosi sull'andamento degli incentivi dell'anno precedente.

La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica". Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare».

Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al codice dei contratti pubblici.

Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (secondo cui gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale) e dall'articolo 19, comma 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 (secondo cui le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato).

Al **comma 4** si prevede che il Fondo operi anche attraverso le due distinte contabilità speciali già esistenti nell'ambito del FIT, l'una per i finanziamenti agevolati, l'altra per gli interventi cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni; le finalità del nuovo fondo, come enunciate al comma 2, legittimano l'istituzione di apposite sezioni nell'ambito del Fondo.

Per il **comma 5** il comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 46/82 continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla data del 31 dicembre 2015, ma solo sulle attività e sui procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 6** prevede la possibilità - per i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile - di essere assistiti da garanzie reali e personali facendo salva, al contempo, la necessaria prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

Al **comma 7** è disposta l'abrogazione di un consistente numero di leggi che prevedono agevolazioni; esse sono elencate all'allegato I e vi si riscontrano, tra le altre, disposizioni su: contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane, incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, credito agevolato al settore industriale, Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale, consorzi per l'esportazione, ricerca mineraria, produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, intervento straordinario nel Mezzogiorno, promozione e sviluppo del commercio, PMI dei settori commercio e turismo, produzione industriale delle PMI, consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, riconversione produttiva relativamente all'utilizzo dell'amianto, attività produttive nelle aree sottoutilizzate, sostegno del settore minerario, dismissioni nel settore siderurgico, PMI industriali nelle aree depresse, cofinanziamento programmi regionali, contratti di programma e contratti d'area, strumenti per pesare, innovazione nelle imprese industriali, degrado urbano, piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo, sviluppo delle esportazioni, sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso, riserve di idrocarburi, commercio elettronico, contributi per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, incentivi per il settore delle fonderie, salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione di sistemi di illuminazione.

Si tratta di leggi che, di fatto, secondo la relazione non sono più operative, perché non rifinanziate; ma ve ne sarebbero anche di "ormai obsolete e non più suscettibili di determinare un effettivo impatto sul sistema economico". Presumibilmente è a questo secondo caso che si applicherebbe la clausola di salvaguardia prevista nell'ultimo periodo, che rinviando al **comma 11** fa salva la definizione dei procedimenti attivati ai sensi delle citate leggi e, pertanto, garantisce che i relativi atti adiettivi (cui la relazione aggiunge anche la "residua gestione del contenzioso") non siano travolti.

Le condizioni per cui c'è il reimpiego delle economie rinvenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento o abrogati - al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti - sono disciplinate ai sensi del **comma 8** e del **comma 9**: un decreto del Ministro dello sviluppo economico ne accerta la natura di "stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati" nonché di "somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione", disponendone la riassegnazione per finanziare nuovi interventi in ambiti strategici della politica di incentivazione dell'attività imprenditoriale. L'afflusso di tali risorse al Fondo determina anche l'estensione delle modalità di gestione particolarmente snelle proprie della contabilità speciale e l'amministrazione con gestione fuori bilancio. Analoga confluenza, ad analoghi fini di riassegnazione, è prevista per le disponibilità esistenti (sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti) per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cioè i contatti d'area.

Il contratto d'area è uno strumento della programmazione negoziata, funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione. Esso consta, fondamentale, di un'intesa tra le parti sociali (sindacati e associazioni imprenditoriali) al fine di definire particolari regole circa la flessibilità del lavoro. Oltre all'intesa tra le parti sociali, nel contratto d'area vengono inoltre sottoscritti:

- un accordo tra le amministrazioni e gli enti pubblici interessati per lo snellimento delle procedure burocratiche;
- un eventuale protocollo di legalità, allo scopo di conseguire un rafforzamento delle condizioni di sicurezza del territorio e garantire sicurezza alle attività imprenditoriali da ingerenze esterne.

A differenza di quanto previsto per gli altri strumenti negoziali, la legge n. 662/1996 ha limitato il campo di applicazione dei contratti d'area a territori circoscritti. Ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997, che ha recato la disciplina generale della programmazione negoziata, come modificata dalla delibera 11 novembre 1998, n. 127, l'ambito territoriale di applicazione concerne, esclusivamente, aree industriali del territorio nazionale interessate da gravi crisi occupazionali, così indicate:

- "aree di crisi" individuate con DPCM 15 aprile 1998, situate nei territori destinatari dei fondi strutturali nonché in quelle che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, individuate con D.M. lavoro 14 marzo 1995;
- aree di sviluppo industriale (ASI) o nuclei di industrializzazione, situati nei territori di cui all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari;
- aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981 (Irpina e Basilicata).

Per quanto concerne le risorse, si ricorda che l'articolo 2, comma 207, della legge n. 662/1996 ha stabilito che spetta al CIPE determinare le quote di risorse da riservare ai contratti di area (e ai patti territoriali) localizzati nelle aree depresse, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo di tali aree.

Per le disponibilità versate al Fondo, ma già destinate a misure di aiuto nelle aree sottoutilizzate, il **comma 10** fa salvo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ("rivenienti", precisa una correzione della Camera dei deputati), mentre il restante 15 per cento andrà alle Regioni del Centro-Nord.

Per il **comma 12**, il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti a dare attuazione alle previsioni dell'articolo.

Articolo 24

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)

L'**articolo 24** istituisce un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili "altamente qualificati". Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione; l'importo del credito non può superare i 200.000 euro annui (per impresa). **Il comma 13-bis - inserito dalla Camera - pone, nell'ambito delle relative risorse finanziarie, una quota di riserva in favore delle assunzioni in oggetto da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.**

Il credito d'imposta è concesso (**comma 6**) nel rispetto dei limiti di risorse di cui ai **commi 12, 13 e 13-bis**.

Il nuovo personale deve costituire un incremento rispetto al numero complessivo dei dipendenti del periodo di imposta precedente. Inoltre, i nuovi posti di lavoro devono essere conservati per almeno tre anni (due anni, nel caso di PMI). Sono destinati alla misura 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni annui a decorrere dal 2013, rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali.

In dettaglio, i **commi 1 e 1-bis - modificati solo formalmente dalla Camera** - prevedono che il credito d'imposta del 35%, con un limite massimo di 200.000 euro annui per impresa, sia riservato alle assunzioni relative a:

- 1) dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- 2) personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo specificatamente descritte nel successivo **comma 3**.

Si tratta, in particolare, di attività di carattere sperimentale o teorico, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ovvero di ricerca pianificata per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; ovvero di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Tali ultime attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; possono inoltre comprendere la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti

pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Le classi di laurea interessate dalla norma sono le seguenti:

LM-12 Design;
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Possono usufruire dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (**commi 6 e 11**). Il credito d'imposta è concesso, da parte del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei limiti di risorse di cui ai **commi 12, 13 e 13-bis**.

La relazione illustrativa anticipa che l'istanza sarà di tipo telematico: sarà costituita, infatti, un'apposita piattaforma informatica per la ricezione e la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese e per il monitoraggio sia economico in riferimento all'agevolazione, sia tecnico scientifico per analizzare l'orientamento degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Il **comma 5** prevede che, per la gestione del credito di imposta in esame, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal codice dei contratti pubblici¹⁰⁹.

Il sistema degli affidamenti *in house* (*in house providing*) – pur essendo derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica richiesto dai principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato – è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale entro determinati limiti. Più specificatamente, le condizioni necessarie affinché si possa derogare alla gara pubblica (secondo la sentenza del 18 novembre 1999 della Corte di Giustizia, c.d. “Sentenza Teckal”, in causa C-107/98) sono:

- l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un “controllo analogo” a quello che esercita sui propri servizi;
- la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente committente (o gli enti, se son più di uno) che la controlla.

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade al verificarsi di una delle seguenti condizioni (**comma 4**):

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta antecedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; deve, pertanto, trattarsi di assunzioni aggiuntive;

¹⁰⁹ Di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006.

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso di piccole e medie imprese;

b-bis) qualora l'impresa beneficiaria trasferisca, in tutto o in parte, le attività produttive in un Paese non appartenente all'Unione europea, con un effetto di riduzione di quelle ubicate in Italia, nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui abbia fruito dell'incentivo. Tale fattispecie è stata inserita dalla Camera;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

I controlli, secondo quanto disposto dai **commi 8 e 9**, avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un revisore iscritto nel registro dei revisori dei conti o dal collegio sindacale. La certificazione viene allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale devono avvalersi per la certificazione delle spese di un consulente tecnico indipendente (che non abbia avuto nei tre anni precedenti un rapporto di collaborazione o dipendenza con l'impresa) e iscritto al registro dei revisori contabili. La spesa sostenuta per la certificazione contabile è ammessa a contributo nel limite di 5.000 euro.

Nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile: il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica inoltre la sospensione dall'esercizio della professione (ai sensi dell'articolo 35 del codice penale). In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Il credito d'imposta (**comma 2 del presente articolo 24**) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR¹¹⁰, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

¹¹⁰ Di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

L'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241¹¹¹, e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Si segnala che l'articolo 1 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70¹¹², convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha istituito un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione ha assorbito il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 220 del 2010.

Il credito spetta in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2010 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per gli investimenti effettuati negli anni 2011 e 2012.

L'articolo 1, comma 25, della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha attribuito un credito d'imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011. La misura del beneficio non risulta ad oggi determinata in quanto non è stato emanato il decreto ministeriale previsto dalla norma.

In precedenza un altro credito d'imposta in favore delle imprese che avevano sostenuto, nel periodo 2007-2009, costi per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo

¹¹¹ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

¹¹² *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.*

precompetitivo era stato istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 280 a 283).

Per ovviare ai problemi di copertura finanziaria sorti in applicazione del beneficio in argomento, l'articolo 29 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185¹¹³, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto l'obbligo per i contribuenti di presentare una comunicazione relativa agli investimenti agevolabili per consentire il monitoraggio del credito d'imposta in esame.

La disciplina del monitoraggio dei crediti d'imposta, introdotta per esigenze conoscitive finalizzate anche a garantire la copertura finanziaria dell'onere a carico della finanza pubblica, consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere, in via anticipata, la fruizione complessiva del beneficio concesso. In taluni casi, essa prevede anche l'obbligo per il contribuente di presentare apposita richiesta e subordina la fruizione all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente.

Successivamente si è reso necessario disporre un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa. In particolare, l'articolo 2, comma 236, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha, in un primo momento, incrementato lo stanziamento di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e, in un secondo momento, il decreto legge n. 40 del 2011 lo ha ridotto di 50 milioni per l'anno 2010. Il beneficio era pari al 10% della spesa sostenuta ovvero al 40% della stessa qualora fosse stata riferita a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, non potendo, in ogni caso, superare 50 milioni annui. Tali risorse sono state assegnate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 4 marzo 2011 ai soggetti che non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione del credito di imposta per l'esaurimento delle risorse disponibili.

L'articolo 2 dello stesso D.L. n. 70 del 2011 ha istituito, inoltre, un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto. Si tratta di uno sgravio fiscale del 50% sui costi salariali dei contratti stipulati con personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato" nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.

Con il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro per la coesione territoriale (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2012) è stata attuata tale normativa. Le otto regioni interessate dallo stanziamento dei fondi, che ammontano a 142 milioni di euro, sono Abruzzo (4 milioni di euro), Molise (1 milione di euro), Basilicata (2 milioni di euro), Campania (20 milioni di euro), Calabria (20 milioni di euro), Puglia (10 milioni di euro), Sicilia (65 milioni di euro) e Sardegna (20 milioni di euro).

Per «lavoratore svantaggiato» si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

¹¹³ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

Per «lavoratore molto svantaggiato» si intende colui il quale è privo di lavoro da più di 24 mesi.

I **commi 12, 13 e 13-bis** recano le norme di natura finanziaria.

In particolare, il **comma 13** autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Il comma 13-bis - inserito dalla Camera - pone, nell'ambito delle suddette risorse finanziarie, una quota di riserva in favore delle assunzioni in oggetto da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. La quota di riserva è pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

All'onere di cui al **comma 13** si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché dei diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 851, della citata legge n. 296 del 2006; tali proventi, in base alla novella di cui al **comma 12**, non saranno riassegnati, per l'importo corrispondente agli oneri di cui al **comma 13**, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ma resteranno acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini del finanziamento del credito d'imposta in esame.

Si ricorda che il citato articolo 1, comma 851, della legge n. 296, nella sua formulazione finora vigente, prevede che le somme derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché dei diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, siano interamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

Articolo 24-bis

(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center)

L'**articolo 24-bis - inserito dalla Camera** - reca norme in materia di *call center*, con riferimento sia ai profili lavoristici sia alla protezione dei dati personali e della riservatezza.

Il **comma 1** specifica che le norme di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai *call center* con almeno venti dipendenti. *Occorrerebbe valutare la congruità di tale limitazione con riferimento alle disposizioni inerenti alla protezione dei dati personali e della riservatezza, nonché con riferimento alla norma lavoristica di cui al comma 7. Sembra inoltre preferibile chiarire se la soglia numerica si riferisca ad un singolo call center.*

Il **comma 2** richiede che un'impresa, qualora decida di trasferire un'attività di *call center* al di fuori del territorio nazionale, ne dia comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento: al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicando i lavoratori interessati; al Garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengano adottate per il rispetto della legislazione nazionale - in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali¹¹⁴ e della disciplina sul registro delle opposizioni ("registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali"¹¹⁵) -.

Si prevede, inoltre, che un'analoga informativa debba essere fornita da parte delle imprese che già operino con *call center* in Paesi esteri. *Sembra opportuno chiarire se quest'ultimo obbligo concerna solo la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali e se il medesimo obbligo sussista solo per i casi in cui i call center in oggetto svolgano attività di comunicazione con soggetti residenti o aventi sede nel territorio nazionale.*

Il **comma 3** esclude per le aziende che trasferiscano all'estero attività di *call center* l'applicazione degli incentivi di cui all'art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990, n. 407¹¹⁶, e successive modificazioni (sgravi contributivi in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratori che da almeno ventiquattro mesi siano o disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale). Tale esclusione è operata "in attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*". *Sembra preferibile chiarire*

¹¹⁴ Di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

¹¹⁵ Registro istituito dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178.

¹¹⁶ *Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.*

*se, ai sensi del precedente **comma 1**, l'esclusione riguardi solo le aziende che trasferiscano all'estero un call center con almeno venti dipendenti.*

Il **comma 4** prevede che, in caso di chiamata ad un *call center* il cui operatore risponda dall'estero, l'operatore medesimo indichi preliminarmente all'utente il Paese estero in cui egli sia collocato e che l'utente, al fine della garanzia della protezione dei propri dati personali, possa scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Ai sensi del successivo **comma 5**, in caso di chiamata da parte di un *call center*, l'utente deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore sia eventualmente collocato. *Si osserva che i **commi 4 e 5** fanno riferimento agli utenti "cittadini"; sembra opportuna una definizione più chiara in merito.*

In relazione agli obblighi di cui al **presente articolo**, il **comma 6** stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.

Il **comma 7** ammette, per lo svolgimento di attività di vendita diretta di beni e servizi attraverso *call center outbound*¹¹⁷, la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. *Riguardo ad un profilo critico relativo al **comma 7**, cfr. l'inizio della presente scheda.*

¹¹⁷ Nel *telemarketing outbound*, il contatto telefonico fra cliente ed operatore avviene su iniziativa di quest'ultimo.

Articolo 25

(Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)

L'**articolo 25** reca le disposizioni in materia di controlli sugli interventi agevolativi contenuti nel provvedimento in esame.

In particolare, a tale scopo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, che può anche avvalersi dei poteri e delle facoltà connesse alle attività antiriciclaggio, nonché accedere alle opportune banche dati.

Sono posti a carico del Fondo per la crescita sostenibile, istituito al comma 2, articolo 23 del decreto in esame gli oneri relativi alle attività ispettive sulle agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma 7, nel limite di 400.000 euro per anno.

Si affidano al MISE le opportune valutazioni degli impatti attesi dalle misure introdotte, al fine di svolgere l'attività di valutazione e controllo sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive. È previsto l'obbligo, per i beneficiari degli interventi agevolativi, di fornire al MISE ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio può essere sanzionata, per l'impresa inadempiente, con la sospensione dell'erogazione dei benefici.

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede che al predetto scopo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, cui è demandato il compito di svolgere, anche d'iniziativa propria, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni.

È previsto a tal fine che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscriva un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza.

Fermi restando i compiti istituzionali della Guardia di Finanza (enumerati dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68), per l'esecuzione del suddetto monitoraggio gli appartenenti al citato Nucleo:

- potranno esercitare anche i poteri e le facoltà specificamente previsti dalla normativa antiriciclaggio (in particolare dall'articolo 8, comma 4, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). Essi potranno anzitutto avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria; per effetto del predetto rinvio, infatti, i membri del Nucleo Speciale si avvalgono dei dati (ai sensi dell'articolo 7, sesto e undicesimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) comunicati da banche,

Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e altri operatori finanziari, relativi ai clienti e ai soggetti con cui intrattengono rapporti, che sono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

Inoltre, il Nucleo Speciale potrà esercitare anche i poteri attribuiti dalla normativa valutaria, che verranno estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, con possibilità di delega di compiti.

- potranno accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati dovranno consentire, l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

Ai sensi del **comma 2**, che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come precisato con apposito **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**.

Il **comma 3** pone a carico del Fondo per la crescita sostenibile - come istituito al comma 2 dell'articolo 23, precisa un apposito **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati** - gli oneri relativi alle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma 7, nel limite di 400.000 euro per anno.

Dal tenore della norma non appare chiaro se le attività ispettive sono effettuate solo sulle nuove agevolazioni concesse sul Fondo per la crescita ovvero anche ai sensi delle disposizioni abrogate che continuano a operare fino ad esaurimento: alcune delle leggi abrogande, infatti, presentano un'attività di gestione connessa a procedimenti in essere che proseguirà regolata da norme abrogate e dalle disposizioni di semplificazione introdotte al comma 11. Inoltre, andrebbe chiarito se sul protocollo d'intesa di cui al comma 1 gravi la clausola di invarianza di cui al comma 2 o se, invece, sia possibile al MiSe destinare parte delle risorse di cui al comma 3 a copertura degli oneri che l'atto convenzionale dovesse comportare, specie se riferito ai controlli sulle agevolazioni disposte ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma 7.

Ai sensi del **comma 4**, il Ministero dello sviluppo economico (come precisato dalla Camera, a correzione di alcuni refusi del testo del decreto-legge) determina,

per ciascun intervento agevolativo, gli impatti attesi, tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo, affinché l'attività di valutazione e controllo del Governo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive sia svolta mediante analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi. Tale attività implica, si ricorda, la presentazione alle commissioni parlamentari competenti in materia industriale, entro il mese di aprile di ogni anno, di una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266).

Detta relazione fornisce in forma articolata elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

Le determinazioni sugli impatti attesi dalle introdotte misure agevolative sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono.

Il **comma 5** obbliga i beneficiari degli interventi agevolativi di cui al decreto legge in esame a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati.

Si demanda l'individuazione dei contenuti e delle modalità di trasmissione delle predette informazioni - tenuto conto delle caratteristiche e finalità dei singoli interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono - a circolari del Ministero dello Sviluppo Economico.

Un decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individuerà i contenuti minimi delle predette informazioni alla luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 13 della legge di contabilità (legge 31 dicembre 2009 n. 196).

La proposta di Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 prevede un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri. A tal fine, l'Italia ha presentato all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord.

Sono previste specifiche sanzioni per la non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi; per l'impresa

inadempiente è disposta la sospensione dell'erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca del beneficio concesso.

Il **comma 6** prevede infine la pubblicazione dell'elenco dei progetti beneficiari delle agevolazioni che attingono dal Fondo per la crescita sostenibile, mediante conferimento sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 26

(Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)

L'**articolo 26** detta disposizioni volte a concedere una moratoria di un anno del pagamento della quota capitale delle rate alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, trasformato dall'art. 23 del decreto-legge in esame in Fondo per la crescita sostenibile, e sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Si ricorda che l'articolo 14 della L. 46/1982, ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, che opera con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041¹¹⁸.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.

La gestione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) era articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse; con l'articolo 1, commi 870-874, della legge finanziaria per il 2007, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), nel quale sono confluite, appunto, sia le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), sia quelle del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) sia quelle del Fondo per le aree sottoutilizzate per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, sia infine le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN).

Si segnala, come peraltro già ricordato, che l'articolo 23, comma 2 e seguenti del decreto in esame provvede a rinominare il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 in Fondo per la crescita sostenibile, per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura.

¹¹⁸ Ai sensi della norma citata, tutte le gestioni fuori bilancio, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione. Il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è comunque soggetti al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Il **comma 1** (all'interno del quale la Camera ha corretto un refuso apparso nella versione del decreto-legge pubblicata in Gazzetta) prevede che la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate può essere disposta per una sola volta e con riferimento alle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013. La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora.

Con decreti distinti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno individuati i criteri per la concessione del beneficio, ivi compresi i criteri di recupero e di pagamento degli interessi connessi alla rata sospesa, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalità di restituzione graduale. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione lorda massima concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.

La relazione illustrativa afferma che tale intervento, coerente con l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico con l'ABI e le associazioni imprenditoriali, si rende opportuno, nell'attuale contesto di grave crisi economica, al fine di non penalizzare le imprese che hanno portato o stanno portando regolarmente a compimento i programmi di investimento agevolati e si trovano in una situazione di temporanea difficoltà nella restituzione delle rate di mutuo. La revoca del beneficio, prevista dalle disposizioni vigenti, determinerebbe in moltissime situazioni l'insolvenza totale della società. Inoltre per rispondere alla grave crisi economica del Paese, la relazione illustrativa precisa che la norma si applica per le stesse motivazioni ed effetti agli interventi concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

La clausola "di natura non regolamentare" - riferita agli emanandi decreti - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica". Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi

che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti “atipici”, di natura non regolamentare».

Il **comma 2**, infine, stabilisce l’invarianza sui saldi di finanza pubblica, ulteriormente precisata (né nuovi né maggiori oneri) con **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**.

Articolo 27

(Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)

L'**articolo 27** prevede che in caso di situazioni di crisi industriali complesse possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

Le situazioni di crisi industriali complesse si hanno quando specifici territori siano soggetti a recessione economica e perdita occupazionale e riscontrino:

- la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull'indotto;
- la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Qualora la crisi è passibile di risoluzione con le ordinarie risorse regionali, essa non rientra nell'ambito oggettivo delle disposizioni in esame.

Il procedimento ai fini del riconoscimento di tale crisi è caratterizzato da un elemento formale: l'istanza di riconoscimento della regione interessata (**comma 1**).

Il **comma 2** evidenzia la finalità del Progetto e il relativo finanziamento. Sotto il primo profilo i Progetti promuovono:

- investimenti produttivi, anche di carattere innovativo;
- la riqualificazione delle aree interessate;
- la formazione del capitale umano;
- la riconversione delle aree industriali dismesse;
- il recupero ambientale;
- l'efficientamento energetico;
- la realizzazione di infrastrutture funzionali agli interventi.

Sotto il secondo profilo è previsto:

- il cofinanziamento regionale;
- l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto per cui ricorrano i presupposti;
- il contributo in conto interessi di cui all'art. 7 D.L. 120/1989, che viene reso applicabile a tutto il territorio nazionale;
- il Fondo di cui all'art. 23.

Viene previsto che il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 del D.L. n. 120/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio

1989, n. 181, venga applicato esclusivamente per i progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Si osserva che la novità introdotta (finalizzazione del Piano di promozione industriale ai soli progetti di riconversione e riqualificazione industriale) richiederebbe una modifica testuale agli articoli del D.L. n. 120/1989 che hanno definito l'ambito applicativo del Piano.

Si ricorda in proposito che il D.L. n. 120 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni, ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia e quindi nell'Agenzia succedutale) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Tale Piano fu successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune dalle competenti sedi comunitarie e con la nota di autorizzazione del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 la Commissione europea comunicò altresì di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo previsto dalla normativa del 1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove si verificassero crisi settoriali localizzate. Ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal decreto legge n. 120 del 1989, riconducibili all'autorizzazione comunitaria predetta, sono state poi approvate dalle successive leggi finanziarie.

Si ricorda che il D.M. 3 dicembre 2007, n. 747 prevede che le agevolazioni concesse ai sensi del decreto legge n. 120 del 1989 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi del Trattato dell'Unione europea, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

Nel quadro della strategia per la "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE", prospettata in una comunicazione (COM(2012)209) dell'8 maggio 2012, la Commissione annuncia la possibilità di procedere a una revisione degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione per le imprese in difficoltà, approvati dalla Commissione nel 2004 e la cui validità è stata prorogata fino al 9 ottobre 2012. Gli orientamenti della Commissione specificano che uno Stato membro può intervenire per interrompere il processo di uscita dal mercato di un'impresa a condizione che sia garantito in ogni caso il ritorno della redditività a lungo termine.

La necessità di procedere a un aggiornamento di tali orientamenti è sostenuta anche nell'iniziativa-faro sulla politica industriale dell'UE (COM(2010)614) che è attualmente sottoposta a una consultazione in vista del suo riesame, annunciato per settembre 2012. Il tema della ristrutturazione e della riconversione delle imprese è stato inoltre affrontato dalla Commissione in un apposito Libro verde (COM(2012)7) oggetto di una consultazione svolta ad inizio 2012. In tale contesto, la Commissione sottolinea il ruolo delle autorità pubbliche nell'incoraggiare una ristrutturazione proattiva e dinamica che,

da un lato agevoli il coordinamento tra le imprese e i loro interlocutori esterni, e dall'altro agevoli la riconversione economica e la transizione professionale, evitando disagi sociali e promuovendo nuove competenze e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Il **comma 3** prevede che possano essere attivati accordi di programma al fine dell'adozione dei Progetti in esame, al fine di disciplinare:

- gli interventi agevolativi;
- l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati;
- le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

Tutte le opere e gli impianti richiamati all'interno dei Progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Il **comma 4** prevede, a supporto all'attuazione del progetto, la costituzione di apposite conferenze di servizi.

Il **comma 5** permette l'applicazione del finanziamento agevolato di cui al D.L. 120/1989 su tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria stabilite per i singoli territori.

Il D.M. 3 dicembre 2007, n. 747 prevede che le agevolazioni concesse ai sensi del decreto legge n. 120 del 1989 non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi del Trattato dell'Unione europea, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

Il **comma 6** prevede che il MISE si avvalga dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti e si prevede una convenzione per disciplinarne le attività, i cui oneri sono posti a carico dell'istituendo Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2 del decreto in commento.

Si ricorda che, a partire dalla legge finanziaria 2005, sono stati previsti diversi strumenti di intervento per favorire l'attrazione di investimenti in Italia, assegnandone la competenza gestionale a Sviluppo Italia. La legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) all'articolo 1, comma 460, oltre a mutare la denominazione di Sviluppo Italia S.p.A. in "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ha attribuito al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri, tra cui quello di definire con apposite direttive le priorità e gli obiettivi dell'Agenzia. La direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2007 ha stabilito che l'azione dell'Agenzia è diretta, con particolare riferimento al Mezzogiorno, a conseguire le seguenti priorità:

- favorire l'attrazione degli investimenti esteri di elevata qualità, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale;
- sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei sistemi produttivi e nei sistemi territoriali;
- promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale (**comma 7**). In ragione di un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure in questione possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del comma, così come novellato, non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro dello sviluppo economico adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, **le modalità di attuazione dei progetti, impartendo direttive all'Agenzia e prescrivendo la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero stesso (comma 8)**.

La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica". Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare».

Il **comma 9** contiene una clausola di invarianza finanziaria, per ogni onere ulteriore rispetto alla previsione che fa gravare i costi dell'attuazione degli interventi, previsti dai Progetti, a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere

sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23.

Il **comma 10**, poi, individua nell'articolo 7 del D.L. n. 120 del 1989 la fonte delle risorse destinate al finanziamento degli interventi, mentre per il **comma 11** il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28

(Semplificazione dei procedimenti agevolativi di “industria 2015”)

L'**articolo 28** stabilisce termini certi per la definizione dei procedimenti agevolativi riferiti ai progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il *made in Italy* e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche (di cui all'articolo 1, comma 842, della L. n. 296/06¹¹⁹), prevedendo la revoca delle agevolazioni qualora l'impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d'avanzamento o non abbia consegnato la documentazione necessaria.

I **commi 1 e 2** prevedono la decadenza dei procedimenti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 842, della L. n. 296/06 (“Industria 2015”), qualora entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento (ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione) e la decadenza dalle agevolazioni qualora l'impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento.

I progetti in questione trovano copertura nel fondo per la competitività, istituito dalla legge n. 296/06, art. 1, comma 841, che ha assorbito tutti i pregressi strumenti di agevolazione.

Con decreto 8 febbraio 2008, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è provveduto alla individuazione della quota delle risorse da assegnare – allocate ai capitoli 7342 e 7445 del Ministero dello sviluppo economico – che sono state puntualmente ripartite nelle distinte aree tecnologiche sopra indicate. Ulteriori somme sono state destinate al perseguimento di tali finalità dal CIPE nella seduta del 2 aprile 2008 e dalla Comunità Europea per il periodo 2007-2013¹²⁰.

Il **comma 3** rinvia a successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di ulteriori misure di semplificazione e accelerazione

¹¹⁹ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

¹²⁰ Così sono illustrati nella delibera che li ha inclusi nella programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2012 da parte della Corte dei conti (Deliberazione n. 19/2011/G).

delle procedure attribuendo allo stesso Ministero anche la possibilità di emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.

La relazione tecnica precisa che la norma risponde all'esigenza di introdurre dei riferimenti temporali rigidi, richiedendo alle imprese gli atti di impulso necessari a manifestare la reale volontà di intraprendere l'investimento e permettendo, in assenza delle iniziative anzidette, la definizione dei procedimenti agevolativi.

Inoltre la relazione tecnica dà conto del quadro finanziario complessivo della misura che può essere così riassunto: sono stati ammessi alle agevolazioni 232 progetti per complessivi 846 M euro, di cui 668,2 M euro con risorse in bilancio e i restanti a valere sul PON R&C nella contabilità speciale 1726. Sono stati ad oggi emanati 128 provvedimenti di concessione per 507 M euro e sono state effettuate erogazioni per 13 M euro.

Articolo 29

(Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)

L'**articolo 29** prevede modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti agevolativi concessi ad imprese che operano in aree sottoutilizzate.

Il **comma 1** prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.

La relazione tecnica precisa che la disposizione si rende necessaria poiché gli obblighi sono stati assunti dalle imprese in un contesto economico del tutto diverso da quello dell'attuale situazione di crisi.; inoltre gli ultimi provvedimenti di concessione emanati per la legge 488/92 risalgono al 2007. Poiché gli accertamenti sul rispetto degli indicatori vengono svolti successivamente all'ultimazione del programma e non condizionano le erogazioni, la disposizione non è suscettibile di influenzare la dinamica di queste ultime, favorendo, invece, la definizione dei procedimenti amministrativi.

La legge n. 488/1992 costituisce il principale intervento di agevolazione a favore delle imprese previsto nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale. L'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 415/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 488/1992) ha affidato al CIPE la definizione delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle nuove iniziative relative ad attività produttive nelle aree depresse del territorio nazionale, sulla base di specifici criteri. Con il D.M. Industria 3 luglio 2000 sono state raccolte in un testo unico tutte le disposizioni adottate a livello ministeriale che disciplinano la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse. Le agevolazioni della legge n. 488/1992 sono concesse ai programmi di investimento alle imprese del settore industria, finalizzati alla costruzione, ampliamento e ammodernamento degli impianti produttivi relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di costruzioni e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività dei servizi reali alle imprese nel settore dell'informatica (e dei servizi connessi di formazione professionale), del trasferimento tecnologico e intermediazione dell'informazione, di consulenza tecnico-economica. Le agevolazioni sono state inoltre estese alle imprese, localizzate nelle aree sottoutilizzate, operanti nel settore turistico-alberghiero (art. 9 legge n. 449/1997) e alle imprese operanti nel settore del commercio (art. 54, comma 2, legge n. 448/1998). Le agevolazioni della legge n. 488/1992 possono essere concesse alle imprese situate nei territori considerati ammissibili agli interventi dei Fondi Strutturali comunitari (aree obiettivo 1, aree obiettivo 2 e aree "phasing out"), nonché nelle aree individuate in base alle deroghe previste dal Trattato dell'Unione

europea in relazione agli aiuti di Stato a finalità regionale, individuate nella c.d. Carta degli aiuti.

L'intensità di aiuto in rapporto al costo agevolabile è graduata a seconda delle zone dove operano le imprese e della dimensione delle stesse, privilegiando le aree più arretrate e le imprese di minore dimensione, cui è riservato il 50% delle risorse disponibili annualmente. Il sistema agevolativo viene attuato attraverso una procedura a bando¹²¹. La formazione delle graduatorie viene effettuata calcolando cinque indicatori, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda¹²².

La medesima disciplina del comma 1 si applica alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (*Azioni positive per l'imprenditoria femminile*), peraltro rifluita nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246)¹²³.

Il **comma 2** prevede modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti relativi alle leggi di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area. In tutti questi casi, se i beneficiari non abbiano avanzato alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento alla data di entrata in vigore del decreto, è stabilita la decadenza delle agevolazioni, accertata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.

Si ricorda che la legge n. 64/1986 rientra tra i provvedimenti che l'Allegato 1 elenca ai fini della loro abrogazione.

¹²¹ A decorrere dal 2000, il sistema di formazione delle graduatorie è stato modificato. Mentre prima si provvedeva alla formazione di 20 graduatorie regionali, a decorrere dal 2000 è stata prevista una graduatoria "ordinaria" per ciascuna regione, una graduatoria "speciale" per ciascuna regione, due graduatorie (una per il Mezzogiorno e una per il Centro-Nord) per i "grandi progetti", eventuali graduatorie per specifici obiettivi di sviluppo territoriale o produttivo da raggiungere.

¹²² Nel 2004 sono divenute operative alcune modifiche introdotte nelle modalità di concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992. Le principali hanno riguardato: l'abolizione – tranne che per i grandi progetti di investimento - di uno dei cinque indicatori previsti per la formazione delle graduatorie, quello relativo al rapporto tra la misura dell'agevolazione concedibile e la misura richiesta e l'introduzione di una misura fissa del contributo, pari all'80% dei massimali di aiuto consentiti dall'Unione europea per le tipologie di investimenti relative agli ammodernamenti, alle ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni (al 90% nel caso degli ampliamenti e al 100% in quello di nuovi impianti); l'abolizione della quota massima del 5% di risorse disponibili riservate ai servizi nell'ambito del bando a favore dell'"industria e servizi"; l'introduzione di soglie dimensionali minime dell'investimento per accedere all'intervento pari a 500 mila euro per il turismo e per l'industria, ad eccezione del settore delle costruzioni per il quale la soglia di accesso è fissata in 150 mila euro, la stessa prevista per i servizi e per il commercio; il passaggio delle agevolazioni in oggetto dal regime di contabilità fuori bilancio alla contabilità ordinaria.

¹²³ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2006 – S. O. n. 133.

Il **comma 3** prevede che, al fine di determinare date certe di completamento degli investimenti oggetto dei contratti di programma (articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) stabilisce dei limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei Contratti oggetto di delibera CIPE.

Tale limite fissa il periodo di proroga massimo ad un anno per la rimodulazione dei programmi e ad un ulteriore anno per l'ultimazione degli investimenti.

Si ricorda che i contratti di programma sono rivolti, attraverso la negoziazione¹²⁴ tra imprese e amministrazione pubblica, al finanziamento di grandi investimenti industriali con un rilevante impatto in termini di occupazione, capacità produttiva, riduzione del divario tecnologico, formazione e valorizzazione delle risorse del territorio. Essendo uno strumento rivolto a favorire la realizzazione di progetti di investimento, generalmente, di grandi dimensioni, il contratto di programma favorisce l'attrazione degli investimenti verso le aree depresse del Paese.

Nel caso di contratti di programma proposti da grandi imprese, l'oggetto del contratto è rappresentato da piani progettuali articolati sul territorio, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo mediante prevalente attivazione di nuovi impianti e creazione di occupazione aggiuntiva. Nel caso di contratti proposti da consorzi di PMI, l'oggetto del contratto è rappresentato da iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti di quelle esistenti. Nel caso di contratti proposti da rappresentanze dei distretti, l'oggetto del contratto è costituito da iniziative facenti parte di organici piani di investimento produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca e attività di servizio a gestione consortile.

Le iniziative oggetto di contratto possono riguardare sia programmi di investimenti produttivi sia programmi di ricerca e sviluppo industriale. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o, con esclusione delle imprese turistiche, alla realizzazione delle immobilizzazioni (anche immateriali) relative alle finalità del programma oggetto della domanda: progettazione e studi; suolo aziendale; opere murarie ed assimilabili;

¹²⁴ L'istituto del "contratto di programma", unitamente all'accordo di programma (di cui all'articolo 7 della legge n. 64/1986), all'intesa di programma (delibera CIPI 29 dicembre 1986) e al contratto d'impresa (delibera CIPI 2 febbraio 1990), ha rappresentato uno dei modelli di intervento a base convenzionale recati dalla normativa primaria e secondaria dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

A partire dal 1987, il contratto di programma ha avuto ampia applicazione e ha consentito l'attivazione di importanti volumi di investimenti e la creazione di significativi livelli occupazionali nel Mezzogiorno da parte di grandi gruppi italiani e stranieri. I contratti di programma si sono infatti rivelati uno strumento efficace ai fini dell'attrazione di investimenti esteri.

Si tratta di una modalità della Programmazione negoziata, che ha lo scopo "di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie". Gli strumenti di attuazione sono individuati in: Intesa Istituzionale di Programma, attuata mediante Accordo di Programma Quadro; Patto territoriale; Contratto di programma; Contratto di area. La Programmazione negoziata è stata formulata con la legge 662/1996, art. 203, legge finanziaria per l'anno 1997. La stessa legge ha demandato al CIPE il compito di regolamentare gli strumenti di attuazione della politica economica nazionale, delegandone anche l'approvazione, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie pubbliche destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

macchinari, impianti ed attrezzature; per le imprese operanti nel settore agricolo e della pesca, i limiti e le condizioni di ammissibilità sono fissati nei Programmi operativi regionali (POR) e nei relativi complementi di programmazione (CdP), per le regioni dell'obiettivo 1, o nei Piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre regioni. Riguardo agli investimenti realizzati nell'ambito del settore della ricerca sono ammessi sia i costi per la realizzazione di programmi di ricerca che le spese per investimenti in centri di ricerca.

Il **comma 4** prevede che non sia ammesso alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, se non quello previsto dal comma 3, anche in presenza di eventuali proroghe determinate da variazioni del programma e dei soggetti proponenti.

Il **comma 5** dispone che i contratti di programma, la cui approvazione e finanziamento è stata già oggetto di delibera CIPE, decadono dalle agevolazioni previste se non presentano il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 6** prevede la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e l'ottenimento delle autorizzazioni a tale scopo necessarie.

Il **comma 7** prevede una attenuazione dell'operatività dell'obiettivo occupazionale previsto dai contratti di programma. Più in particolare non si procede alla revoca delle agevolazioni qualora si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto.

La relazione illustrativa afferma che la norma introduce una disposizione volta a liberare risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate o comunque non utilmente completate. Si prevede a tal fine di agevolare la positiva definizione dei programmi correttamente realizzati, nonostante non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati in termini di occupazione aggiuntiva.

La relazione tecnica precisa che la disposizione ha lo scopo di mitigare e non sopprimere il vincolo dell'obiettivo occupazionale in considerazione del carattere negoziato della procedura che ha dato luogo alla concessione delle agevolazioni.

Rispetto al testo iniziale del decreto-legge, con **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** si è ulteriormente escluso che si possa procedere alla revoca delle agevolazioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti. Tale nuova disposizione - che fa comunque salvi i provvedimenti di revoca

adottati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame – si applica, oltre che ai contratti di programma, anche alle iniziative agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area.

Il **comma 8** introduce la necessità di revocare le iniziative non ancora avviate e fissare un termine perentorio di 18 mesi per il completamento di quelle già in corso e di ulteriori sei mesi, non più prorogabili, per la presentazione della documentazione finale di spesa. La disposizione si riferisce alle iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (contributi in c/interessi ai concessionari minerari tramite Istituti di credito), della legge 30 luglio 1990, n. 221 (iniziative sostitutive delle attività minerarie localizzate nei bacini minerari in crisi), del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (interventi di recupero ambientale dei siti minerari dismessi da destinare a scopi turistici o sociali), e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (interventi per il ripristino ambientale e la sicurezza nelle cave)

Il **comma 9** disciplina la possibilità di disporre in via eccezionale la sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati qualora ricorrano condizioni di particolare gravità sotto il profilo economico finanziario.

Articolo 29-bis

(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

L'articolo, che consta del solo **comma 1**, aggiunge il comma *2-bis* all'articolo *55-bis* del D.L. n. 1/2012 ed è stato introdotto con **emendamento in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** per dare facoltà alle amministrazioni interessate di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), limitatamente ai progetti finanziati con fondi europei". L'Agenzia opererà in qualità di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

Relativamente all'Agenzia (ex Sviluppo Italia) si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri.

In particolare il comma 462 dell'articolo 1 della predetta legge finanziaria, operando una modifica al citato articolo 8 della legge n. 166/2002, ha limitato alle sole amministrazioni centrali (escludendo le amministrazioni regionali e locali) la facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A. per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese.

Ciò che la norma prevede è volto a conseguire il fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa.

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, risulta essere in sostanza la nuova

denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Con il D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), all'articolo 18, il FAS è stato ripartito in tre Fondi settoriali, al fine di favorire la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell'economia italiana:

- Fondo infrastrutture;
- Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;
- Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Conseguentemente le residuali risorse del Fondo sono destinate agli interventi delle Amministrazioni regionali.

Articolo 30

(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI)

L'**articolo 30** detta disposizioni volte alla razionalizzazione dell'attuale quadro normativo relativo al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; da un lato, operando integrazioni alla disciplina che ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero di competenza regionale (comma 1), e dall'altro consentendo l'utilizzo del FRI per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame (commi 2-5). L'articolo 30, dunque, letto in combinato disposto con l'articolo 23 del provvedimento, rientra nel quadro degli interventi – delineati dal decreto legge – volti al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti nazionali vigenti di incentivazione alle attività imprenditoriali, anche mediante interventi di abrogazione di norme (comma 5).

In particolare, il **comma 1**, novellando l'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente alla Regioni di concedere, in alternativa al già previsto finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), un contributo in conto interessi a valere sulle risorse proprie, a fronte di un finanziamento deliberato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. al tasso di interesse vigente *pro tempore*, determinato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha disposto l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese", finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6 miliardi di euro.

La ripartizione del Fondo è rimessa a delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti: il Fondo è destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio (comma 355). Al Ministro competente è attribuita la funzione di stabilire i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati (comma 357). Al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita, invece, la competenza a determinare il tasso di interesse da applicare alle somme erogate in anticipazione. La differenza risultante tra il tasso così fissato e quello di finanziamento agevolato è posta a carico del bilancio statale, a valere

sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361, come pure a carico dello Stato risultano gli oneri riferiti alle spese gestionali del Fondo sostenuti dalla stessa Cassa depositi e prestiti (comma 358).

Sulla base della predetta disciplina, il CIPE, stabilendo i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati, ha approvato lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra la CDP, i Ministeri titolari dei regimi di aiuto e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, ed ha ripartito i 6 miliardi di euro di dotazione iniziale del FRI (alimentata dal risparmio postale) secondo le seguenti percentuali di riserva:

| SETTORI | STRUMENTI | MINISTERO | RISERVA % |
|----------------------------|--|-----------|--------------|
| Innovazione tecnologica | FIT | MISE | 32,4 |
| Ricerca | FAR | MIUR | 29,8 |
| Incentivi alle imprese | L. n. 488/92 | MISE | 27,0 |
| Agricoltura | Contratti di filiera, operazioni di riordino fondiario | MIPAFF | 5,0 |
| Infrastrutture Strategiche | Legge Obiettivo | MIT | 5,8 |

La disciplina del Fondo rotativo di cui sopra è stata quindi modificata dall'art. 6 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il quale, in particolare, ha provveduto a ridenominare il Fondo, divenuto "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca", in quanto una quota - pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria del fondo medesimo - è stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica. L'individuazione degli obiettivi e delle modalità di utilizzo è affidata al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), approvato annualmente dal CIPE.

L'ambito di operatività del Fondo è stato esteso agli interventi previsti da leggi regionali ovvero conferiti alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112/98, in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma commi 855-859, della legge n. 296/2006, che ha implementato le risorse del FRI di ulteriori 2 miliardi di euro.

Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stata autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro (sempre a valere sulle risorse del risparmio postale).

La relazione tecnica afferma che circa 2 miliardi delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) risultano attualmente non utilizzate.

Il **comma 2** prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) per agevolare la promozione di

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, per la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero (sono le finalità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23).

Tale Fondo, previsto dall'articolo 23 del decreto legge in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) diviene, in virtù del decreto legge in esame, il principale strumento di intervento nel settore. Le principali finalità del Fondo consistono:

- nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese;
- nel rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno;
- nella promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il **comma 3** detta criteri per la ricognizione delle suddette risorse non utilizzate e la ripartizione delle stesse a favore degli interventi attuativi del riordino, secondo una scansione temporale (con riferimento al 31 dicembre 2012 e, successivamente, al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo la possibilità di destinare, fino al 70 per cento delle stesse, alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile). Con **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** si è precisato trattarsi delle risorse di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eliminando il riferimento a quelle non utilizzate.

Il **comma 4** affida ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del meccanismo per la ricognizione e la ripartizione delle risorse del FRI non utilizzate.

Il **comma 5** opera l'abrogazione di alcune norme incompatibili con il sistema ora delineato.

Si ricorda che le norme abrogate (commi 361-*bis*, 361-*ter* e 361-*quater* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) prevedevano la destinazione delle risorse inutilizzate per una quota fino al 50 per cento delle risorse destinata al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio.

Il **comma 6**, infine, stabilisce l'invarianza sui saldi di finanza pubblica, secondo una previsione - originariamente riferita ai nuovi oneri - che un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** ha ritenuto di estendere anche ai maggiori oneri. Coinvolgendo tutto il

settore pubblico, la clausola si applica anche al soggetto presso cui opera il fondo in questione, cioè la Cassa depositi e prestiti (CDP).

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003 ("collegato" alla legge finanziaria 2004 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003) ne ha disposto la trasformazione in società per azioni, denominandola "Cassa depositi e prestiti società per azioni" (CDP S.p.A.). In attuazione di quanto previsto dal D.L. 269/2003, è stato emanato, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, che ha, tra l'altro, determinato il capitale sociale della CDP S.p.A. in 3, 5 miliardi di euro. Il capitale sociale è stato interamente versato su un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui è titolare la CDP S.p.A. (conto corrente denominato "CDP S.p.A. - gestione separata"). Il capitale sociale è suddiviso in 350 milioni di azioni del valore nominale di 10 euro. Le azioni sono ripartite in 245 milioni di azioni ordinarie e 105 milioni di azioni privilegiate. In data 27 aprile 2005 è stato inoltre adottato, con DPCM, lo statuto della CDP S.p.A. e sono stati nominati i componenti degli organi sociali. La società per azioni assume la configurazione di intermediario finanziario non bancario ed è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario. È inoltre previsto che altri soggetti pubblici o privati, tra cui sono indicate espressamente le fondazioni bancarie, possono detenere quote di capitale, purché nel complesso tali quote rimangano di minoranza (decreto-legge n. 269/2003: art. 5, comma 2). Attualmente, la proprietà del capitale azionario della società è per la maggioranza del Ministero dell'economia e finanze e per il resto di un gruppo di 65 fondazioni bancarie.

Articolo 31 *(Ulteriori disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 31** destina agli interventi di *venture capital* per le imprese innovative le residue disponibilità del fondo per l'efficienza energetica; dispone il trasferimento delle risorse del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (denominato Foncooper), in favore del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione; prevede che le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico, la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni siano utilizzate per finanziare iniziative a favore delle piccole e medie imprese operanti in quei territori.

Si ricorda che il *venture capital* è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata ad operazione c.d. di *early stage* ovvero l'insieme dei finanziamenti (*seed financing* e *start up financing*) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita.

Il **comma 1** destina agli interventi di *venture capital* per le imprese innovative di cui alla legge n. 388/2000 le residue disponibilità del fondo per l'efficienza energetica previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 40 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di dare copertura alle iniziative già approvate che non dispongono più delle risorse originariamente destinate alla misura per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del D.L. 225/2010, che ha disposto il trasferimento di 73 milioni di euro disponibili a favore di altri interventi, determinando l'impossibilità di erogare le quote ancora dovute alle iniziative approvate.

Il **comma 2** dispone il trasferimento delle risorse del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (denominato Foncooper) di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al netto delle risorse occorrenti al finanziamento delle domande già presentate, al fine di destinarle al fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, previsto dall'articolo 17 comma 1 (come precisato **con emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**)¹²⁵ della medesima legge intitolata all'allora ministro Marcora.

¹²⁵ Con il medesimo emendamento, dando corso a quanto rilevato ("il provvedimento contiene numerosi refusi") nel parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, le Commissioni riunite di quel ramo del Parlamento in sede referente s'è anche provveduto a correggere il refuso secondo cui le domande erano "prevenute", invece che "pervenute".

L'intervento per il credito alle società cooperative rientranti nei limiti dimensionali delle PMI - per programmi di investimento che comportino anche l'incremento della produttività e dell'occupazione - è infatti stato trasferito alle Regioni, mentre residua in capo al Ministero dello sviluppo economico l'intervento a favore di cooperative di produzione e lavoro, con la dimensione di PMI, per la realizzazione di progetti imprenditoriali, mediante due che società operano sul libero mercato, avvalendosi sia della facoltà di partecipare al capitale di rischio delle cooperative sia di altri strumenti di intervento finanziario.

Il **comma 3** prevede che le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico, per i settori la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi del citato decreto legislativo n. 112/98, siano utilizzate, previo accordo con tali Regioni, per finanziare iniziative a favore delle piccole e medie imprese operanti in quei territori.

La relazione tecnica precisa che due Regioni (Sicilia e Valle d'Aosta) non hanno attuato il previsto decentramento amministrativo. Conseguentemente, con le risorse attribuite dallo Stato il Ministero dello sviluppo economico ha, fino ad ora, attuato una serie di misure, oggi da ritenersi di "vecchia generazione" (quali, tra le altre, quelle di cui ai cosiddetti incentivi automatici), in quanto oramai superate nella concezione e particolarmente onerose per le imprese e per l'Amministrazione, in molti casi impossibilitata all'utilizzo stesso delle risorse per l'avvenuta scadenza delle convenzioni con i gestori.

La norma mira, pertanto, a consentire l'attivazione di misure più attuali da parte del Ministero dello sviluppo economico ovvero a permettere alle due citate Regioni di utilizzare le risorse in questione per il cofinanziamento di strumenti gestiti dallo stesso Ministero. È presumibile, peraltro, che una clausola di cedevolezza dovrà operare allorché le predette regioni riterranno di avvalersi della possibilità di decentramento, già operativa nelle rimanenti diciotto regioni.

Per il **comma 4** il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione delle predette norme.

Il **comma 5**, infine, consente che l'erogazione dei 70 milioni di euro per l'anno 2012, già previsti dalla legge di stabilità 2012¹²⁶, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali¹²⁷, avvenga senza la sottoscrizione del protocollo d'intesa - tra università e regione - comprensivo della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi.

¹²⁶ Art. 33, comma 32 della legge 183/2011.

¹²⁷ L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419* estende alle università non statali, che gestiscono direttamente tali policlinici universitari, la disciplina del decreto, con la stipula dei relativi protocolli d'intesa per gli ambiti operativi e organizzativi.

Articolo 32

(Strumenti di finanziamento per le imprese)

L'**articolo 32, modificato dalla Camera**, consente alle società di capitali, nonché alle società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese di emettere cambiali finanziarie. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie a condizione che l'emissione sia assistita da uno *sponsor* che mantenga in portafoglio una quota dei titoli fino alla naturale scadenza, l'ultimo bilancio dell'emittente sia certificato da un revisione contabile o una società di revisione, i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, neanche indirettamente, soci della società emittente.

Si segnala che l'articolo, soprattutto alla luce delle modifiche apportate dalla Camera, riprende sostanzialmente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge A.C. 4790 e A.C. 4795, attualmente all'esame della Commissione Finanze della Camera. Si evidenzia altresì che sullo stesso argomento sono in corso di esame presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato i disegni di legge A.S. 1670 e A.S. 2747 recanti modifiche alla normativa vigente in materia di cambiali finanziarie.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, le disposizioni contenute nell'articolo intendono semplificare ed integrare l'attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività d'impresa, consentendo in particolare la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole (secondo la classificazione europea), ampliando infine le opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell'economia nazionale.

Si ricorda che la cambiale finanziaria è disciplinata dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 3 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, poi revocata dalla delibera del medesimo CICR n. 1058 del 19 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005, che ha armonizzato la normativa della raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari alle norme introdotte con la modifica del diritto societario.

In sostanza, si tratta di titoli di credito caratterizzati dall'essere emessi in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo tre mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso.

Possono emettere cambiali finanziarie le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, nonché le società non quotate purché le emissioni siano assistite da garanzia (in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione) rilasciata da soggetti vigilati o dalla società Servizi assicurativi del commercio estero (SACE) S.p.A.

In Italia, peraltro, tale strumento non ha trovato ampia diffusione. Le ragioni della modesta utilizzazione delle cambiali finanziarie sono riconducibili, per le imprese quotate, a motivi di carattere fiscale, legati al mancato assoggettamento dei redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; a motivi di carattere regolamentare, legati alla durata, da tre a dodici mesi, mentre in altri Paesi le commercial paper sono emesse in quantità maggiore con durata fino a un mese; a motivi di carattere formale e procedurale, in quanto le cambiali finanziarie sono ancora oggi titoli necessariamente materiali, difficili quindi da collocare in quantità elevata e da negoziare nei mercati finanziari, che trattano ormai quasi esclusivamente titoli dematerializzati.

Inoltre, per le imprese medio-grandi non quotate, pesa l'obbligo di ricorrere al supporto di una garanzia bancaria.

Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati **soppressi i commi da 1 a 4** dell'articolo in esame; il contenuto del comma 2 è stato tuttavia riproposto in parte nel successivo comma *5-bis* (cui si rinvia).

Il **comma 5 modificato dalla Camera** novella la disciplina della cambiale finanziaria. In particolare, mediante modifica dell'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43¹²⁸, la scadenza delle cambiali viene allungata, prevedendo un limite minimo di un mese (anziché tre mesi) e un limite massimo non superiore a trentasei mesi (anziché dodici) dalla data di emissione¹²⁹.

Il **comma 5-bis aggiunto dalla Camera** inserisce dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994 i nuovi commi da 2-bis a 2-sexies.

Il comma 2-bis individua anzitutto i soggetti autorizzati ad emettere le cambiali finanziarie, ossia le società di capitali, nonché le società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE) di emettere cambiali finanziarie.

Si ricorda che, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un

¹²⁸ *Disciplina delle cambiali finanziarie.*

¹²⁹ Si segnala che il testo originario del decreto-legge in esame prevede un limite massimo di diciotto mesi dalla data di emissione.

totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Da ultimo, la direttiva 2012/6/UE ha introdotto la definizione di microentità, indicando le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro, importo netto del volume di affari: 700.000 euro, numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.

In secondo luogo il comma 2-*bis* consente alle società e agli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati di emettere cambiali finanziarie subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) la previsione di uno *sponsor*, rappresentato da una banca, da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che collabora con l'emittente nella procedura di emissione e collocamento dei titoli;
- b) la previsione che lo *sponsor* mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5 per cento del valore di emissione dei titoli per le emissioni fino a 5 milioni di euro, cui si aggiunge il 3 per cento fino a 10 milioni di euro, e un ulteriore 2 per cento oltre i 10 milioni di euro;
- c) la certificazione dell'ultimo bilancio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili;
- d) la possibilità di emettere o girare le cambiali finanziarie esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, né direttamente né indirettamente, soci della società emittente.

L'ipotesi di collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con lo *sponsor* deve essere disciplinato dalle norme in materia di conflitti di interesse

Il comma 2-ter individua alcuni compiti dello *sponsor*. Lo *sponsor* deve in particolare segnalare se l'ammontare di cambiali finanziarie dell'emittente in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente - vale a dire l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso - come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato (o sia controllato da società o ente a ciò tenuto), può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.

Lo *sponsor*, inoltre, classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa); tale qualità deve essere messa in relazione - per le operazioni garantite - con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa.

Le descrizioni delle classificazioni adottate devono essere rese pubbliche dallo *sponsor*.

Il comma 2-quater consente alle società diverse dalle medie e dalle piccole imprese (sempre come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE) di rinunciare alla nomina dello *sponsor*.

Tale disposizione opera in deroga a quanto previsto dal comma *2-bis*, lettere a) e b), sopra riportate.

Altra deroga è contenuta al comma 2-quinquies. Tale disposizione consente infatti di derogare all'obbligo per lo *sponsor* di mantenere una quota di titoli nel proprio portafoglio qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.

Il comma 2-sexies consente invece, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della norma, di derogare all'obbligo di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.

Il **comma 6** dell'articolo in esame è stato **soppresso dalla Camera** e riproposto in parte nel precedente comma *5-bis*, cui si rinvia.

Il **comma 7**, oggetto di **modifiche di mero *drafting* da parte della Camera**, consente (attraverso l'introduzione del nuovo articolo *1-bis* nella legge n. 43 del 1994), la dematerializzazione delle cambiali finanziarie ad opera di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Sono quindi definiti i requisiti e la documentazione per l'emissione di cambiali finanziarie in forma de materializzata. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di intermediari contenute nel capo II del titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Le cambiali in questione, per renderne sempre più diffuso l'utilizzo, si intendono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642¹³⁰, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.

I **commi 8, 9 e 10** prevedono una modifica del trattamento fiscale delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie.

¹³⁰ *Disciplina dell'imposta di bollo.*

In particolare, al **comma 8 modificato da parte della Camera** si prevede che la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995¹³¹ sulla parziale indeducibilità degli interessi non si applichi nel caso in cui le obbligazioni e le cambiali finanziarie, emesse da società non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, siano sottoscritte da investitori qualificati che non siano soci della società emittente. In tal modo si rendono deducibili gli interessi su tali titoli uniformando il trattamento fiscale fra emittenti nel caso di titoli sottoscritti da investitori qualificati non soci per evitare abusi e arbitraggi fiscali.

Inoltre, al fine rendere efficiente anche per gli investitori stranieri la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni, allineando la nostra normativa a quella dei principali paesi comunitari, si estende l'esenzione da ritenuta, che il D.Lgs. n. 239 del 1996¹³² prevede per le obbligazioni emesse dai cd. "grandi emittenti" (banche e società quotate), anche alle obbligazioni emesse dalle società non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di rendere neutrale la scelta fra diverse tipologie di strumenti di credito (obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti bancari), il trattamento fiscale della cambiale finanziaria è uniformato a quello delle obbligazioni societarie (**commi 9 e 10**).

I commi 11 e 12 sono stati soppressi dalla Camera.

Il **comma 13** prevede la deducibilità fiscale degli oneri per l'emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili (di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996), nell'esercizio nel quale vengono sostenuti, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio adottato.

I commi 14 e 15 sono stati soppressi dalla Camera.

Il **comma 16** prevede che lo *sponsor* mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi.

Si evidenzia che tale disposizione, non modificata dalla Camera, è identica a quella proposta dal precedente comma 5-bis (con l'introduzione, all'articolo 1 della legge n. 43 del 1994, del comma 2-bis, lettera b)).

¹³¹ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

¹³² *Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati.*

I commi 17 e 18 sono stati soppressi dalla Camera.

Con il **comma 19 modificato dalla Camera** viene data la possibilità alle società non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi¹³³.

La clausola di subordinazione (**comma 20**) definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale.

In tal modo - secondo la relazione illustrativa - si rafforza la struttura finanziaria dell'impresa meglio tutelando le ragioni creditorie di clienti e fornitori, nonché dei creditori ordinari e garantiti.

Alle società emittenti titoli subordinati si applicano le norme in materia di pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni (di cui all'articolo 2435 del codice civile). Viene quindi chiarito che le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.

Ai sensi del **comma 21**, la clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (vale a dire, la parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Secondo la relazione illustrativa, la norma consente, tramite la clausola di subordinazione, un rafforzamento del capitale senza intaccare l'equilibrio societario e proprietario, mantenendo coesione e determinazione dell'assetto di comando aziendale. Qualora accompagnato da clausola partecipativa, il titolo consente anche di modulare gli esborsi finanziari in funzione dei risultati d'impresa, favorendo la sostenibilità delle fasi di rapida crescita o di ristrutturazione, in cui i flussi di cassa possono essere sotto tensione per investimenti e per ricostituzione dei margini operativi.

¹³³ Il testo originario del decreto-legge in esame prevede una scadenza iniziale uguale o superiore a 60 mesi.

Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza (**comma 22**). La variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione (**comma 23**).

Ai sensi del **comma 24**, qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alle disposizioni in materia di usura di cui alla legge del 7 marzo 1996, n. 108¹³⁴ (**comma 25**).

Con il **comma 26**, infine, infine, si modifica l'art. 2412 del codice civile prevedendo che i limiti all'emissione per le società per azioni non trovano applicazione nel caso di emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 7 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)860) volta a migliorare i finanziamenti tramite *venture capital* (investimenti in capitale di rischio), realizzate da operatori professionali e destinate in particolare a PMI innovative nelle fasi iniziali del loro sviluppo (*start-up*).

La Commissione osserva che potenziali investitori tendono a preferire investimenti in "*private equity*"¹³⁵ piuttosto che in *venture capital*. Nel periodo di riferimento 2003-2010, i fondi dedicati al *venture capital* ammontavano a 64 miliardi di euro a fronte di un totale di 437 miliardi di euro investiti nel più ampio settore del "*private equity*".

¹³⁴ *Disposizioni in materia di usura.*

¹³⁵ Il *private equity* è uno strumento di finanziamento mediante il quale un investitore apporta nuovi capitali all'interno di una società, generalmente non quotata in borsa, che presenta un'elevata capacità di generare flussi di cassa costanti e altamente prevedibili. L'investitore si propone di disinvestire nel medio-lungo termine realizzando una plusvalenza dalla vendita della partecipazione azionaria.

Quindi, il *venture capital* rappresentava soltanto il 14,6% del totale, mentre il "*private equity*" ammontava all'85,4%. Inoltre, secondo i dato della Commissione, le dimensioni medie di un fondo europeo di *venture capital* sono notevolmente al di sotto delle dimensioni ottimali per questo tipo di strumento di finanziamento. Mentre negli Stati Uniti il fondo di *venture capital* medio raggruppa attività in gestione per 130 milioni di euro, le dimensioni medie degli FVC europei sono di circa 60 milioni di euro.

Con specifico riguardo all'Italia, in base a stime elaborate dalla Commissione europea sulla base dei dati forniti dalla Banca mondiale e dall'OCSE (relativi al 2009), in Italia il *venture capital* ammonterebbe a meno dello 0,01 del PIL a fronte dello 0,07% del Belgio, dello 0,05% della Francia, dello 0,03 della Germania e dello 0,02% della Spagna.

Di conseguenza, in questa fase, il *venture capital* riveste un ruolo secondario nel finanziamento delle PMI, che quindi dipendono essenzialmente (per circa l'80% del totale) dai prestiti bancari .

La proposta introduce:

- requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che operano sotto la denominazione di "Fondo europeo di *venture capital*";
- requisiti inerenti al portafoglio d'investimento, alle tecniche d'investimento, e alle imprese ammissibili per un fondo europeo di *venture capital* qualificato.
- regole uniformi sulle categorie di investitori su cui può concentrarsi un fondo di *venture capital* qualificato e sull'organizzazione interna dei gestori che commercializzano tali fondi.

Le nuove misure dovrebbero consentire alle PMI di ricorrere ad investitori in capitale di rischio a lungo termine anziché soltanto a prestiti bancari a breve termine, migliorandone di conseguenza la competitività ed il potenziale di crescita in un mercato globale.

Il Consiglio competitività del 20 febbraio ha svolto un dibattito orientativo sulla proposta. L'esame del Parlamento europeo, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione) è atteso per la sessione del 22 ottobre 2012.

Articolo 32-bis
(Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa)

L'**articolo 32-bis introdotto dalla Camera** modifica la disciplina dell'IVA "per cassa", ossia dei casi in cui l'IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all'erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell'operazione. La norma si applica alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro; essa prevede altresì che il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in commento prevede che - in esecuzione alla facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE - l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi per le operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Si ricorda che la direttiva 2010/45/UE modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

In particolare sono introdotte modifiche in tema di esigibilità dell'IVA e di semplificazione della fatturazione. Sotto il primo profilo, gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2012, potranno introdurre un regime di contabilità di cassa che consente di pagare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo viene effettivamente incassato. Come emerge dai considerando della direttiva, tale regime ha lo scopo di aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a versare l'IVA prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti. In tal modo, si afferma, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà ad incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

Le norme dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2012 per rendere applicabili le nuove disposizioni dal successivo 1° gennaio 2013.

Per gli operatori nel regime per cassa l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge invece al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame le operazioni:

- effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta:
- poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'IVA applicando l'inversione contabile.

L'imposta è comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (limite che tuttavia non si applica qualora il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali).

Il regime per cassa è applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare con modalità che saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (**comma 2**); sulle fatture emesse in applicazione di tale regime va apposta specifica annotazione (**comma 3**).

Il **comma 4** demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto - l'individuazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo in commento, nonché della data di entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute.

Dalla stessa data viene altresì abrogato l'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008¹³⁶, che reca l'attuale disciplina della norma in esame (**comma 5**).

Si ricorda che l'articolo 7 citato prevede che le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972¹³⁷ (che individuano le ipotesi in cui l'esigibilità dell'imposta è determinata in base al criterio di cassa) si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (limite temporale che non si applica qualora il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive). Le predette disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'IVA applicando l'inversione contabile. Per le operazioni in parola la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma.

La copertura finanziaria dell'articolo in esame è recata dal **comma 6**: l'onere - quantificato in 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2013 - è coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

¹³⁶ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

¹³⁷ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999¹³⁸. Si tratta di risorse destinate alle misure di sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

Il **comma 7** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con decreto le variazioni di bilancio occorrenti.

¹³⁸ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).*

Articolo 33

(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)

L'**articolo 33** modifica la legge fallimentare ed è diretto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi. A tal fine, in particolare:

- sono ampliati i casi di non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare;
- nel concordato preventivo è anticipata l'applicabilità delle misure a tutela del debitore ed è introdotta la possibilità di sciogliersi in alcuni casi da contratti in corso di esecuzione;
- negli accordi di ristrutturazione del debito è introdotta una moratoria legale dei pagamenti;
- sono individuate misure di finanza interinale, volte a consentire finanziamenti o pagamenti del debitore nelle more della definizione dei procedimenti di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo;
- sono introdotte deroghe per le società in crisi alla disciplina sulla perdita di capitale;
- è introdotto il concordato con continuità aziendale, con prosecuzione dell'attività d'impresa;
- è adeguata la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive e la deducibilità delle perdite.

In dettaglio, il **comma 1** è composto dalle lettere da *a*) ad *l*).

La **lettera a)** amplia l'area degli atti, pagamenti e garanzie non soggetti all'azione revocatoria fallimentare.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato introdotto nella lettera a) il n. 01) che inserisce le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto gli immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio, fra gli atti sottratti alla revocatoria fallimentare ai sensi del terzo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare (LF).

Il successivo n. 1) interviene sempre sull'art. 67, terzo comma, della LF al fine di rafforzare le garanzie di indipendenza del professionista, che è designato dal

debitore e deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento dell'azienda.

Infatti: tra gli atti non soggetti all'azione revocatoria sono compresi gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento e il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa; di questo piano il professionista è chiamato ad attestare la veridicità e la fattibilità.

Si rammenta che l'azione revocatoria è disciplinata dalla legge fallimentare. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante (art. 64). Sono inoltre privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 65). Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro (art. 66). L'art. 67 individua poi i casi in cui vi è obbligo di revoca, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore ed elenca gli atti, i pagamenti e le garanzie che non sono soggetti all'azione revocatoria.

La lettera *a*), numero 2), aggiunge alla lista degli atti non soggetti alla revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda relativa al concordato preventivo di cui all'art. 161 LF (*v. ultra, il commento alla lettera b*)).

Più in dettaglio, il vigente art. 67 LF elenca gli atti soggetti a revocatoria fallimentare e quelli non soggetti.

Debbono essere revocati:

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo

oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere *a*) e *b*) (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; studi professionali associati o società tra professionisti), ai sensi dell'articolo 2501-*bis*, quarto comma, del codice civile;
- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis*;
- f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni dell'art. 67 non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

A seguito delle molteplici modifiche apportate:

- la verifica del piano di cui alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 67 della LF spetta a un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali e designato dal debitore;
- il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
- il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile (cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica di componente del collegio sindacale) e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli

ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

- il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Il comma 1, lettera *a*), numero 2), dell'articolo 33 integra la lista degli atti sottratti alla revocatoria fallimentare in quanto riconducibili alla procedura di concordato preventivo, con l'indicazione degli atti, dei pagamenti e delle garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso con cui è presentata domanda per l'ammissione al concordato preventivo.

Come noto, il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori che si svolge in luogo del fallimento. Consiste in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori finalizzato a risolvere la crisi aziendale e a evitare il fallimento tramite una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte nel comma 1 le lettere *a-bis*) e *a-ter*). La prima di queste aggiunge un comma all'articolo 69-*bis* della LF modificando la decorrenza dei termini per l'azione revocatoria nel caso in cui il fallimento segua alla domanda di concordato preventivo e prevedendo, in particolare, che tali termini decorrano dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. La lettera *a-ter*) interviene invece sull'articolo 72, ottavo comma, della LF apportandovi una modifica di coordinamento con la modifica all'articolo 67 della LF di cui al già citato n. 01) della lettera *a*) del comma 1.

La lettera *b*) del comma 1 modifica l'art. 161 LF sulla domanda per l'ammissione al concordato preventivo, stabilendo che il debitore deve presentare un piano, anche successivamente alla presentazione della domanda, sulle modalità e i tempi dell'adempimento, definendo tempi e modalità di presentazione della domanda e del piano e individuando gli atti che il debitore può porre in essere prima ancora dell'ammissione alla procedura.

Come si legge nella relazione illustrativa, si vuole così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato.

In base all'art. 161 LF, la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a*) un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

La domanda di concordato è comunicata al pubblico Ministero.

Le modifiche introdotte prevedono che:

- il debitore debba presentare con la domanda di concordato preventivo **(unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, a seguito della modifica in tal senso introdotta nel corso dell'esame alla Camera)** un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
- il professionista chiamato a redigere la relazione di accompagnamento del piano deve essere designato dal debitore;
- l'obbligo di presentazione della relazione sussiste anche nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano;
- la domanda di concordato deve essere pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria;
- l'imprenditore può riservarsi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice (fra sessanta e centoventi giorni) prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;
- nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo (dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato e dichiarazione di fallimento del debitore da parte del tribunale); *si osserva che la sintetica locuzione "in mancanza" dovrebbe intendersi riferita ad entrambe le fattispecie: il mancato deposito - nei termini previsti - della proposta, del piano per il concordato preventivo e della relativa documentazione da parte del debitore; il mancato deposito - nei termini previsti - della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione.*
- dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I

crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

In base all'art. 111 LF, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate in primo luogo per il pagamento dei crediti prededucibili, per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge, per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; tali crediti sono soddisfatti con preferenza.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati nel procedimento relativo alla domanda di concordato preventivo sono stati introdotti alcuni oneri informativi in capo al debitore, alcuni casi di inammissibilità della domanda laddove analoga domanda non sia stata accolta negli ultimi due anni, nonché termini più brevi laddove sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento.

La **lettera c) del comma 1** modifica l'art. 168 LF sugli effetti della presentazione del ricorso relativo alla domanda di ammissione al concordato preventivo e sugli effetti nei confronti dei creditori.

In base all'art. 168, dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

E' previsto adesso che i limiti per i creditori per titolo o causa anteriori sono efficaci a decorrere dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e che i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari, oltre che esecutive, sul patrimonio del debitore.

E' inoltre specificato che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

La **lettera g) del comma 1** modifica conseguentemente l'art. 184 LF, sugli effetti del concordato sui creditori, prevedendo che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (e non più al decreto di apertura della procedura di concordato).

La **lettera d) del comma 1** introduce l'art. 169-*bis* LF sui contratti in corso di esecuzione. Si tratta di una disciplina finora non prevista dalla legge, in base a cui il debitore può sciogliersi dai contratti in corso qualora ciò faciliti la risoluzione della crisi.

Si prevede infatti che il debitore, nel ricorso con cui presenta la domanda di ammissione al concordato preventivo, possa chiedere che il Tribunale (oppure, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato) lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le nuove disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui all'ottavo comma dell'articolo 72 e al primo comma dell'articolo 80 della LF.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte nel comma 1 le lettere d-*bis*), d-*ter*) e d-*quater*). La prima di queste interviene sull'articolo 178 della LF e, dopo aver rafforzato le garanzie informative per i creditori che non hanno esercitato il voto nella fase destinata alla raccolta delle adesioni dei creditori alla proposta di concordato preventivo, introduce un meccanismo di accertamento in via presuntiva del consenso degli stessi. In particolare viene sostituito il quarto comma dell'articolo 178 prevedendosi che i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. La successiva lettera d-*ter*) aggiunge un comma all'articolo 179 della LF con il quale si stabilisce che, quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto. Infine la lettera d-*quater*) interviene sull'articolo 180 della legge fallimentare inserendovi il riferimento all'ipotesi della mancata formazione delle classi dissenzienti di creditori.

La **lettera e) del comma 1** modifica l'art. 182-*bis* LF in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti. In particolare viene stabilita una moratoria legale di centoventi giorni per il pagamento dei creditori estranei. In questo modo si intende consentire al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico.

Si ricorda che, a partire dal decreto-legge 35/2005 (convertito con modificazioni dalla legge 80/2005), è stata introdotta la possibilità del debitore, nell'ambito del concordato preventivo, di concludere con i creditori un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti che gli permetta di fare fronte alla crisi dell'impresa tramite un piano concordato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. L'accordo è poi omologato dal tribunale.

Più in dettaglio, viene specificato anche al primo comma dell'art. 182-*bis* che:

- il professionista che redige la relazione relativa all'accordo è designato dal debitore;
- la relazione riguarda la veridicità dei dati aziendali (oltre all'attuabilità dell'accordo stesso);
- oggetto della verifica è l'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei;
- il pagamento integrale deve avere luogo entro centoventi giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data ovvero entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Al terzo comma dell'art. 182-*bis* è previsto che, nel periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, i creditori per titolo e causa anteriore – oltre a non potere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore – non possono acquisire titoli di prelazione se non concordati.

E' inoltre modificato il sesto comma dell'art. 182-*bis*, sulla possibilità di richiedere il divieto di azioni cautelari o esecutive anche prima della formalizzazione dell'accordo, in modo da ridurre gli oneri per il debitore.

Il sesto comma stabilisce che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo, depositando presso il tribunale competente la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma (ricorso, relazione sulla situazione dell'impresa, stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, titolari dei diritti reali o personali su beni del debitore, valore dei beni). Insieme deve depositare anche una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista circa l'idoneità della proposta ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative.

La modifica circoscrive la documentazione che il debitore deve presentare. Si tratta del ricorso, della relazione sulla situazione d'impresa, dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco nominativo dei creditori. Anche in questo caso la proposta del debitore deve essere idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative.

Anche il settimo comma è modificato per coordinamento, in modo da prevedere che tra gli oggetti delle verifiche del tribunale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti, rientrino anche le condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative.

La modifica dell'ottavo comma comporta in primo luogo la possibilità per il debitore di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta. Si fa infatti riferimento al deposito di *un* accordo di ristrutturazione dei debiti (e non *dell'*accordo di ristrutturazione).

In secondo luogo è prevista l'eventualità che, qualora sia invece presentata una domanda di concordato preventivo, si determini la conservazione degli effetti protettivi già prodottisi.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata altresì introdotta la lettera e-bis) che interviene sull'articolo 182-*quater* della LF recante disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Le modifiche proposte ampliano le tipologie dei finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai quali si applica il beneficio della prededuzione.

La lettera f) del comma 1 introduce due nuovi articoli nel capo della legge fallimentare dedicato all'omologazione e all'esecuzione del concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione di debiti. L'art. 182-*quinquies* riguarda finanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. L'art. 182-*sexies* disciplina la riduzione o perdita del capitale della società in crisi.

Il nuovo art. 182-*quinquies* interessa la c.d. *finanza interinale* che, come evidenziato nella relazione illustrativa, costituisce una delle criticità del sistema vigente che maggiormente impedisce la tempestiva risoluzione delle crisi di impresa.

Si tratta della sostanziale inesistenza di un mercato della finanza interinale dovuta, soprattutto, alla circostanza che i finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà o meno del beneficio della prededuzione fino a un momento molto avanzato del procedimento di ristrutturazione.

Pertanto, il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo prima della sua formalizzazione può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili, se un professionista - designato dal debitore e in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza - dopo avere verificato il complessivo fabbisogno finanziario

dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Analoga disposizione sui pagamenti di crediti anteriori riguarda il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo prima della sua formalizzazione può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza degli stessi presupposti, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni e servizi. I pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria.

Il nuovo art. 182-*sexies* LF riguarda la perdita del capitale della società in crisi, volto a incentivare la risoluzione delle situazioni di crisi di impresa. A tal fine è prevista l'inapplicabilità degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Come rileva nella relazione illustrativa, la norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis*, commi primo e sesto. Naturalmente, al momento dell'omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi proprio per effetto del piano o dell'accordo di ristrutturazione.

Pertanto, il nuovo art. 182-*sexies* prevede che:

- dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ovvero della proposta di accordo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli del codice civile che riguardano gli obblighi di riduzione del capitale in caso di perdita nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata;

- per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;
- resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile sui poteri e responsabilità degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento.

La **lettera h) del comma 1** introduce un nuovo art. 186-*bis* della legge fallimentare relativo al concordato con continuità aziendale, con l'intento di favorire i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Viene pertanto previsto, **anche a seguito di alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera**, che:

- quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società si applicano le disposizioni del nuovo articolo;
- il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
- il piano con i tempi e le modalità di adempimento della proposta deve indicare anche i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca; **in ordine a questa previsione, si è ulteriormente precisato che l'applicazione della medesima deve avvenire facendo salvo il disposto del secondo comma¹³⁹ dell'articolo 160 della LF e inoltre che, nel caso in cui sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, i creditori muniti della relativa causa di prelazione non hanno diritto al voto;**
- i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura e sono inefficaci eventuali patti contrari;

¹³⁹ Si riporta qui di seguito il testo del citato secondo comma: "*La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di relazione.*".

- l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni;
- l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa soddisfa alcuni requisiti, tra cui la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applicano le disposizioni in materia di avvalimento contenute nel codice dei contratti pubblici;
- l'impresa in concordato può concorrere all'aggiudicazione di contratti pubblici, a certe condizioni, anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese;
- se nel corso di una procedura di concordato con continuità aziendale l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale *revoca l'ammissione al concordato e dichiara il fallimento*. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

La **lettera i) del comma 1** modifica la rubrica del capo II del Titolo VI della legge fallimentare: “Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa” in luogo di “Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa”.

La **lettera l) del comma 1** introduce il nuovo art. 236-*bis* nella legge fallimentare, relativo al falso in attestazioni e relazioni.

E' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il professionista che espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti nelle relazioni o attestazioni sopra richiamate.

Si tratta delle attestazioni relative alla sulla veridicità e fattibilità del piano aziendale; alla fattibilità del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; al ricorso alla finanza interinale e al pagamento dei crediti nel concordato preventivo o nell'accordo di ristrutturazione dei debiti in continuità aziendale; alla conformità al piano dell'accesso a contratti pubblici.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale “soluzione si impone per evitare asimmetrie irragionevoli, in un'ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile che «rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore», a norma dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 3 del 2012”.

Si ricorda che, in base al citato art. 19, comma 2, della legge n. 3 del 2012, il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata introdotta la lettera l-bis) che interviene sull'articolo 217-bis della LF. Il citato articolo 217-bis prevede la non applicabilità delle disposizioni penali in tema di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 della LF o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della medesima legge. La modifica proposta è volta ad estendere la predetta non applicabilità anche ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il **comma 2** dell'art. 33 modifica per coordinamento l'art. 38 del codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), relativo alla esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e dall'affidamento di subappalti di coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Viene infatti fatta salva la disciplina del nuovo art. 186-bis della legge fallimentare sul concordato con continuità aziendale. Come si è visto, l'ammissione a tale forma di concordato non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici.

Il **comma 3** reca una disposizione transitoria.

Stabilisce infatti che tutte le disposizioni sopra descritte si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal 30° giorno successivo a quello di entrata

in vigore della legge di conversione nonché ai piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ex nuovo art. 67, terzo comma, lettera *d*), LF.

Con la modifica di cui al **comma 4** si interviene sulla disciplina del regime fiscale delle sopravvenienze attive contenuta nell'articolo 88, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), novellato dalla norma in esame. **Durante l'esame alla Camera sono state apportate modifiche di carattere formale.**

Si ricorda che per sopravvenienze si intendono, nella vita dell'impresa, quegli eventi di carattere economico riferiti ad elementi di reddito imputati ad esercizi precedenti; sono dunque elementi che rettificano il reddito di precedenti esercizi. A seconda del fatto che le genera, si qualificano come sopravvenienze attive o passive. In genere, le sopravvenienze sono tassate secondo il criterio di competenza.

Per effetto delle disposizione in commento viene integrato l'elenco delle esclusioni dalla disciplina delle sopravvenienze attive; più in dettaglio, non è considerata sopravvenienza attiva la riduzione del debito a seguito dell'accordo di ristrutturazione omologato, ovvero di un piano di risanamento attestato e pubblicato nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) della legge fallimentare, per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, riportabili nei successivi periodi d'imposta (ai sensi delle disposizioni dell'articolo 84 del TUIR).

Una prassi costante dell'Agenzia delle Entrate riteneva l'accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare) non assimilabile al concordato preventivo, motivando tale differenza di trattamento sulla base della diversa *ratio* degli istituti in questione e, in particolare, della diversa rilevanza dell'autonomia privata nelle due procedure. Ne conseguiva che – sotto il profilo fiscale – all'accordo di ristrutturazione dei debiti non trovavano applicazione i seguenti trattamenti fiscali riservati al concordato preventivo: 1) per i creditori, le perdite su crediti non erano soggette all'articolo 101, comma 5, ultimo periodo del TUIR; 2) per il debitore, la sopravvenienza attiva risultava tassabile, in quanto non trovava applicazione l'articolo 88, comma 4, del TUIR; essa dunque concorrevà alla formazione del reddito imponibile dell'interessato¹⁴⁰.

Il **comma 5** modifica l'articolo 101, comma 5, del TUIR in materia di deducibilità delle perdite sui crediti.

¹⁴⁰ L'applicabilità di tale normativa agli accordi di ristrutturazione è stata negata in occasione della videoconferenza Map del 18 giugno 2006 dal Direttore della Direzione centrale e Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, come ricordato nella Nota del 7 febbraio 2008 (prot. n. 6579 dell'Agenzia delle Entrate – Dir. reg. Emilia Romagna – Uff. riscossione) relativa alla transazione fiscale e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Per effetto delle modifiche in commento, viene prevista la irrilevanza da tassazione per la riduzione dei debiti anche nel caso in cui intervenga una ristrutturazione ex articolo 182-*bis* della legge fallimentare; le perdite su crediti saranno dunque deducibili anche in tali casi, non solo nell'ipotesi di procedure concorsuali.

Si ricorda che la legge, poiché l'insolvenza del debitore può dar luogo a perdite sui crediti, consente al creditore di rinunciare al credito o cederlo a terzi. Le perdite sui crediti a fini fiscali (ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR) sono deducibili dall'imponibile solo se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, ove derivino da procedure concorsuali. In relazione a queste ultime, la legge riconosce immediatamente la sussistenza dei requisiti di "certezza" e "precisione" della perdita, che risulta detraibile senza bisogno di attendere la conclusione delle procedure stesse.

Nella sua precedente formulazione, l'articolo 101, comma 5, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Erano esclusi dal novero delle "procedure concorsuali" (e dunque soggetti alla regola della certezza e precisione degli elementi da cui risultino le perdite, *cfr.* circolare n. 42/E del 2010 dell'Agenzia delle Entrate) che davano diritto all'immediata deducibilità le perdite su crediti generatesi per effetto di quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare omologato dal tribunale. L'Agenzia, nella citata circolare n. 42/E, affermava tuttavia che la rilevanza fiscale del differenziale (derivante dalla conversione o estinzione del credito) poteva essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 101, comma 5, primo periodo, del TUIR, atteso che gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma erano integrati a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo fosse divenuto definitivo.

Per effetto delle modifiche in commento, è consentito al creditore di dedurre immediatamente le perdite sui crediti derivanti da un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi del citato articolo 182-*bis* della legge fallimentare; l'accordo si considera concluso dalla data del decreto del Tribunale di omologazione.

In sostanza, se la prassi ammetteva la deducibilità delle predette perdite al momento in cui il decreto di omologazione diventava definitivo - in quanto tale definitività integrava il requisito di certezza e precisione richiesti dall'articolo 101, comma 5 - per effetto delle norme in commento:

- la deducibilità è immediata, opera ossia dalla data del decreto di omologazione e non dal momento in cui esso diventa inoppugnabile;
- essa opera *ex lege*, analogamente alle altre procedure concorsuali enumerate al richiamato comma 5.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati si è intervenuti sulla nuova formulazione del comma 5 del citato articolo 101 del TUIR prevedendo ulteriori ipotesi di deducibilità *ex lege* delle perdite sui crediti. In particolare, si è stabilito che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

Articolo 34

(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)

L'**articolo 34** contiene misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati da Paesi extra-comunitari (per i quali si rende obbligatorio ottenere un'autorizzazione ministeriale).

A tal fine si riconosce un maggiore valore, ai fini del calcolo dell'obbligo comunitario, ai biocarburanti di produzione nazionale e comunitaria e si limita il riconoscimento del valore doppio ai fini del calcolo dell'obbligo solo ai biocarburanti "di seconda generazione" (da materie cellulosiche e da alghe), prodotti da rifiuti e sottoprodotti che non abbiano già altri usi industriali e provenienti dalla produzione nazionale e comunitaria.

Viene infine trasferita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al MiSE la gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti.

I **commi 1-3** modificano ed integrano l'articolo 33 del D.Lgs. 28/2011¹⁴¹, che ha recepito la nuova direttiva europea sulle fonti rinnovabili.

La finalità evidenziata dalla relazione illustrativa è quella di razionalizzazione la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti, per favorire il sistema produttivo e di trasformazione nazionale e comunitario, prodotto nel rispetto di precisi *standard* ambientali e sociali, rispetto ai prodotti finiti importati da Paesi esterni all'Unione europea, limitando gli effetti negativi su altri comparti industriali che utilizzano le stesse materie prime. Si rammenta che, in una comunicazione (COM(2012)271) presentata il 6 giugno 2012, la Commissione prospetta le priorità d'azione nel settore delle fonti energetiche rinnovabili per il 2020 e pone in rilievo la necessità di procedere, entro il 2014, a una valutazione dell'efficacia degli attuali criteri di sostenibilità individuati dalla direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE). Inoltre, la Commissione si accinge a presentare relazioni e proposte per rafforzare ulteriormente il quadro UE in materia di sostenibilità. Essa esaminerà anche quale possa essere l'uso più appropriato della bioenergia dopo il 2020 in modo che sia coerente con le aspettative dell'Unione europea in materia di energia e di clima da oggi al 2030, tenendo nel contempo pienamente conto delle considerazioni ambientali, sociali ed economiche.

In particolare, al **comma 1**, si prevede una modifica del comma 4 del predetto articolo 33, al fine di permettere - come precisa la relazione illustrativa - ai

¹⁴¹ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e lignocellulosiche ed alghe), per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre 2014, in correlazione alla prevista revisione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevedendo che il diritto ad un certificato di immissione in consumo matura quando è immessa una quantità di biocarburanti pari a 8 Giga-calorie e non più 9 Giga calorie.

La provenienza della materia prima dalla filiera nazionale e europea, insieme alla previsione di trasformazione e produzione dei biocarburanti in impianti di produzione dislocati sull'intero territorio europeo, dovrebbe consentire – sempre secondo la relazione - una maggiore riduzione delle emissioni di CO₂ per unità di biocarburante e riportare alla giusta concorrenza un mercato fortemente distorto da una concorrenza sleale di importazione da Paesi *extra-UE*.

Il **comma 2** modifica il comma 5 dell'articolo 33, che disciplina il riconoscimento di una premialità doppia, (c.d. *double counting*), di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti.

A tal fine, si chiarisce meglio la definizione di "rifiuti e sottoprodotti" ai fini del *double counting*, precisando che:

- possono essere utilizzati solo quei "rifiuti e sottoprodotti" che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici;
- la cui provenienza debba essere esclusivamente, per entrambe le tipologie, nazionale e comunitaria, al fine di impedire una massiccia importazione di rifiuti e sottoprodotti *extra-UE*, senza le garanzie di definizione, individuazione e tracciabilità assicurate dal Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

Per favorire, poi, la filiera produttiva nazionale che - sempre secondo la relazione illustrativa - appare all'avanguardia mondiale, per i biocarburanti derivanti da materiali lignocellulosico, si chiarisce che non vi sono limiti di impiego ai fini del *double counting* anche se vengono prodotti a partire da rifiuti o sottoprodotti lignocellulosici.

Il **comma 3** aggiunge alcuni commi dopo il comma 5 del predetto articolo 33. In particolare si introducono:

- il comma *5-bis*, che dispone la vigenza fino al 31 ottobre 2012 delle disposizioni precedenti per i contratti già sottoscritti;
- il comma *5-ter*, che elenca i soli sottoprodotti utilizzabili, a partire dal 1 novembre 2012, ai fini del *double counting*. Secondo la relazione illustrativa, in questo modo si risolve la problematica interpretativa sulla ammissibilità o meno di alcune tipologie di sottoprodotti;

- il comma 5-*quater*, secondo il quale l'elenco di cui al comma precedente (ma anche le modalità di tracciabilità) possono essere modificati - come ha precisato la Camera dei deputati, correggendo le concordanze verbali - delineandone la tempistica attuativa con un decreto interministeriale (MISE, MIPAAF e MATTM);
- il comma 5-*quinquies*, secondo il quale, per permettere uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti rinnovabili per il raggiungimento del *target* imposto dall'UE del 17%, il tetto alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti è fissato nella percentuale del 20% (con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ai sensi del comma 5 dell'articolo novellato, come ha precisato la Camera dei deputati).

L'attuale riconoscimento di una premialità doppia di cui essi usufruiscono, secondo la relazione illustrativa, risulta troppo favorevole e spiazzata tutte le altre modalità di copertura. Ciò renderebbe non equilibrato il contributo delle diverse fonti rinnovabili al raggiungimento del *target* nazionale del 17% al 2020. Tale "valore doppio", infatti, ai sensi della direttiva 2009/28/CE, mentre vale per raggiungere il *target* settoriale dei trasporti (10% al 2020), non vale ai fini del *target* complessivo sopra richiamato. Ciò costringerebbe il nostro Paese a coprire la parte mancante con le altre fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, etc.), con aggravii di costi per i cittadini. Inoltre, un sistema troppo vantaggioso senza alcun limite di utilizzo, potrebbe facilmente innescare meccanismi fraudolenti di difficile controllo e potrebbe rappresentare un ostacolo allo sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe) su cui il nostro Paese sta investendo con buone prospettive.

- il comma 5-*sexies*, che attribuisce, a partire dal 1° gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti; fino al 31 dicembre 2012, le stesse continueranno ad essere svolte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e di un comitato tecnico consultivo interministeriale. Per quanto concerne gli oneri della disposizione, la relazione illustrativa afferma che dall'attuazione del comma in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (come precisato dalla clausola di salvaguardia finanziaria esplicitata dalla norma, che peraltro **con emendamento le Commissioni riunite della Camera dei deputati hanno modificato** in una formulazione percepita¹⁴² come maggiormente cogente); al

¹⁴² "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica": sia pur oramai frequente (soprattutto nelle condizioni che avanzano le Commissioni bilancio delle due camere vincolandovi il loro parere favorevole, come è stato nel caso di specie) la terminologia prescelta contrasta con il § 4 lettera c) della circolare "Regole e raccomandazioni per la

contrario le disposizioni in esame dovrebbero comportare una riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Infatti nulla viene innovato per quanto riguarda le sanzioni amministrative in caso di inadempienza, che sono versate al bilancio dello Stato; gli oneri gestionali - per le attività che prima erano svolte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e quindi a carico del bilancio dello Stato - ora invece vengono posti a carico dei soggetti che ai sensi di legge sono obbligati ad immettere in consumo una quota percentuale di biocarburanti (compagnie petrolifere), con entità e modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici - GSE, da definire con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze (come precisato dalla Camera dei deputati, che ha sottratto l'attribuzione relativa alle competenze proprie della dirigenza ministeriale).

Gli oneri gestionali a carico del GSE sono comunque limitati, essendo relativi all'aggiornamento del *software* di gestione delle certificazioni e ad alcune unità di personale per la gestione delle certificazioni, e al funzionamento del Comitato interministeriale e non sono evidentemente tali da incidere sui bilanci delle società petrolifere, che già ora riversano in ogni caso sul prezzo finale dei carburanti gli oneri derivanti dagli obblighi comunitari di loro miscelazione con i più costosi biocarburanti, con un'incidenza di pochi millesimi di euro al litro. La relazione precisa infine che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si trova in accordo con la formulazione dell'intero articolo.

- il comma 5-*septies*, che razionalizza la gestione dei controlli eliminando la previsione di oneri aggiuntivi a carico degli operatori economici che già sono controllati attraverso quanto previsto dal D.M. 23 gennaio 2012¹⁴³. Si prevede anche il coordinamento tra il Gestore dei servizi energetici S.p.A. con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli operatori.

I **commi** da 4 a 6 introducono l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Tale obbligo entra in vigore un mese dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e

formulazione dei testi legislativi", emanata in pari data dalle Presidenze delle Camere e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2001, secondo cui "È evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma («deve»; «ha l'obbligo di»; «è tenuto a»)". La relativa prescrizione di *drafting* - evidentemente derivante dalla presenza della clausola finale la cui pubblicazione in Gazzetta in sede di promulgazione conferisce ad ogni legge imperatività - sul punto era riproduttiva degli atti precedenti dalla circolare congiunta sostituiti (v. le circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40) e si rinviene anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (Circolare n.1/1.1.26/10888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105).

¹⁴³ Decreto emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.

della tutela del territorio e del mare e sentita l'Agenzia delle Dogane. Il **comma 5** dettaglia le modalità di presentazione dell'istanza al Ministero da parte dei soggetti interessati all'importazione extracomunitaria di biocarburanti. Ai sensi del comma 6, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare faranno fronte alle relative competenze (autorizzativa e pubblicazione sul rispettivo sito internet dell'elenco delle autorizzazioni) mediante le ordinarie risorse di personale, il che è stato ulteriormente precisato - con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** - facendo riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Secondo la relazione illustrativa, l'introduzione di tale obbligo è motivata dall'attuale crescita delle importazioni di biocarburanti da paesi extra-UE, che spesso sono prodotti senza adottare i necessari standard ambientali e sociali, e quindi a costi minori, realizzando pertanto una distorsione di mercato con i prodotti realizzati in impianti di produzione europea, dove sono in vigore precise normative di carattere ambientale e per la tutela sociale.

Al fine di evitare tale distorsione di mercato, in sede di autorizzazione verrà verificato il rispetto di tali normative nel paese di produzione.

La misura prevista non introduce alcun ostacolo alle importazioni di biocarburanti da paesi esterni all'Unione, ma un sistema di autorizzazione in grado di assicurare un controllo ed una tracciabilità delle importazioni che consenta di ripristinare condizioni di mercato concorrenziale in linea con i principi nazionali, comunitari ed internazionali di libero mercato.

La procedura autorizzativa sarà svolta dal Dipartimento energia del MiSE, che già dispone di un ufficio che cura il settore dei biocarburanti, e dal MATTM nell'ambito delle ordinarie risorse di personale e finanziarie, come indicato dalla clausola di invarianza finanziaria. Integra il **comma 6** un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, con cui si precisa che l'istanza da presentare al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) - per ottenere l'autorizzazione all'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea - possa essere redatta anche in lingua inglese, oltre che in lingua italiana.

Il **comma 7** prevede che, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il MIPAF, MATTM e con il MEF, possono essere aggiornate ed integrate, con uno o più decreti di natura non regolamentare, le specifiche convenzionali dei carburanti e biocarburanti utilizzabili per adempiere all'obbligo di immissione di biocarburanti.

La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare

abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”. Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti “atipici”, di natura non regolamentare».

Secondo la relazione illustrativa la norma è finalizzata a porre rimedio ad un’incertezza operativa lamentata da molti operatori economici. Occorre infatti prevedere la base di calcolo in termini di potere calorifico inferiore (MJ/Kg) di biocarburanti non presenti nel decreto 110/2008 e che il mercato e l’innovazione tecnologica ha reso disponibile negli ultimi anni.

La normativa relativa ai biocarburanti era stata inizialmente disposta con il decreto legge n. 2/2006¹⁴⁴, art. 2-*quater* che, completamente riscritto dal comma 368 della legge n. 296/06 “Finanziaria 2007”, fra le altre misure prevede l’obbligo per i petrolieri di commercializzare una quota minima di biocarburanti (comma 1).

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i soggetti che immettono in consumo benzina o gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili, vige l’obbligo di immettere in consumo, nell’anno successivo, una quota minima di carburanti liquidi o gassosi per trasporti, purché ricavati esclusivamente da biomasse (comma 4 dell’art. 2-*quater*¹⁴⁵).

Relativamente alla determinazione della quota minima, è stata fissata all’1% per il 2007, elevato al 2% a decorrere dal 2008 (comma 2 dell’art. 2-*quater*). Per il 2009 è intervenuta la legge 244/07 (finanziaria per il 2008) che, con l’art. 2, comma 139, ha elevato la quota minima al 3%, e con il successivo co. 140 ha stabilito che per gli anni successivi al 2009 un decreto ministeriale potesse incrementare la quota stabilita per il 2009. E’ così stato approvato il D.M. 25/1/2010¹⁴⁶ che ha stabilito che il 2010 la quota minima è del 3,5, per l’anno 2011 è del 4% e per il 2012 è del 4,5%. Infine, l’art. 33 (comma 2) del D.Lgs. n. 28/2011 ha determinato la quota da conseguire entro l’anno 2014 (5%), demandando a successivi decreti interministeriali sia la definizione degli incrementi annuali necessari al raggiungimento dell’obiettivo, sia la rideterminazione dell’obiettivo stesso.

¹⁴⁴ D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, *Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa*, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

¹⁴⁵ La disposizione è stata da ultimo novellata dall’art. 33, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

¹⁴⁶ Il D.M. 25 gennaio 2010 *Modifica della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili* (G.U. n. 42/2010) adottato sulla base del comma 140 del menzionato art.2 della legge 144/07 che ha stabilito che, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 possa essere incrementata con decreto interministeriale (dei Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, dell’economia e dell’ambiente).

Per assolvere all'obbligo della "quota minima" è anche consentito l'acquisto, in tutto o in parte, dell'equivalente quota di immissione o dei relativi diritti da altri soggetti dei cosiddetti certificati verdi (comma 1 dell'art. 2-*quater* del D.L.2/06), ovvero titoli emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le sanzioni pecuniarie per il mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra (produzione di carburanti da biomasse o acquisto di certificati verdi) sono state definite con il Decreto 23 aprile 2008, n. 100 del Ministro dello sviluppo economico e potranno successivamente essere aggiornate, mentre con decreto 29 aprile 2008, n. 110, del Ministro delle politiche agricole sono state approvate condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione. Il D.M. 29 aprile 2008¹⁴⁷ detta criteri, condizioni e modalità per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 2-*quater*, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81¹⁴⁸, così come modificato dalla legge finanziaria per il 2007, e contiene, all'Allegato1, le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti.

Un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** aggiunge poi il **comma 7-bis**, disponendo che entro 90 giorni l'AEEG definisca le modalità per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica. La norma è finalizzata a migliorare l'efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili (come ad esempio l'eolico e il fotovoltaico).

¹⁴⁷ Decreto emanato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante *Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006.*

¹⁴⁸ Legge di conversione del D.L. 10-1-2006 n. 2, recante *Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.*

Articolo 35

(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

L'articolo 35, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al comma 1, reca modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e volte prevalentemente a fissare un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare e, al comma 2, dispone in ordine all'individuazione delle soglie di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al Demanio militare e alle aree ad uso esclusivo delle Forze armate.

In particolare, il **comma 1** sostituisce l'art. 6, comma 17, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) che disciplina le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

Una modifica inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce fra la normativa richiamata in materia anche le convenzioni dell'Unione Europea, non previste nel testo vigente dell'articolo 17 del decreto legislativo n 152 del 2006.

La principale modifica prevista dal nuovo testo del comma 17 consiste - come sottolineato dalla relazione illustrativa al disegno di legge originario - nella fissazione di "un'unica, per olio e per gas, e più rigida fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione".

Rimane invece immutato il divieto con riferimento alle attività suddette all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette.

La differenza tra le due discipline (vigente e previgente), con riferimento alle zone esterne al perimetro delle aree marine e costiere protette, viene evidenziata, oltre che dal testo a fronte riportato nella documentazione del Servizio Studi dedicata alle novelle, dal seguente schema.

| Area interessata | Distanza entro cui vige il divieto (testo previgente) | Distanza entro cui vige il divieto (nuovo testo) |
|--|--|--|
| Zone di mare prospicienti il perimetro costiero nazionale ¹⁴⁹ | 5 miglia (il divieto opera solo limitatamente agli idrocarburi liquidi) | 12 miglia |
| Zone di mare esterne al perimetro delle aree marine e costiere protette | 12 miglia | 12 miglia |

¹⁴⁹ In realtà nel testo previgente e nel nuovo testo si utilizzano espressioni diverse (si veda il testo a fronte), ma si fa riferimento al perimetro costiero per una più agevole lettura dello schema.

La relazione illustrativa al disegno di legge originario sottolinea che il nuovo limite, ancorché più restrittivo, consente comunque lo svolgimento di attività imprenditoriali importanti in quanto il comma in esame prevede, altresì, che siano fatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128/2010 (cioè al 26 agosto 2010), nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi.

Viene altresì confermata la disposizione recentemente inserita nel testo del comma 17 dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 24 del D.L. 5/2012, recante disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, con la quale resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe.

Anzi, tale disposizione sembra venire ampliata, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, ove si legge che il comma in esame chiarisce “che nell'ambito dei titoli già rilasciati possono essere svolte, oltre alle attività di esercizio, tutte le altre attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti già noti o ancora da accertare, consentendo di valorizzare nel migliore dei modi tutte le risorse presenti nell'ambito dei titoli stessi”.

E', altresì, confermata la disposizione secondo cui le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Si segnala, in proposito, che “prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare” sono attività incluse (al numero 7) nell'allegato II alla parte II del Codice relativo ai progetti sottoposti a VIA statale.

Si segnala che una modifica, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, fa salve, rispetto al regime sopra illustrato di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), le attività di cui l'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge n. 239 del 2004¹⁵⁰, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si tratta delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati.

¹⁵⁰ L. 23 agosto 2004, n. 239, *Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.*

Con riferimento alla citata data di entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, si rammenta che il comma 17 è stato inserito nel testo dell'art. 6 del Codice proprio ad opera del D.Lgs. 128/2010 (precisamente dalla lettera h) del comma 3 dell'art. 2). Quindi il riferimento al D.Lgs. 128/2010 è di fatto un riferimento all'entrata in vigore dello stesso comma 17, avvenuta in data 26 agosto 2010¹⁵¹.

Nel fare salvi i procedimenti in corso, la norma in esame richiama i "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991".

Si ricorda in proposito che l'art. 4 prevede un divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto) nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, mentre gli articoli 6 e 9 disciplinano, rispettivamente, il conferimento del permesso di ricerca e la concessione di coltivazione.

In merito alle disposizioni commentate la relazione illustrativa aggiunge che esse consentono di "completare alcuni progetti di sviluppo di giacimenti già scoperti sui quali risultavano già fatti investimenti e di sviluppare i progetti conseguenti a nuovi rinvenimenti su aree già richieste, evitando oneri a carico delle finanze pubbliche conseguenti a richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta ad investimenti in corso"¹⁵².

Vengono poi elevate di tre punti percentuali le *royalties* che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato. Le risorse aggiuntive derivanti dall'incremento saranno equiripartite tra il MATTM (per le azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino¹⁵³) e il MISE (per le attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare).

Si ricorda che l'articolo 19 del D.Lgs. n. 625/1996¹⁵⁴ riguarda la disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione. Il comma 1 prevede che l'obbligo per il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

Si valuti l'alternativa di variare le aliquote effettuando, per chiarezza normativa, la novella al D.Lgs. 625/1996 (articolo 19, comma 1), invece di inserire la norma all'interno del Codice ambientale.

¹⁵¹ Il D.Lgs. 128/2010 è infatti stato pubblicato nella *G.U.* 11 agosto 2010, n. 186, S.O.

¹⁵² Dati relativi ai permessi e alle concessioni in corso e rilasciati sono disponibili sul sito web dell'UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse) al link <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/monitoraggio/mare/off-shore.asp>.

¹⁵³ Si rinvia al sito web della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente al link <http://www.tutelamare.it/home.jsp>.

¹⁵⁴ *Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.*

Si segnala infine che sono in corso d'esame in sede referente presso la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato alcuni disegni di legge che disciplinano prospezioni, canoni ed aliquote per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (Atti Senato nn. 2267, 1507, 1920 e 1998).

Il **comma 2** dell'articolo in esame novella il comma 5-*bis* dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei materiali e dei rifiuti e di bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.

In considerazione del contenuto della disposizione di cui al comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo in esame.

Il citato comma 5-*bis* ha demandato ad apposito decreto interministeriale sia l'individuazione dei "sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale" sia la disciplina delle procedure da seguire per "la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali".

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati due diversi decreti interministeriali, in data 6 marzo 2008 (di individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale) e 22 ottobre 2009 (di disciplina delle procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale).

La novella in esame integra il disposto del citato comma 5-*bis* al fine di prevedere che con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.

Si ricorda che l'Allegato 5 citato elenca le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, distinguendo i valori limite a seconda che si tratti di siti ad uso "verde pubblico, privato e residenziale" o di siti "ad uso commerciale e industriale". Ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b), le CSC sono definite come "i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica". Tale ultima procedura conduce alla determinazione di "concentrazioni soglia di rischio" (CSR), cioè dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica del sito.

La relazione illustrativa al disegno di legge originario sottolinea che il comma in esame consente di ricondurre anche i siti militari (e/o loro porzioni) «alle citate

categorie previste dalla normativa di carattere generale. Il Codice dell'Ambiente, infatti, all'articolo 240, comma 1, lett. *b*), stabilisce i livelli di contaminazione delle matrici ambientali (CSC) al di sopra dei quali è necessario procedere alla "caratterizzazione" del sito e alla valutazione del rischio di contaminazione, cd. "analisi del rischio sito specifica" ai fini delle eventuali necessarie bonifiche. Detti valori sono individuati, nonché differenziati in riferimento a categorie di impiego delle aree di carattere generale (es. aree adibite a verde pubblico, aree residenziali ed a quelle commerciali/industriali), per cui non sempre risulta agevole rapportare i siti e le attività militari. Tale esigenza è stata peraltro condivisa dal Governo, il quale ha accolto l'ordine del giorno 4.0.304 all'A.S. 3162 e si è impegnato ad affrontare e risolvere la problematica in argomento¹⁵⁵. La presente norma prevede che, con decreto interministeriale, siano fissati criteri idonei ad individuare quali dei valori di CSC siano da applicare ai predetti siti».

¹⁵⁵ L'O.d.g. G4.0.304 citato ha impegnato il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.304, che prevedeva che "All'articolo 184, al comma 5-*bis*, del decreto legislativo 152 del 2006, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con lo stesso decreto interministeriale sono determinate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti o nelle diverse porzioni di esso, le concentrazioni soglia di contaminazione applicabili ai fini di ogni effetto previsto dal Titolo V della parte quarta del presente decreto».

Articolo 36

(Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero)

L'**articolo 36** contiene alcune semplificazioni di adempimenti burocratici per il settore petrolifero, con particolare attenzione al settore della raffinazione. A tal fine vengono integrate, fra l'altro, alcune norme in materia dettate dal decreto n. 5/2012 e dal Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Più in particolare, i **commi 1-5** modificano ed integrano il D.L. 5/2012¹⁵⁶. In particolare i commi 1-4 modificano l'articolo 57 relativo alle infrastrutture strategiche, e il comma 5 aggiunge l'articolo 57-*bis* che apporta semplificazioni amministrative sempre in materia infrastrutture strategiche.

Il **comma 1** interviene sul comma 9 del citato articolo 57: nel testo previgente, tale disposizione mirava a ridurre gli oneri amministrativi per le attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, consentendo di continuare ad utilizzare i sistemi di sicurezza operativa già in atto senza necessità di procedere alla contestuale bonifica del sito, purché l'autorizzazione al riutilizzo delle aree interessate previamente acquisita attesti che non vengono compromessi eventuali successivi interventi di bonifica che dovessero risultare necessari ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Come precisato dalla relazione illustrativa, la norma proposta dal Governo da una parte estende la semplificazione prevista al comma 9 dell'articolo 57 del decreto citato a tutti i siti contaminati e dall'altra la limita al solo caso di trasformazione da raffineria a deposito, dove l'attività di stoccaggio è già insita negli impianti di raffinazione. Rispetto al testo iniziale del Governo, però, un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** ha nuovamente esteso anche alle attività di reindustrializzazione (e non solo dei siti di interesse nazionale) la semplificazione procedimentale in questione, pur precisando che essa vale anche per il caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito.

Il 22 settembre 2006 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo (COM(2006)232), tuttora all'esame delle istituzioni europee, che contiene disposizioni per gli Stati membri finalizzate a contenere l'immissione di sostanze pericolose nel suolo, per evitarne l'accumulo che potrebbe ostacolare lo svolgimento delle funzioni del suolo e comportare un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Si prospetta, inoltre, la predisposizione di inventari nazionali dei siti contaminati individuati attraverso idonee procedure di valutazione del rischio, presente e futuro, che prevedono anche l'istituzione di un'autorità competente.

¹⁵⁶ Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*.

Il 13 febbraio 2012 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2012)46) sull'attuazione della strategia UE per la protezione del suolo, presentata nel 2006 (COM(2006)231) unitamente alla sopracitata proposta di direttiva. Sulla base degli aspetti scientifici contenuti nella relazione del 2010 sullo stato dell'ambiente¹⁵⁷, a cura dell'Agenzia europea dell'ambiente, la Commissione europea indica tra le priorità d'azione futura:

- consolidare un monitoraggio armonizzato del suolo a vari fini, compresi sicurezza e protezione alimentare, contaminazione diffusa e adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione. In tale contesto la Commissione intende valutare la possibilità di indagini sui suoli periodiche (cinque-dieci anni), anche avvalendosi delle nuove tecnologie di telerilevamento quali, ad esempio, quelle offerte dal programma europeo di monitoraggio della terra per l'ambiente e la sicurezza (GMES)¹⁵⁸;
- integrare ulteriormente la protezione del suolo nelle politiche dell'UE, con particolare riferimento ai provvedimenti prospettati nella Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse¹⁵⁹, nella PAC e nella politica regionale.

Il **comma 2** integra il comma 2 del citato articolo 57 del decreto n. 5/2012, esplicitando che la concertazione con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per le autorizzazioni relative ad una serie di infrastrutture-insediamenti propri del settore energetico, è necessaria solo per gli impianti industriali strategici e le relative infrastrutture disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione. Si tratta dei depositi e degli stabilimenti situati, anche soltanto in parte, entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di tali strutture sono disciplinate dal codice della Navigazione, dal cui riferimento la Camera ha eliminato l'erroneo richiamo al D.P.R. n. 328/1952 (che reca il Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).

Si ricorda che l'articolo 57, comma 2, del D.L. 5/2012, nel testo previgente, prevedeva che le autorizzazioni relative ad una serie di infrastrutture-insediamenti propri del settore energetico (gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, i depositi costieri di oli minerali, i depositi di carburante per aviazione siti nelle aree aeroportuali, i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi (escluso il GPL) di capacità superiore a 10.000 metri cubi, i depositi di stoccaggio di GPL di capacità non inferiore a 200 tonnellate, gli oleodotti facenti parte della rete nazionale degli oleodotti) fossero rilasciate dallo Stato e, in specie, dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate. Sono per altro fatte salve le particolari competenze in materia delle Regioni a Statuto

¹⁵⁷ <http://www.eea.europa.eu/soer>.

¹⁵⁸ Regolamento (UE) n. 911/2010.

¹⁵⁹ COM(2011) 571.

speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché le normative in materia ambientale.

Il **comma 3** interviene sul comma 4 del citato articolo 57, in particolare abbreviando il termine ivi previsto da 180 a 90 giorni.

Secondo la relazione illustrativa, la norma introduce un coordinamento delle "autorizzazioni ambientali" prevedendo tempi certi di rilascio, fatta salva la VIA.

Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 57 del decreto "semplificazioni" assoggetta al termine finale di 180 giorni il rilascio di una serie di altri provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri e assensi) che siano eventualmente previsti, dalle normative di settore, per poter apportare le modifiche agli stabilimenti di lavorazione e ai depositi di oli minerali e agli oleodotti cui si riferisce il comma 58 dell'art. 1 della L. 239 del 2004.

Il **comma 4** aggiunge al citato articolo 57 del decreto n. 5/2012 il comma 15-*bis*, che integra l'articolo 252 del Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) in materia di procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, per prevedere che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

Secondo la relazione tecnica, le modifiche proposte hanno l'obiettivo di ridurre i tempi di bonifica e gli oneri sulle imprese al fine di migliorare la competitività economica. La prima modifica riguarda i punti vendita ubicati nei Siti di interesse nazionale (SIN) ed è volta ad unificare le competenze per i procedimenti di bonifica per la rete carburanti in capo alle Regioni, i cui tempi di conclusione del procedimento amministrativo di bonifica possono essere molto più rapidi che non nei Siti di interesse nazionale, in ragione della complessità di quest'ultimi. Infatti, la gestione dei 57 Siti di interesse nazionale è molto complessa e la procedura conseguente risulta troppo articolata per questa specifica tipologia di siti di ridotte dimensioni, a cui sono state dedicate anche procedure semplificate nelle linee guida tecniche di analisi di rischio predisposte da ISPRA (appendice V, giugno 2009).

Nella relazione tecnica si fa inoltre riferimento ad una seconda modifica, che darebbe la "facoltà all'operatore di poter richiedere all'amministrazione competente per il procedimento di bonifica anche l'autorizzazione allo scarico delle (acque) di falda emunte". Tuttavia di tale norma non vi è traccia nel comma in esame.

Il **comma 5** aggiunge al citato decreto un articolo (la cui rubrica è novellata con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, per contemplarvi anche impianti di produzione a ciclo continuo o impianti per la fornitura di servizi essenziali) in materia di verifiche periodiche delle attrezzature a pressione. Tali verifiche comportano la fermata degli impianti, e pertanto la norma punta a coordinare la calendarizzazione delle verifiche con le esigenze di continuità operativa e produttiva, in particolare per gli impianti di produzione a ciclo continuo (ad esempio le raffinerie) e per la fornitura di servizi essenziali. La disciplina attualmente applicata per le verifiche

periodiche di riqualificazione dell'integrità (con cadenza decennale) e del funzionamento (con cadenza biennale) delle attrezzature a pressione è costituita D.M. 329/2004¹⁶⁰.

Secondo la relazione illustrativa tali verifiche periodiche presuppongono quasi sempre la fermata degli impianti, compromettendo la continuità operativa e produttiva degli impianti a ciclo continuo, soprattutto con riferimento alle cadenze biennali. Tali fermate di verifica, infatti, si aggiungono alle fermate già previste per le manutenzioni generali degli impianti, tipicamente e ciclicamente programmate ogni 4/6 anni, producendo fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza, oltre ad un'ingiustificata perdita di produzione ed energia termica. Ai sensi del DM 329/2004, il MiSE (autorità autorizzante competente) attualmente può consentire deroghe alla tempistica delle ispezioni, purché il gestore dimostri e garantisca, tramite adeguata relazione tecnica un livello di protezione equivalente.

La norma in esame, dunque, intende integrare la disciplina in materia per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità operativa e produttiva delle infrastrutture e degli insediamenti a ciclo continuo, alcuni dei quali ritenuti strategici in quanto rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale. Oltre a coordinare la calendarizzazione delle verifiche con le esigenze di continuità operativa e produttiva (comma 1), per i medesimi impianti, qualora si verificano avarie/difetti controllabili e

¹⁶⁰ La normativa in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi è costituita dal regolamento emanato con decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 (*Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93*). Il DM n. 329/2004 disciplina nel dettaglio le varie tipologie di verifiche, le esclusioni, gli obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio, le verifiche periodiche, le riqualificazioni, le riparazioni e le modifiche. In particolare, a norma dell'articolo 6 del citato DM, all'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPEL e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente, tra l'altro, l'elenco delle singole attrezzature, con le loro caratteristiche, una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate, una dichiarazione attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso nonché il verbale della verifica di primo impianto, ove prescritta. Si ricorda che il DM n. 329/2004 reca numerose disposizioni in materia, e in particolare gli articoli 8 e 9 (relativi alle verifiche periodiche), gli articoli 10 e 11 (sulla riqualificazione periodica), gli articoli 11 e 12 (sulle verifiche di integrità e di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche) e l'articolo 14 (relativo alle riparazioni e alle modifiche). Si segnala che inoltre che l'ex Ministero delle attività produttive (ora MiSE), con la circolare del 23 maggio 2005 (pubblicata nella G.U. 26 maggio 2005, n. 121) ha chiarito alcuni problemi interpretativi circa l'individuazione dei soggetti preposti alle verifiche periodiche successive alla prima. Infatti, l'articolo 5, comma 1, lettera d), considera la possibilità che, quando richiesto, il controllo della messa in servizio - prima verifica - possa essere effettuato, a determinate condizioni, da un organismo notificato o da un ispettorato degli utilizzatori. Le verifiche periodiche a diverso titolo contemplate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 nonché le verifiche di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche o le verifiche conseguenti ad una attività di riparazione, configurano - secondo la circolare - un'attività che si può comparare alla prima verifica e richiede simile livello di professionalità da parte dei tecnici di parte terza utilizzati, e possono pertanto essere operate dai medesimi soggetti. Restano ovviamente invariate le competenze delle Unità sanitarie locali, delle Aziende sanitarie locali e delle ARPA derivando le stesse da una normativa specifica non vincolata al precedente quadro legislativo sulle attrezzature a pressione.

risolvibili in sicurezza tramite tempestivi interventi di manutenzione che consentano al contempo di mantenere l'impianto in esercizio, la relazione illustrativa valuta inappropriato attuare una fermata imprevista dell'impianto che produrrebbe in ogni caso fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza e di efficienza energetica, oltre a comportare notevoli perdite di produzione o servizi essenziali. Alcune attività di manutenzione possono infatti essere svolte con interventi temporanei che siano comunque in grado di garantire lo standard di sicurezza atteso e con procedure che assicurano il livello di affidabilità richiesto come risulta da esperienze da lungo tempo consolidate sulla base di norme tecniche internazionali riconosciute. Tali interventi, al momento non disciplinati dal DM 329/04, sono finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio sino alla fermata successiva dell'impianto come disciplinate a seguito della revisione della normativa operata dalla norma stessa (comma 2).

Più in particolare, il capoverso 1 (del nuovo articolo contenuto al comma 5) prevede che non si applichino agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali le periodicità di cui alle Tabelle A e B del citato D.M. 329/2004, che riportano le frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione (ad esempio: tubazioni per gas, recipienti contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori, bombole per apparecchi respiratori, estintori portatili). Tali impianti sono monitorati in continuo e ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 334/1999¹⁶¹, ovvero il loro gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. Sotto la responsabilità dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato¹⁶² per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento potrà essere utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.

Con il capoverso 2 del nuovo articolo si prevede che per le infrastrutture e insediamenti strategici, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuità di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a

¹⁶¹ Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

¹⁶² L'articolo 12 della direttiva prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi designati per espletare le procedure di valutazione di conformità e di approvazione dei materiali delle attrezzature a pressione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati.

mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del D.M. n. 329/2004 (i cui riferimenti normativi corretti sono stati introdotti, grazie alla Camera dei deputati), o norme tecniche internazionalmente riconosciute.

Si ricorda che il citato articolo 3 prevede che, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico le specifiche tecniche concernenti l'esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui sono elaborate in collaborazione con l'ISPESL e con l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal MiSE di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 6** assoggetta l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, a partire dal 2012, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane.

Tale autorizzazione è rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità.

Il comma contiene infine una clausola di salvaguardia finanziaria che, **con emendamento approvato dalle Commissioni riunite della Camera in sede referente**, è stata ulteriormente dettagliata come obbligo di provvedere all'attuazione del comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa evidenzia la duplice finalità di evitare

- le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimento ubicati all'interno dell'Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi con costi di produzione sensibilmente minori;
- il peggioramento delle condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori.

Al riguardo si segnala che, presso la Commissione X della Camera dei Deputati è in corso un'indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione. In numerose audizioni è emersa proprio la problematica dei differenti vincoli ambientali e di

sicurezza tra l'area UE e il resto del mondo, che finisce per incentivare l'acquisto di raffinati provenienti dalle raffinerie di paesi dove sono applicate normative meno restrittive sul piano ambientale, che quindi implicano costi di produzione ben diversi.

Il **comma 7** dispone un intervento di semplificazione amministrativa per le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno di depositi petroliferi che siano già adeguate alle prescrizioni in materia del Codice ambientale.

Secondo la relazione illustrativa, la *ratio* della norma risiede nell'attuazione di un regime di semplificazione procedurale, dal momento che si tratta di emissioni poco significative.

A tal fine, la norma integra l'articolo 276, comma 6, del Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) in modo da non rendere necessaria una particolare autorizzazione per gli impianti di caricamento di benzina presso i terminali che risultino adeguati alle prescrizioni di cui all'allegato VII alla parte quinta del Codice stesso, relativo alle operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione.

Si ricorda che il citato comma 6, nel testo previgente, richiede per gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di caricamento di benzina presso i terminali che producano emissioni in atmosfera l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, di cui all'articolo 269 del Codice.

Articolo 36-bis

(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale)

L'**articolo 36-bis**, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera, reca una serie di disposizioni in materia di criteri di individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN).

Il **comma 1**, alla **lettera a**), novella il comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006¹⁶³ (Codice dell'ambiente), con l'inserimento, dopo la lettera f), di una lettera *f-bis*), al fine di aggiungere, ai principi e criteri direttivi da seguire per l'individuazione dei SIN, un nuovo criterio che tiene conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie.

Il comma 1, alla **lettera b**), aggiunge un comma *2-bis* all'articolo 252 prevedendo che siano in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

Per quanto riguarda i siti di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) essi sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 252 dispone che l'individuazione dei SIN avvenga mediante decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, ed elenca una serie di principi e criteri direttivi cui attenersi. In particolare gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato; d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.

Il **comma 2** affida la procedura di bonifica dei SIN alla competenza del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle attività produttive. Si prevede,

¹⁶³ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

infatti, l'emanazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, finalizzato alla ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del Codice dell'ambiente, come integrati dal comma 1 del presente articolo.

Il **comma 3** dispone che, su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

Il **comma 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 37

(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

I **commi 1-3** riguardano la disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale, mentre i **commi 4-8** le gare nel settore idroelettrico.

Con riferimento alla distribuzione del gas, le norme mirano fondamentalmente a precisare la specificità normativa delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in relazione alla nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012¹⁶⁴.

Nel settore idroelettrico, la modifica più rilevante consiste nella riduzione di dieci anni della durata delle concessioni idroelettriche (da 30 a 20 anni).

Riguardo alle gare per la distribuzione di gas naturale, le disposizioni contenute nei commi 1-3 dell'articolo in esame forniscono, secondo la relazione tecnica, chiarimenti sulle potenziali interferenze della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto legge "liberalizzazioni", con le norme specifiche che regolano le imminenti gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambiti sovra comunali (177 in tutta Italia) da parte di consorzi di comuni. Lo scopo è di evitare possibili contenziosi e ritardi nell'avvio delle gare, eliminando le possibili incertezze di interpretazione. In particolare:

- si chiarisce che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica (con eccezione delle società quotate e loro collegate);
- si consente in via transitoria la partecipazione alle gare a tutti i soggetti interessati, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas;
- vengono fatti salvi i 177 ambiti di gara già determinati con decreto MISE e le norme a tutela dell'occupazione del distributore uscente, concordate a livello sindacale, che nel settore del gas restano obbligatorie e non facoltative come previsto per la generalità dei servizi pubblici locali.

Più in dettaglio, il **comma 1** interviene sul D.Lgs. n. 164/2000 (*Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas*

¹⁶⁴ Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.*

naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144) di liberalizzazione del mercato del gas, e in particolare sugli articoli riguardanti la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Si ricorda che i medesimi articoli del decreto, su cui insiste il decreto-legge in esame, erano già stati modificati dal già ricordato D.L. 1/2012 (c.d. decreto "liberalizzazioni"), e in particolare dall'articolo 25, comma 3.

La lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 1/2012 ha integrato l'articolo 14, comma 5, del decreto Letta prevedendo l'applicazione per definire l'ammissibilità dei soggetti alle gare anche dei principi di garanzia stabiliti dall'articolo 4, comma 33, del D.L. 138/2011.

Il comma 5 dell'articolo 14 del decreto n. 164/2000 concerne le società ammesse alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. Tale previsione è stata integrata dal decreto "liberalizzazioni" con l'applicazione dei principi del citato comma 33 del D.L. 138/2011, che contiene ulteriori vincoli di ammissibilità alle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas per i soggetti che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali affidati senza gara nonché per i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi.

La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 25 del decreto "liberalizzazioni" ha modificato l'articolo 15, comma 10, del decreto n. 164/2000 che concerne il c.d. "periodo transitorio".

Si ricorda che il citato "decreto Letta" ha previsto all'articolo 14 che l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas deve avvenire esclusivamente mediante gara, da svolgersi decorso il "periodo transitorio" (che è in pratica il periodo di attesa per l'avvio delle gare) disciplinato dal successivo articolo 15. Gli enti locali, dunque, devono affidare la gestione del servizio solamente a mezzo gara: cessano quindi le gestioni comunali dirette ("in economia" o a mezzo di aziende speciali) per le quali è stabilito (articolo 15, commi 1-3) l'obbligo di trasformarsi in società di capitali.

Si ricorda che il citato comma 10 dispone che i soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere possono partecipare senza limitazioni alle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Per le gestioni degli enti locali che devono essere trasformate in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione. A seguito delle modifiche apportate dalla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 25 del decreto "liberalizzazioni", per le gestioni degli enti locali che devono subire la trasformazione societaria, "la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale, è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione".

Il decreto legislativo n. 164/2000, emanato in attuazione della prima direttiva sul mercato del gas naturale, ha effettuato la scelta della gara pubblica, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas. A tal fine lo stesso decreto ha previsto una cessazione anticipata delle concessioni previgenti, in funzione di una serie di parametri tesi ad aggregare i distributori esistenti (che dal 2000 ad oggi sono diminuiti da circa 780 a 230), secondo termini di scadenza che, anche in funzione di modifiche normative successive, sono divenuti più lunghi dei cinque anni iniziali; conseguentemente la maggior parte delle concessioni previgenti al D.Lgs. n. 164 del 2000 ha un termine di scadenza tra il 2009 e il 2012.

Le centinaia di gare che hanno avuto luogo nel trascorso decennio, per scadenza naturale delle concessioni più antiche, sono state prevalentemente basate, in assenza di criteri prestabiliti, sul massimo canone offerto ed hanno comportato numerosi contenziosi, in particolare per quanto riguarda il valore di rimborso della rete da corrispondere al gestore uscente.

Inoltre alle nuove gestioni spetta anche il compito di assicurare impegnativi investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l'ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana, nonché per completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto.

Per questi motivi, oltre che per migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, il legislatore, con il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, da ultimo modificato con la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha affidato ai Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti regionali il compito di emanare un decreto che definisca gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e un decreto¹⁶⁵ che individui i criteri di gara e di valutazione delle offerte.

Secondo la relazione illustrativa, con l'entrata in vigore della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge n. 1/2012, risulta necessario chiarire la sua potenziale interferenza con il sistema di norme in materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, che hanno finalmente trovato una compiuta definizione nel 2011 con la determinazione degli ambiti territoriali e con l'emanazione del regolamento che disciplina i criteri di aggiudicazione della gara.

Sempre secondo la relazione, le nuove norme dettate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 1/2012 potrebbero dare origine a diverse interpretazioni con conseguenti ricorsi amministrativi, proprio nel momento del prossimo avvio delle prime gare per ambito nel 2012, ostacolando lo svolgimento di un processo ormai avviato.

¹⁶⁵ Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.*

Pertanto, le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a)** chiariscono che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, specificando al contempo che tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, come già disposto dall'articolo 25 del decreto "liberalizzazioni". Tale disposizione vale solo per le gare per ambito "a regime" e cioè per quelle che saranno svolte dopo le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, al termine del periodo transitorio, ormai concluso, disciplinato dallo stesso D. Lgs. n. 164/00 (vale quindi per le gare che saranno bandite indicativamente nel 2024).

Il **comma 1, lettera b)**, chiarisce che la partecipazione alle prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012 è invece più ampia, venendo aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, pure a livello di gruppo, in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas.

I commi 2 e 3 fanno salve alcune disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Il **comma 2** precisa che valgono le disposizioni dell'articolo 46-*bis* del D.L. n. 159/2007 e gli ambiti di distribuzione gas determinati in attuazione di esso.

Come si è accennato, il citato D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, ha affidato ai Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti regionali il compito di emanare un decreto che definisca gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e un decreto che individua i criteri di gara e di valutazione delle offerte. Tale "decreto Ambiti"¹⁶⁶ è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 31 marzo 2011, e prevede 177 ambiti (che sono gli insiemi minimi di comuni i cui impianti dovranno essere gestiti da un unico soggetto).

La relazione illustrativa afferma che la disposizione in esame intende chiarire che la generale disciplina degli ambiti, individuati a livello provinciale dall'articolo 25 del decreto "liberalizzazioni", come peraltro detto in forma generica dallo stesso articolo, non si applica agli ambiti già determinati per le gare per la distribuzione del gas.

¹⁶⁶ Decreto ministeriale 19 gennaio 2011, *Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 31 marzo 2011. Come già nelle intenzioni del decreto n. 164/2000, il decreto Ambiti è stato strutturato per ottenere un riassetto delle concessioni da cui conseguirà una sensibile riduzione degli operatori attivi. Sono previsti 177 ambiti (che sono gli insiemi minimi di comuni i cui impianti dovranno essere gestiti da un unico soggetto). Il 28 ottobre 2011 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il "Decreto Comuni", che definisce i confini territoriali dei 177 ambiti per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas¹⁶⁶.

Il **comma 3** fa salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto n. 164, che, a causa dell'obbligatorietà, non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta.

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 28 del decreto n. 164 prevede da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas. Il decreto attuativo è il "Decreto Tutela"¹⁶⁷, emanato a salvaguardia dell'occupazione nelle società di distribuzione del Gas.

La relazione illustrativa specifica che la norma mantiene fermo l'obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente, come stabilito dal decreto "tutela", e che pertanto tale previsione non può dare punteggi per l'aggiudicazione della gara. L'articolo 25 del decreto "liberalizzazioni" prevede invece che l'assunzione del personale del distributore uscente da parte del distributore subentrante sia facoltativa e che dia luogo a un punteggio migliore.

I commi successivi riguardano invece il **settore idroelettrico**.

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto «decreto Bersani»), concernente attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha introdotto in Italia la liberalizzazione del mercato dell'energia – che fin dalla nazionalizzazione del 1962 era di fatto monopolistico- prevedendo, fra l'altro, all'articolo 12, una revisione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ed un nuovo metodo per aggiudicare le utenze idriche al momento di tali scadenze, improntato ai principi della concorrenza. Il decreto Bersani ha fissato al 1° aprile 2029 la scadenza delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche rilasciate a suo tempo a ENEL. Quelle rilasciate ad altri soggetti, scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono state prorogate di diritto a tale data. Per quelle posteriori al 31 dicembre 2010, i termini di scadenza sono quelli stabiliti dai relativi atti di concessione. Successivamente, la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, contestando la preferenza riservata al concessionario uscente, a parità di offerta, rispetto ad altri concorrenti in caso di rinnovo delle concessioni di produzione di energia idroelettrica, in virtù dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999.

Aderendo alla tesi della Commissione europea, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha eliminato la preferenza per il concessionario uscente prevista dal decreto Bersani, e quindi la procedura è stata archiviata. Tale finanziaria ha infatti previsto all'articolo 1, comma 483 (che modifica il suddetto articolo 12 del decreto Bersani), cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, l'indizione diretta da parte dell'amministrazione competente di una gara per l'attribuzione a titolo oneroso della

¹⁶⁷ Decreto ministeriale 21 aprile 2011, *Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas*. È stato pubblicato in *G.U.* il 4 maggio 2011 ed è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, continuando a completare la riforma dell'assetto delle concessioni.

concessione per un periodo di durata trentennale. Per limitare i danni al patrimonio delle imprese titolari delle concessioni, al comma 485 ha introdotto una sorta di misura compensativa, in deroga a quanto previsto dal decreto Bersani, stabilendo una proroga di dieci anni dei termini di scadenza di tutte le concessioni delle derivazioni idroelettriche, condizionata all'effettuazione di «congrui interventi di ammodernamento degli impianti», come definiti dal comma 487.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 del 18 gennaio 2008, si è poi pronunciata in ordine ad una serie di questioni di legittimità costituzionale in merito alla disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico contenuta nell'articolo 1, commi 483 e ss. della legge finanziaria 2006, dichiarando l'illegittimità dell'art. 1, comma 485, per la proroga ivi stabilita e dell'art. 1, comma 486, che prevede l'obbligo per il soggetto titolare della concessione di versare «entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere del 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione».

In sintesi, il combinato disposto delle norme in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui al citato decreto legislativo n. 79 del 1999, le modifiche introdotte dalla legge n. 266 del 2005 e la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, hanno determinato una fase di incertezza normativa in merito alle modalità e tempi di gestione degli impianti idroelettrici.

In tale contesto, il fenomeno delle proroghe concernenti le assegnazioni delle concessioni di grande derivazione d'acqua, può essere visto nell'ottica del contemperamento tra l'esigenza di parità di trattamento concorrenziale fra gli operatori e l'esigenza di disporre di un tempo adeguato per lo svolgimento delle gare da parte delle amministrazioni competenti. Inoltre, vi è anche da considerare l'esigenza di consentire alle società concessionarie che hanno eseguito interventi di ammodernamento delle strutture, in virtù della legge finanziaria 2006, e attuato notevoli investimenti per la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture stesse, di ammortizzare tali investimenti.

Pertanto, in base ai dettami europei, inoltre, onde evitare misure discriminatorie, la concessione rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente, a meno che ciò non sia giustificato da una ragione di interesse generale prevista dal Trattato e proporzionato all'obiettivo perseguito.

Successivamente, il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n.122, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina vigente in materia, prevedendo ipotesi di proroghe di cinque, ed eventualmente altri sette anni (per complessivi dodici anni), delle concessioni idroelettriche (art. 15, commi da 6-ter a 6 *quinquies*).

Tale normativa è stata superata in esito al contenzioso instauratosi dinanzi la Corte Costituzionale, conclusosi con la sentenza n. 205 del 13 luglio 2011.

La Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittime le proroghe di cinque anni dei rapporti concessori in essere, disposte al fine di “consentire il rispetto del termine, per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati” (art. 15, comma 6-ter, lett. b) D.L. 78/2010) e quelle di ulteriori sette anni per le concessioni in vigore al 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori di alcune province del nord Italia, alle condizioni tutte ivi previste, in

attuazione dell'art. 44 Cost. e allo scopo di sperimentare forme di compartecipazione territoriale nella gestione della risorsa (art. 15, comma 6-ter, lett. d), D.L. 78/2010).

Il **comma 4** interviene sull'articolo 12 del citato D.Lgs. 79/1999¹⁶⁸ per ridurre di dieci anni la durata delle concessioni idroelettriche (da 30 a 20 anni) e per modificare la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche.

La relazione illustrativa rileva che 20 anni sono considerati un tempo congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica e dei benefici degli eventuali investimenti effettuati dal soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati. Inoltre, poiché il prezzo di mercato dell'energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i soggetti offerenti a sottovalutare (e 'sottoapprezzare') il valore economico della concessione stessa.

Con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, si è da un lato precisato che l'amministrazione competente è quella regionale (o delle province autonome); dall'altro lato si è inclusa la necessità del rispetto anche del principio fondamentale di assenza di conflitto di interessi. Infine, vi si prevede la possibilità che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni previsti dal testo originario a 30 anni, a seconda dell'entità degli investimenti ritenuti necessari. Si disciplina anche il caso delle concessioni già scadute e in scadenza entro il 31 dicembre 2017 (per le quali non è applicabile il termine di 5 anni prima della scadenza per l'indizione della gara): in tali casi, le Regioni e le Province autonome indicano la gara entro due anni dall'emanazione del decreto interministeriale, specificando altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata.

La relazione illustrativa affermava che, a fini di chiarezza interpretativa, per evitare anche possibili contenziosi che potrebbero rallentare le procedure di aggiudicazione, è stabilito il valore predominante da attribuire all'elemento "offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni pubblici oggetto di concessione" nonché all'elemento "offerta di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata", rispetto agli altri elementi dell'offerta, in quanto criteri oggettivi, di immediata valutazione. I criteri, secondo questo ordine di priorità, dovranno essere poi riportati nel provvedimento, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, di

¹⁶⁸ Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata sui requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara previsto dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo 79/1999.

La norma, di cui al comma 4, lettera *b*), rinvia al predetto decreto ministeriale per la fissazione della percentuale dell'offerta economica, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali e la definizione delle relative modalità di attuazione. Con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** si è precisato che con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente.

La relazione illustrativa evidenzia che il provvedimento attuativo di cui al comma 2 non sembra più procrastinabile ed è stato ripetutamente sollecitato dalla Commissione europea - sia all'interno della procedura di infrazione n. 2011/2026¹⁶⁹, che riguardo al caso pilota n. 965/10/MARK¹⁷⁰ - dall'Autorità Antitrust e da quella di vigilanza sui contratti pubblici.

I commi 5 e 6 disciplinano il trasferimento del ramo d'azienda dal concessionario uscente al nuovo aggiudicatario per garantire la continuità gestionale della concessione.

Il **comma 5** prevede che, nel quadro del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (**un emendamento delle Commissioni riunite della Camera** delimita il rinvio ai casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica), il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità

¹⁶⁹ Il 14 marzo 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2011-2026) ritenendo in contrasto con gli obblighi previsti dall'art. 49 TFUE l'art. 15 comma 6-ter, lettere *b*) e *d*) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 122/2010, che prevede una proroga automatica a favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni idroelettriche. La procedura di infrazione UE 2011/2026 in particolare evidenziava che la proroga automatica, senza indizione di gara, delle autorizzazioni di sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica avrebbe conferito una posizione privilegiata agli attuali prestatori, impedendo di fatto ad altre società, in particolare quelle straniere, di presentare domanda per il rilascio delle predette concessioni. Ciò costituirebbe una restrizione alla libertà di stabilimento (*ex art. 49 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea*).

¹⁷⁰ In relazione a tale caso, la Commissione europea ha evidenziato possibili profili d'illegittimità nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico assentite dalle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante proroga delle relative scadenze, al di fuori dunque dell'esperienza di una procedura di gara ad evidenza pubblica. Taluni aspetti della legislazione della Provincia di Bolzano (L.P. 20 luglio 2006, n. 7), potrebbero presentare problemi di conformità con il diritto dell'Unione europea e con le leggi nazionali in materia di pubblici affidamenti.

del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

Si ricorda che le derivazioni d'acqua pubblica per usi idroelettrici hanno ancor oggi il loro riferimento normativo nel Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", emanato per rispondere alle esigenze di regolamentazione dell'utilizzazione delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, iniziata nei primi decenni del secolo scorso in occasione dello sviluppo della produzione industriale.

Il **comma 6** dispone che al concessionario uscente sia assicurato un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda: con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** si è precisato il rientro degli investimenti effettuati avviene con riferimento al valore di mercato, per i beni materiali diversi da quelli pubblici identificati dall'articolo 25, comma 1, del citato Testo Unico e non ammortizzati alla scadenza della concessione. Invece, con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, comma 1 (opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, fermo restando il carattere demaniale della risorsa idrica), è inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Il prezzo del ramo d'azienda va concordato tra l'Amministrazione regionale e il concessionario uscente e reso noto nel bando di gara. In caso di mancato accordo si ricorre ad un collegio arbitrale che deve pronunciarsi entro un tempo definito. Fanno parte di questo collegio tre soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, che renderanno la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.

Il **comma 8** provvede ad abrogare la precedente normativa in materia, dettata dai commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005).

Si ricorda che il citato comma 489 prevede che il bando di gara per concessioni idroelettriche possa anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. Il successivo comma 490 disciplina il caso di mancato accordo, in cui si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale territorialmente

competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

Il **comma 7** mira ad assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e una parità di trattamento tra gli operatori economici. A tal fine prevede che vengano stabiliti criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico. All'attuazione si provvede tramite decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera** si è in proposito espunta la previsione del concerto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e si è previsto che, con lo stesso decreto, sono fissate le modalità mediante le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali (con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti le concessioni in questione).

Articolo 38

(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

L'**articolo 38** contiene, al **comma 1**, una disposizione che definisce una procedura con un intervento statale per sbloccare i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche nel caso di mancanza di atti di competenza delle amministrazioni regionali. I **commi 2 e 3**, invece, sono mirati ad introdurre modalità più efficienti per l'allocazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale.

Il **comma 1** integra la legge di riordino del settore energetico (legge n. 239/2004¹⁷¹) con una disposizione che prevede un intervento statale per sbloccare i procedimenti autorizzativi per le infrastrutture energetiche in caso di inerzia delle regioni (cfr il testo a fronte della novella nel *dossier* n. 381/I del Servizio studi del Senato). Nell'articolo 1 di tale legge, mercé il capoverso 8-*bis*, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, si definisce una procedura da attuarsi nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 (che elencano i compiti e le funzioni dello Stato nel settore energetico) entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta. In tali casi, il Ministero dello sviluppo economico invita le Regioni a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata. Tale procedura è applicabile anche ai procedimenti amministrativi in corso.

La relazione illustrativa evidenzia come molti procedimenti relativi alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche risultino fortemente rallentati o sospesi, anche per anni, a causa dell'inerzia delle amministrazioni regionali aventi competenza concorrente nell'autorizzazione o concessione relativa alle opere da realizzare. Anche in presenza di espressioni favorevoli di V.I.A. e di pareri favorevoli dei Comuni interessati, in assenza di intesa regionale non si possono autorizzare le realizzazioni di infrastrutture in grado di muovere investimenti rilevanti di privati. Per lo sviluppo di programmi di realizzazione di infrastrutture energetiche sono attualmente in attesa di autorizzazione ingenti investimenti di operatori di mercato, per un ammontare di oltre 10 miliardi di euro, totalmente di capitale privato, che, ove celermente autorizzati, potrebbero contribuire significativamente alla crescita economica e all'occupazione, con effetti anche sulla riduzione del costo dell'energia per i consumatori domestici e per le imprese.

¹⁷¹ *Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.*

Le disposizioni del comma 1, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale attuale della Corte Costituzionale, colmano un vuoto normativo che si presenta nel caso in cui l'intesa regionale, necessaria nei casi di competenza concorrente, o il diniego della stessa, non intervengano anche dopo tempi di attesa molto lunghi, e in presenza di un procedimento amministrativo già concluso con il parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte e dopo una Valutazione di Impatto Ambientale espressa in senso favorevole. La nuova norma pone all'Amministrazione dello Stato procedente in regime concorrente l'onere di attuare tutti i possibili tentativi di leale collaborazione, esperiti i quali, analogamente con le procedure di legge già previste in caso di dissenso espresso, si fa ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una decisione definitiva, in modo da pervenire alla chiusura del procedimento.

In ragione di un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati** si rende applicabile la procedura di intervento statale di sblocco dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche qualora manchino gli atti di competenza delle amministrazioni regionali già prevista dalla versione originaria del capoverso 8-*bis* anche ai casi:

- di mancata definizione dell'intesa con le Regioni interessate per le autorizzazioni alla costruzione e l'esercizio dei gasdotti e degli oleodotti appartenenti alle reti nazionali di trasporto;
- di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza per le infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale individuate col DPCM di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 93/2011¹⁷².

L'ultimo periodo dispone che il nuovo comma 8-*bis* si applichi anche ai procedimenti in corso e - **ha aggiunto la Camera con una disposizione che appare invero di non congrua formulazione a prima lettura** - sostituisce l'art. 52-*quinquies* del Testo unico sulle espropriazioni.

Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati, poi, è stato inserito il comma 1-*bis*, ove si dispone che il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e alla gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Si definiscono inoltre tempi certi nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale stessa. Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso.

¹⁷² *Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.*

I **commi 2 e 3** riguardano gli stoccaggi di gas naturale.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, relativo appunto agli stoccaggi di gas naturale e mirato a ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese accrescendo le possibilità di accesso al gas già oggetto di stoccaggio strategico e di stoccaggio di modulazione (scorte accumulate nei periodi di minor consumo) e, più in generale, le possibilità di acquisizione di gas mediante infrastrutture di importazione di gas dall'estero.

Si ricorda che il citato articolo 14, per raggiungere le proprie finalità, da un lato, ha incentivato l'erogazione di nuovi servizi integrati di trasporto di gas a mezzo di gasdotti esteri e di rigassificazione; dall'altro ha consentito di liberare per usi produttivi una quota del gas già oggetto di stoccaggio "strategico" e di stoccaggio "di modulazione".

Essa si basa sul presupposto che a seguito di alcune disposizioni introdotte dal D.Lgs. 93/2011¹⁷³ (di recepimento del c.d. Terzo pacchetto energia dell'UE) nel corpo del D.Lgs. 164/2000, si potranno rendere disponibili, per le imprese, maggiori quantità di gas naturale, con conseguente riduzione del relativo prezzo. Il riferimento è:

- all'art. 12, comma 11-ter, del D.Lgs. 164/2000 (come novellato nel 2011), per il quale con D.M. Sviluppo Economico sono annualmente rideterminate, in base a parametri specifici, le quote di gas naturale che i soggetti produttori e i soggetti importatori sono obbligati a destinare a stoccaggio strategico¹⁷⁴;
- all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 164/2000 (come novellato nel 2011), per il quale con D.M. Sviluppo Economico sono determinati i criteri di calcolo per i quantitativi di gas da destinare al cosiddetto stoccaggio "di modulazione"¹⁷⁵, (le scorte accumulate nei periodi di minor consumo, pari a circa 10 miliardi di metri cubi annui, vengono iniettate nel sottosuolo d'estate, quando le importazioni superano la domanda e rierogate d'inverno, durante i maggiori consumi del mercato civile)¹⁷⁶.

¹⁷³ *Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE..*

¹⁷⁴ Per questa norma il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal MiSE, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, in misura non inferiore al maggiore tra due parametri, definiti come: *a)* il volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100% della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata; *b)* volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.

¹⁷⁵ Per stoccaggio di modulazione si intende lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi. La disciplina vigente, dal 2011, impone: *a)* l'assegnazione prioritaria di una quota delle capacità di stoccaggio di modulazione per le esigenze di fornitura ai clienti civili (tale quota corrisponde ad un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido), ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui; *b)* l'assegnazione, secondo modalità stabilite dall'AEEG, del rimanente stoccaggio di modulazione, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.

¹⁷⁶ L'articolo 18 del D.Lgs. 164/2000, che disciplina l'attività di vendita prevede al comma 2, secondo periodo, che il Ministero dello sviluppo economico (in luogo dell'AEEG) il compito di determinare i

Per conseguire i vantaggi della riconversione ad uso produttivo di tali quote di gas stoccato rese disponibili, la norma del comma 1 dell'art. 14 del D.L. liberalizzazioni ne ha previsto l'assegnazione, a due specifiche tipologie di impresa: *a)* imprese industriali; *b)* imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti. Il comma 3, sostituito dalla norma attualmente in esame, consente quindi di distribuire – secondo modalità che saranno stabilite dall'AEEG - anche ad altri utenti le ulteriori disponibilità di gas già stoccato non assegnate ai sensi del comma 1.

La **lettera a)**, modificativa del comma 3 dell'art. 14 del D.L. 1/2012, configura dunque un sistema di aste competitive

- per la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti civili e ai clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, da determinarsi con il decreto del Ministero dello sviluppo economico;
- per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del già citato comma 1 dell'articolo 14 citato.

Sono destinate alla riduzione delle tariffe

- di distribuzione, le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati;
- di trasporto, le maggiori entrate relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio.

Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati, poi, è stato precisato che con D.M. del MiSE sarà determinata, oltre alla parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti civili e ai clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, anche la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti.

Le aste competitive sono previste anche dalla **lettera b)**, che aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 14 citato. Tale nuovo comma prevede l'offerta a tutti gli utenti del sistema del gas naturale mediante procedure di asta competitiva dello spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, punto 2) del D.Lgs. n.130/2010¹⁷⁷, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile. **Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**, poi, è stato precisato che l'offerta, mediante procedure di asta competitiva, dello spazio di stoccaggio in questione (riguardante un volume pari ad 1 miliardo di metri cubi riservati a clienti finali corrispondenti a soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale) non va fatta

criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/2010.

¹⁷⁷ *Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.*

a tutti gli utenti del sistema del gas naturale (come previsto dalla versione originaria)¹⁷⁸ bensì ai soggetti individuati dal punto 2) (ossia ai produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale).

Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto. **Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati, in effetti, è stato inserito il comma 2-bis**, per prevedere che l'AEEG, entro 4 mesi, adegui il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale.

Il **comma 3** prevede la determinazione, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

- dei limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili e
- delle modalità per l'utilizzo delle capacità di stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema, fino alla realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8¹⁷⁹ del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione introduce la possibilità di determinare limiti per l'acquisizione da parte di un singolo operatore o gruppo societario delle capacità di stoccaggio, al fine di consentire un più concorrenziale accesso alle stesse, evitando il possibile rafforzamento di posizioni dominanti, nonché, in attesa che vengano realizzate in Italia capacità di stoccaggio sufficienti a garantire il funzionamento del sistema del gas nelle diverse situazioni di rischio derivanti da

¹⁷⁸ Secondo la relazione illustrativa, le disposizioni del comma 2 sarebbero state volte ad introdurre modalità più efficienti per l'allocazione dei servizi di stoccaggio destinati: alla flessibilità del sistema di importazione; al servizio di modulazione per i clienti civili; al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, passando da un sistema pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, ad un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. In tal modo si fa emergere il valore commerciale della risorsa stoccaggio, destinando ai clienti civili, per la parte di competenza, e a tutti gli utenti del sistema per la rimanente parte, la differenza tra le maggiori entrate derivanti dalle procedure di asta e la tariffa regolata per tali servizi, stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Viene consentito perciò l'accesso allo stoccaggio da parte di tutti gli utenti, semplificando il sistema di transazioni tra i diversi fornitori al mercato civile in caso di modifica del portafoglio clienti, e si spinge verso un sistema di mercato per l'allocazione di una risorsa scarsa di sistema.

¹⁷⁹ Secondo tale articolo, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale e definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.

interruzioni di forniture dall'estero e da eventi climatici sfavorevoli, di stabilire modalità di utilizzo delle capacità di stoccaggio esistenti, anche in presenza di una pluralità di utenti, che preservino la sicurezza di funzionamento del sistema del gas in tali condizioni di rischio.

Articolo 38-bis

(Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento)

Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, è stato inserito nella legge di conversione del decreto in commento **l'articolo 38-bis**, al fine di prevedere una procedura annuale di individuazione delle esigenze di potenza e degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a combustibili diversi dal gas per far fronte alle situazioni di emergenza gas.

Nella comunicazione relativa alla strategia di politica energetica per il 2020 (COM(2010)639) e nella successiva comunicazione relativa a una Tabella di marcia per l'energia per il 2050 (COM(2011)885) presentata il 15 dicembre 2011, già la Commissione europea considerava necessario conseguire l'obiettivo UE della decarbonizzazione, assicurando al settore dell'energia la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività: ciò passa per la realizzazione entro il 2014 di un mercato interno dell'energia funzionante, basato su adeguate infrastrutture di trasmissione e stoccaggio e capace di convogliare l'energia in funzione della domanda. In tale contesto, la Commissione ritiene importante assicurare che gli accordi di mercato offrano soluzioni efficaci dal punto di vista dei costi e che l'accesso ai mercati sia garantito per forniture flessibili di tutti i tipi - per la gestione della domanda, dello stoccaggio come pure della produzione - e che una tale flessibilità sia ricompensata sul mercato garantendo utili ragionevoli sul capitale investito.

In ragione di ciò, il **comma 1** attribuisce al MiSE, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, la funzione di individuare annualmente (entro il 30 settembre 2012 in sede di prima applicazione) le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità. Nella stessa sede saranno indicate le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico.

Si rammenta che l'Unione europea¹⁸⁰ ha all'esame una proposta di regolamento (COM(2011)658) che intende favorire in maniera proporzionale l'allineamento minimo delle procedure amministrative nazionali, necessario per agevolare l'attuazione di progetti di rilevanza europea, lasciando gli Stati membri liberi di conformarsi a quanto prescritto dal regolamento attraverso le procedure ritenute più in linea con i rispettivi sistemi giuridici nazionali. In essa si prospetta anche una revisione degli orientamenti in materia di reti transeuropee dell'energia (RTE-E) al fine di favorirne lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità. In particolare, la Commissione propone norme per individuare i progetti di interesse comune (PIC) prioritari e, per tali progetti, un regime di interesse comune finalizzato a coordinare e semplificare il processo di rilascio delle autorizzazioni, a fissare gli standard minimi per la trasparenza e la partecipazione del pubblico nonché la durata massima di tre anni per completare il processo di rilascio delle autorizzazioni.

Per il **comma 2** i gestori renderanno disponibili tali impianti per il periodo 1° gennaio - 31 marzo di ciascun anno. Ai sensi dei **commi 3 e 4** per tali impianti sono previste normative meno restrittive in termini di valori limite di emissione, mentre per il **comma 5** l'AEEG definisce le modalità per il dispacciamento e per il riconoscimento dei costi sostenuti, quali oneri generali di sistema.

¹⁸⁰ Nell'ambito delle azioni previste per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il 19 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato un "pacchetto" di proposte destinate a favorire il completamento delle reti europee per l'energia, per il trasporto e per le telecomunicazioni attraverso l'attivazione di un nuovo "meccanismo per collegare l'Europa" (*Connecting Europe facility*) che comprende uno stanziamento di 9,1 miliardi di euro per progetti infrastrutturali energetici prioritari.

Articolo 38-ter
(Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche)

Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, è stato inserito l'articolo, il cui unico comma è volto ad inserire gli impianti per l'estrazione di energia geotermica tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge di riordino del settore energetico), a tal fine novellando il decreto-legge n. 5 del 2012¹⁸¹ (cfr. il testo a fronte della novella nell'apposito *dossier*).

Con la recentissima adozione dei decreti ministeriali che definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas), anche per questo settore il nuovo regime favorisce tecnologie con maggior ricaduta sulla filiera economico-produttiva nazionale e ad altro contenuto innovativo, introducendo inoltre meccanismi per evitare distorsioni a livello territoriale e conflitti con altre filiere; è pertanto prevedibile una ricaduta infrastrutturale rilevante.

Per le fonti rinnovabili l'Obiettivo Strategia Europa 2020 è raggiungere il 20 per cento di quota di fonti rinnovabili nei consumi finali di energia. In base all'obiettivo europeo, declinato a livello nazionale, al 2020 l'Italia dovrà coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17 per cento dei consumi lordi nazionali. Quest'obiettivo è stato opportunamente ripartito, nell'ambito del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili presentato dall'Italia a Bruxelles a giugno 2010, tra i tre settori: elettrico, termico e dei trasporti. La dinamica degli investimenti in energie rinnovabili è attestata dal fatto che, nel 2010, gli impianti alimentati con fonti rinnovabili in Italia hanno raggiunto le 159.895 unità, più del doppio dell'anno precedente, per una potenza efficiente lorda pari a 30.284 MW con circa 3.765 MW addizionali (+14 per cento). Il parco nazionale è caratterizzato soprattutto dagli impianti che sfruttano la fonte idraulica, tuttavia l'avvento dei sistemi d'incentivazione ha sostenuto lo sviluppo delle nuove fonti solare-fotovoltaica, eolica e delle bioenergie. Anche per la fonte eolica si registra un incremento nel corso degli ultimi anni, mentre è da segnalare il forte sviluppo sul mercato italiano degli impianti a biogas e bioliquidi.

Si segnala che tali incrementi consentono, al momento, di ipotizzare che l'obiettivo europeo sarà realizzato senza ricorrere ai trasferimenti statistici da altri Stati membri ipotizzati nel Piano di azione nazionale per le fonti rinnovabili presentato nel luglio 2010 e che sarà anche limitato il ricorso ai progetti comuni di cui all'art. 9 della direttiva. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo europeo in materia di fonti rinnovabili l'Italia sta mettendo a punto diverse azioni, rivedendo allo stesso tempo gli strumenti già in essere. Tra gli obiettivi che il Governo si pone in questo settore rilevano

¹⁸¹ Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

in particolare: la rimodulazione del livello incentivi per le fonti rinnovabili per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle priorità per le tecnologie più efficienti; un maggior sostegno alle fonti rinnovabili termiche con forme di efficienza nella distribuzione e nell'uso di energia; un miglior coordinamento tra Stato e Regioni nella suddivisione delle responsabilità per raggiungere gli obiettivi; interventi sulle infrastrutture di rete (sistemi di accumulo e *smart grid*); aggiornamento delle regole del mercato elettrico per tener conto della forte crescita delle energie rinnovabili non programmabili (eolico e fotovoltaico).

Nel corso del 2011 era già stato approvato il D.Lgs. n. 28/2011, che attua la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e per il quale sono in corso di predisposizione i decreti attuativi. Fu approvato anche il decreto interministeriale relativo al '*Burden Sharing* regionale' sulle fonti rinnovabili con obiettivi specifici per ciascuna Regione e Provincia Autonoma in termini di percentuale di rinnovabili sul consumo finale lordo, con controllo biennale del raggiungimento degli obiettivi a partire dal 2012. In precedenza, la legge n. 13 del 2009 aveva stabilito che gli obiettivi comunitari circa l'uso delle energie rinnovabili fossero ripartiti, con modalità condivise, tra le Regioni italiane, con l'istituzione di un meccanismo di trasferimento su base statistica tra le Regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo è di ridurre i differenziali tra le diverse aree del Paese, attualmente elevati. La produzione lorda da fonti rinnovabili risulta distribuita per oltre la metà nelle Regioni del Nord 58,7 (dove sono localizzate la gran parte delle centrali idroelettriche), per poco meno del 15,6 per cento in quelle del Centro (dove all'idroelettrico si affianca il geotermico) e per il restante 25 per cento circa nel Mezzogiorno. Alcune Regioni del Mezzogiorno, in particolare Puglia, Sicilia e Molise, negli ultimi anni hanno registrato progressi significativi, anche grazie al contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali. Per l'insieme della ripartizione, la produzione elettrica da fonti rinnovabili è aumentata del 28 per cento nel solo 2010, grazie alle fonti 'nuove', quali biomasse, eolico e fotovoltaico.

Articolo 39

(Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica)

L'**articolo 39 modificato marginalmente dalla Camera** riguarda le imprese a forte consumo di energia. I commi 1-3 prevedono una nuova definizione delle imprese *energy intensive* basata sulla normativa europea e finalizzata alla revisione delle accise sull'energia e sugli oneri generali di sistema gravanti su tali imprese. Il comma 4, invece, riguarda l'applicazione dei regimi tariffari speciali di cui sono beneficiarie alcune grandi società (in particolare l'Alcoa e la Thyssen).

Il **commi 1-3** sono orientati ad una revisione delle agevolazioni sui prodotti energetici di cui godono le imprese *energy intensive* (dette anche imprese "energivore"), ovvero le imprese a forte consumo di energia.

Il **comma 1** prevede anzitutto la definizione dei requisiti e dei parametri che individuano le imprese a forte consumo di energia tramite uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012.

La definizione delle imprese a forte consumo di energia deve avvenire:

- in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE¹⁸².

L'articolo 17 della citata direttiva qualifica come «impresa a forte consumo di energia» un'impresa in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi;

- in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.

La relazione illustrativa rileva che l'attuale normativa in materia fiscale identifica i grandi consumatori di energia, per i quali esiste una disciplina di maggior favore, esclusivamente in base alla quantità di energia consumata.

¹⁸² Direttiva 2003/96/ce del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Da ultimo, si ricorda che il decreto-legge “semplificazioni tributarie” (D.L. n. 16 del 2012 (articolo 3-bis), accanto alla previsione di un’aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore, ha modificato - con decorrenza dal 1° giugno 2012 - l’aliquota di accisa sull’energia elettrica per qualsiasi uso in locali diversi dalle abitazioni, disponendone una differenziazione per fasce e a seconda dell’ammontare del consumo mensile.

Nel dettaglio:

- è stata abrogata la norma che disponeva l’esenzione d’accisa per l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh;
- è stata conseguentemente rideterminata la misura dell’accisa sull’elettricità utilizzata nei luoghi diversi dalle abitazioni, differenziandola sulla base dei consumi, nella seguente misura:
 - a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili (piccoli e medi opifici):
 - 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125 per kWh;
 - 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l’aliquota di euro 0,0075 per kWh;
 - b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili (grandi opifici):
 - 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125 per kWh;
 - 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un’imposta in misura fissa pari a euro 4.820.

| <i>Accisa sull’elettricità utilizzata nei luoghi diversi dalle abitazioni</i> | <i>Misura dell’accisa</i> |
|---|---------------------------|
| OPIFICI CON CONSUMO MENSILE FINO A 1.200.000 KWH: | |
| - FINO A 200.000 KWH | 0,0125 EURO PER KWH |
| - TRA 200.001 E 1.200.000 KWH | 0,0075 EURO PER KWH |
| OPIFICI CON CONSUMO MENSILE SUPERIORE A 1.200.000 KWH: | |
| - FINO A 200.000 KWH | 0,0125 EURO PER KWH |
| - TRA 200.001 E 1.200.000 KWH | 4.820 EURO (QUOTA FISSA) |

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta di euro 0,0075 al kWh o dell’imposta in misura fissa pari a euro 4.820, è previsto che i soggetti i quali producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle

abitazioni, sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

La direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione energetica prevede che i Paesi membri possano definire sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia, identificate secondo parametri di incidenza dei costi di acquisto dell'energia sul valore produttivo dell'impresa.

La norma che si propone è finalizzata ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea, ossia con riferimento non solo alla quantità di energia consumata ma anche al peso che riveste il costo dell'energia sui costi di produzione e sull'attività di impresa, in modo da riequilibrare in modo più equo le attuali agevolazioni.

Il **comma 2** specifica che la finalità dei decreti che dovranno rivedere tali agevolazioni risiede nella successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità.

L'operazione di revisione delle aliquote, peraltro, deve assicurare l'invarianza del gettito tributario e non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come **specificato dalla Camera**.

Il **comma 3** prevede che, entro 60 giorni dall'emanazione di tali decreti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermini i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali.

In tale rideterminazione, l'Autorità deve tener conto

- della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti;
- dei vincoli di cui al comma 2;
- degli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.

Dalla data di entrata in vigore della delibera con cui vengono rideterminati i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico, è abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto Bersani (D.Lgs. 79/1999).

Il citato comma 11 dell'articolo 3 del decreto Bersani riguarda l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. L'ultimo periodo, che sarà abrogato una volta che l'AEEG avrà rideterminato i corrispettivi, dispone che la quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri è a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, sia definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.

Il **comma 4** indica le modalità attuative dell'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto-legge "semplificazioni fiscali"¹⁸³, che è recentemente intervenuto sulle modalità di applicazione di regimi tariffali speciali per l'energia elettrica.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas dovrà adottare i provvedimenti di attuazione, ovvero le delibere che garantiscano che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato.

Si valuti l'opportunità di stabilire un termine entro cui deve avvenire l'emanazione dei provvedimenti da parte dell'AEEG.

Si ricorda che il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del D.L. 16/2012 riguarda taluni clienti finali di energia elettrica destinatari di regimi tariffari speciali¹⁸⁴:

a) gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali, di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9¹⁸⁵, beneficiari della "tariffa Terni".

Le società subentrate alla società Terni S.p.A. godono di un regime tariffario speciale concesso in seguito alla nazionalizzazione della produzione di energia elettrica con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Con tale legge, le centrali elettriche all'epoca esistenti, tra cui quelle della società Terni, furono espropriate e trasferite alla neocostituita Enel, che deteneva il monopolio della produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica.

A titolo di indennizzo per i beni produttivi espropriati, con D.P.R. n. 1165/63, alla società Terni è stata concessa una tariffa agevolata per il periodo 1962-1992.

Con la legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'art. 20, comma 4, è stata disposta una proroga della tariffa agevolata a favore delle tre società subentrate alla società Terni fino al 2001, prevedendo una progressiva riduzione dell'erogazione del vantaggio tariffario nell'arco dei successivi sei anni (2002-2007). La tariffa agevolata ha continuato a essere applicata, alle stesse condizioni, alle tre società ex-Terni. Il principale beneficiario, in termini di quantità di energia sovvenzionata sia in valore assoluto, sia in proporzione al consumo totale di energia elettrica della società, è ThyssenKrupp¹⁸⁶.

¹⁸³ D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, recante *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*.

¹⁸⁴ I regimi tariffari speciali sono condizioni tariffarie favorevoli, praticate a determinate forniture, che costituiscono un onere generale del sistema elettrico (articolo 1, comma 1, lettera c), legge n. 83/03). La differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa praticata dall' esercente ai beneficiari della misura viene posta a carico della collettività attraverso un' apposita componente tariffaria parafiscale denominata A4.

¹⁸⁵ *Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*"

¹⁸⁶ I quantitativi di elettricità forniti sono attualmente suddivisi come segue: ThyssenKrupp 86%, Nuova Terni Industrie Chimiche 10% e Cementir 4%.

b) la società Alcoa, beneficiaria della “tariffa Alcoa” di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995¹⁸⁷.

Il produttore di alluminio Alcoa fruisce dal 1996 di una tariffa agevolata per l’energia elettrica per i suoi due *smelter* di alluminio primario situati in Sardegna (Portovesme) e in Veneto (Fusina). La tariffa era stata inizialmente introdotta per un periodo di dieci anni (scaduto il 31 dicembre 2005) nel contesto di un’operazione di privatizzazione. Quella tariffa era stata autorizzata in base alle norme sugli aiuti di Stato dalla Commissione; in una decisione era stato considerato che tale regime non configurava come un aiuto di Stato. Tuttavia, la natura di tale tariffa è stata modificata nel tempo e prorogata due volte, prima nel 2004 e nuovamente nel 2005. La tariffa agevolata è sovvenzionata mediante un pagamento in contanti da parte della Cassa Conguaglio, a riduzione del prezzo fissato contrattualmente tra Alcoa e il suo fornitore di elettricità ENEL. Le risorse necessarie sono raccolte mediante un prelievo parafiscale applicato alla generalità delle utenze elettriche mediante la componente A4 della tariffa elettrica.

Lo scopo della norma in esame è quello di evitare che il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica possa determinare per tali clienti un peggioramento rispetto al trattamento precedente, in termini di prezzo dell’elettricità. A tal fine si dispone che la componente tariffaria compensativa oggetto di tali regimi sia ricalcolata in modo da assicurare ad essi condizioni economiche di neutralità. In pratica, dunque, l’obiettivo è quello di eliminare eventuali penalizzazioni subite da tali clienti con il passaggio al mercato libero.

Questa ulteriore tutela introdotta dalla disposizione in esame per i citati clienti, tuttavia, viene esplicitamente limitata al periodo temporale di validità dei medesimi regimi, ossia rispettivamente:

- fino al 2007 per la lettera a);
- fino al 2005 per la lettera b).

Peraltro, sono fatti salvi:

- gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia;
- la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di energia elettrica.

Si ricorda che con le seguenti decisioni:

- decisione¹⁸⁸ del 20 novembre 2007 relativa all’aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie;
- decisione¹⁸⁹ del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) a favore di Alcoa Trasformazioni, la Commissione europea ha stabilito che le “seconde proroghe¹⁹⁰” dei richiamati aiuti sotto forma di tariffe elettriche agevolate rappresentano una violazione della normativa

¹⁸⁷ Il D.M. 19 dicembre 1995, *Prezzi dell’energia elettrica per i settori industriali*”, reca invece una nuova determinazione delle tariffe relative alle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario.

¹⁸⁸ Il testo è disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0408:IT:HTML>

¹⁸⁹ Il testo è disponibile al link http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C38a-04-C36b-06-WLAL-it-19.11.2009.pdf

comunitaria in materia di aiuti di Stato e che quindi lo Stato italiano deve recuperare le somme indebitamente impegnate.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

In una comunicazione (C(2012)3230) del 22 maggio 2012 la Commissione ha definito gli orientamenti in base ai quali, a partire dal 1° gennaio 2013, gli Stati membri potranno concedere aiuti di Stato ai settori c.d. energivori, in quanto esposti a rischi elevati di rilocalizzazione, al fine di compensare l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica derivante dall'integrazione dei costi delle emissioni di gas serra in applicazione del sistema UE-ETS (c.d. "costi delle emissioni indirette")¹⁹¹. Per le imprese che operano in tali settori – elencati in uno specifico allegato al documento – la Commissione prevede un'intensità di aiuto massima dell'85% fino al 2015; dell'80% fino al 2017, e del 75% fino al 2020.

¹⁹⁰ L'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/2005, di conversione del decreto-legge 35/2005, proroga fino al 2010 entrambe le misure che concedono riduzioni della tariffa generale vigente per la fornitura di energia elettrica e i cui beneficiari sono il produttore di alluminio Alcoa e le tre società ex-Terni.

¹⁹¹ di cui alla direttiva 2009/29/CE sull'attuazione del sistema UE-ETS per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, approvata nel quadro del pacchetto 20-20-20.

Articolo 40

(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)

L'articolo 40, oggetto di limitate modifiche formali durante l'esame presso la Camera, dispone che le miniere di materiali solidi (vale a dire non comprendenti giacimenti petroliferi o di gas), che a norma del decreto legislativo n. 85 del 2010 sul federalismo demaniale sono state assegnate al patrimonio disponibile delle Province, siano trasferite al patrimonio indisponibile delle Regioni

Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85¹⁹², emanato in attuazione della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale, nel disciplinare l'attribuzione di un proprio patrimonio agli enti territoriali, ha trasferito le miniere¹⁹³ di materiali solidi dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile delle Province.

In particolare, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 85/2010 dispone che siano trasferite alle Province, unitamente alla relative pertinenze “ *le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d*) (vale a dire le miniere ubicate su terraferma) *che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze*”, stabilendo inoltre, al successivo articolo 4, che tutti i beni trasferiti (e pertanto anche le miniere in questione) entrino a far parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale, ad eccezione di alcune specifiche tipologie di beni, elencate nell'articolo 4 medesimo.

L'articolo 40 modifica tale disciplina, stabilendo che le miniere passino dal patrimonio disponibile delle Province al patrimonio indisponibile delle Regioni.

A tal fine la norma:

- modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.85/2011, includendo le miniere tra i beni trasferiti alle Regioni previsti nella lettera *a*) del comma medesimo, e, conseguentemente, sopprimendo le stesse miniere nella successiva lettera *b*), relativa alle categorie di beni assegnati alle Province;
- modifica il primo periodo dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo, escludendo dai beni trasferiti nel patrimonio disponibile degli enti territoriali le miniere in questione e, conseguentemente, espungendo le stesse

¹⁹² Recante *Attribuzione a comuni province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

¹⁹³ Il settore minerario trova le sue basi normative nel Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 recante *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno.*

dalla previsione recata dal secondo periodo del comma, che prevede la possibilità di apportare eventuali modifiche al regime dei beni facenti parte del patrimonio disponibile degli enti.

Le ragioni e la motivazione del passaggio di competenze disposto dalla norma sono esposte dalla relazione illustrativa¹⁹⁴ che, nel rammentare che l'art. 826 cod. civ. ha originariamente incluso le miniere nel patrimonio indisponibile dello Stato, come tali destinate ad essere coltivate nell'interesse della collettività in regime di concessione, precisa poi come con la riforma costituzionale del 2001 lo Stato ha perso la competenza sia legislativa sia gestionale riguardo le miniere in quanto tali competenze sono passate alle Regioni. Nelle Regioni a statuto speciale le miniere (tutte, ad esclusione degli idrocarburi) appartengono al patrimonio indisponibile regionale.

Successivamente, con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 le miniere sono state trasferite al patrimonio disponibile delle Province, creando – osserva la relazione - una duplice distorsione:

- a) eliminare la natura pubblicistica delle miniere, declassando materiali strategici a beni privati, venendo così meno la finalità del perseguimento del pubblico interesse,
- b) attribuire tali beni alle Province che non hanno alcuna competenza in materia, sottraendoli alle Regioni che hanno l'intera competenza (legislativa ed amministrativa) al riguardo.

Da ciò l'intervento operato dalla norma in esame, che trasferisce le miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario, riportando così ad uniformità la disciplina.

In merito, infine, ai profili finanziari, la relazione illustrativa¹⁹⁵ ricorda che, a decorrere dal 1998¹⁹⁴, lo Stato non ha più titolo al "diritto proporzionale"¹⁹⁵ previsto all'art. 25 del R.D. n. 1443/1927. Il diritto proporzionale spetta oggi esclusivamente alle Regioni, le quali, anzi, con legge regionale hanno (in molti casi) disposto un ulteriore contributo ambientale a carico dei concessionari di miniera, al pari dei soggetti autorizzati alla coltivazione delle cave.

Sempre la relazione illustrativa rileva, inoltre, che il trasferimento operato dal D.Lgs. 85/2010 delle miniere al patrimonio disponibile delle Province comporta in capo alle Regioni la perdita del diritto proporzionale, in quanto lo stesso ha come presupposto che le miniere siano patrimonio indisponibile; con il trasferimento ora disposto delle miniere al patrimonio indisponibile regionale, resta invece ferma la potestà per le Regioni di applicare il contributo ritenuto più opportuno con devoluzione dello stesso in tutto o in parte alle Province. Ciò comporta che, per lo Stato l'operazione risulti quindi neutra sotto il profilo finanziario.

¹⁹⁴ Con gli articoli 33, 34 e 35 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59* sono state trasferite alle Regioni le competenze relative all'attività estrattiva dei minerali solidi.

¹⁹⁵ Si tratta di un diritto che il concessionario era tenuto a pagare annualmente allo Stato per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

Ultimi dossier del Servizio Studi

| | | |
|-----------------|-------------------|--|
| 375 | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 3366 - Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole |
| 376 | Dossier | Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290 relativo agli enti territoriali |
| 377 | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 3402 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 |
| 378 | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 3408 "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione" |
| 379 | Dossier | Atto del Governo n. 497 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato |
| 380 | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 3382 Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. <i>Testo con gli emendamenti proposti dalle Commissioni</i> |
| 381/I Tomo 1 | Testo a fronte | Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40) |
| 381/I Tomo 2 | Testo a fronte | Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1) |
| 382 | Dossier | Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio - Edizione provvisoria |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".